



STEPPPO

EDUCARE CITTADINI EUROPEI

QUADERNO JEAN MONNET n. 1

PROGETTO SCIENTIFICO
Centro di Eccellenza Jean Monnet
Università degli Studi di Milano-Bicocca



LA LOTTA ALLA
CRIMINALITÀ
TRANSNAZIONALE
È UNA RESPONSABILITÀ
COMUNE EUROPEA



LEGALITÀ
E STATO DI DIRITTO



COOPERAZIONE
EUROPEA



LOTTA ALLE FRODI
E ALLA CORRUZIONE



INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
RESPONSABILE



FORMAZIONE
E ORIENTAMENTO

UN MODELLO EUROPEO DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO
PER COSTRUIRE IL FUTURO DELL'EUROPA



QUADERNI PER L'EDUCAZIONE EUROPEA CENTRO DI ECCELLENZA JEAN MONNET

Quaderno n. 1

EDUCARE CITTADINI EUROPEI

Giustizia oltre i confini

La Procura Europea, l'Intelligenza Artificiale e il futuro della
cittadinanza europea

Educare cittadini europei. Costruire legalità. Governare l'innovazione.

Indice generale

- Prefazione
- Manifesto pedagogico
- Premessa
- Capitolo I – Perché educare cittadini europei nel XXI secolo
- Capitolo II – Quadro normativo europeo e nazionale
- Capitolo III – La missione del Centro Jean Monnet
- Capitolo IV – Il Modello STEPPO
- Capitolo V – Il Corso STEPPO
- Capitolo VI – Il Role Play europeo
- Capitolo VII – Intelligenza Artificiale e Protocollo Human First
- Capitolo VIII – Project Work
- Capitolo IX – Valutazione e certificazione
- Capitolo X – Dalla teoria alla pratica
- Epilogo
- Allegati operativi - Percorsi realizzati dal Centro di Eccellenza

Il Quaderno è stato realizzato dal Comitato High School del Centro di eccellenza Jean Monnet coordinato dalla prof.ssa Benedetta Ubertaini e composto da Veronica Carbone, Alessandro Fumagalli, Francesca Fragassi, Antonella Iannascoli, Michele Monopoli, Giulia Pagani, Angelo Salimbeni.

PREFAZIONE

a cura del Responsabile scientifico del progetto - prof.ssa Benedetta Ubertazzi

Viviamo un tempo straordinario.

Mai come oggi le giovani generazioni hanno avuto accesso ad una quantità così ampia di conoscenze, di strumenti tecnologici e di opportunità di relazione.

Mai come oggi, tuttavia, esse sono chiamate ad affrontare sfide che superano i confini nazionali: la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, la criminalità economica globale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza internazionale, la difesa della democrazia, la protezione dei diritti fondamentali.

Di fronte a queste sfide, la scuola non può limitarsi a trasmettere saperi. Deve educare persone. Persone capaci di comprendere la complessità. Di cooperare. Di assumersi responsabilità. Di utilizzare la tecnologia senza esserne dominati. Di riconoscere nella legalità il fondamento dello sviluppo economico e della convivenza civile.

L'Europa rappresenta oggi il luogo nel quale questa sfida educativa assume il suo significato più profondo. Essa non è soltanto un'unione di Stati. È una comunità di diritto. Una comunità che ha scelto di affidare alla cooperazione, alla solidarietà e alla giustizia il proprio futuro.

Educare cittadini europei significa allora aiutare le nuove generazioni a comprendere che la democrazia non è un dato acquisito, ma una costruzione quotidiana che richiede competenza, responsabilità e partecipazione.

Nasce da questa convinzione il presente Quaderno del Centro di eccellenza Jean Monnet.

Esso propone un modello educativo innovativo nel quale università, scuola, professioni e istituzioni europee collaborano stabilmente per costruire una comunità di apprendimento fondata sul dialogo, sulla ricerca e sull'esperienza.

Il percorso integra la formazione universitaria del progetto STEPPO, la simulazione processuale europea, il lavoro cooperativo, il confronto interdisciplinare e l'utilizzo consapevole dell'Intelligenza Artificiale secondo il principio **Human First**, nella convinzione che la tecnologia debba rafforzare il pensiero umano e non sostituirlo.

L'obiettivo finale non consiste semplicemente nell'acquisizione di competenze.

L'obiettivo è contribuire alla formazione di cittadini europei liberi, consapevoli e responsabili, capaci di costruire, con il proprio talento e il proprio impegno, un'Europa sempre più giusta, democratica e solidale.

IL MANIFESTO PEDAGOGICO DEL PROGETTO

Educare cittadini europei significa:

1. educare alla dignità della persona;
 2. educare alla responsabilità;
 3. educare alla libertà attraverso il diritto;
 4. educare alla cooperazione europea;
 5. educare al valore della legalità come condizione dello sviluppo economico;
 6. educare al merito;
 7. educare all'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale;
 8. educare al dialogo tra scuola, università e professioni;
 9. educare al pensiero critico;
 10. educare alla costruzione dell'Europa del futuro.
-

Dieci principi per educare i cittadini europei del XXI secolo

L'Europa del futuro non sarà costruita soltanto attraverso nuovi trattati, nuove istituzioni o nuove tecnologie. Sarà costruita, soprattutto, attraverso l'educazione.

Ogni scuola, ogni università, ogni professionista impegnato nella formazione delle nuove generazioni contribuisce quotidianamente alla costruzione di una comunità fondata sulla libertà, sul diritto, sulla responsabilità e sulla solidarietà.

Il progetto "**Educare cittadini europei**" nasce da questa convinzione.

Esso propone un modello educativo fondato sui seguenti principi:

1. Educare alla dignità della persona

Ogni percorso educativo deve riconoscere nella persona il valore centrale dell'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

La dignità umana costituisce il fondamento di ogni diritto, di ogni libertà e di ogni responsabilità.

L'educazione deve aiutare ogni studente a riconoscere il valore della propria persona e di quella degli altri, promuovendo il rispetto delle differenze, il dialogo interculturale e la tutela dei diritti fondamentali.

2. Educare alla responsabilità

La libertà non può essere disgiunta dalla responsabilità. Ogni scelta personale produce effetti sulla comunità.

La scuola deve formare cittadini consapevoli delle conseguenze delle proprie decisioni, capaci di assumersi responsabilità nei confronti della società, delle istituzioni e delle future generazioni.

3. Educare alla legalità come valore democratico

La legalità non consiste soltanto nell'osservanza delle norme. Essa rappresenta la condizione indispensabile affinché ogni persona possa esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza.

Educare alla legalità significa educare alla fiducia nelle istituzioni, alla trasparenza, al rispetto delle regole comuni e alla tutela del bene pubblico.

4. Educare all'economia della legalità

La criminalità economica non produce soltanto danni finanziari. Essa altera il funzionamento dei mercati, ostacola la libera concorrenza, scoraggia gli investimenti, impoverisce i territori e riduce le opportunità offerte ai giovani.

Comprendere il valore economico della legalità significa comprendere che il merito, il talento e l'impegno personale possono svilupparsi pienamente soltanto in una società libera dalla corruzione, dalle frodi e dalle infiltrazioni criminali.

La Procura Europea rappresenta, in questa prospettiva, non soltanto un'istituzione giudiziaria, ma uno strumento di tutela dello sviluppo economico e della fiducia dei cittadini nell'Unione europea.

5. Educare alla cooperazione europea

La complessità delle sfide contemporanee rende evidente come nessuno Stato possa affrontare isolatamente fenomeni quali la criminalità organizzata, la corruzione internazionale, il terrorismo, le frodi ai danni del bilancio europeo, la criminalità informatica o le nuove minacce derivanti dall'uso improprio delle tecnologie.

La cooperazione tra gli Stati membri costituisce oggi una delle principali garanzie di libertà, sicurezza e giustizia.

Educare alla cooperazione significa promuovere la consapevolezza che il dialogo tra istituzioni rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la costruzione dell'Europa.

6. Educare al merito e al talento

Ogni giovane deve poter costruire liberamente il proprio futuro attraverso lo studio, la competenza, il lavoro e l'impegno personale. La scuola ha il compito di valorizzare il talento di ciascuno, creando le condizioni affinché ogni studente possa sviluppare pienamente le proprie potenzialità. L'affermazione del merito richiede istituzioni credibili, economia sana, legalità diffusa e pari opportunità.

7. Educare all'innovazione responsabile

L'Intelligenza Artificiale rappresenta una delle più profonde trasformazioni del nostro tempo. Essa offre straordinarie opportunità nei processi di apprendimento, nella ricerca scientifica, nella giustizia, nella medicina e nell'economia. Tuttavia, ogni innovazione tecnologica deve essere governata da principi etici, giuridici e democratici.

Il progetto assume il principio **Human First**, secondo il quale la tecnologia deve sostenere il ragionamento umano, senza sostituire il giudizio critico, la responsabilità personale e la libertà di decisione.

8. Educare attraverso la collaborazione tra scuola, università e professioni

La formazione dei cittadini europei richiede il superamento delle tradizionali separazioni tra i diversi livelli dell'istruzione. Scuola, università, magistratura, professioni, istituzioni pubbliche e società civile costituiscono una comunità educativa nella quale ciascuno mette a disposizione competenze, esperienze e responsabilità.

Il progetto STEPPO interpreta questa collaborazione come una delle principali innovazioni metodologiche della Formazione Scuola-Lavoro.

9. Educare al pensiero critico

Nell'era dell'informazione permanente e dell'Intelligenza Artificiale, la principale competenza richiesta ai cittadini non consiste nell'accumulare informazioni, ma nel saperle interpretare, verificare e utilizzare responsabilmente.

Il pensiero critico rappresenta oggi una competenza democratica essenziale.

La scuola deve educare gli studenti a porre domande, confrontare punti di vista, riconoscere le fonti autorevoli, argomentare le proprie opinioni e assumere decisioni consapevoli.

10. Educare a costruire l'Europa del futuro

L'Europa non costituisce un progetto concluso. Ogni generazione contribuisce alla sua costruzione.

Educare cittadini europei significa accompagnare i giovani nella consapevolezza che il futuro dell'Unione dipenderà dalla capacità di coniugare libertà e responsabilità, innovazione e diritti, sicurezza e solidarietà, sviluppo economico e giustizia sociale.

La scuola rappresenta il primo luogo nel quale questo futuro prende forma.

Il progetto "**Educare cittadini europei**" intende offrire alle nuove generazioni gli strumenti culturali, giuridici ed etici necessari per partecipare attivamente alla costruzione di un'Europa fondata sul diritto, sulla cooperazione, sulla democrazia e sulla dignità della persona.

EDUCARE CITTADINI EUROPEI

Giustizia oltre i confini

La Procura Europea, l'Intelligenza Artificiale e il futuro della cittadinanza europea

Educare cittadini europei. Costruire legalità. Governare l'innovazione.

Progetto di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO)

Anno scolastico 2026-2027

Centro di Eccellenza Jean Monnet

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Milano-Bicocca

PREMESSA

Educare cittadini europei

L'Europa non è soltanto uno spazio geografico, economico o istituzionale. È una comunità di valori costruita nel tempo attraverso il dialogo tra popoli, la tutela dei diritti fondamentali, la promozione della pace, il rispetto della dignità della persona, la solidarietà tra gli Stati e la forza del diritto come strumento di convivenza democratica.

L'integrazione europea rappresenta una delle più grandi conquiste politiche e culturali della storia contemporanea. Essa non si fonda esclusivamente su trattati, regolamenti o istituzioni comuni, ma sulla capacità delle giovani generazioni di riconoscersi in un patrimonio condiviso di principi e responsabilità.

Per questa ragione la scuola assume un ruolo strategico.

Educare cittadini europei significa formare persone consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di comprendere la complessità delle società contemporanee, di esercitare il pensiero critico, di utilizzare responsabilmente le tecnologie emergenti e di contribuire alla costruzione di una democrazia sempre più inclusiva e partecipata.

Nessuna istituzione, da sola, può perseguire questo obiettivo.

Occorre costruire una comunità educativa nella quale scuola, università, professioni, magistratura, istituzioni europee e società civile collaborino stabilmente nella formazione delle nuove generazioni.

È proprio questa la visione che ispira il presente progetto.

Il **Centro di Eccellenza Jean Monnet** del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca propone un percorso innovativo di **Formazione Scuola-Lavoro**, fondato sulla collaborazione tra docenti universitari, magistrati, avvocati, professionisti, studenti universitari e studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Non si tratta semplicemente di trasferire conoscenze. Si tratta di costruire un ambiente di apprendimento nel quale competenze scientifiche, esperienze professionali e crescita personale si integrano in un unico percorso educativo.

L'obiettivo è accompagnare gli studenti verso una piena consapevolezza del proprio ruolo di cittadini italiani ed europei, promuovendo una cultura della legalità capace di coniugare conoscenza giuridica, responsabilità civile, etica pubblica e partecipazione democratica.

In questa prospettiva assume particolare rilievo la conoscenza della **Procura Europea (European Public Prosecutor's Office – EPPO)**, istituita con il **Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio**,

quale primo organismo sovranazionale dotato del potere di indagare ed esercitare l'azione penale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

L'EPPO costituisce uno degli esempi più significativi di **cooperazione rafforzata** tra gli Stati membri e rappresenta una concreta evoluzione del processo di integrazione europea. Attraverso la sua attività di contrasto alle frodi, alla corruzione, al riciclaggio, ai reati IVA transnazionali e alle altre forme di criminalità economica che ledono il bilancio europeo, la Procura Europea tutela non soltanto le risorse dell'Unione, ma anche le condizioni necessarie per garantire uno sviluppo economico fondato sulla legalità, sulla concorrenza leale e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Per le giovani generazioni questo messaggio assume un valore profondamente educativo.

Ogni comportamento criminale che sottrae risorse pubbliche, altera il mercato, favorisce la corruzione o ostacola la libera concorrenza non danneggia soltanto le istituzioni. Sottrae opportunità di crescita ai territori. Riduce gli investimenti nella ricerca. Indebolisce il sistema produttivo. Compromette il futuro professionale dei giovani. Limita il valore del merito e del talento.

Contrastare la criminalità economica significa quindi costruire un'economia della legalità nella quale ciascun giovane possa realizzare il proprio progetto di vita grazie allo studio, alle competenze e all'impegno personale, senza che il proprio futuro sia condizionato da fenomeni corruttivi o criminali.

Educare alla legalità significa, pertanto, educare alla libertà.

Accanto alla dimensione giuridica ed economica, il progetto affronta una seconda grande sfida del nostro tempo: l'impatto dell'Intelligenza Artificiale nei processi decisionali, professionali e democratici.

L'innovazione tecnologica rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma pone anche interrogativi etici, culturali e giuridici che richiedono nuove competenze.

Per questa ragione il percorso integra stabilmente l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività laboratoriali e nel **Role Play**, adottando il principio **Human First**, secondo il quale l'AI costituisce uno strumento di supporto al ragionamento umano e non un sostituto del giudizio critico della persona. Questo approccio è coerente con il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), che pone al centro lo sviluppo di sistemi affidabili, trasparenti e rispettosi dei diritti fondamentali.

Il progetto propone così un modello educativo nel quale il sapere accademico, la simulazione professionale, il lavoro cooperativo e l'uso consapevole delle tecnologie convergono nella costruzione di competenze autentiche.

Le lezioni del corso STEPPO, il Role Play europeo, i laboratori con l'Intelligenza Artificiale e il Project Work finale non rappresentano momenti distinti, ma le diverse fasi di un unico percorso di apprendimento esperienziale.

Attraverso il confronto diretto con magistrati, avvocati, docenti universitari, professionisti e studenti universitari, i partecipanti sperimentano concretamente il significato della cooperazione tra istituzioni, professioni e mondo della formazione. Nasce così una comunità educativa nella quale ciascuno apprende dall'esperienza dell'altro.

È questa la dimensione più autentica dell'Europa. Una comunità che cresce attraverso il dialogo, la responsabilità condivisa e la fiducia nella forza della conoscenza.

Formare cittadini europei significa preparare giovani capaci di custodire questi valori e di tradurli, con competenza, responsabilità e spirito critico, nelle scelte personali, professionali e civiche che contribuiranno a costruire il futuro dell'Europa.

CAPITOLO I

Perché educare cittadini europei nel XXI secolo

La scuola come luogo di costruzione dell'Europa

"L'Europa sarà forgiata attraverso realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto."

Robert Schuman

1. La scuola di fronte alle sfide del XXI secolo

Ogni epoca assegna alla scuola una missione diversa. Nel secolo scorso il compito principale era trasmettere conoscenze, alfabetizzare le nuove generazioni e prepararle all'ingresso nel mondo del lavoro. Oggi questa missione, pur rimanendo fondamentale, non è più sufficiente.

Le profonde trasformazioni economiche, tecnologiche, sociali e geopolitiche che caratterizzano il XXI secolo richiedono una scuola capace di formare persone in grado di comprendere la complessità del mondo contemporaneo, di esercitare il pensiero critico, di partecipare responsabilmente alla vita democratica e di affrontare con competenza le sfide poste dall'innovazione scientifica e tecnologica.

La cittadinanza non può più essere interpretata esclusivamente entro i confini dello Stato nazionale.

Le grandi questioni del nostro tempo – la sicurezza, la criminalità organizzata, la tutela dell'ambiente, la transizione digitale, le migrazioni, la protezione dei dati personali, l'intelligenza artificiale, la fiscalità internazionale, la difesa delle istituzioni democratiche – superano i confini degli Stati e richiedono forme sempre più avanzate di cooperazione europea e internazionale.

Educare oggi significa, pertanto, preparare giovani capaci di vivere responsabilmente in una società interconnessa, nella quale le decisioni assunte a livello europeo incidono concretamente sulla vita quotidiana di ciascun cittadino.

In questa prospettiva, l'educazione alla cittadinanza europea non rappresenta un'aggiunta ai tradizionali percorsi scolastici, ma una dimensione essenziale della formazione della persona.

2. L'Europa come comunità di diritto

L'Unione europea costituisce una delle più originali esperienze politiche della storia contemporanea.

Essa non nasce dalla volontà di affermare il predominio di uno Stato sugli altri, ma dalla convinzione che la pace, la prosperità e la tutela dei diritti fondamentali possano essere garantite soltanto attraverso istituzioni comuni fondate sul diritto, sulla cooperazione e sul rispetto reciproco.

Il progetto europeo rappresenta, prima ancora che un'unione economica, una comunità giuridica.

La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, la tutela dei diritti fondamentali, il principio di uguaglianza, la protezione dei consumatori, la difesa dell'ambiente, la cooperazione giudiziaria e la lotta alle grandi organizzazioni criminali costituiscono espressioni concrete di una cittadinanza europea che integra e rafforza quella nazionale.

Educare alla cittadinanza europea significa aiutare gli studenti a comprendere come il diritto non rappresenti soltanto un insieme di norme, ma uno strumento attraverso il quale una comunità organizza la convivenza, tutela la dignità della persona e promuove il bene comune.

3. La legalità come valore economico e sociale

Per molti giovani la legalità viene ancora percepita esclusivamente come rispetto delle regole. Questa visione, pur corretta, risulta tuttavia incompleta. La legalità costituisce anche una condizione indispensabile per lo sviluppo economico, la crescita sociale e la valorizzazione del merito. Ogni fenomeno corruttivo altera il funzionamento del mercato, ogni frode sottrae risorse alla collettività, ogni infiltrazione criminale nell'economia riduce gli investimenti, limita la concorrenza e penalizza le imprese che operano correttamente.

Le conseguenze ricadono direttamente sulle opportunità offerte alle nuove generazioni. Minori investimenti significano minori possibilità di lavoro. Minori risorse pubbliche significano minori investimenti nella scuola, nell'università, nella ricerca, nella sanità e nelle infrastrutture.

La criminalità economica non ruba soltanto denaro. Ruba opportunità, fiducia e futuro.

Per questa ragione educare alla legalità significa educare alla libertà di costruire il proprio progetto di vita all'interno di una società nella quale il talento, l'impegno e la competenza possano realmente essere premiati.

4. La Procura Europea: il volto concreto dell'integrazione

La Procura Europea rappresenta uno dei risultati più significativi raggiunti dal processo di integrazione europea. Per la prima volta gli Stati membri hanno deciso di condividere una parte della propria funzione requirente per proteggere un interesse comune: il bilancio dell'Unione europea e, con esso, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

L'EPPO dimostra che la cooperazione europea non costituisce un principio astratto. Essa diventa uno strumento concreto attraverso il quale magistrati appartenenti a ordinamenti diversi lavorano insieme per contrastare fenomeni criminali che nessuno Stato potrebbe affrontare efficacemente da solo.

Per gli studenti questo rappresenta un messaggio educativo di straordinaria importanza. L'Europa non è soltanto ciò che si studia nei libri. È una realtà che opera quotidianamente per garantire giustizia, sicurezza e legalità.

5. L'intelligenza artificiale: una nuova responsabilità educativa

L'altra grande trasformazione che caratterizza il nostro tempo riguarda l'intelligenza artificiale. Mai come oggi gli studenti dispongono di strumenti capaci di produrre testi, immagini, analisi e informazioni con rapidità sorprendente. Questa straordinaria opportunità comporta tuttavia nuove responsabilità.

L'intelligenza artificiale non elimina il bisogno di conoscere. Al contrario, richiede persone sempre più competenti, capaci di verificare le fonti, valutare criticamente i risultati, riconoscere errori, interpretare dati e assumere decisioni consapevoli.

L'educazione all'intelligenza artificiale coincide quindi con l'educazione al pensiero critico. Il principio **Human First**, adottato nel progetto, sintetizza efficacemente questa prospettiva: la tecnologia deve potenziare il ragionamento umano, non sostituirlo.

6. Il Modello STEPPO: una comunità europea di apprendimento

Da queste premesse nasce il **Modello STEPPO**. Non è soltanto un percorso di Formazione Scuola-Lavoro. È una comunità educativa nella quale università, scuola, professioni e istituzioni collaborano per costruire competenze autentiche.

Le lezioni universitarie offrono le basi scientifiche. Il Role Play consente di sperimentare il diritto attraverso l'esperienza. L'intelligenza artificiale diventa uno strumento di riflessione critica. Il Project Work permette agli studenti di restituire alla comunità quanto appreso.

L'apprendimento non è più trasmissione unidirezionale di conoscenze. Diventa costruzione condivisa del sapere.

7. Educare cittadini europei

La vera finalità del progetto non consiste semplicemente nel far conoscere il funzionamento della Procura Europea o nell'utilizzare strumenti di intelligenza artificiale.

L'obiettivo è più ambizioso. Accompagnare gli studenti nella costruzione della propria identità di cittadini europei. Cittadini consapevoli dei propri diritti e responsabili dei propri doveri. Capaci di

cooperare. Di innovare. Di difendere la democrazia. Di utilizzare la tecnologia con spirito critico. Di costruire un'economia fondata sulla legalità e sul merito.

L'Europa del futuro non dipenderà soltanto dalla qualità delle sue istituzioni. Dipenderà soprattutto dalla qualità dei cittadini che saprà formare. È questa la sfida educativa che il progetto "**Educare cittadini europei**" intende raccogliere.

CAPITOLO II

Il quadro normativo europeo e nazionale della Formazione Scuola-Lavoro

Educare alla cittadinanza europea tra diritto, innovazione e cooperazione

"L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani."
Articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea

1. Una nuova idea di formazione

La formazione delle giovani generazioni costituisce oggi una delle priorità strategiche dell'Unione europea e della Repubblica italiana.

Le profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali hanno progressivamente modificato il significato stesso dell'istruzione, che non può più essere considerata esclusivamente come trasmissione di conoscenze disciplinari, ma come processo continuo di costruzione di competenze, responsabilità e cittadinanza.

In questo quadro si colloca il presente progetto, che interpreta la **Formazione Scuola-Lavoro** come luogo privilegiato di incontro tra scuola, università, professioni e istituzioni europee.

La sua finalità non consiste soltanto nell'orientamento verso il mondo del lavoro, ma nella costruzione di competenze utili per vivere e operare all'interno di una società europea sempre più integrata, digitale e interdipendente.

2. I fondamenti costituzionali

L'intero progetto trova il proprio primo riferimento nella **Costituzione della Repubblica italiana**.

In particolare:

- **articolo 2**, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- **articolo 3**, che afferma il principio di uguaglianza sostanziale e attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona;
- **articolo 4**, che riconosce il diritto al lavoro e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società;

- **articolo 9**, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, che tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni;
- **articolo 33**, che garantisce la libertà dell'insegnamento;
- **articolo 34**, che riconosce la scuola aperta a tutti;
- **articolo 41**, che afferma come l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana;
- **articolo 117**, che sancisce il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

Questi principi costituzionali rappresentano il fondamento della cultura della legalità che ispira il progetto.

3. L'Unione europea come comunità educativa

L'Unione europea attribuisce all'istruzione un ruolo strategico nella costruzione della cittadinanza democratica.

L'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea individua i valori comuni dell'Unione:

- dignità della persona;
- libertà;
- democrazia;
- uguaglianza;
- Stato di diritto;
- diritti umani.

Il progetto "Educare cittadini europei" assume tali valori come riferimento costante dell'intero percorso formativo. La cittadinanza europea viene così proposta agli studenti non come semplice status giuridico, ma come appartenenza consapevole ad una comunità fondata sul diritto, sulla cooperazione e sulla responsabilità.

4. Agenda ONU 2030



Il progetto si colloca pienamente anche nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

In particolare contribuisce agli obiettivi:

Goal 4: Istruzione di qualità.

Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica.

Goal 9: Innovazione.

Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide.

La presenza della Procura Europea come caso concreto di cooperazione internazionale consente agli studenti di comprendere come tali obiettivi trovino applicazione nella vita delle istituzioni europee.

5. Le Competenze Chiave europee

La **Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018** individua otto competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Il progetto contribuisce in particolare allo sviluppo delle seguenti competenze:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e scientifica;

- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

L'intero percorso STEPPO è stato progettato affinché ciascuna attività favorisca l'acquisizione integrata di tali competenze.

6. Il DigComp e le competenze digitali

Il quadro europeo **DigComp 2.2** individua le competenze necessarie per una cittadinanza digitale consapevole.

Il progetto sviluppa tali competenze attraverso:

- ricerca e valutazione critica delle informazioni;
- collaborazione digitale;
- produzione di contenuti;
- sicurezza informatica;
- utilizzo responsabile dell'Intelligenza Artificiale.

L'obiettivo non è soltanto utilizzare strumenti digitali, ma comprenderne il funzionamento e i limiti.

7. La Procura Europea

Uno dei principali riferimenti normativi del progetto è rappresentato dal **Regolamento (UE) 2017/1939**, che istituisce la Procura Europea. L'EPPO rappresenta il primo organismo dell'Unione dotato del potere di indagare ed esercitare l'azione penale per la tutela degli interessi finanziari europei. La sua istituzione costituisce una delle più significative applicazioni del principio della cooperazione rafforzata previsto dai Trattati.

Per gli studenti essa rappresenta un esempio concreto di integrazione europea. Non una teoria. Ma una istituzione che opera quotidianamente.

8. L'AI Act

Il progetto anticipa una delle principali sfide educative dei prossimi anni.

Il **Regolamento (UE) 2024/1689** sull'Intelligenza Artificiale introduce un sistema di regole volto a garantire che i sistemi di AI siano:

- sicuri;
- trasparenti;
- affidabili;
- controllabili dall'uomo;
- rispettosi dei diritti fondamentali.

Per questa ragione il progetto adotta il principio **Human First**, sviluppato nell'ambito del Role Play STEPPO, secondo il quale l'AI costituisce uno strumento di supporto alla decisione e non sostituisce il giudizio umano. Tale metodologia è descritta nel documento progettuale dedicato al Role Play e all'utilizzo dell'AI generativa.

9. La Formazione Scuola-Lavoro

Il progetto si inserisce nella disciplina italiana dei percorsi di **Formazione Scuola-Lavoro**, già PCTO.

Il quadro normativo comprende:

- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto Ministeriale 774/2019;
- Linee Guida ministeriali;
- Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, che ha introdotto la nuova denominazione "Formazione Scuola-Lavoro", mantenendo inalterate finalità, obblighi e obiettivi formativi.

Il progetto assume tale evoluzione normativa come occasione per rafforzare la dimensione educativa, orientativa e interdisciplinare del percorso.

10. Il Modello STEPPO come attuazione del quadro normativo

Alla luce di questo quadro normativo, il progetto "Educare cittadini europei" realizza un modello integrato che unisce:

- formazione universitaria;
- educazione civica;
- cittadinanza europea;
- orientamento;
- cooperazione giudiziaria europea;

- simulazione professionale;
- utilizzo consapevole dell'Intelligenza Artificiale;
- lavoro cooperativo tra studenti delle scuole superiori, studenti universitari e professionisti.

In questo modo la Formazione Scuola-Lavoro non viene interpretata come un'esperienza accessoria, ma come un laboratorio permanente di cittadinanza europea, capace di coniugare sapere, responsabilità e innovazione.

CAPITOLO III

La missione del Centro di Eccellenza Jean Monnet per l'educazione europea

"L'educazione è il luogo nel quale l'Europa incontra il proprio futuro."

1. L'Università come ponte tra conoscenza e società

L'università europea ha sempre rappresentato uno dei principali laboratori della crescita culturale, scientifica e civile del continente. Fin dalla nascita delle prime università medievali, la ricerca, il confronto tra discipline e la circolazione delle idee hanno contribuito alla costruzione di uno spazio comune della conoscenza, anticipando quella dimensione sovranazionale che oggi caratterizza il progetto europeo.

Nel XXI secolo questa funzione assume un significato ancora più profondo. L'università non è soltanto il luogo della produzione scientifica. È un'istituzione pubblica chiamata a contribuire allo sviluppo della società attraverso la formazione delle nuove generazioni, il dialogo con il territorio, la diffusione della cultura della legalità, il sostegno all'innovazione e la promozione dei valori democratici.

In questa prospettiva il **Centro di Eccellenza Jean Monnet** dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca interpreta la propria missione non soltanto come attività di ricerca sul diritto dell'Unione europea, ma come costruzione di una vera comunità educativa europea capace di mettere in relazione università, scuole, professioni e istituzioni.

L'educazione europea diventa così uno spazio condiviso nel quale il sapere accademico incontra la pratica professionale e si trasforma in esperienza concreta di cittadinanza.

2. Il Centro di eccellenza Jean Monnet: una rete europea di conoscenza

Il Centro di eccellenza Jean Monnet - Steppo sostiene la ricerca e l'insegnamento sull'integrazione europea, favorendo il dialogo tra università, istituzioni pubbliche e società civile.

Esso ha il compito di:

- promuovere lo studio del diritto e delle politiche dell'Unione europea;
- sviluppare attività interdisciplinari;
- favorire il confronto tra il mondo accademico e le istituzioni;

- diffondere la conoscenza dell'integrazione europea;
- coinvolgere le scuole nella costruzione della cittadinanza europea.

Il presente Quaderno si colloca pienamente in questa missione. Esso traduce la ricerca universitaria in un percorso educativo destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, creando un ponte stabile tra il mondo accademico e la scuola.

3. Dalla divulgazione alla costruzione di competenze

Per molti anni la collaborazione tra università e scuole è stata prevalentemente orientata alla divulgazione scientifica. Le università presentavano i propri corsi, organizzavano conferenze, ospitavano visite guidate o proponevano singoli seminari. Queste iniziative conservano un valore importante.

Oggi, tuttavia, non risultano più sufficienti. Le sfide della contemporaneità richiedono percorsi continuativi nei quali gli studenti siano protagonisti dell'apprendimento.

Il progetto **Educare cittadini europei** nasce proprio da questa esigenza. L'università non si limita a spiegare l'Europa. La costruisce insieme agli studenti.

4. Una comunità educativa europea

Il progetto propone un modello originale di collaborazione tra soggetti appartenenti a contesti diversi ma accomunati dalla medesima finalità educativa.

Partecipano alla comunità di apprendimento:

- docenti universitari;
- magistrati;
- avvocati;
- commercialisti;
- professionisti;
- rappresentanti delle istituzioni europee;
- organi di indagine economico-finanziaria, come la guardia di finanza;
- giornalisti e scrittori;
- studenti universitari;
- studenti delle scuole secondarie;
- docenti delle scuole.

Ciascuno mette a disposizione competenze differenti. L'apprendimento nasce dall'incontro tra esperienze diverse.

Questa dimensione collaborativa rappresenta uno degli elementi qualificanti del Modello STEPPO. Gli studenti non ricevono soltanto informazioni. Entrano in contatto con professionisti che testimoniano concretamente come il diritto europeo operi nella vita quotidiana.

5. La scuola come primo luogo dell'integrazione europea

L'integrazione europea non può essere costruita esclusivamente attraverso decisioni istituzionali. Essa richiede una cultura condivisa.

Questa cultura nasce nella scuola. Ogni classe rappresenta un piccolo laboratorio di democrazia. Ogni attività cooperativa educa al rispetto dell'altro. Ogni confronto argomentativo prepara al dialogo democratico. Ogni esperienza di cittadinanza attiva rafforza il senso di appartenenza ad una comunità più ampia.

Il progetto considera la scuola non soltanto destinataria dell'azione del Centro Jean Monnet. La considera partner. L'università apprende dalla scuola tanto quanto la scuola apprende dall'università.

6. La Procura Europea come laboratorio educativo

L'EPPO costituisce il filo conduttore dell'intero percorso. La scelta non è casuale. La Procura Europea rappresenta una delle più avanzate esperienze di integrazione giuridica realizzate nell'Unione. Attraverso la cooperazione rafforzata gli Stati membri hanno costruito un nuovo modello di tutela degli interessi finanziari europei.

Per gli studenti questo esempio assume un valore simbolico. Dimostra che problemi complessi possono essere affrontati efficacemente soltanto attraverso la collaborazione tra istituzioni. La cooperazione diventa così non soltanto una tecnica giuridica. Diventa un valore educativo.

7. L'intelligenza artificiale come nuova frontiera dell'educazione europea

L'Europa sta costruendo uno dei primi modelli normativi al mondo dedicati all'intelligenza artificiale. Questa scelta attribuisce alla scuola una nuova responsabilità. Non basta insegnare ad utilizzare gli strumenti digitali. Occorre educare alla loro comprensione critica.

Il progetto assume questa prospettiva attraverso il Protocollo **Human First**. Ogni utilizzo dell'AI viene accompagnato da attività di verifica, confronto delle fonti, argomentazione e riflessione etica. L'obiettivo non consiste nell'automatizzare il pensiero. Consiste nel renderlo più consapevole.

8. La nascita del Modello STEPPO

L'esperienza maturata negli anni attraverso il corso universitario STEPPO, il Role Play europeo e la collaborazione con le scuole ha progressivamente delineato un modello educativo originale.

Questo modello si fonda su alcuni principi essenziali:

- interdisciplinarietà;
- apprendimento esperienziale;
- cooperazione tra pari;
- dialogo tra scuola e università;
- utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale;
- orientamento universitario e professionale;
- educazione alla cittadinanza europea.

Il presente Quaderno rappresenta la prima formalizzazione organica di tale esperienza. Per questa ragione il modello viene presentato come proposta metodologica aperta, suscettibile di evolversi attraverso il contributo della comunità scientifica, delle scuole e delle istituzioni europee.

9. Una visione per il futuro

Il Centro di Eccellenza Jean Monnet intende promuovere un nuovo paradigma educativo. Non una semplice trasmissione di conoscenze. Non una successione di eventi. Non un insieme di conferenze.

Ma una rete permanente di collaborazione nella quale ricerca, formazione universitaria, scuola e professioni contribuiscono insieme alla crescita della cittadinanza europea.

L'obiettivo finale non consiste soltanto nel preparare studenti competenti.

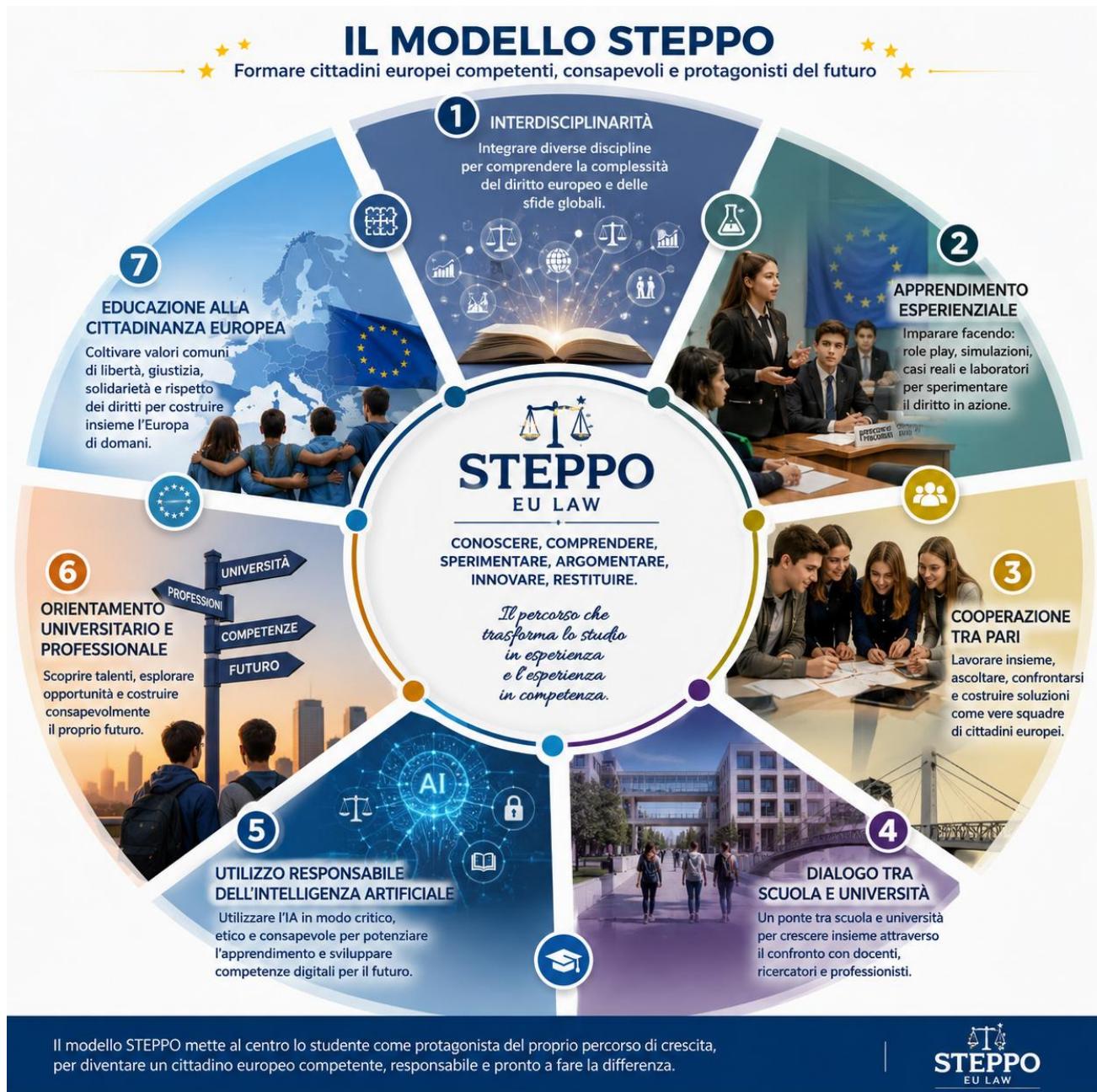
Consiste nel formare cittadini capaci di custodire la democrazia, difendere il diritto, governare responsabilmente l'innovazione e contribuire allo sviluppo di un'Europa fondata sulla libertà, sulla giustizia e sulla solidarietà.

Conclusione

Il Centro di Eccellenza Jean Monnet interpreta la propria missione come un investimento nelle giovani generazioni. Ogni attività di ricerca, ogni iniziativa formativa, ogni collaborazione con le scuole rappresenta un contributo alla costruzione di una cultura europea fondata sul dialogo, sulla responsabilità e sul diritto.

Il progetto **Educare cittadini europei** costituisce la traduzione operativa di questa missione.

Esso non propone soltanto un percorso di Formazione Scuola-Lavoro. Propone un modello di educazione europea nel quale la cooperazione tra istituzioni, università, professioni e scuole diventa esperienza concreta di cittadinanza.



CAPITOLO IV

IL MODELLO STEPPO

Un modello europeo di Formazione Scuola-Lavoro per la costruzione della cittadinanza europea

"L'educazione non prepara semplicemente al futuro. È il luogo nel quale il futuro prende forma."

1. Perché un nuovo modello educativo

Ogni innovazione significativa nasce dalla consapevolezza che gli strumenti tradizionali, pur conservando il proprio valore, non sono più sufficienti ad affrontare le trasformazioni della società.

Negli ultimi decenni la scuola italiana ed europea ha compiuto importanti passi avanti nell'apertura al territorio, nell'introduzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, poi evoluti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento e, più recentemente, nella Formazione Scuola-Lavoro.

Parallelamente, l'Unione europea ha posto crescente attenzione allo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, alla cittadinanza europea, alla transizione digitale e all'uso etico dell'intelligenza artificiale.

Questi cambiamenti hanno modificato profondamente il concetto stesso di formazione. Non è più sufficiente trasmettere conoscenze. Occorre creare contesti nei quali gli studenti possano sperimentare, collaborare, argomentare, prendere decisioni, confrontarsi con problemi reali e riflettere criticamente sulle conseguenze delle proprie scelte.

Da questa esigenza nasce il **Modello STEPPO**. Esso rappresenta una proposta metodologica che integra ricerca universitaria, didattica laboratoriale, simulazione professionale, cittadinanza europea e intelligenza artificiale in un unico percorso coerente.

2. Definizione del Modello STEPPO

Il **Modello STEPPO** è un modello pedagogico interdisciplinare di Formazione Scuola-Lavoro fondato sulla cooperazione tra università, scuole, professioni e istituzioni europee.

Esso utilizza il diritto dell'Unione europea e, in particolare, l'esperienza della Procura Europea (EPPO) quale contesto autentico di apprendimento per sviluppare competenze giuridiche, civiche, digitali, relazionali e orientative attraverso metodologie attive, collaborative ed esperienziali.

Il modello assume come principio ispiratore il paradigma **Human First**, secondo il quale l'Intelligenza Artificiale costituisce uno strumento di supporto al ragionamento umano e non può sostituire il giudizio critico, la responsabilità personale e la decisione etica.

3. I principi pedagogici del Modello STEPPO

Il modello si fonda su dieci principi.

Centralità dello studente

Lo studente non è destinatario passivo dell'insegnamento. È protagonista della costruzione della conoscenza.

Apprendimento esperienziale

Le competenze si costruiscono attraverso l'esperienza. Il Role Play rappresenta il laboratorio nel quale il sapere si trasforma in azione.

Cooperazione

Ogni attività viene realizzata in gruppi interdisciplinari. La collaborazione sostituisce la competizione.

Interdisciplinarietà

Il diritto dialoga con:

- economia;
 - informatica;
 - educazione civica;
 - comunicazione;
 - etica;
 - tecnologia.
-

Comunità di apprendimento

Università, professionisti, studenti universitari, scuole e istituzioni costituiscono una comunità educativa permanente.

Pensiero critico

Ogni informazione deve essere verificata. Ogni decisione deve essere argomentata. Ogni posizione deve essere motivata.

Human First

L'AI supporta. Non decide.

Cooperazione europea

L'Europa non è oggetto di studio. È ambiente di apprendimento.

Orientamento

Ogni attività aiuta gli studenti a comprendere le professioni del futuro.

Educazione permanente

Il percorso non termina con le quaranta ore. Introduce gli studenti ad un processo continuo di formazione.

4. La struttura del Modello STEPPO

Il Modello STEPPO si sviluppa attraverso sei fasi progressive.

FASE 1

Conoscere

- Gli studenti partecipano alle lezioni universitarie.
 - Acquisiscono il linguaggio.
 - Conoscono le istituzioni europee.
 - Comprendono la Procura Europea.
-

FASE 2

Comprendere

Dialogano con:

- magistrati
- avvocati

- commercialisti
- professori
- studenti universitari
- professionisti
- giornalisti e scrittori
- organi di indagine economico-finanziaria come la guardia di finanza

Il sapere diventa esperienza.

FASE 3

Sperimentare

Inizia il Role Play.

- Gli studenti assumono ruoli professionali.
 - Analizzano prove.
 - Interpretano norme.
 - Costruiscono strategie.
-

FASE 4

Argomentare

Ogni decisione deve essere motivata.

- L'accusa.
 - La difesa.
 - La giuria.
 - Il confronto.
 - Il debate.
 - Il public speaking.
-

FASE 5

Innovare

Entrano in gioco gli strumenti di Intelligenza Artificiale. Non per sostituire il lavoro. Ma per:

- ricercare.
- verificare.
- confrontare.

- costruire ipotesi.
- individuare errori.
- sviluppare pensiero critico.

FASE 6

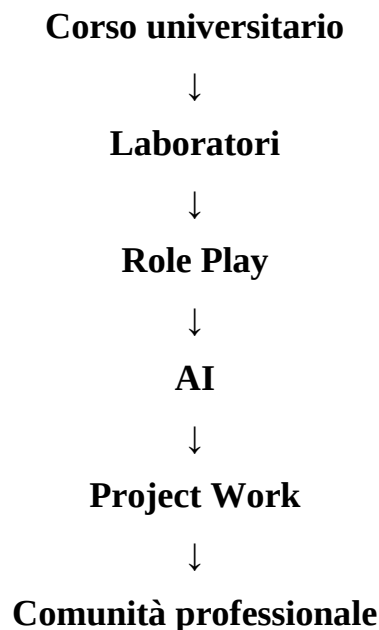
Restituire

- Project Work.
- Manifesto dei Giovani Europei.
- Portfolio.
- Presentazione pubblica.

Valutazione.

5. Le componenti del modello

Il Modello STEPPO integra sei ambienti di apprendimento.



Ogni ambiente contribuisce allo sviluppo di competenze differenti. La loro integrazione costituisce il valore aggiunto del percorso.

6. Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale

Uno degli elementi distintivi del Modello STEPPO è l'integrazione sistematica dell'AI. L'Intelligenza Artificiale viene utilizzata per:

- ricerca documentale;
- confronto tra fonti;
- simulazione di scenari;
- supporto alla scrittura;
- predisposizione di domande;
- verifica della completezza delle argomentazioni;
- esercizi di fact checking;
- analisi critica delle risposte.

Ogni risultato prodotto dall'AI deve essere sottoposto a verifica umana. L'errore dell'AI diventa occasione di apprendimento.

7. Il ruolo dei professionisti

Magistrati, Avvocati, Commercialisti, Funzionari europei, Esponenti degli organi di indagine economico-finanziaria, Docenti universitari, Giornalisti e scrittori non intervengono come semplici relatori. Diventano mentor, accompagnano gli studenti, li aiutano ad argomentare, stimolano domande, correggono ragionamenti, trasmettono esperienza.

8. Le competenze sviluppate

Il Modello STEPPO sviluppa contemporaneamente:

- **competenze europee;**
 - **competenze giuridiche;**
 - **competenze digitali;**
 - **competenze comunicative;**
 - **competenze collaborative;**
 - **competenze orientative;**
 - **competenze etiche;**
 - **competenze di leadership;**
 - **competenze organizzative;**
 - **competenze di cittadinanza.**
-

9. Il valore innovativo del Modello STEPPO

Il modello introduce alcune innovazioni che lo distinguono dai tradizionali percorsi di Formazione Scuola-Lavoro:

- integrazione strutturata tra scuola e università;
- partecipazione attiva di professionisti;
- utilizzo del diritto europeo come contesto autentico di apprendimento;
- Role Play come metodologia centrale;
- impiego dell'Intelligenza Artificiale secondo il principio Human First;
- sviluppo integrato delle competenze disciplinari, trasversali e orientative;
- produzione di elaborati autentici attraverso il Project Work;
- certificazione delle competenze acquisite.

Tali elementi rendono il modello replicabile in altri contesti educativi e adattabile a differenti ambiti disciplinari, mantenendo al centro la formazione del cittadino europeo.

10. Il Modello STEPPO come ecosistema educativo

Il Modello STEPPO non è soltanto una metodologia didattica. È un ecosistema educativo. Ogni soggetto contribuisce alla crescita degli altri.

- L'università mette a disposizione ricerca.
- La scuola offre il contesto educativo.
- Le professioni portano esperienza.
- Le istituzioni europee offrono prospettiva.
- L'Intelligenza Artificiale amplia le possibilità di apprendimento.
- Gli studenti trasformano tutto questo in competenze.

Nasce così una comunità che apprende, riflette, coopera e costruisce insieme conoscenza.

Conclusioni

Il Modello STEPPO rappresenta una proposta di innovazione educativa fondata sulla convinzione che la cittadinanza europea non possa essere insegnata esclusivamente attraverso lezioni teoriche, ma debba essere vissuta come esperienza concreta di cooperazione, responsabilità e partecipazione.

L'integrazione tra sapere accademico, simulazione professionale, uso consapevole dell'intelligenza artificiale e confronto con il mondo delle professioni consente agli studenti di sviluppare competenze

che travalicano i confini disciplinari e li preparano ad affrontare le sfide di una società europea complessa, interconnessa e in continua trasformazione.

Il Modello STEPPO propone così una visione della Formazione Scuola-Lavoro come laboratorio permanente di cittadinanza europea, nel quale l'apprendimento non coincide con l'acquisizione di nozioni, ma con la costruzione di persone capaci di comprendere, decidere, cooperare e innovare nel rispetto dei valori democratici e dello Stato di diritto.



CAPITOLO V

IL CORSO STEPPO

Il percorso universitario di formazione alla cittadinanza europea

"La conoscenza diventa competenza quando viene messa alla prova della realtà."

1. Il corso STEPPO come primo livello del Modello STEPPO

Il Corso STEPPO costituisce il primo ambiente di apprendimento del Modello STEPPO e rappresenta la fase nella quale gli studenti acquisiscono gli strumenti culturali, giuridici e metodologici indispensabili per affrontare le successive attività laboratoriali.

Non si tratta di un ciclo di conferenze, né di una tradizionale attività di orientamento universitario.

Il corso è progettato come un percorso accademico introduttivo che accompagna gli studenti nella comprensione del funzionamento dell'Unione europea, della cooperazione giudiziaria, della Procura Europea (EPPO), del rapporto tra legalità e sviluppo economico e delle implicazioni etiche e giuridiche dell'Intelligenza Artificiale.

La partecipazione di docenti universitari, magistrati, avvocati, professionisti ed esperti offre agli studenti l'opportunità di confrontarsi con prospettive diverse, favorendo un apprendimento interdisciplinare che integra teoria, esperienza professionale e riflessione critica.

Il Corso STEPPO costituisce quindi la base culturale dell'intero percorso di Formazione Scuola-Lavoro.

2. Finalità formative

Il Corso STEPPO si propone di:

- sviluppare la consapevolezza della cittadinanza europea;
 - far conoscere il sistema istituzionale dell'Unione europea;
 - comprendere il ruolo della Procura Europea quale esempio di cooperazione rafforzata;
 - promuovere la cultura della legalità come fattore di sviluppo economico e sociale;
 - sviluppare competenze di analisi giuridica e argomentazione;
 - introdurre gli studenti all'utilizzo critico dell'Intelligenza Artificiale;
 - favorire l'orientamento verso gli studi universitari e le professioni giuridiche, economiche e istituzionali.
-

3. Obiettivi di apprendimento

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:

Conoscenze

- conoscere il processo di integrazione europea;
- comprendere il funzionamento delle principali istituzioni dell'Unione;
- descrivere struttura e competenze dell'EPPO;
- conoscere le principali forme di criminalità economica transnazionale;
- comprendere il quadro normativo dell'AI Act.

Abilità

Gli studenti saranno capaci di:

- analizzare casi concreti;
- interpretare documenti normativi;
- utilizzare fonti giuridiche europee;
- lavorare in gruppo;
- comunicare efficacemente;
- utilizzare strumenti di AI in modo responsabile;
- predisporre elaborati argomentativi.

Competenze

Il corso svilupperà competenze:

- europee;
- giuridiche;
- digitali;
- comunicative;
- collaborative;
- orientative;
- etiche.

4. La struttura del corso

Il Corso STEPPO si sviluppa in **18 ore**, articolate in incontri universitari caratterizzati da una forte interazione con gli studenti.

Ogni incontro prevede:

- una lezione introduttiva;
- il confronto con esperti;
- attività partecipative;
- analisi di casi;
- preparazione alle attività del Role Play.

Le lezioni non costituiscono momenti isolati, ma sono progettate come un percorso progressivo che accompagna gli studenti verso la simulazione finale.

5. Programma del Corso

Eppo e Diritto Ue: un passo avanti nell'integrazione

Modulo 1 – L'Unione europea: storia, valori e istituzioni- Eppo e altre istituzioni e organismi UE

La lezione introduce il processo di integrazione europea, i valori fondanti dell'Unione e il ruolo delle principali istituzioni. Particolare attenzione è dedicata all'EPPO, collocandola nel sistema istituzionale europeo e mettendone in evidenza i rapporti con gli altri organismi che operano nel settore della giustizia, della sicurezza e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
2 ore	• Origini dell'integrazione europea e nascita del progetto europeo; • i Trattati; • I valori dell'Unione; • Le principali istituzioni; • Cittadinanza europea. • Organismi europei (OLAF, Eurojust, Europol, EPPO) • Fonti del diritto europeo • Bilancio dell'Unione Europea	Al termine della lezione gli studenti sono in grado di: • conoscere l'evoluzione del processo di integrazione europea; • comprendere la struttura istituzionale dell'Unione; • distinguere competenze e funzioni delle istituzioni e degli organismi europei; • conoscere il ruolo dell'EPPO nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; • interpretare semplici norme del diritto europeo; • comprendere i rapporti tra diritto nazionale e diritto dell'Unione. • maturare una competenza civica; • sviluppare il pensiero storico; • comprendere il valore della cittadinanza europea	Comprendere il contesto istituzionale entro il quale opera la Procura Europea. Al termine del percorso gli studenti non si limitano a conoscere l'Unione europea, ma imparano a vivere il diritto europeo, sperimentando concretamente come le istituzioni cooperino per contrastare le frodi transnazionali e proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. In questo modo la lezione teorica diventa il presupposto indispensabile della simulazione processuale: ogni concetto studiato trova applicazione pratica nel Role Play, trasformando la conoscenza in competenza e la competenza in esperienza autentica, secondo la filosofia del Modello STEPPO.

Modulo 2 – La Procura Europea e la cooperazione giudiziaria

La lezione approfondisce il funzionamento dell'EPPO e il sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, evidenziando come la collaborazione tra autorità nazionali ed europee sia fondamentale per contrastare efficacemente la criminalità economica e le frodi che superano i confini nazionali.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
2 ore	• Il sistema della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea. Nascita dell'EPPO competenze; Procura Europea Delegata; Cooperazione rafforzata • Il ruolo dell'EPPO nel coordinamento delle indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. • Gli strumenti di cooperazione tra autorità giudiziarie degli Stati membri. • Il rapporto dell'EPPO con le autorità nazionali, Eurojust, Europol e OLAF. • Analisi di casi di criminalità economica e finanziaria con dimensione transnazionale.	• Comprendere il funzionamento della cooperazione giudiziaria europea. • Conoscere il diritto europeo e il ruolo dell'EPPO nel sistema di giustizia dell'Unione europea. • Analizzare casi complessi che richiedono il coordinamento tra più autorità nazionali ed europee. • Sviluppare capacità di ragionamento giuridico, e di analisi giuridica, problem solving, lavoro di squadra e cittadinanza europea.	La lezione fornisce le basi teoriche indispensabili per il Role Play STEPPPO. Nella simulazione, gli studenti applicano i principi della cooperazione giudiziaria europea gestendo un'indagine transnazionale, coordinando le attività dei Procuratori europei delegati, delle autorità investigative e degli altri organismi coinvolti. L'esperienza consente di comprendere concretamente come la collaborazione tra Stati membri rappresenti uno strumento essenziale per contrastare efficacemente la criminalità economica e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Modulo 3 – Economia della legalità. Perché abbiamo bisogno della Procura Europea

La lezione illustra il legame tra legalità, sviluppo economico e tutela delle risorse pubbliche, mostrando come la Procura europea rappresenti uno strumento essenziale per difendere il bilancio dell'Unione europea, garantire una concorrenza leale, rafforzare la fiducia dei cittadini e promuovere una cultura della responsabilità e della cittadinanza europea.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
2 ore	• Il concetto di economia della legalità e il suo valore per lo sviluppo economico e sociale. La concorrenza e il mercato. • L'impatto delle frodi, della corruzione, del riciclaggio e della criminalità organizzata sull'economia europea. • La tutela del bilancio dell'Unione europea e degli interessi finanziari comuni. • Il ruolo dell'EPPO nel contrasto ai reati che danneggiano le risorse dell'Unione. Corruzione, impatto economico delle frodi e tutela degli investimenti; • Il significato di sviluppo sostenibile.	• Comprendere il legame tra legalità, economia e sviluppo. • Analizzare gli effetti economici e sociali della criminalità finanziaria. • Conoscere il ruolo della Procura europea nella tutela delle risorse pubbliche europee. • Sviluppare capacità di analisi giuridica critica, problem solving, cittadinanza attiva e responsabilità civica. • Analizzare l'incidenza e il valore del diritto europeo nei processi di cooperazione giudiziaria, evidenziando la portata etica e le possibilità di sviluppo di modelli cooperativi.	La lezione offre il contesto economico e sociale entro cui si collocano i casi affrontati nel Role Play STEPPO. Attraverso la simulazione, gli studenti comprendono come le indagini dell'EPPO non abbiano solo una dimensione giuridica, ma producano effetti concreti sulla tutela delle risorse pubbliche, sulla concorrenza, sul corretto utilizzo dei fondi europei e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In questo modo sperimentano il valore della legalità come fattore essenziale per lo sviluppo dell'economia e per il rafforzamento dell'integrazione europea. Gli studenti comprenderanno che la lotta alla criminalità economica tutela il loro futuro professionale.

Modulo 4 – Il funzionamento dell'EPPO

La lezione è dedicata alla conoscenza dell'EPPO (Procura Europea), illustrandone l'organizzazione, le competenze e il funzionamento nell'attività di contrasto ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Attraverso casi pratici vengono approfonditi il ruolo del Procuratore europeo, dei Procuratori europei delegati, le indagini transfrontaliere e la cooperazione con le autorità giudiziarie nazionali.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
2 ore	• Origine e finalità dell'EPPO. • Struttura organizzativa e competenze. • Reati di competenza (frodi ai fondi UE, corruzione, frodi IVA transfrontaliere e altri reati PIF). • Svolgimento delle indagini e cooperazione giudiziaria europea. • Analisi di casi concreti.	• Comprendere il funzionamento delle istituzioni europee. • Conoscere gli strumenti di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. • Sviluppare capacità di analisi giuridica, pensiero critico e problem solving. • Rafforzare competenze di collaborazione, comunicazione e cittadinanza europea.	La lezione costituisce la base teorica del Role Play STEPPO: le conoscenze acquisite vengono applicate in una simulazione processuale nella quale gli studenti assumono i ruoli di Procuratori europei delegati, difensori, giudici, investigatori e altri attori istituzionali, sperimentando concretamente il funzionamento dell'EPPO e il lavoro di squadra in un contesto realistico.

Modulo 5 – Infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia e il ruolo della Procura europea nell'applicazione della legge

La lezione analizza le modalità con cui la criminalità organizzata si infiltra nell'economia legale, alterando la concorrenza, sfruttando i fondi pubblici e realizzando frodi ai danni dell'Unione europea. Viene approfondito il ruolo dell'EPPO nell'individuazione, nell'indagine e nel perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, evidenziando l'importanza della cooperazione tra autorità nazionali ed europee.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
2 ore	• Le principali forme di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia. • Frodi ai fondi europei, corruzione, riciclaggio e frodi IVA transfrontaliere. • Competenze e poteri della Procura europea. • Cooperazione tra EPPO, autorità giudiziarie e forze investigative. • Analisi di casi pratici.	• Comprendere l'impatto della criminalità organizzata sull'economia e sulla società. • Conoscere gli strumenti giuridici di contrasto a livello europeo. • Sviluppare capacità di analisi critica, problem solving e argomentazione. • Rafforzare il senso della legalità, della responsabilità civica e della cittadinanza europea.	Le conoscenze acquisite vengono applicate nella simulazione del Role Play STEPPO, nella quale gli studenti affrontano un caso realistico di frode o infiltrazione criminale, assumendo i ruoli di Procuratori europei delegati, investigatori, difensori, giudici e altri soggetti coinvolti, sperimentando concretamente le dinamiche investigative e processuali dell'EPPO.

Modulo 6 – EPPO e sua cooperazione con Europol, OLAF e Eurojust

La lezione approfondisce il ruolo dell'EPPO nel sistema europeo di contrasto alla criminalità economica, evidenziando le forme di cooperazione con **Europol**, **OLAF** ed **Eurojust**. Gli studenti comprendono come il coordinamento tra queste istituzioni consenta di prevenire, individuare e perseguire efficacemente le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e gli altri reati transnazionali.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
2 ore	• Compiti e competenze di EPPO, Europol, OLAF ed Eurojust. • Differenze e complementarità tra le quattro istituzioni. • Modalità di cooperazione e scambio di informazioni. • Coordinamento delle indagini e delle azioni giudiziarie nei casi transnazionali. • Analisi di casi pratici di cooperazione europea.	• Comprendere l'architettura della cooperazione giudiziaria e investigativa europea. • Distinguere il ruolo e le competenze delle principali agenzie e istituzioni dell'UE. • Sviluppare capacità di analisi, collaborazione e problem solving in contesti complessi. • Rafforzare la consapevolezza dell'importanza della cooperazione internazionale nella tutela della legalità.	Le conoscenze acquisite vengono applicate nel Role Play STEPPO, in cui gli studenti simulano un'indagine transnazionale, interpretando i diversi soggetti coinvolti (EPPO, Europol, OLAF, Eurojust e autorità nazionali). La simulazione consente di sperimentare concretamente il coordinamento tra istituzioni europee e la gestione condivisa di un caso complesso di criminalità economica.

Modulo 7 – Le frodi ai danni del bilancio europeo

La lezione approfondisce le principali tipologie di frodi che colpiscono il bilancio dell'Unione europea, analizzandone gli effetti economici e sociali e illustrando il ruolo dell'EPPO nell'indagine e nel perseguimento di tali reati. Attraverso esempi concreti, gli studenti comprendono l'importanza della tutela delle risorse europee per garantire sviluppo, legalità e fiducia nelle istituzioni

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
2 ore	• Il bilancio dell'Unione europea e le sue principali fonti di finanziamento. • Le frodi ai fondi europei: caratteristiche e modalità operative. Frodi IVA; fondi europei; • I reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE (direttiva PIF e regolamento EPPO). • Competenze e attività investigative della Procura europea. • Criminalità economica; • Analisi di organizzazioni criminali transnazionali. • Casi reali e strategie di contrasto.	• Comprendere il valore della tutela delle risorse pubbliche europee. • Conoscere il ruolo dell'EPPO nel contrasto alle frodi. • Sviluppare capacità di analisi, interpretazione di casi e problem solving. • Rafforzare il senso della legalità, della responsabilità civica e della cittadinanza europea.	La lezione costituisce la base operativa del Role Play STEPPO, nel quale gli studenti simulano un'indagine su una frode ai danni del bilancio dell'Unione europea, assumendo i ruoli di Procuratori europei delegati, investigatori, difensori, giudici e altri soggetti coinvolti, applicando in un contesto realistico le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

Modulo 8 – Intelligenza Artificiale e diritto europeo

La lezione introduce il rapporto tra intelligenza artificiale e diritto dell'Unione europea, analizzando le opportunità e i rischi dell'uso dell'IA nei settori della giustizia, delle indagini e della pubblica amministrazione. Particolare attenzione è dedicata ai principi dell'AI Act europeo, alla tutela dei diritti fondamentali e all'utilizzo responsabile delle tecnologie digitali.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
2 ore	- Principi fondamentali dell'intelligenza artificiale. Etica; bias; hallucinations; Human oversight; proprietà intellettuale; - AI e professioni giuridiche. - Il quadro normativo europeo e l'AI Act. - IA, diritti fondamentali, privacy e trasparenza. - Opportunità e limiti dell'IA nelle indagini e nell'amministrazione della giustizia. - Analisi di casi ed esempi applicativi. Laboratorio Primo utilizzo guidato dell'AI.	- Comprendere il quadro giuridico europeo sull'intelligenza artificiale. - Valutare criticamente opportunità, limiti e implicazioni etiche dell'IA. - Sviluppare competenze digitali, giuridiche e di problem solving. - Rafforzare la capacità di utilizzare l'IA in modo consapevole, responsabile e conforme ai principi europei.	Le conoscenze acquisite vengono applicate nel Role Play STEPPO, in cui gli studenti utilizzano strumenti di intelligenza artificiale come supporto all'analisi di documenti, alla ricostruzione dei fatti, alla preparazione delle argomentazioni e alla gestione delle prove, nel rispetto delle regole processuali e dei principi etici previsti dal diritto europeo. In questo modo sperimentano il ruolo dell'IA come strumento di supporto alle decisioni, senza sostituire il giudizio umano.

Modulo 9 – Costruzione del caso STEPPO

Il laboratorio segna il passaggio dalla formazione teorica alla fase operativa del progetto. Gli studenti iniziano a lavorare sul fascicolo processuale del caso assegnato, analizzando documenti, ricostruendo i fatti, individuando i reati ipotizzabili e definendo le strategie investigative e difensive che saranno sviluppate nel Role Play. Gli studenti iniziano a lavorare sul fascicolo processuale, sotto la supervisione di avvocati, giuristi e professionisti. Analizzano:

- documenti;
- prove;
- normativa;
- strategie.

L'attività è svolta in piccoli gruppi con il supporto dei tutor universitari.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
3 ore	• Presentazione del fascicolo processuale. • Analisi dei documenti e delle prove. • Ricostruzione dei fatti e individuazione delle questioni giuridiche. • Assegnazione dei ruoli e organizzazione dei gruppi di lavoro. • Definizione delle prime strategie processuali.	• Analizzare e interpretare documenti giuridici. • Lavorare in gruppo e organizzare attività collaborative. • Sviluppare capacità di ricerca, problem solving e argomentazione. • Applicare le conoscenze acquisite a un caso concreto.	Il laboratorio rappresenta l'avvio del Role Play STEPPO : il fascicolo processuale diventa la base della simulazione, sulla quale ciascun gruppo costruisce il proprio ruolo e prepara le attività che saranno sviluppate durante le successive fasi investigative, dibattimentali e decisionali.

Modulo 10 – Preparazione al Role Play

Il laboratorio rappresenta la fase conclusiva della preparazione alla simulazione. Partendo dal lavoro svolto nel laboratorio "**Costruire il caso EPPO**", gli studenti consolidano le strategie investigative e processuali, organizzano il lavoro dei diversi gruppi e definiscono gli interventi che saranno sviluppati durante il Role Play.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Collegamento con il Role Play
3 ore	• Approfondimento del fascicolo processuale. • Preparazione degli atti e delle argomentazioni. Preparazione del dibattito • Organizzazione dei ruoli e coordinamento tra i gruppi. • Simulazione delle fasi del procedimento e delle udienze. • Verifica delle strategie investigative, accusatorie e difensive. Strategie processuali. • Utilizzo dell'AI secondo il Protocollo Human First. • Public speaking.	• Applicare conoscenze giuridiche a un caso concreto. • Sviluppare capacità di argomentazione, negoziazione e public speaking. • Rafforzare il lavoro di squadra, la gestione dei ruoli e il problem solving. • Migliorare autonomia, responsabilità e capacità decisionali.	Il laboratorio costituisce l'immediata preparazione alla simulazione finale del Role Play STEPPO. Gli studenti completano il lavoro sul caso, definiscono le strategie dei rispettivi ruoli e si preparano a gestire in modo realistico le attività investigative, il confronto processuale e la decisione finale, mettendo in pratica tutte le competenze acquisite nel percorso formativo.

Modulo conclusivo – Conferenza finale

La **Conferenza Finale STEPPO** rappresenta il momento conclusivo del percorso formativo e di ricerca, offrendo un'occasione di confronto tra studenti, docenti, professionisti, magistrati e rappresentanti delle istituzioni europee sui più recenti sviluppi della Procura europea (EPPO) e sulle nuove sfide della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Nel corso della conferenza saranno presentate le innovazioni del progetto, tra cui **STEPPO VR-GAME**, e saranno approfonditi i temi dell'evoluzione delle competenze dell'EPPO, con particolare riferimento alle frodi fiscali e IVA, ai reati ambientali, alla violazione delle sanzioni dell'Unione europea, al riciclaggio, alla cyber intelligence e alla protezione dei dati personali. Ampio spazio sarà dedicato al ruolo dell'educazione come strumento di prevenzione della criminalità e all'esperienza del **STEPPO Role Play**, quale metodologia innovativa per la simulazione di indagini finanziarie europee e lo sviluppo di competenze giuridiche, investigative e di cittadinanza europea.

La conferenza costituisce il momento di sintesi dell'intero progetto, valorizzando il dialogo tra università, scuole, professionisti e istituzioni per promuovere una cultura della legalità, dell'innovazione e dell'integrazione europea.

Durata	Contenuti	Competenze sviluppate	Valore dell'iniziativa
6 ore	- I più recenti sviluppi normativi e operativi della Procura europea (EPPO). - Le prospettive di ampliamento delle competenze dell'EPPO in materia di fiscalità, IVA, reati ambientali, violazione delle sanzioni UE, riciclaggio e criminalità informatica. - L'impiego delle nuove tecnologie, della cyber intelligence e dell'intelligenza	- Comprensione del ruolo dell'EPPO e delle nuove sfide della cooperazione giudiziaria europea. - Capacità di analizzare fenomeni complessi di criminalità economica e transnazionale. - Sviluppo del pensiero critico, delle competenze digitali e	La Conferenza Finale rappresenta un'importante occasione di crescita culturale e civica, consentendo agli studenti di confrontarsi con magistrati, docenti universitari, professionisti ed esperti europei. L'esperienza permette di collegare le conoscenze teoriche alle sfide concrete della

	artificiale nel contrasto alla criminalità economica, nel rispetto della protezione dei dati personali. • Il valore dell'educazione alla legalità europea e la presentazione delle esperienze innovative del progetto STEPPO, tra cui il VR-GAME e il Role Play per la simulazione di indagini finanziarie.	della consapevolezza nell'uso delle tecnologie innovative. • Rafforzamento delle capacità di comunicazione, lavoro di gruppo, problem solving e cittadinanza europea attiva. • Maggiore consapevolezza del rapporto tra legalità, tutela delle risorse pubbliche, innovazione e sviluppo sostenibile.	giustizia europea, consolidando quanto appreso durante il percorso formativo e nel Role Play STEPPO. Inoltre, favorisce l'orientamento verso gli studi universitari e le professioni giuridiche, economiche e investigative, stimolando nei giovani una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di cittadini europei e dell'importanza della legalità quale fondamento della democrazia e dello sviluppo.
--	--	---	---



6. Metodologie didattiche

Il Corso STEPPPO adotta metodologie attive:

- problem based learning;
- case method;
- cooperative learning;
- flipped classroom;
- debate;
- role playing;
- simulazione;
- laboratori digitali;
- utilizzo guidato dell'AI.

La lezione frontale rappresenta soltanto una delle modalità di apprendimento.

7. Il ruolo dei tutor universitari

Gli studenti universitari partecipano al progetto come tutor, svolgendo una funzione di accompagnamento scientifico e metodologico.

Essi:

- facilitano il lavoro dei gruppi;
- supportano l'analisi dei materiali;
- favoriscono il dialogo tra studenti e professionisti;
- accompagnano gli studenti nella preparazione del Role Play.

La presenza dei tutor rafforza la continuità tra scuola e università e offre agli studenti delle scuole superiori un modello di apprendimento tra pari.

8. Valore orientativo del Corso STEPPO

Il corso costituisce anche un'importante esperienza di orientamento.

Gli studenti entrano in contatto con:

- l'organizzazione dell'università;
- la ricerca;
- le professioni giuridiche;
- le professioni economiche;
- il mondo delle istituzioni europee.

L'orientamento non viene inteso come semplice informazione sui corsi di laurea, ma come accompagnamento alla costruzione del proprio progetto formativo e professionale.

9. Dal corso al Role Play

Il Corso STEPPO non rappresenta un punto di arrivo. Costituisce la preparazione necessaria per affrontare la simulazione processuale europea.

Le conoscenze acquisite durante gli incontri universitari diventano strumenti operativi nel Role Play, dove gli studenti sono chiamati a utilizzare norme, argomentazioni, prove documentali, competenze digitali e capacità collaborative in un contesto autentico.

Il passaggio dalla lezione alla simulazione rappresenta uno dei tratti distintivi del Modello STEPPO.

Conclusioni

Il Corso STEPPO interpreta la formazione universitaria come spazio aperto di dialogo tra ricerca, professioni e scuola.

Attraverso un percorso interdisciplinare, orientativo e fortemente partecipativo, esso prepara gli studenti ad affrontare il Role Play europeo e il Project Work finale con strumenti culturali adeguati, sviluppando competenze che integrano sapere, responsabilità, cittadinanza e innovazione.

Esso rappresenta il primo passo di un percorso che accompagna gli studenti dalla conoscenza teorica all'esperienza concreta della cooperazione europea.

STEPPO European Legal Lab

Sarebbe il "marchio" della metodologia.

CAPITOLO VI

IL ROLE PLAY EUROPEO

Il laboratorio di simulazione processuale come metodologia per la formazione del cittadino europeo

"Si comprende veramente ciò che si è chiamati a fare."

1. Il valore pedagogico della simulazione

La simulazione rappresenta oggi una delle metodologie didattiche più efficaci per promuovere apprendimenti autentici, sviluppare competenze trasversali e favorire la partecipazione attiva degli studenti.

Numerose ricerche nel campo delle scienze dell'educazione evidenziano come l'apprendimento diventi più significativo quando gli studenti sono chiamati ad affrontare situazioni realistiche nelle quali devono prendere decisioni, collaborare, argomentare e assumersi responsabilità.

Il Role Play si colloca pienamente in questa prospettiva. Esso non consiste nella semplice rappresentazione teatrale di un processo. È una simulazione professionale complessa. Ogni studente assume un ruolo reale. Ogni decisione produce conseguenze. Ogni argomentazione deve essere fondata su prove e norme.

Il laboratorio diventa così un ambiente autentico di apprendimento.

2. Perché una simulazione sulla Procura Europea

La scelta dell'EPPD quale contesto della simulazione non risponde soltanto ad esigenze disciplinari.

Essa possiede un forte valore educativo. La Procura Europea rappresenta uno dei più avanzati esempi di cooperazione giudiziaria realizzati nell'Unione. Attraverso il lavoro dei Procuratori Europei Delegati gli studenti comprendono come gli Stati membri collaborino quotidianamente nella tutela del bilancio europeo.

La simulazione permette quindi di sperimentare concretamente il significato della cooperazione europea. L'Europa non viene raccontata. Viene vissuta.

3. Il laboratorio come ambiente di apprendimento

Durante il Role Play l'aula si trasforma. Non è più una classe. Diventa un ufficio del Procuratore Europeo Delegato. Uno studio legale. Un collegio giudicante. Una redazione giornalistica. Un ufficio investigativo.

Gli studenti assumono identità professionali. Ogni gruppo opera come una vera équipe. La simulazione riproduce fedelmente le dinamiche collaborative proprie delle professioni giuridiche.

4. La struttura del laboratorio

Il laboratorio è articolato in cinque momenti.



Questa successione costituisce il cuore metodologico del Role Play.

5. Il fascicolo investigativo

Il fascicolo rappresenta il documento centrale della simulazione.

Esso contiene:

- cronologia dei fatti;
- documentazione amministrativa;
- documentazione bancaria;
- normativa europea;
- atti processuali;
- dichiarazioni testimoniali;
- documentazione digitale;
- elementi probatori;

- informazioni incomplete;
- piste investigative.

Il fascicolo è costruito in modo da non suggerire una soluzione univoca.

Gli studenti devono interpretare i dati. Confrontarsi. Verificare. Argomentare.

6. Le squadre

Il Role Play prevede la costituzione di gruppi con funzioni differenti.

Procura Europea

coordina l'indagine, predispone il capo d'imputazione. valuta le prove.

Difesa

ricostruisce i fatti, individua elementi favorevoli, propone interpretazioni alternative.

Collegio giudicante

coordina il dibattimento, valuta e motiva la sua decisione..

Giornalisti

seguono il processo, predispongono comunicati, verificano le fonti. e contrastano la disinformazione.

Osservatori europei

analizzano il rispetto dei principi del diritto europeo e valutano la cooperazione.

7. Il Protocollo Human First

Il Role Play integra stabilmente l'Intelligenza Artificiale.

Ma secondo regole precise.

L'AI:

Può suggerire. Non può decidere.

Può proporre ipotesi. Non può sostituire il ragionamento.

Può sintetizzare documenti. Non può sostituire la lettura delle fonti.

Può evidenziare criticità. Non può formulare giudizi definitivi.

Ogni elaborato prodotto dall'AI deve essere verificato dagli studenti.

Questo principio rappresenta uno degli elementi distintivi del Modello STEPPO.

8. Le attività dell'AI

Durante il laboratorio l'AI può essere utilizzata per:

- ricerca normativa.
- analisi comparata.
- predisposizione di domande.
- controllo logico.
- costruzione di cronologie.
- simulazione di controargomentazioni.
- fact checking.
- traduzioni.
- analisi linguistica.

Mai per produrre automaticamente la soluzione del caso.

9. Il ruolo dei tutor

Ogni gruppo è seguito da:

- studenti universitari.
- professionisti.
- docenti.

Il tutor:

- Non risolve il caso.
 - Accompagna il ragionamento.
 - Formula domande.
 - Invita alla verifica.
 - Stimola il confronto.
-

10. Il dibattito

Il dibattito costituisce il momento culminante della simulazione.

Ogni squadra espone:

- tesi.
- prove.
- normativa.
- argomentazioni.

La discussione avviene secondo regole processuali.

Il Collegio pone domande. Richiede chiarimenti. Valuta la qualità dell'argomentazione.

11. Il debriefing

Il debriefing rappresenta una delle fasi più importanti.

Gli studenti riflettono:

- sulle decisioni assunte;
- sugli errori;
- sulle strategie;
- sull'utilizzo dell'AI;
- sulla collaborazione.

L'esperienza viene trasformata in apprendimento.

12. Le competenze sviluppate

Il laboratorio sviluppa:

competenze giuridiche

interpretazione delle norme.

competenze europee

cooperazione.

competenze comunicative

public speaking.

competenze digitali

AI.

competenze organizzative

project management.

competenze etiche

responsabilità.

competenze collaborative

team working.

competenze orientative

conoscenza delle professioni.



13. Il valore educativo del Role Play

Il laboratorio produce un cambiamento significativo. Gli studenti non studiano semplicemente il diritto. Ne sperimentano la funzione sociale. Comprendono come le decisioni giuridiche influenzino la vita delle persone. Comprendono il valore della cooperazione. Comprendono la responsabilità delle istituzioni.

14. Il Role Play come laboratorio europeo

Il laboratorio non prepara soltanto futuri giuristi. Forma cittadini.

La simulazione rende evidente come la cooperazione europea non rappresenti un concetto astratto.

Essa diventa esperienza vissuta. Gli studenti imparano che la ricerca della verità richiede metodo.

Che il diritto tutela la dignità della persona.

Che la tecnologia deve essere governata.

Che la democrazia vive nella qualità delle decisioni.

15. Conclusioni

Il Role Play europeo rappresenta il cuore metodologico del Modello STEPPO.

Attraverso la simulazione processuale gli studenti integrano conoscenze giuridiche, competenze digitali, capacità argomentative e lavoro cooperativo in un ambiente di apprendimento autentico.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, secondo il Protocollo Human First, rafforza ulteriormente il valore educativo dell'esperienza, promuovendo un uso critico, consapevole e responsabile delle tecnologie emergenti.

Il laboratorio costituisce così il passaggio decisivo dalla conoscenza teorica all'esercizio della cittadinanza europea, preparando gli studenti ad affrontare con competenza, responsabilità e spirito critico le sfide professionali e democratiche del futuro.

ALLEGATO A

MANUALE OPERATIVO DEL ROLE PLAY EUROPEO

(European Legal Learning Lab – EL³)

1. Finalità

Il Role Play costituisce il laboratorio centrale del Modello STEPPO.

La simulazione riproduce un procedimento della Procura Europea (EPPO) avente ad oggetto reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'obiettivo non è verificare esclusivamente le conoscenze giuridiche degli studenti, ma sviluppare competenze di cittadinanza europea, collaborazione, problem solving, comunicazione, leadership, utilizzo responsabile dell'Intelligenza Artificiale e capacità decisionali.

2. Obiettivi formativi

Al termine della simulazione lo studente sarà in grado di:

- analizzare un fascicolo investigativo;
- individuare le norme applicabili;
- ricostruire i fatti;
- distinguere prove e indizi;
- predisporre una strategia processuale;
- sostenere una tesi argomentata;
- lavorare in gruppo;
- utilizzare l'AI in modo critico;
- valutare criticamente il proprio lavoro.

3. Durata

- 12 ore suddivise in:

Fase	Attività	Ore
Analisi del fascicolo	Studio individuale e di gruppo	2
Ricerca e preparazione	Strategie, norme, prove	3
Laboratorio Human First	Utilizzo AI	2
Dibattimento	Simulazione processuale	3
Debriefing	Restituzione e riflessione	2

4. Composizione delle squadre

Ogni classe viene suddivisa in:

Team Procura Europea

Compiti:

- analizzare prove;
- predisporre il capo d'imputazione;
- interrogare i testimoni;
- sostenere l'accusa.

Team Difesa

Compiti:

- ricostruzione alternativa dei fatti;
- analisi delle criticità;
- tutela dei diritti dell'imputato;
- discussione finale.

Team Giudicante

Compiti:

- dirigere il dibattimento;
- valutare le prove;
- formulare quesiti;
- redigere la motivazione.

Team Media Europei

Compiti:

- seguire il procedimento;
- verificare le fonti;
- predisporre comunicati;
- contrastare fake news e disinformazione.

Team Osservatori UE

Compiti:

- verificare il rispetto dei principi europei;
 - valutare la cooperazione;
 - osservare il lavoro dei gruppi.
-

5. Materiale fornito

Ogni gruppo riceve:

- fascicolo processuale;
 - normativa;
 - dossier EPPD;
 - AI Toolkit;
 - griglie;
 - rubriche.
-

6. Regole del laboratorio

1. rispetto dei tempi;
 2. collaborazione;
 3. ascolto reciproco;
 4. motivazione delle decisioni;
 5. obbligo di verifica delle fonti;
 6. utilizzo dell'AI esclusivamente secondo il Protocollo Human First.
-

7. Valutazione

La valutazione riguarda:

- qualità dell'argomentazione;
 - correttezza giuridica;
 - lavoro di squadra;
 - pensiero critico;
 - utilizzo responsabile dell'AI;
 - comunicazione;
 - problem solving.
-

ALLEGATO B

PROTOCOLLO HUMAN FIRST

Linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

Principio generale

L'Intelligenza Artificiale costituisce uno strumento di supporto.

La responsabilità delle decisioni rimane sempre umana.

Principi

1

L'essere umano decide. L'AI suggerisce.

2

Ogni informazione prodotta dall'AI deve essere verificata.

3

Le fonti devono essere controllate.

4

Ogni elaborato deve riportare l'eventuale utilizzo dell'AI.

5

Gli studenti sono responsabili dei contenuti presentati.

Utilizzi consentiti

- ✓ sintesi di documenti
- ✓ ricerca preliminare
- ✓ confronto tra norme
- ✓ costruzione cronologie
- ✓ preparazione domande
- ✓ traduzioni
- ✓ fact checking

- ✓ simulazione di obiezioni
 - ✓ organizzazione del lavoro
-

Utilizzi vietati

- ✗ scrittura integrale della memoria difensiva
 - ✗ scrittura integrale della requisitoria
 - ✗ produzione automatica della sentenza
 - ✗ copia non dichiarata
 - ✗ uso dell'AI durante la deliberazione del Collegio
-

Checklist Human First

Prima di utilizzare un contenuto AI gli studenti devono chiedersi:

- ☐ è corretto?
 - ☐ è completo?
 - ☐ è aggiornato?
 - ☐ ho verificato la fonte?
 - ☐ condivido il ragionamento?
 - ☐ saprei spiegarlo senza AI?
-

Prompt consigliati

- "Quali norme europee disciplinano..."
 - "Quali sono i principali orientamenti..."
 - "Quali possibili criticità presenta..."
 - "Individua eventuali argomentazioni contrarie..."
 - "Quali fonti istituzionali posso consultare..."
-

Prompt da evitare

- "Scrivi tutta la memoria difensiva."
 - "Risolvi il caso."
 - "Dimmi chi ha ragione."
-

ALLEGATO C

TOOLKIT DEL TUTOR

Compiti del tutor universitario

Il tutor:

- Non insegna.
 - Accompagna.
 - Non dà soluzioni.
 - Formula domande.
 - Stimola il confronto.
 - Aiuta a riflettere.
-

Checklist del tutor

Durante il lavoro osserva:

- ☐ partecipazione
 - ☐ ascolto
 - ☐ leadership
 - ☐ inclusione
 - ☐ gestione del tempo
 - ☐ uso dell'AI
 - ☐ qualità delle fonti
 - ☐ rispetto dei ruoli
-

Domande guida

Per la Procura

- Quali prove sostengono l'accusa?
 - Esistono alternative?
-

Per la Difesa

- Quali dubbi emergono?
 - La prova è sufficiente?
-

Per il Collegio

- La motivazione è coerente?
- Sono stati rispettati i diritti?

Scheda osservazione

Indicatore	1	2	3	4
Collaborazione	☐	☐	☐	☐
Comunicazione	☐	☐	☐	☐
Pensiero critico	☐	☐	☐	☐
Argomentazione	☐	☐	☐	☐
Leadership	☐	☐	☐	☐
Uso AI	☐	☐	☐	☐

Rubrica finale

Competenza	Livello iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
Competenza europea	☐	☐	☐	☐
Competenza giuridica	☐	☐	☐	☐
Competenza digitale	☐	☐	☐	☐
Public speaking	☐	☐	☐	☐
Team working	☐	☐	☐	☐
Pensiero critico	☐	☐	☐	☐

Osservazioni finali del tutor

.....

.....

.....

CAPITOLO VII

Il Protocollo Human First e la formazione del cittadino europeo digitale

L'intelligenza artificiale come strumento di apprendimento

"La tecnologia deve ampliare le capacità della persona, non sostituire la responsabilità del suo giudizio."

«La tecnologia deve essere al servizio dell'essere umano. Mai il contrario.»

1. Perché parlare di Intelligenza Artificiale nella scuola

L'Intelligenza Artificiale rappresenta una delle trasformazioni più profonde che abbiano interessato la società contemporanea dopo la rivoluzione di Internet. La sua diffusione nei processi produttivi, nella ricerca scientifica, nella medicina, nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella comunicazione e nella formazione impone una riflessione educativa che non può essere rinviata.

La scuola è chiamata a preparare giovani che vivranno e lavoreranno in un contesto nel quale sistemi di Intelligenza Artificiale assisteranno quotidianamente professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini. L'obiettivo educativo non consiste quindi nell'insegnare ad utilizzare un particolare software.

Gli strumenti cambieranno. Le competenze dovranno invece rimanere. Occorre educare persone capaci di comprendere il funzionamento dell'Intelligenza Artificiale, valutarne criticamente i risultati, riconoscerne i limiti e utilizzarla responsabilmente.

2. L'Europa come primo spazio giuridico dell'AI

L'Unione europea è stata la prima grande organizzazione sovranazionale ad adottare una disciplina organica dell'Intelligenza Artificiale attraverso il **Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)**. Questa scelta attribuisce all'Europa un ruolo di guida nella costruzione di un modello di innovazione fondato sulla tutela della persona, sulla trasparenza e sulla responsabilità.

L'AI Act si fonda su alcuni principi che costituiscono anche il riferimento culturale del presente progetto:

- centralità della persona;
- tutela dei diritti fondamentali;
- supervisione umana;
- trasparenza;

- sicurezza;
- proporzionalità;

3. L'Intelligenza Artificiale come nuova alfabetizzazione

Ogni epoca ha richiesto alla scuola nuove alfabetizzazioni.

Nel Novecento fu necessario insegnare a leggere, scrivere e comprendere il linguaggio della scienza.

Con la diffusione delle tecnologie informatiche la scuola ha introdotto l'alfabetizzazione digitale.

Oggi siamo chiamati a una nuova sfida educativa: **l'alfabetizzazione all'Intelligenza Artificiale**.

Non significa imparare ad utilizzare una determinata piattaforma.

Significa comprendere:

- come funzionano i sistemi di AI;
- quali dati utilizzano;
- quali limiti possiedono;
- quali responsabilità comportano;
- quali effetti producono sulla società, sul lavoro, sulla giustizia e sulla democrazia.

L'obiettivo non è formare semplici utilizzatori di tecnologie. È formare cittadini consapevoli.

4. Il principio Human First

L'intero Modello STEPPO si fonda su un principio metodologico che costituisce il filo conduttore dell'utilizzo dell'AI nel progetto:

Human First

L'Intelligenza Artificiale rappresenta uno strumento di supporto. La responsabilità della decisione appartiene sempre alla persona.

Questo principio si articola in cinque regole fondamentali.

1. L'essere umano definisce il problema

È lo studente che individua il quesito giuridico, interpreta il caso e stabilisce gli obiettivi della ricerca. L'AI interviene solo successivamente.

2. L'AI propone

L'AI può:

- suggerire piste di ricerca;
- sintetizzare documenti;

- proporre argomentazioni;
- evidenziare criticità.

Non può sostituire il ragionamento giuridico.

3. L'essere umano verifica

Ogni informazione deve essere confrontata con:

- fonti normative;
- giurisprudenza;
- documentazione ufficiale;
- dottrina.

La verifica costituisce parte integrante del processo di apprendimento.

4. L'essere umano decide

Ogni memoria.

Ogni requisitoria.

Ogni decisione.

Ogni sentenza simulata.

Sono sempre il risultato del lavoro degli studenti. Mai dell'AI.

5. L'essere umano riflette

Al termine dell'attività gli studenti analizzano:

- il contributo offerto dall'AI;
- gli errori riscontrati;
- i limiti dello strumento;
- il valore aggiunto del ragionamento umano.

La riflessione metacognitiva conclude ogni esperienza.

5. L'AI come laboratorio di pensiero critico

Una delle convinzioni che ispira il progetto è che l'AI non riduca il bisogno di studiare. Lo renda più importante.

Gli studenti imparano che una risposta apparentemente corretta può essere:

- incompleta;
- superata;

- imprecisa;
- priva di riferimenti;
- influenzata dai dati utilizzati per l'addestramento.

Per questa ragione il progetto trasforma ogni risposta dell'AI in un'occasione di verifica. Il dubbio diventa una competenza. La verifica diventa metodo. Il pensiero critico diventa responsabilità.

6. L'AI e le professioni del futuro

Il progetto dedica particolare attenzione alle trasformazioni che l'Intelligenza Artificiale sta producendo nelle professioni.

- Magistrati.
- Avvocati.
- Commercialisti.
- Funzionari pubblici.
- Giornalisti.
- Ricercatori.

Tutti utilizzeranno strumenti di AI. Ciò non ridurrà il valore delle competenze umane. Lo renderà ancora più evidente.

Le professioni del futuro richiederanno persone capaci di:

- interpretare;
- decidere;
- comunicare;
- mediare;
- assumersi responsabilità;
- governare la complessità.

Sono competenze che nessun algoritmo può sostituire.

7. Il Prompting come competenza

Nel Modello STEPPO il prompting viene presentato come una competenza metodologica.

Uno studente deve imparare a formulare domande efficaci.

Un buon prompt:

- definisce chiaramente il problema;
- delimita il contesto;
- richiede fonti;
- chiede confronti;
- stimola l'argomentazione;
- invita alla verifica.

Il prompting diventa così un esercizio di precisione concettuale e di rigore logico.

8. L'errore come occasione educativa

Una caratteristica peculiare dei sistemi di AI è la possibilità di generare informazioni inesatte o non verificabili.

Nel progetto STEPPO questo limite viene trasformato in una risorsa didattica.

Gli studenti sono invitati a individuare:

- errori di fatto;
- riferimenti normativi inesatti;
- fonti mancanti;
- interpretazioni discutibili;
- informazioni obsolete.

Ogni errore diventa occasione per rafforzare il metodo scientifico e la capacità di verifica.

9. AI e cittadinanza digitale

L'utilizzo dell'AI si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla cittadinanza digitale.

Gli studenti riflettono su:

- protezione dei dati personali;
- proprietà intellettuale;
- trasparenza degli algoritmi;
- disinformazione;
- manipolazione dei contenuti;
- deepfake;
- responsabilità nell'uso delle tecnologie.

L'obiettivo è formare cittadini capaci di partecipare consapevolmente alla vita democratica anche nell'ambiente digitale.

10. Il laboratorio Human First

Durante il Role Play l'AI viene utilizzata esclusivamente all'interno di un laboratorio strutturato.

Ogni gruppo:

1. formula il quesito;
2. elabora un prompt;
3. analizza la risposta;
4. verifica le fonti;
5. individua eventuali errori;
6. rielabora autonomamente il contenuto.

Il prodotto finale è sempre il risultato del lavoro degli studenti.

11. Le competenze sviluppate

L'integrazione dell'AI consente di sviluppare:

- competenza digitale avanzata;
- pensiero critico;
- problem solving;
- ricerca documentale;
- argomentazione;
- capacità di verifica;
- comunicazione efficace;
- collaborazione;
- autonomia.

12. Una nuova alleanza tra intelligenza umana e intelligenza artificiale

Il progetto non contrappone l'essere umano alla tecnologia. Propone una collaborazione fondata su ruoli distinti.

L'AI accelera alcuni processi. La persona attribuisce significato.

L'AI organizza informazioni. La persona interpreta.

L'AI propone. La persona decide.

È questa la filosofia del Protocollo Human First.

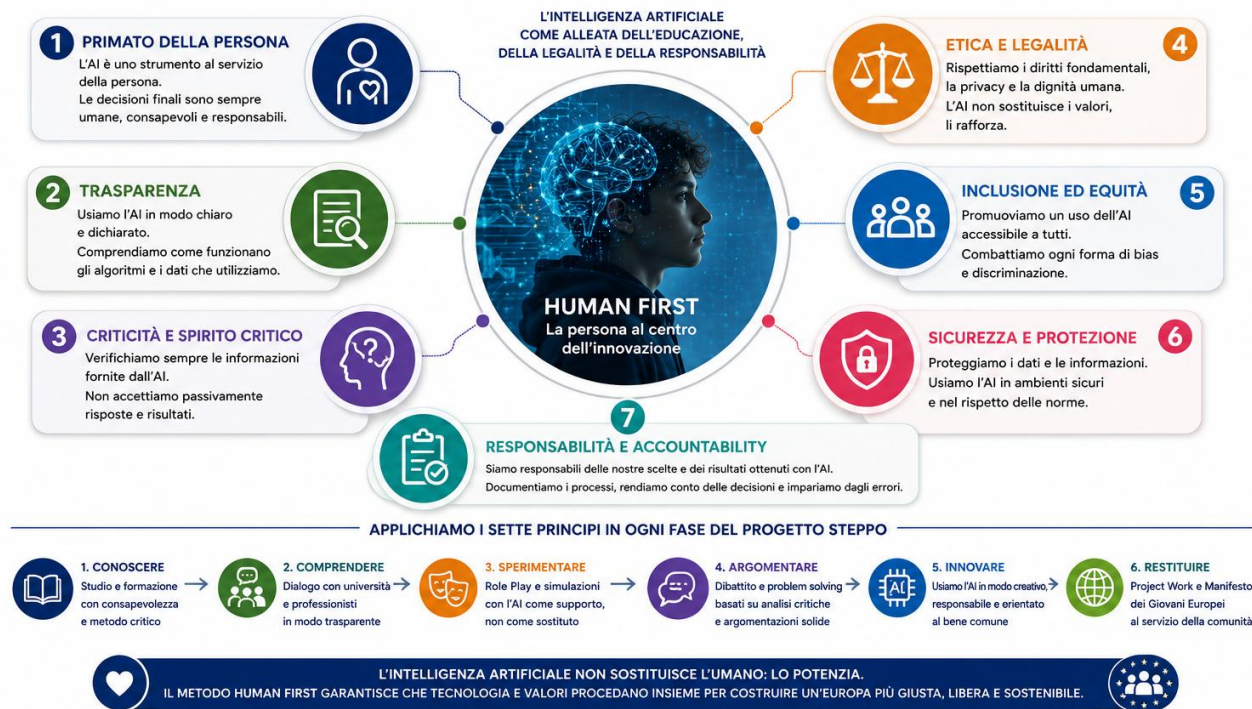
Conclusioni

L'Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità educativa se inserita all'interno di un progetto pedagogico fondato sul primato della persona, sul pensiero critico e sulla responsabilità.

Il Modello STEPPO assume questa prospettiva, integrando l'AI nel percorso di Formazione Scuola-Lavoro non come fine, ma come strumento per sviluppare competenze autentiche, favorire la riflessione critica e preparare gli studenti a un futuro nel quale tecnologia e umanità dovranno necessariamente procedere insieme.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E METODO HUMAN FIRST

I sette principi richiamabili in tutte le fasi del progetto STEPPPO



NOTA SCIENTIFICA

"Il Metodo STEPPPO-HF (Human First)" è il modello educativo adottato dal Centro di eccellenza Jean Monnet.

Il metodo é formalizzato in **sette principi**, facilmente richiamabili in tutte le attività del progetto:

1. Primato della persona.
2. Centralità del pensiero critico.
3. Verifica sistematica delle fonti.
4. Trasparenza nell'uso dell'AI.
5. Responsabilità delle decisioni.
6. Cooperazione tra intelligenza umana e artificiale.
7. Apprendimento riflessivo e metacognitivo.

CAPITOLO VIII

IL PROJECT WORK

Dall'apprendimento all'impegno civico

Il laboratorio di restituzione alla comunità

"Si impara veramente quando ciò che si è appreso diventa patrimonio degli altri."

1. Il significato educativo del Project Work

Il Modello STEPPO considera il Project Work non come un semplice elaborato finale, ma come il momento nel quale lo studente restituisce alla comunità il valore dell'esperienza vissuta.

L'apprendimento non si conclude con la simulazione processuale.

Al contrario, è proprio al termine del Role Play o del corso Steppo che gli studenti sono chiamati a rielaborare criticamente quanto appreso, trasformando conoscenze, competenze ed esperienze in un prodotto originale destinato ad essere condiviso con la comunità scolastica, universitaria e territoriale.

Il Project Work rappresenta quindi la sintesi dell'intero percorso.

Esso integra ricerca, riflessione, collaborazione, creatività e cittadinanza attiva.

In questa fase lo studente non dimostra soltanto ciò che ha imparato. Dimostra come intende utilizzare ciò che ha imparato per contribuire alla costruzione di una società più consapevole, più giusta e più europea.

Il progetto proposto è inteso a valorizzare le competenze acquisite durante il corso, consentendo agli studenti partecipanti di confrontarsi con compiti di realtà, in un lavoro di collaborazione con i vari Comitati e gruppi di lavoro sulla Procura europea presenti sul nostro sito: <https://www.steppo-eulaw.com/>, quali ad esempio

- High School Committee
- Lawyers committee,
- Law enforcement agencies committee,
- EPPO & immigration committee,
- Agricultural and environmental committee, Investigation & activities committee,
- Game committee,
- Art and cultural heritage crimes committee,
- Audit Institutions committee

Infatti al termine delle lezioni gli studenti saranno invitati a presentare un lavoro (anche in inglese) nel quale potrà essere illustrato uno degli aspetti trattati nel corso:

- la Procura europea: un passo avanti verso l'integrazione
- un reato che lede gli interessi dell'Unione Europea
- la struttura di EPPO e le modalità di prevenzione e perseguimento dei reati
- le ipotesi di ampliamento delle competenze della Procura europea.

Con questa iniziativa gli studenti potranno avvalersi della competenza professionale e umana di persone esperte del settore, con le quali dialogare e costruire momenti di riflessione e di crescita etica e culturale.

2. Il valore della restituzione

Uno degli elementi più innovativi del Modello STEPPO consiste nell'introdurre il principio della **restituzione sociale dell'apprendimento**.

Ogni percorso educativo produce un valore che non appartiene esclusivamente allo studente. Appartiene anche alla comunità. Per questa ragione ogni gruppo è chiamato a produrre un elaborato destinato ad essere condiviso.

La conoscenza ritorna così alla scuola. All'università. Al territorio. Alle istituzioni. L'apprendimento diventa bene comune.

3. Obiettivi del Project Work

Il Project Work intende sviluppare la capacità degli studenti di:

- integrare conoscenze provenienti da discipline diverse;
 - progettare attività complesse;
 - lavorare in gruppo;
 - utilizzare fonti attendibili;
 - comunicare efficacemente;
 - utilizzare responsabilmente l'Intelligenza Artificiale;
 - proporre soluzioni innovative;
 - riflettere sul ruolo del cittadino europeo.
-

4. Il Manifesto dei Giovani Cittadini Europei

Gli elaborati conclusivi potrebbe confluire nella redazione finale del:

Manifesto dei Giovani Cittadini Europei

Il Manifesto rappresenta la sintesi dei valori emersi durante il percorso.

Ogni classe o gruppo elaborerà un documento nel quale esprimere la propria visione dell'Europa del futuro.

Il Manifesto potrà essere articolato in dieci principi, ad esempio:

1. La dignità della persona come fondamento dell'Europa.
2. La legalità come condizione della libertà.
3. La cooperazione tra gli Stati come risposta alle sfide globali.
4. Il valore del merito e delle pari opportunità.
5. La tutela delle risorse comuni dell'Unione.
6. L'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale.
7. La lotta alla corruzione e alle frodi.
8. La sostenibilità e la responsabilità verso le future generazioni.
9. La partecipazione democratica.
10. L'impegno personale per costruire l'Europa del futuro.

Il Manifesto potrà essere presentato pubblicamente durante l'evento conclusivo del progetto.

5. Le tipologie di Project Work

Ogni gruppo potrà scegliere una modalità espressiva diversa.

Ad esempio:

- blog da pubblicare
- dossier di ricerca;
- video-documentario;
- podcast;
- sito web;
- campagna di comunicazione;
- mostra digitale;
- infografica;
- simulazione di una conferenza europea;
- e-book;
- elaborato multimediale.

La varietà degli strumenti valorizza i diversi talenti degli studenti.

6. L'Intelligenza Artificiale nel Project Work

Anche nella fase finale l'AI viene utilizzata secondo il Protocollo Human First.

Può supportare:

- organizzazione dei materiali;
- sintesi dei documenti;
- revisione linguistica;
- confronto di fonti;
- traduzioni;
- predisposizione di mappe concettuali.

Ogni contributo generato dall'AI deve essere dichiarato e verificato. La responsabilità del prodotto finale rimane interamente del gruppo.

7. Il Portfolio Europeo delle Competenze

Ogni studente potrebbe costruire un Portfolio personale che documenta il percorso svolto.

Il Portfolio raccoglie:

- riflessioni personali;
- elaborati;
- feedback ricevuti;
- competenze sviluppate;
- attività svolte;
- attestati;
- autovalutazione.

Il Portfolio costituisce uno strumento utile per l'orientamento universitario e professionale e può essere valorizzato nel curriculum dello studente.

8. L'evento conclusivo

Il Project Work si conclude con una giornata pubblica organizzata presso l'Università o in altra sede istituzionale.

Durante l'evento:

- i gruppi presentano i propri lavori;
- il Manifesto dei Giovani Cittadini Europei viene illustrato e discusso;
- intervengono docenti universitari, professionisti e rappresentanti delle istituzioni;
- vengono consegnati gli attestati di partecipazione.

Questo momento rappresenta la restituzione simbolica del percorso alla comunità.

9. Valore orientativo

Il Project Work permette agli studenti di sperimentare competenze richieste nel mondo universitario e professionale:

- progettazione;
- ricerca;
- collaborazione;
- gestione del tempo;
- comunicazione;
- problem solving;
- capacità di sintesi;
- leadership.

In questo senso il Project Work costituisce una concreta esperienza di orientamento.

10. Dal Project Work all'impegno civico

L'esperienza non termina con la conclusione del percorso. Il Project Work rappresenta un invito alla partecipazione. Gli studenti comprendono che la cittadinanza europea non consiste soltanto nella conoscenza delle istituzioni, ma nella capacità di contribuire attivamente al bene comune attraverso comportamenti responsabili, partecipazione democratica e rispetto della legalità.

Conclusioni

Il Project Work rappresenta il momento nel quale il sapere acquisito durante il Corso STEPPO, il Role Play e il laboratorio Human First si trasforma in responsabilità civica.

La produzione del **Manifesto dei Giovani Cittadini Europei**, la costruzione del Portfolio delle competenze e la presentazione pubblica dei lavori costituiscono la sintesi di un percorso che unisce formazione universitaria, cittadinanza europea, legalità, innovazione e partecipazione.

Il Modello STEPPO si completa così con una fase di restituzione alla comunità, confermando la propria vocazione a formare non soltanto studenti competenti, ma cittadini europei consapevoli, responsabili e capaci di contribuire alla costruzione dell'Europa del futuro.

NOTA EDITORIALE

Ogni anno il Centro di Eccellenza Jean Monnet potrebbe raccogliere i migliori Manifesti elaborati dalle scuole e pubblicare un volume annuale intitolato:

"Le idee dei giovani per l'Europa"

Sarebbe una raccolta dei Project Work più significativi, con contributi delle scuole partecipanti, introduzioni del Comitato Scientifico e riflessioni degli studenti.

Questa pubblicazione avrebbe un forte valore educativo e culturale: darebbe voce ai giovani, documenterebbe l'evoluzione del progetto e rafforzerebbe il legame tra università, scuole e istituzioni europee, trasformando il percorso in una comunità di apprendimento che cresce e si rinnova ogni anno.

CAPITOLO IX

VALUTARE PER CRESCERE

La certificazione delle competenze nel Modello STEPPO

"La valutazione non misura semplicemente ciò che uno studente sa. Rende visibile ciò che è diventato capace di fare."

1. Una nuova cultura della valutazione

Nel dibattito educativo contemporaneo la valutazione ha progressivamente superato la tradizionale funzione di misurazione delle conoscenze. Essa è oggi riconosciuta come uno degli strumenti fondamentali per accompagnare i processi di apprendimento, sostenere la crescita personale degli studenti e orientarne le future scelte formative e professionali.

Il Modello STEPPO assume questa prospettiva.

La valutazione non coincide con un voto. È un processo continuo di osservazione, riflessione e miglioramento. Ogni attività svolta dagli studenti costituisce occasione per documentare lo sviluppo delle competenze. La valutazione diventa così parte integrante dell'apprendimento.

2. Le competenze come risultato del percorso

L'intero progetto è costruito attorno allo sviluppo di competenze autentiche.

Non interessa soltanto ciò che lo studente conosce. Interessa ciò che sa fare, come ragiona, come coopera, come comunica, come decide, come affronta problemi complessi, come utilizza responsabilmente l'Intelligenza Artificiale. Come esercita la propria cittadinanza.

3. Il modello europeo delle competenze

Il percorso assume come riferimento:

- le **Competenze chiave per l'apprendimento permanente** (Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018);
- il quadro europeo **DigComp** per le competenze digitali;
- il quadro **EntreComp** per le competenze imprenditoriali;
- le Linee guida nazionali per la Formazione Scuola-Lavoro;
- le Linee guida per l'Educazione civica.

La certificazione finale integra tali riferimenti in un unico modello valutativo.

4. Le dieci competenze STEPPO

Il Quaderno propone una certificazione articolata in dieci aree.

1. Competenza europea

Comprende:

- conoscenza delle istituzioni;
 - cittadinanza europea;
 - cooperazione.
-

2. Competenza giuridica

Capacità di:

- interpretare norme;
 - utilizzare fonti;
 - argomentare.
-

3. Competenza digitale

- Uso responsabile dell'AI.
 - Ricerca.
 - Verifica.
 - Fact checking.
-

4. Competenza comunicativa

- Public speaking.
 - Scrittura.
 - Argomentazione.
-

5. Team Working

- Collaborazione.
 - Leadership.
 - Ascolto.
-

6. Problem Solving

- Analisi.
 - Decisione.
 - Creatività.
-

7. Pensiero critico

- Verifica.
 - Confronto.
 - Valutazione.
-

8. Etica pubblica

- Responsabilità.
 - Legalità.
 - Trasparenza.
-

9. Orientamento

- Consapevolezza delle professioni.
 - Autovalutazione.
 - Progetto personale.
-

10. Innovazione

- Capacità di integrare conoscenze differenti.
-

5. Gli strumenti della valutazione

Il Modello STEPPO utilizza una pluralità di strumenti.

Osservazione sistematica

Durante:

- lezioni;
 - laboratori;
 - Role Play.
-

Rubriche valutative

Per ogni competenza.

Portfolio

Documenta l'intero percorso.

Autovalutazione

Lo studente riflette sul proprio apprendimento.

Valutazione tra pari

Gli studenti imparano a dare e ricevere feedback costruttivi.

Colloquio finale

Ogni gruppo presenta il proprio Project Work.

6. La rubrica STEPPO

Per ogni competenza vengono individuati quattro livelli.

Livello	Descrizione
Iniziale	Applica le conoscenze solo con guida.
Base	Opera in situazioni note con autonomia limitata.
Intermedio	Applica conoscenze e competenze in contesti diversi.
Avanzato	Affronta situazioni complesse, propone soluzioni originali e coopera efficacemente.

Questa rubrica consente una valutazione trasparente e condivisa.

7. Il Portfolio Europeo STEPPO

Ogni studente costruisce un Portfolio digitale che raccoglie:

- elaborati prodotti;
- riflessioni personali;
- feedback ricevuti;
- certificazioni;
- competenze sviluppate;

- Project Work;
- utilizzo dell'AI;
- esperienze di Role Play.

Il Portfolio costituisce una documentazione del percorso e uno strumento utile per l'orientamento e per il curriculum dello studente.

8. Il Capolavoro dello studente

Nel quadro delle più recenti politiche di orientamento, il Project Work STEPPO può costituire uno dei prodotti più significativi del percorso personale dello studente.

Per questa ragione il Quaderno propone che il lavoro finale possa essere valorizzato come **Capolavoro**, in coerenza con il percorso di orientamento della scuola.

Il Manifesto dei Giovani Cittadini Europei, il dossier di ricerca o il prodotto multimediale realizzato dal gruppo rappresentano infatti elaborati autentici che documentano competenze disciplinari e trasversali.

9. L'attestato finale

Al termine del percorso il Centro Jean Monnet rilascia un attestato contenente:

- ore svolte;
- moduli frequentati;
- competenze sviluppate;
- partecipazione al Role Play;
- partecipazione al laboratorio Human First;
- Project Work realizzato.

L'attestato costituisce un riconoscimento del percorso formativo e valorizza l'esperienza maturata dagli studenti.

10. La valutazione come crescita

Nel Modello STEPPO la valutazione non conclude il percorso. Lo rilancia.

Ogni feedback rappresenta un'opportunità di miglioramento.

Ogni errore diventa occasione di apprendimento.

Ogni competenza sviluppata costituisce il punto di partenza per nuove esperienze.

La valutazione assume così una funzione formativa, orientativa e motivazionale, coerente con la finalità generale del progetto: accompagnare gli studenti nella costruzione della propria identità di cittadini europei.

Conclusioni

Il sistema di valutazione proposto dal Modello STEPPO integra riferimenti europei, normativa nazionale e metodologie innovative, ponendo al centro lo sviluppo della persona e delle sue competenze.

Attraverso rubriche condivise, Portfolio, autovalutazione, osservazione sistematica e certificazione finale, il percorso rende visibile la crescita degli studenti e valorizza il loro impegno come cittadini europei responsabili, consapevoli e capaci di affrontare le sfide della società contemporanea.

NOTA EDITORIALE

In futuro, nello sviluppo progettuale, si potrebbe creare una "**Carta Europea delle Competenze STEPPO**". Non un semplice attestato. Una vera carta, sul modello dell'Europass.

Ogni studente riceverebbe un documento con:

- le 10 competenze STEPPO;
- il livello raggiunto;
- i Project Work svolti;
- il Role Play;
- le competenze digitali;
- l'utilizzo dell'AI secondo il Protocollo Human First;
- le attività universitarie;
- le competenze orientative.

Questa **Carta Europea delle Competenze STEPPO** diventerebbe il documento identitario del progetto e potrebbe essere allegata all'Europass o al curriculum dello studente.

Questa innovazione trasformerebbe il percorso da esperienza formativa a sistema riconoscibile di certificazione delle competenze, coerente con la dimensione europea che caratterizza il Centro di Eccellenza Jean Monnet.

Modello di **Carta Europea delle Competenze STEPPO**

ALLEGATO D

CARTA EUROPEA DELLE COMPETENZE STEPPO
(European STEPPO Competence Passport)

Centro di Eccellenza Jean Monnet

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Milano-Bicocca

EDUCARE CITTADINI EUROPEI

Carta Europea delle Competenze STEPPO

European STEPPO Competence Passport

Finalità

La presente Carta certifica le competenze sviluppate dallo studente nell'ambito del percorso di **Formazione Scuola-Lavoro STEPPO – Educare cittadini europei**, realizzato dal Centro di Eccellenza Jean Monnet in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado.

La Carta documenta il percorso svolto secondo un modello di apprendimento esperienziale fondato sulla cooperazione tra università, scuola, professioni e istituzioni europee.

Essa integra le competenze sviluppate durante:

- il Corso STEPPO;
- il Role Play europeo;
- il Protocollo Human First;
- il Project Work;
- il Portfolio personale.

La Carta può accompagnare il curriculum dello studente, integrarsi con l'Europass e costituire evidenza documentale del percorso di orientamento e delle competenze maturate.

SEZIONE A

DATI DELLO STUDENTE

Nome e Cognome

.....

Scuola

.....

Classe

.....

Anno scolastico

.....

Ente organizzatore: Centro di Eccellenza Jean Monnet - Università degli Studi di Milano-Bicocca

Tutor scolastico

.....

Tutor universitario

.....

Ore complessive : 40

SEZIONE B

PERCORSO SVOLTO

Attività	Ore	Completata
Corso STEPPO	18	☐
Role Play Europeo	12	☐
Laboratorio Human First	Integrato	☐
Project Work	10	☐
Evento finale	☐	

SEZIONE C

COMPETENZE CERTIFICATE

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto.

Scala:

A = Avanzato
B = Intermedio
C = Base
D = Iniziale

1

Competenza europea

Capacità di comprendere:

- istituzioni UE;
- cittadinanza europea;
- cooperazione;
- valori europei.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

2

Competenza giuridica

Capacità di:

- interpretare norme;
- utilizzare fonti;
- costruire argomentazioni.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

3

Competenza digitale

Uso critico dell'AI.

Fact checking.

Verifica delle fonti.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

4

Competenza comunicativa

Public speaking.

Argomentazione.

Scrittura.

Ascolto.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

5

Team Working

Collaborazione.

Leadership.

Inclusione.

Gestione dei conflitti.

Livello ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

6

Pensiero critico

Analisi.

Valutazione.

Decisione.

Autonomia.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

7

Problem Solving

Analisi di casi.

Decisione.

Creatività.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

8

Etica pubblica

Legalità.

Responsabilità.

Trasparenza.

Servizio.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

9

Innovazione

Capacità di integrare:

diritto

economia

tecnologia

AI

cooperazione.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

10

Orientamento

Conoscenza delle professioni.

Autovalutazione.

Progetto personale.

Livello

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

SEZIONE D

UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Lo studente ha dimostrato di utilizzare strumenti di AI secondo il Protocollo Human First.

Competenze osservate

- ☐ costruzione di prompt
 - ☐ verifica delle fonti
 - ☐ fact checking
 - ☐ individuazione errori
 - ☐ utilizzo etico
 - ☐ trasparenza
 - ☐ autonomia decisionale
-

SEZIONE E

RUOLI SVOLTI NEL ROLE PLAY

- ☐ Procuratore Europeo Delegato
 - ☐ Difensore
 - ☐ Collegio Giudicante
 - ☐ Giornalista
 - ☐ Osservatore europeo
 - ☐ Altro
-

SEZIONE F

PROJECT WORK

Titolo

.....

Tipologia

- ☐ blog
- ☐ ricerca
- ☐ podcast
- ☐ video
- ☐ sito web
- ☐ dossier
- ☐ manifesto
- ☐ altro

Sintesi

.....

.....

SEZIONE G

OSSERVAZIONI DEI TUTOR

Tutor scolastico

.....

Tutor universitario

.....

Professionista

.....

SEZIONE H

AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE

Il percorso STEPPO mi ha aiutato a:

- ☐ comprendere meglio l'Unione Europea
- ☐ conoscere la Procura Europea
- ☐ utilizzare responsabilmente l'AI
- ☐ migliorare il lavoro di gruppo
- ☐ parlare in pubblico
- ☐ comprendere il valore della legalità
- ☐ orientarmi verso il futuro universitario
- ☐ rafforzare il mio senso di cittadinanza europea

SEZIONE I

CERTIFICAZIONE

Il Centro di Eccellenza Jean Monnet certifica che lo studente ha completato con profitto il percorso

EDUCARE CITTADINI EUROPEI

nell'ambito del progetto STEPPO.

Data

Firma del Responsabile Scientifico

Firma del Dirigente scolastico

Firma del Coordinatore STEPPO

RETRO DELLA CARTA

LE DIECI COMPETENZE STEPPO

1. Competenza europea
2. Competenza giuridica
3. Competenza digitale
4. Comunicazione
5. Team Working
6. Pensiero critico
7. Problem Solving
8. Etica pubblica
9. Innovazione
10. Orientamento

IL DECALOGO HUMAN FIRST

1. La persona decide.
2. L'AI supporta.
3. Ogni fonte va verificata.
4. Ogni decisione è motivata.
5. La trasparenza è obbligatoria.

6. L'errore è occasione di apprendimento.
7. Il diritto prevale sull'automazione.
8. La cooperazione è valore europeo.
9. La tecnologia è al servizio della persona.
10. Il futuro appartiene a chi unisce competenza, responsabilità e umanità.

La **Carta Europea delle Competenze STEPPO** potrebbe essere progettata anche in formato **digitale con QR Code**. Il QR Code rimanderebbe a un **e-Portfolio personale**, ospitato sulla piattaforma del Centro di Eccellenza Jean Monnet, contenente:

- la Carta in formato digitale;
- gli attestati;
- il Project Work;
- il Portfolio dello studente;
- il ruolo svolto nel Role Play;
- il Manifesto dei Giovani Cittadini Europei della classe;
- eventuali badge digitali (ad esempio *European Citizenship*, *Human First AI*, *EPPO Legal Lab*, *Team Leadership*).

Questa soluzione renderebbe il progetto perfettamente allineato alle più avanzate pratiche europee di documentazione delle competenze e conferirebbe alla Carta un valore concreto anche per l'orientamento universitario e professionale, rafforzando ulteriormente l'identità del Modello STEPPO.

CAPITOLO X

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Implementare il Modello STEPPO nelle scuole

Linee guida per la realizzazione del percorso di Formazione Scuola-Lavoro

"Un modello educativo dimostra il proprio valore quando può essere adottato, adattato e migliorato da una comunità di scuole"

1. Il Modello STEPPO come modello replicabile

Il progetto "Educare cittadini europei" nasce dall'esperienza del Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ma è concepito fin dall'origine come un modello aperto, trasferibile e adattabile a contesti scolastici differenti.

Il suo valore non risiede soltanto nei contenuti proposti. Risiede soprattutto nella struttura metodologica.

Le attività possono essere adattate ai diversi indirizzi di studio, mantenendo invariati i principi fondamentali del modello:

- centralità della persona;
- cittadinanza europea;
- apprendimento esperienziale;
- cooperazione tra scuola e università;
- utilizzo responsabile dell'Intelligenza Artificiale;
- orientamento.

Ogni scuola diventa così parte di una rete nazionale di educazione europea.

2. I soggetti del progetto

La qualità del percorso dipende dalla collaborazione stabile tra tutti gli attori coinvolti.

Il Centro di eccellenza Jean Monnet

- Coordina scientificamente il progetto.
 - Aggiorna i materiali.
 - Forma i tutor.
 - Organizza il corso universitario.
 - Predispose il fascicolo del Role Play.
 - Coordina la valutazione.
-

La scuola

- Inserisce il percorso nella programmazione didattica.
 - Nomina il tutor scolastico.
 - Coordina gli studenti.
 - Integra il progetto con Educazione civica, Orientamento e Formazione Scuola-Lavoro.
-

L'università

- Garantisce la qualità scientifica.
 - Mette a disposizione docenti e tutor.
 - Favorisce l'orientamento.
-

I professionisti

- Trasferiscono esperienza.
 - Svolgono il ruolo di relatori
 - Organizzano le lezioni in aula
 - Accompagnano gli studenti.
 - Partecipano al dibattito.
 - Contribuiscono alla valutazione.
-

Gli studenti universitari

- Svolgono attività di tutoring.
 - Facilitano il lavoro dei gruppi.
 - Rappresentano un ponte tra scuola e università.
-

3. Il cronoprogramma

Il percorso si sviluppa nell'arco dell'anno scolastico.

Fase	Attività	Ore
Preparazione	Presentazione alle scuole	2
Corso STEPPO	Formazione universitaria	18
Preparazione Role Play	Laboratori	4
Role Play	Simulazione	8
Project Work	Elaborati finali	8
Evento conclusivo	Presentazione	6
Totale		46*

*Nel progetto standard le attività vengono rimodulate per rispettare il monte ore previsto di **40 ore**, integrando alcune fasi laboratoriali all'interno del Corso STEPPO e del Project Work.

4. L'organizzazione della scuola

Ogni istituto individua:

- un referente del progetto;
- uno o più tutor scolastici;
- il Consiglio di classe coinvolto;
- gli studenti partecipanti.

Il progetto viene inserito:

- nel PTOF;
- nella programmazione dell'Educazione civica;
- nelle attività di Orientamento;
- nella programmazione della Formazione Scuola-Lavoro.

5. La formazione dei tutor

Il Centro di eccellenza Jean Monnet organizza annualmente un percorso di formazione dedicato ai tutor scolastici e universitari.

La formazione riguarda:

- metodologia STEPPO;
- Protocollo Human First;
- conduzione del Role Play;
- valutazione delle competenze;
- utilizzo degli strumenti digitali.

In questo modo si garantisce uniformità nella realizzazione del percorso.

6. Monitoraggio e miglioramento continuo

Il progetto prevede un sistema strutturato di monitoraggio.

Vengono raccolti:

- questionari degli studenti;
- osservazioni dei tutor;
- feedback dei professionisti;
- valutazioni delle scuole;
- risultati dei Project Work.

I dati sono analizzati dal Centro di eccellenza Jean Monnet per aggiornare annualmente il modello. STEPPO è quindi un modello dinamico, in continua evoluzione.

7. La rete STEPPO

Uno degli obiettivi strategici del progetto è la costituzione di una **Rete Nazionale STEPPO**.

La rete riunisce:

- scuole;
- università;
- ordini professionali;
- istituzioni europee;
- magistratura;
- associazioni.

La rete favorisce:

- condivisione di buone pratiche;
 - aggiornamento scientifico;
 - formazione dei docenti;
 - sviluppo di nuovi casi di Role Play;
 - scambi tra studenti.
-

8. Indicatori di qualità

Il successo del progetto viene valutato attraverso indicatori quali:

- partecipazione delle scuole;
- numero di studenti coinvolti;
- qualità dei Project Work;
- sviluppo delle competenze;
- soddisfazione dei partecipanti;
- continuità della rete;
- impatto sul territorio.

Questi indicatori consentono di verificare l'efficacia del Modello STEPPO e di orientarne il miglioramento.

9. Prospettive di sviluppo

Il progetto è pensato come una piattaforma aperta.

Potrà essere arricchito con:

- nuovi casi EPPO;
- simulazioni internazionali;
- collaborazioni con altre università europee;
- percorsi bilingui;
- moduli dedicati alla sostenibilità, alla cybersecurity e ai diritti digitali.

L'obiettivo è consolidare una comunità educativa europea stabile e capace di innovare nel tempo.

10. Il futuro del Modello STEPPO

Il Modello STEPPO non si esaurisce nel percorso descritto in questo Quaderno.

Esso intende promuovere una nuova idea di educazione europea, nella quale scuola, università, professioni e istituzioni collaborano in modo permanente per formare cittadini responsabili, competenti e consapevoli.

Ogni scuola che aderisce al progetto contribuisce a rafforzare questa comunità.

Ogni studente rappresenta un nuovo ponte tra il presente e il futuro dell'Europa.

EPILOGO

L'Europa si costruisce educando

"L'educazione non cambia soltanto le persone. Cambia il futuro delle comunità alle quali esse appartengono."

L'Europa viene spesso raccontata attraverso i suoi Trattati, le sue Istituzioni, le sue politiche, le sue regole. È naturale che sia così.

L'Unione europea è una straordinaria costruzione giuridica e politica, nata dalla volontà di popoli che hanno scelto di sostituire il conflitto con la cooperazione, la forza con il diritto, la diffidenza con la solidarietà. Ma nessuna istituzione, per quanto solida, può sopravvivere se le nuove generazioni non ne comprendono il significato profondo.

L'Europa non nasce soltanto nei Consigli europei, nei Parlamenti o nelle Corti di giustizia. L'Europa non vive soltanto nei regolamenti, nelle direttive o nelle sentenze della Corte di giustizia. Nasce ogni volta che una giovane studentessa o un giovane studente comprende che la legalità tutela il proprio futuro.

Nasce quando il confronto prevale sul pregiudizio. Quando la cooperazione supera il conflitto. Quando il merito sostituisce il privilegio. Quando la tecnologia viene governata dall'umano. L'Europa vive ogni volta che una persona sceglie il dialogo anziché lo scontro. Ogni volta che la legalità prevale sull'illegalità. Ogni volta che la responsabilità prevale sull'indifferenza. Ogni volta che la conoscenza sconfigge il pregiudizio.

Per questa ragione il luogo più importante nel quale si costruisce l'Europa non è un palazzo istituzionale. È una scuola. Ogni aula scolastica rappresenta uno spazio nel quale ragazze e ragazzi imparano ad ascoltare opinioni diverse, a confrontarsi, ad argomentare, a rispettare le regole comuni, a riconoscere il valore della dignità della persona e a comprendere che il bene comune è una responsabilità condivisa. L'educazione europea nasce qui. Nasce quando uno studente comprende che una frode ai danni del bilancio dell'Unione non è un problema lontano, ma un danno che sottrae risorse alla ricerca, alla scuola, alla sanità, alle infrastrutture e alle opportunità offerte alle giovani generazioni. Nasce quando scopre che la Procura Europea non è soltanto un nuovo organismo giudiziario, ma il simbolo di una fiducia reciproca tra Stati che hanno scelto di difendere insieme i valori della legalità. Nasce quando comprende che l'Intelligenza Artificiale, pur rappresentando una straordinaria opportunità, non può sostituire il giudizio umano, il senso critico, la responsabilità personale e la libertà di coscienza.

Il progetto **Educare cittadini europei** nasce da questa convinzione.

Non propone soltanto un percorso di Formazione Scuola-Lavoro. Propone una diversa idea di educazione. Un'educazione nella quale la conoscenza non rimane confinata nei libri, ma diventa esperienza. Nella quale il diritto non è percepito come un insieme di norme astratte, ma come lo strumento attraverso il quale una comunità tutela la dignità della persona e costruisce la giustizia. Nella quale la tecnologia non sostituisce l'intelligenza umana, ma la accompagna e la rafforza. Nella quale scuola, università, professioni e istituzioni europee collaborano stabilmente nella formazione delle nuove generazioni.

Il Modello STEPPO nasce proprio da questa alleanza educativa.

Esso dimostra che è possibile costruire percorsi nei quali studenti delle scuole superiori, studenti universitari, docenti, magistrati, avvocati e professionisti apprendono insieme, condividendo esperienze, competenze e responsabilità. L'Europa, in questo progetto, non è un argomento di studio. È un ambiente di apprendimento. È una comunità nella quale ciascuno scopre di poter offrire un contributo.

La vera finalità di questo Quaderno non consiste, dunque, nel descrivere una metodologia didattica. Consiste nel proporre una visione. Una visione nella quale educare significa preparare giovani capaci di affrontare problemi complessi senza rinunciare ai valori della democrazia, dello Stato di diritto, della solidarietà e della responsabilità. Capaci di utilizzare le tecnologie più avanzate senza perdere il senso del limite e dell'etica. Capaci di riconoscere nella cooperazione il fondamento della pace. Capaci di costruire il proprio futuro attraverso lo studio, il merito e l'impegno. Ogni studente che partecipa a questo percorso rappresenta una promessa.

Non soltanto per la scuola. Non soltanto per l'università. Ma per l'Europa.

Perché il futuro dell'Unione europea non dipenderà soltanto dalla qualità delle sue leggi o delle sue istituzioni. Dipenderà, soprattutto, dalla qualità delle donne e degli uomini che sapremo educare oggi. Se sapremo formare cittadini competenti, liberi, responsabili e consapevoli, avremo costruito molto più di un progetto didattico. Avremo contribuito a costruire un'Europa più giusta. Più forte. Più solidale. Più umana.

E forse è proprio questo il significato più autentico dell'educazione. Non preparare gli studenti ad affrontare il mondo così com'è. Ma offrire loro gli strumenti per renderlo migliore.

ALLEGATI OPERATIVI - Percorsi realizzati dal Centro di Eccellenza

Questa sezione raccoglie una selezione dei progetti di PCTO e di Formazione Scuola-Lavoro promossi dal Centro di Eccellenza Jean Monnet e realizzati negli anni precedenti in collaborazione con gli istituti scolastici. Gli allegati comprendono materiali didattici, esempi di percorsi formativi e una raccolta di Project Work elaborati dagli studenti e pubblicati nella sezione High School del sito www.steppo-eulaw.com.

Gli allegati non costituiscono una semplice documentazione delle esperienze svolte, ma rappresentano la naturale prosecuzione del percorso delineato in questo Quaderno. Se il presente volume ne definisce i fondamenti scientifici, pedagogici e metodologici, i materiali qui raccolti ne mostrano la concreta applicazione nelle scuole, documentando come il modello STEPPO sia stato tradotto in attività formative, laboratoriali e di simulazione, con risultati significativi in termini di apprendimento e partecipazione degli studenti.

La lettura congiunta del Quaderno e degli Allegati operativi offre pertanto un quadro completo del Modello STEPPO, unendo riflessione teorica, progettazione didattica ed esperienze realizzate sul campo, con l'obiettivo di fornire alle scuole strumenti immediatamente utilizzabili per sviluppare percorsi innovativi di educazione alla legalità europea, cittadinanza attiva e orientamento.

- IL PROGETTO PCTO A.S. 2024-25



PROGETTO PCTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

- **IL PROGETTO:**

***LA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NELL'UNIONE EUROPEA
RUOLO E FUNZIONI DELLA PROCURA EUROPEA***

- **LE FINALITA':**

Il progetto risponde alle Linee Guida Ministeriali in materia di Pcto che affermano:

“In un mondo in rapida evoluzione, l'istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo chiave per l'acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani.”

“Il diritto di ogni cittadino ad una educazione inclusiva e di qualità al fine di costruire un'Europa più equa. Istruzione, formazione e apprendimento sono, quindi, al cuore delle più recenti indicazioni e politiche europee e sono uno dei punti focali del programma d'azione dell'“Agenda 2030 per una crescita sostenibile” pubblicata dall'ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite. La nuova Agenda è stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite: pace, giustizia, dignità umana, tolleranza e solidarietà. La visione dei traguardi educativi per il 2030 mira ad aumentare considerevolmente gli strumenti per partecipare pienamente alla vita sociale.

“La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, quindi, un'azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l'aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti

adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa.”

“Tali competenze si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e di comportamento. Esse rivestono un ruolo essenziale nel processo di costruzione del sé, in cui lo studente è attore della propria crescita umana, culturale, sociale e professionale”

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.”

“La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.”

Il tema proposto “La lotta alla criminalità organizzata nell’Unione Europea” mira a sviluppare sia le competenze in materia di cittadinanza, che quelle in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

È stato predisposto al fine di assicurare ai giovani studenti una dimensione di appartenenza alla comunità europea, in quanto la presenza di forme di cooperazione internazionale in materia di contrasto alle forme di illegalità, come la creazione della Procura europea, assume un significato particolare nella lotta alla criminalità organizzata. Per restituire ai giovani la possibilità di una consapevole partecipazione ai processi democratici, in un percorso in cui la conoscenza dei risvolti economici, giuridici e politici che determinano gli assetti istituzionali e non diventa fondamentale per l’esercizio dei diritti e il rispetto della dignità umana. Inoltre, nello sviluppo delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali, permette ai giovani studenti di recuperare un immenso patrimonio artistico e culturale, che si riflette nella tradizione di un popolo e che costituisce il legame storico che tiene unita una comunità e il seme per proiettarsi in una dimensione futura con la quale sarà necessario confrontarsi, nelle sue varie espressioni di intelligenza artificiale, per conservare la dimensione etica e valoriale di una comunità, come antidoto ad ogni forma di manipolazione del pensiero, di negazione della diversità, di compressione di ogni forma di pluralismo e di espressione delle proprie idee. La giustizia e l’affermazione del diritto e di un’economia sana e inclusiva sono il lievito per l’affermazione della democrazia e le forme di cooperazione giuridica europea, come la Procura Europea, nonché le analisi condotte dalle istituzioni europee in materia di controllo criminale delle economie territoriali e nazionali e di diffusione del crimine organizzato su scala internazionale, come il Rapporto Eppo, la Relazione sullo Stato di diritto in Europa, il Rapporto Colaf, costituiscono strumenti essenziali di conoscenza per i

giovani per riappropriarsi del proprio territorio, lottare contro il degrado morale e socio-economico, riaffermare il diritto all'esercizio consapevole dei diritti di partecipazione politica per la costruzione della società del XXI secolo.

- **IL SOGGETTO EROGATORE DEL PERCORSO**

Il soggetto erogatore del percorso è il Centro di eccellenza Jean Monnet, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Bicocca di Milano.

Nell'ambito del programma Erasmus +, Jean Monnetactivities, il Dipartimento di Giurisprudenza ha ottenuto dalla Commissione europea il cofinanziamento del seguente corso:

THE EPPO AND EU LAW: A STEP FORWARD IN INTEGRATION – STEPPO

(www.steppo-eulaw.com)

Coordinato dalla prof.ssa Benedetta Ubertazzi.

Il progetto PCTO/Orientamento è gestito dal Comitato delle scuole superiori (High School Committee)

Questo comitato si occupa di educare alla legalità, di diffondere i valori dell'Unione Europea e dell'importanza della nuova Procura europea nel contrasto alla criminalità finanziaria, come primo approccio al diritto per gli adolescenti delle scuole superiori.

L'obiettivo è avvicinare le scuole superiori all'EPPO grazie al progetto PCTO.

I referenti di questo comitato sono:

.....
.....
.....

- **IL PROGETTO**

Questo programma di PCTO/orientamento interdisciplinare consente agli studenti delle scuole superiori di partecipare ad un percorso così strutturato:

1. Incontro di presentazione on line a cura del Responsabile scientifico del progetto
2. Partecipazione a 6 lezioni on line e in presenza del corso STEPPO, relativo alla Procura Europea, con relatori docenti universitari, rappresentanti della Procura europea, magistrati e esperti internazionali
3. Partecipazione in presenza incontro finale del corso STEPPO sulla Procura europea presso l'Aula magna dell'Università Bicocca di Milano
4. Incontro in presenza con lo scrittore Roberto Saviano sul tema della lotta alla criminalità organizzata
5. Visita al metaverso – Laboratorio Intelligenza artificiale del Mibtec

6. Predisposizione e realizzazione a scuola di un lavoro sulla Procura Europea da realizzarsi in collaborazione con i vari Comitati del progetto Steppo, presenti sul sito web, che si occupano di ambiti specifici dell'azione della Procura europea.
7. Presentazione dei lavori in un incontro con il Responsabile scientifico del progetto e i referenti dei vari comitati coinvolti dal lavoro degli studenti.

Con riferimento ai singoli punti si precisa l'impegno orario e i temi che verranno Trattati

1. L'incontro di presentazione verrà realizzato on line con la presenza della dott.ssa Benedetta Ubertazzi, responsabile scientifico del progetto e dei referenti del Comitato Scuole superiori, per la durata di 2 ore.
2. La partecipazione alle seguenti lezioni del corso STEPPO, in presenza o on line:
 - **Primo incontro: CONFERENZA DI APERTURA: L'EPPO COME PASSO AVANTI NELL'INTEGRAZIONE**
Avvio delle attività dell'EPPO e contributo della Guardia di Finanza – Durata 2 ore
 - **Secondo incontro: Perché avevamo (abbiamo) bisogno di una procura europea**
La presentazione sarà incentrata sulla nozione di frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione: analisi del contenuto di tale nozione e delle sue conseguenze pratiche, prima e dopo la Direttiva PIF, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Da un punto di vista giudiziario: perché abbiamo avuto bisogno della Procura europea? – Durata 2 ore
 - **Terzo incontro: Il funzionamento dell'EPPO: una panoramica pratica sulla cooperazione giudiziaria e sul ruolo della Procura europea.**
La presentazione si concentrerà sulla funzione pratica dell'EPPO, con riferimento alla questione della cooperazione giudiziaria e a Eurojust (l'unità di cooperazione giudiziaria dell'UE) e EIJN (Rete giudiziaria europea), che sono le reti e gli organismi che supportano la cooperazione giudiziaria. La questione verrà affrontata con un focus sul ruolo delle Procure europee. – Durata 2 ore
 - **Quarto incontro: L'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e il ruolo di contrasto della Procura europea**
Danilo Ceccarelli sarà intervistato dal giornalista Roberto Saviano sul ruolo della Procura europea e sull'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale. – Durata 2 ore
 - **Quinto incontro: La cooperazione della Procura europea con Europol, OLAF ed Eurojust**
Per raggiungere i suoi obiettivi, la Procura europea instaura una cooperazione efficace con i suoi partner principali. A livello dell'UE, una stretta cooperazione con Europol, OLAF ed Eurojust in particolare rimane essenziale per garantire che l'ambito delle indagini sui reati che ledono il bilancio dell'Unione sia ampio e che il nuovo assetto istituzionale per la lotta alle frodi è pienamente efficace.- Durata 2 ore

- **Sesto incontro: Principali casi EPPO**

Casi studio da scegliere tra quelli più interessanti (dal punto di vista didattico) – Durata 2 ore

3. Partecipazione in presenza all'incontro finale del Corso presso l'Aula Magna dell'Università Bicocca con relatori di fama internazionale – durata 5 ore
4. Incontro in presenza presso un'aula dell'Università Bicocca di Milano con lo scrittore Roberto Saviano al quale porre domande sul tema della lotta alla criminalità organizzata – durata 1 ora
5. Visita al Laboratorio sull'intelligenza artificiale presso il MIBTEC dell'Università Bicocca di Milano – 2 ore
6. Predisposizione e realizzazione a scuola di un elaborato, singolo o per gruppi, sul tema della Procura Europea in collaborazione con i seguenti Comitati:
 - High School Committee
 - Lawyers committee,
 - Law enforcement agencies committe,
 - EPPO & immigration committee,
 - Agricultural and environmental committee, Investigation & activities committee,
 - Game committee,
 - Art and cultural heritage crimes committee,
 - Audit Institutions committee

Per tale realizzazione vengono riconosciute 15 ore di lavoro.

I lavori potranno essere anche approfonditi e ampliati nel corso dell'anno successivo e costituire il "capolavoro" da inserire nel portfolio dello studente sulla piattaforma ministeriale per l'accreditamento di competenza e in funzione dell'Esame di Stato.

7. Presentazione dei lavori in un incontro on line o in presenza con la dott.ssa Benedetta Ubertazzi, responsabile scientifico del progetto, i membri del Comitato Scuole superiori e i referenti dei Comitati coinvolti nei lavori dei ragazzi. – Durata 3 ore

Complessivamente per coloro che aderiranno al progetto verranno riconosciute con apposito



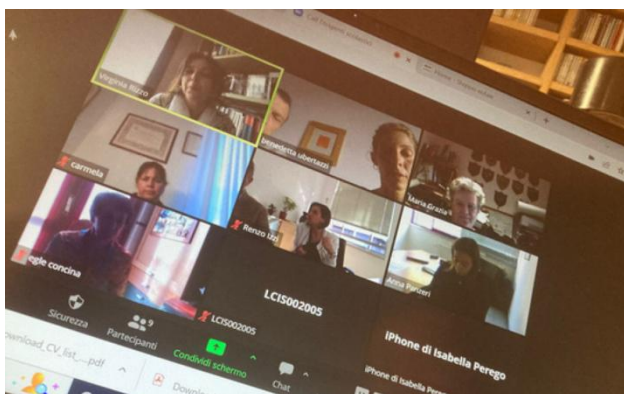
certificato rilasciato dal Centro di eccellenza Jean Monnet – Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Bicocca di Milano 40 ore come PCTO/Orientamento.

Agli studenti partecipanti e ai referenti delle singole scuole, verranno distribuite apposite **Linee Guida**, redatte dal Comitato Scuole Superiori, al fine di

facilitare la partecipazione al corso e consentire ai giovani partecipanti una lettura propedeutica ai temi che verranno trattati durante le lezioni.

Le Linee Guida sono reperibili al seguente link:

<https://www.steppo-eulaw.com/2024/03/05/le-linee-guida-del-corso-eppo-per-studenti-un-ponte-tra-scuola-e-universita/>



CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti contattare i seguenti referenti del Comitato Scuole superiori

- Referente STEPPO PCTO: e-mail:

steppo.pcto@gmail.com

- Referente Orientamento:

- Referente Rapporti Istituzionali
con le Scuole Superiori:

- Referente comunicazioni Comitato
High School:

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Benedetta Ubertazzi



PROGETTO FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (EX PCTO) PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO a.s 2025-26

- **IL TITOLO DEL PROGETTO:**

**Giustizia oltre i confini: la lotta alla criminalità
e il ruolo della Procura Europea**

- **LE FINALITA' GENERALI :**

Con il Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, i PCTO vengono ridefiniti in “Formazione Scuola-Lavoro”.

Il decreto sancisce che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi attualmente denominati PCTO assumeranno la nuova denominazione Formazione Scuola-Lavoro, sottolineando che non sono semplici “esperienze lavorative”, ma formazione integrata, secondo una precisa scelta di indirizzo culturale e pedagogico. L'intervento mira a “restituire ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento una piena dignità educativa, un'identità comunicativa chiara e una funzione formativa solida, ancorata alla realtà e ai bisogni concreti degli studenti”.

Il provvedimento chiarisce esplicitamente che rimangono **fermi tutti gli obblighi di attivazione**, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente. La riforma non tocca dunque la sostanza pedagogica dei percorsi, che continuano a rappresentare uno strumento privilegiato per l'acquisizione di **competenze trasversali** e per l'orientamento

degli studenti verso scelte consapevoli per il futuro. L'intervento si inserisce nel più ampio processo di **rimforma dell'esame di maturità**, assumendo un ruolo centrale nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutte le esperienze formative maturate durante il percorso scolastico. La nuova denominazione riafferma l'idea di un'esperienza formativa integrata che coniuga apprendimento teorico e dimensione operativa. L'obiettivo dichiarato è quello di consolidare la **dimensione orientativa** dei percorsi e la crescita delle competenze trasversali negli studi superiori.

Il progetto del Centro di eccellenza dell'Università Bicocca risponde alle Linee Guida Ministeriali in materia di Pcto, ora Formazione Scuola Lavoro, che affermano:

“In un mondo in rapida evoluzione, l'istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo chiave per l'acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani.”

“Il diritto di ogni cittadino ad una educazione inclusiva e di qualità al fine di costruire un'Europa più equa. Istruzione, formazione e apprendimento sono, quindi, al cuore delle più recenti indicazioni e politiche europee e sono uno dei punti focali del programma d'azione dell'“Agenda 2030 per una crescita sostenibile” pubblicata dall'ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite. La nuova Agenda è stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite: pace, giustizia, dignità umana, tolleranza e solidarietà. La visione dei traguardi educativi per il 2030 mira ad aumentare considerevolmente gli strumenti per partecipare pienamente alla vita sociale.

“La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, quindi, un'azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali,informali e non formali, valorizzando l'aspetto emotivo e relazionale, come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa.”

“Tali competenze si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e di comportamento. Esse rivestono un ruolo essenziale nel processo di costruzione del sé, in cui lo studente è attore della propria crescita umana, culturale, sociale e professionale”.

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.”

“La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.”

Il tema proposto **“Giustizia oltre i confini: la lotta alla criminalità e il ruolo della Procura Europea”** mira a sviluppare sia le competenze in materia di cittadinanza, che quelle in materia di consapevolezza ed espressione culturali. È stato predisposto al fine di assicurare ai giovani studenti una dimensione di appartenenza alla comunità europea, in quanto la presenza di forme di cooperazione internazionale in materia di contrasto alle forme di illegalità, come la creazione della Procura europea, assume un significato particolare nella lotta alla criminalità organizzata. Per restituire ai giovani la possibilità di una consapevole partecipazione ai processi democratici, in un percorso in cui la conoscenza dei risvolti economici, giuridici e politici che determinano gli assetti istituzionali e non diventa fondamentale per l’esercizio dei diritti e il rispetto della dignità umana. Inoltre, nello sviluppo delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali, permette ai giovani studenti di recuperare un immenso patrimonio artistico e culturale, che si riflette nella tradizione di un popolo e che costituisce il legame storico che tiene unita una comunità e il seme per proiettarsi in una dimensione futura con la quale sarà necessario confrontarsi, nelle sue varie espressioni di intelligenza artificiale, per conservare la dimensione etica e valoriale di una comunità, come antidoto ad ogni forma di manipolazione del pensiero, di negazione della diversità, di compressione di ogni forma di pluralismo e di espressione delle proprie idee. La giustizia e l’affermazione del diritto e di un’economia sana e inclusiva sono il lievito per l’affermazione della democrazia e le forme di cooperazione giuridica europea, come la Procura Europea, nonché le analisi condotte dalle istituzioni europee in materia di controllo criminale delle economie territoriali e nazionali e di diffusione del crimine organizzato su scala internazionale, come il Rapporto Eppo, la Relazione sullo Stato di diritto in Europa, il Rapporto Colaf, costituiscono strumenti essenziali di conoscenza per i giovani per riappropriarsi del proprio territorio, lottare contro il degrado morale e socio-economico, riaffermare il diritto all’esercizio consapevole dei diritti di partecipazione politica per la costruzione della società del XXI secolo.

- **IL SOGGETTO EROGATORE DEL PERCORSO**

Il soggetto erogatore del percorso è il Centro di eccellenza Jean Monnet, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Bicocca di Milano.

Nell'ambito del programma Erasmus+, Jean Monnet activities, il Dipartimento di Giurisprudenza ha ottenuto dalla Commissione europea il cofinanziamento del seguente corso:

THE EPPO AND EULAW: A STEP FORWARD IN INTEGRATION– STEPPPO

(www.steppo-eulaw.com)

Coordinato dalla prof.ssa Benedetta Ubertazzi.

Il progetto di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO)/Orientamento è gestito dal Comitato delle scuole superiori (**High School Committee**).

Questo comitato si occupa di educare alla legalità, di diffondere i valori dell'Unione Europea e dell'importanza della nuova Procura europea nel contrasto alla criminalità finanziaria, come primo approccio al diritto per gli adolescenti delle scuole superiori.

L'obiettivo è avvicinare le scuole superiori all'EPPO, grazie al progetto di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO).

I referenti di questo comitato sono:

.....
.....
.....

IL PROGETTO

Titolo del laboratorio

"Giustizia oltre i confini: la lotta alla criminalità e il ruolo della Procura Europea"

Contesto e finalità

La criminalità economica e finanziaria, la corruzione, le frodi ai danni del bilancio dell'Unione Europea e il riciclaggio di denaro sono fenomeni transnazionali che richiedono strumenti di cooperazione giudiziaria innovativi.

La Procura Europea (EPPO – European Public Prosecutor's Office) rappresenta un passo fondamentale verso una giustizia penale europea condivisa, capace di agire al di là dei confini nazionali.

Il laboratorio intende far conoscere agli studenti il funzionamento della giustizia europea e il ruolo delle istituzioni nella lotta alla criminalità, offrendo un'esperienza formativa che unisce teoria, simulazione e orientamento professionale.

Obiettivi formativi

Comprendere il funzionamento del sistema giudiziario europeo e nazionale.

Conoscere il ruolo e le competenze della Procura Europea (EPPO).

Analizzare le principali tipologie di criminalità economico-finanziaria in ambito UE.

Promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

Sviluppare capacità di analisi giuridica, lavoro di gruppo e comunicazione.

Favorire l'orientamento verso studi universitari in ambito giuridico, economico o politico.

Struttura del laboratorio (Formazione Scuola Lavoro ex -PCTO - 40 ore)

1. Introduzione teorica (12 ore)

Le istituzioni dell'Unione Europea e la cooperazione giudiziaria.

Nascita e struttura della Procura Europea: funzioni, competenze, casi di studio.

La criminalità economica e finanziaria: frodi, corruzione, riciclaggio, traffici illeciti.

Relazioni con Eurojust, Europol e le autorità giudiziarie nazionali.

2. Attività pratiche e simulazioni (12 ore)

Simulazione di un'indagine transnazionale:

divisione in gruppi (magistrati, investigatori, avvocati, giornalisti);

Analisi di un caso reale o simulato di frode ai fondi europei;

Redazione di un "atto di indagine" o di un comunicato della Procura Europea.

Role playing e discussione pubblica sul rapporto tra giustizia e democrazia.

3. Incontri con esperti (6 ore)

Magistrati, docenti e ricercatori universitari, rappresentanti della Guardia di Finanza o di Eurojust.

Testimonianze di docenti universitari di diritto penale europeo.

4. Restituzione e valutazione (10 ore)

Elaborazione di un report finale o di una presentazione multimediale.

Discussione collettiva sull'esperienza e competenze acquisite.

Prodotti finali

Relazione individuale o di gruppo.

Presentazione (PowerPoint, video o podcast) sul ruolo della Procura Europea.

Eventuale esposizione pubblica presso l'Università partner o un evento della scuola.

Competenze acquisite

Conoscenza del diritto e delle istituzioni europee.

Capacità di lavorare in team e di comunicare in pubblico.

Abilità di analisi critica e problem solving.

Orientamento alle professioni giuridiche e istituzionali.

Partner ideali

Università (Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia).

Procura della Repubblica o Europea.

Guardia di Finanza /Forze dell'ordine

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea o centri Europe Direct.

Metodologia didattica

Lezioni interattive e seminari tematici.

Project work e simulazioni processuali.

Incontri in presenza o online con esperti.

Valutazione formativa continua basata su partecipazione e produzione finale.

Complessivamente per coloro che aderiranno al progetto verranno riconosciute con apposito certificato rilasciato dal Centro di eccellenza Jean Monnet – Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Bicocca di Milano 40 ore come Formazione Scuola Lavoro ex PCTO/Orientamento.

Agli studenti partecipanti e ai referenti delle singole scuole, verranno distribuite apposite **Linee Guida**, redatte dal Comitato Scuole Superiori, al fine di facilitare la partecipazione al corso e consentire ai giovani partecipanti una lettura propedeutica ai temi che verranno trattati durante le lezioni.



Le Linee Guida sono reperibili al seguente link:

<https://www.steppo-eulaw.com/2024/03/05/le-linee-guida-del-corso-epo-per-studenti-un-ponte-tra-scuola-e-universita/>



CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti contattare i seguenti referenti del Comitato Scuole Superiori

- **Referente STEPPO Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO):**

..... e-mail: referentefslsteppo@gmail.com

- **Referente Organizzazione e Amministrazione :**

.....

- **Referenti comunicazioni con le singole scuole:**

.....

- **Referente Role Playing:**

.....

- **Referente Rapporti Istituzionali con le Scuole Superiori:**

.....

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Benedetta Ubertaini



Scheda Progettuale Percorso di Formazione Scuola lavoro (ex PCTO)

Titolo: Giustizia oltre i confini: la lotta criminalità e il ruolo della Procura Europea

Tipologia: Laboratorio didattico / Formazione scuola-lavoro (PCTO)

Durata complessiva: 40 ore

Destinatari: Studenti delle classi superiori (licei, istituti tecnici e professionali)

Partner:

- Università Bicocca (Dipartimento di Giurisprudenza)
- Procura della Repubblica ed europea
- Guardia di Finanza /Eurojust /Europol
- Commissione Europea
- Scrittori e giornalisti
- Avvocati, commercialisti e agenti immobiliari

1. Contesto e finalità

La criminalità economico-finanziaria e transnazionale rappresenta una sfida crescente per la giustizia europea. La Procura Europea (EPPO) coordina le indagini e le azioni legali contro frodi e reati che ledono il bilancio dell'UE.

Il laboratorio vuole:

- Avvicinare gli studenti al diritto europeo e alle istituzioni comunitarie.
- Sviluppare competenze pratiche attraverso simulazioni e project work.
- Promuovere la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della cooperazione internazionale.

2. Obiettivi formativi

- Conoscere il funzionamento delle istituzioni dell'UE e del sistema giudiziario europeo.
- Comprendere il ruolo e le competenze della Procura Europea.
- Analizzare i principali fenomeni di criminalità economica e finanziaria.
- Sviluppare capacità di analisi, problem solving e lavoro di gruppo.
- Favorire orientamento agli studi universitari e alle professioni giuridiche.

3. Contenuti

1. Teoria (12 ore)

- Partecipazione a 6 lezioni (di cui 2 on line e 4 in presenza) del corso STEPPO, relativo alla Procura Europea, con relatori docenti universitari, rappresentanti della Procura europea, magistrati ed esperti internazionali sui seguenti temi:
 - Istituzioni europee e cooperazione giudiziaria
 - La Procura Europea: funzioni, struttura, casi di studio
 - Criminalità economico-finanziaria: frodi, corruzione, riciclaggio
 - Rapporti con Eurojust, Europol e autorità nazionali
- Partecipazione in presenza incontro finale del corso STEPPO sulla Procura europea presso l'Aula magna dell'Università Bicocca di Milano.

2. Attività pratiche e simulazioni (12 ore)

- Simulazione di un'indagine transnazionale
- Redazione di atti di indagine o comunicati della Procura Europea
- Role playing: magistrati, investigatori, avvocati, giornalisti

3. Incontri con esperti (6 ore)

- Magistrati, docenti e ricercatori universitari, Guardia di Finanza
- Testimonianze sull'esperienza professionale e sul diritto penale europeo

4. Restituzione e valutazione (10 ore)

- Presentazione di elaborati finali
- Discussione e feedback sulle competenze acquisite

4. Metodologia

- Lezioni frontali interattive e seminari tematici
- Project work e simulazioni processuali
- Role playing e lavori di gruppo
- Incontri con esperti e visite virtuali/presenziali

5. Prodotti finali

- Relazione individuale o di gruppo sul laboratorio. Predisposizione e realizzazione a scuola di un lavoro sulla Procura Europea da realizzarsi in collaborazione con i vari Comitati del progetto Steppo, presenti sul sito web, che si occupano di ambiti specifici dell'azione della Procura europea

- Presentazione multimediale (PowerPoint, video, podcast) sul ruolo della Procura Europea
- Eventuale esposizione pubblica a scuola o università

I lavori potranno essere anche approfonditi e ampliati nel corso dell'anno successivo e costituire il "capolavoro" da inserire nel portfolio dello studente sulla piattaforma ministeriale per l'accreditamento di competenza e in funzione dell'Esame di Stato.

6. Competenze acquisite

- Conoscenze in diritto europeo e giustizia transnazionale
 - Capacità di lavorare in gruppo e comunicare efficacemente
 - Abilità di analisi critica e problem solving
 - Orientamento verso carriere giuridiche, istituzionali o investigative
-

7. Valutazione

- Partecipazione attiva durante le lezioni e i laboratori
 - Qualità dei prodotti finali (report, presentazioni)
 - Capacità di applicare conoscenze teoriche a casi pratici
 - Autovalutazione e valutazione del tutor universitario e scolastico
-

8. Tutor e referenti

- Tutor scolastico: Docente referente Formazione Scuola Lavoro/ex PCTO della scuola
- Tutor universitario: Professore o ricercatore di diritto penale europeo
- Esperti esterni: Magistrati, Guardia di Finanza, rappresentanti UE

- I Project work realizzati degli studenti sotto forma di Blog

1. Il ruolo di EPPO nel contrasto alle frodi PAC nella relazione annuale 2024 dell'attività svolta dall'OLAF



Set 22, 2025 | Agricultural and environmental frauds Subcommittee, High School Subcommittee

Author: studenti Istituto di Istruzione Superiore Gandhi di Besana Brianza

Committee: Agricultural and Environmental Frauds Committee; High School Committee

Date: 22/09/2025

EPPO contro le frodi nella PAC: cosa ci racconta l'OLAF nella sua relazione 2024

Quando si parla di Unione Europea, spesso l'attenzione si concentra su grandi temi come la libertà di movimento, i diritti dei cittadini e i fondi per lo sviluppo. Tuttavia, dietro queste questioni di ampio respiro, si celano problemi altrettanto cruciali, quale quello delle frodi contro il bilancio europeo, in particolare nel settore agricolo. È proprio su questo tema che si focalizza la relazione annuale 2024 dell'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, che evidenzia il ruolo sempre più strategico dell'EPPO (European Public Prosecutor's Office) nel contrastare questi crimini.

Frodi nella PAC: un problema reale

La Politica Agricola Comune (PAC) è uno dei pilastri finanziari dell'Unione Europea, con miliardi di euro destinati ogni anno a sostenere agricoltori, promuovere la sostenibilità e proteggere le aree rurali. Tuttavia, proprio l'enorme volume di fondi in gioco rende questo settore particolarmente vulnerabile alle frodi. Si tratta spesso di schemi sofisticati, che vanno dalla presentazione di documenti falsi alla manipolazione delle superfici coinvolte, passando per l'uso improprio dei sussidi destinati allo sviluppo rurale. Ed è qui entra in gioco l'EPPO. Secondo l'ultima relazione dell'OLAF, la PAC è stata al centro di numerosi casi di frode scoperti nel 2024, con perdite stimate in centinaia di milioni di euro.

Il ruolo cruciale dell'EPPO nel contrasto alle frodi PAC

L'EPPO, istituito nel 2017 ed operativo dal 1° giugno 2021, ha il compito di indagare e perseguire penalmente i reati gravi che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Nella sua relazione 2024, l'OLAF ha sottolineato come l'EPPO abbia intensificato il suo lavoro proprio nel settore agricolo, dove ha gestito oltre 2.666 indagini attive nel corso dell'anno, con un aumento del 38% rispetto all'anno precedente.

Le indagini hanno portato alla scoperta di danni economici per oltre 1,2 miliardi di euro, molti dei quali direttamente legati a irregolarità nei fondi PAC. Tra i casi più rilevanti figurano operazioni complesse che hanno coinvolto aziende agricole in più Stati membri, evidenziando come le frodi nel settore agricolo spesso abbiano una dimensione transnazionale. Un aspetto critico emerso dalla relazione riguarda il numero relativamente ridotto di segnalazioni provenienti dalle istituzioni europee stesse. Nonostante l'EPPO abbia ricevuto oltre 6.500 denunce di reati nel 2024, solo l'1,7% di queste è stato trasmesso direttamente dalle istituzioni europee. Questo dato solleva un interrogativo importante: le istituzioni dell'UE devono ancora sviluppare una cultura più forte della trasparenza e della segnalazione, essenziale per garantire un controllo interno efficace.

Collaborazione EPPO-OLAF: la forza del lavoro di squadra

Uno dei punti di forza del sistema antifrode dell'UE è la stretta cooperazione tra l'EPPO e l'OLAF. Mentre l'OLAF si occupa delle indagini amministrative, concentrandosi sull'analisi dei dati e sulla raccolta delle prove, l'EPPO ha l'autorità di avviare procedimenti penali contro i responsabili, proponendo il sequestro di beni e l'arresto degli indagati, garantendo, dunque, un'azione più incisiva. Questo lavoro di squadra permette un approccio più completo e forte nella lotta alle frodi di natura transnazionale. Secondo i dati del 2024, questa collaborazione ha permesso di congelare asset per un valore complessivo di 849 milioni di euro, prevenendo così il riciclaggio di fondi illeciti e proteggendo le finanze pubbliche.

Conclusioni

La relazione annuale dell'OLAF evidenzia come la lotta alle frodi nei fondi PAC sia una sfida cruciale per l'Unione Europea. La sinergia tra EPPO e OLAF rappresenta un modello di collaborazione efficace, ma resta ancora molto lavoro da fare per rafforzare i meccanismi di controllo e promuovere una cultura della legalità. In gioco non ci sono solo miliardi di euro, ma anche la credibilità dell'Unione Europea e la fiducia dei suoi cittadini nelle istituzioni comunitarie.

2. Relazione a conclusione del corso PCTO STEPPO 2024 sulle frodi nell'agricoltura



Giu 13, 2024 | Agricultural and environmental frauds Subcommittee, High School Subcommittee

Author: studente Liceo Classico Carducci (Milano)

Committee: Agricultural and environmental frauds Committee, High School Committee.

Date: 13/06/2024

«Quando la pianta è ancora piccola è più facile raddrizzarla. Quando, però, è la mafia a piantare, crescere e cogliere quella pianta, è quasi impossibile perfino avvicinarsi».

Come spiega il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho, l'Italia è «il soggetto che più pesa sul bilancio comunitario nelle frodi all'UE e, soprattutto nel settore agro-alimentare, le mafie si sono fatte protagoniste». Infatti, delle 231 indagini compiute dalla Procura europea a partire da giugno 2021 in merito alla PAC, 83 coinvolgono l'Italia; nel 2023, la metà dei danni economici causati dalle frodi ai fondi UE (per un totale di 12 miliardi di euro) interessa l'Italia: solo nel biennio 2021-2023 si registrano effettivamente almeno 19,2 miliardi di danni¹. Con l'operazione "Transumanza", per esempio, sono stati sequestrati 5 milioni di euro a 24 imprese agricole e 38 soggetti², accusati di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato e accesso illegittimo a erogazioni pubbliche.

Le cosiddette agromafie, federazioni criminali che speculano sui fondi destinati allo sviluppo agroalimentare e rurale, protagoniste di un giro di affari che toccava i 24,5 miliardi di euro nel 2020, cresciuto del 12,4% rispetto all'anno precedente³, incassano indebitamente dall'Ag.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) fondi europei stanziati nel contesto del PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza, lanciato a seguito della crisi pandemica globale per sviluppare ecologicamente e digitalmente il Paese) o della PAC, innestando su terreni demaniali o privati colture e pascoli abusivi o inesistenti contraffatti come "Made in Italy" nel momento in cui sono venduti a prezzi esorbitanti lungo complessi traffici internazionali attraverso cui passano quindi più di 30 mila ettolitri all'anno e danni d'immagine all'industria alimentare del Paese, senza contare i rischi per la salute (basti pensare alla commercializzazione di pane misto ad amianto)³. Falsificazione di fatture, manipolazione di appalti, omertà nella cittadinanza e corruzione nelle istituzioni rivelano una elaborata sistematizzazione di un fenomeno criminale che, come testimonia Sebastiano Fabio Venezia, il famoso sindaco che sottrasse 4 mila ettari alle mani della mafia, «è stato scoperto a Troina nel 2014. Fino ad allora i reati venivano interpretati quasi sempre sotto il profilo esclusivo delle frodi pubbliche. Noi ci siamo accorti dell'esistenza di consorterie mafiose che gestivano i terreni demaniali e pressavano i privati affinché cedessero i terreni di proprietà». Ma la giustizia, grazie al coraggio di persone come Giuseppe Antoci, non è un'utopia: il suo Protocollo di Legalità emanato nel marzo 2015 spaventò Cosa Nostra, che per decenni controllava di fatto il Parco dei Nebrodi, a tal punto da indurla a tendergli un attentato (nel maggio 2016). Grazie al protocollo confluito in una legge nel 2017, sono stati modificati i requisiti di partecipazione alle gare per l'accesso ai terreni pubblici: se prima per la percezione dei fondi al di sotto dei 150 mila euro era sufficiente un'autocertificazione a evitare le verifiche antimafia, consegnata talvolta anche da soggetti al 41 bis, oggi le verifiche sono divenute molto più stringenti. Grazie all'azione di questo protocollo si è giunti ad emanare custodie cautelari, 4 milioni di confisci e parecchi sequestri preventivi di beni.

Ma cosa non impedisce di proliferare a questi fenomeni di land grabbing (cioè appropriamento illegittimo di terreno)? Secondo la DG Agri (Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della commissione europea) tali fenomeni continuano a proliferarsi a causa di «possibili carenze dei sistemi giuridici, della supervisione e della tutela dei diritti individuali negli Stati membri» e a detta di Gian Carlo Caselli, attuale direttore della segreteria scientifica dell'Osservatorio sulla criminalità nel settore agroalimentare in Coldiretti, «è importante dire che il vigente quadro normativo dei reati agroalimentari è obsoleto e debole, principalmente per effetto della disordinata stratificazione di fonti diverse e della inadeguatezza dei rimedi tradizionali rispetto alla dimensione ormai transnazionale della criminalità di settore».

In somma, la giustizia è un'utopia? Realtà come EPPO, la Procura Europea, ossia l'organismo indipendente (operativo da giugno 2021) a cui partecipano 23 dei 27 Stati UE per indagare e portare in giudizio reati che ledono i bilanci UE, attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale rendono questa apparentemente futuristica utopia presente e concreta: le truffe di pochi, alla fine, non sfuggono a una forza comune così proattivamente unita.

[1] Fonte: <https://europa.today.it/>

[2] Fonte: <https://terraevita.edagricole.it/>

[3] Fonte: <https://www.linkiesta.it/>

3. Ricucire la Brexit: i nuovi rapporti tra EPPO e UK



Set 29, 2025 | High School Subcommittee, Investigations & Activities Committee

Author: studenti di scuola superiore e università

Committee: Investigations and Activities Committee, High school Committee

Date: 29/09/2025

A più di cinque anni dalla Brexit, le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea si fanno ancora sentire, e non solo sul piano economico o politico.

Uno degli ambiti più delicati è quello della collaborazione giudiziaria e investigativa in ambito penale tra Londra e le istituzioni europee. Una materia, questa, che è sempre stata oggetto di opting out da parte del Regno Unito ovvero di mancata adesione alle c.d. cooperazioni rafforzate, come quella che ha portato all'adozione del Regolamento 1939 del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).

In questo scenario, l'accordo recentemente raggiunto tra la Procura Europea (EPPO) e le autorità britanniche rappresenta un passo importante verso una nuova forma di cooperazione, anche se al di fuori del quadro ufficiale dell'UE. Questo accordo è un segnale concreto: nonostante le divisioni, è ancora possibile lavorare insieme per difendere gli interessi finanziari europei e contrastare i reati economici. Si aprono così nuove domande – e opportunità – su come potrà evolversi la collaborazione giudiziaria tra il Regno Unito e l'Unione nei prossimi anni.

Obiettivi e limiti:

L'obiettivo principale dell'accordo è quello di facilitare lo scambio di informazioni rilevanti per le indagini e i procedimenti penali di rispettiva competenza di EPPO e di HMRC – His Majesty's Revenue & Customs, ovvero il corrispondente inglese dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane – con particolare riferimento alle frodi doganali, fiscali e ad altre attività illecite che danneggiano il bilancio dell'Unione Europea. Questo obiettivo si inserisce in un quadro più ampio di contrasto alla criminalità economica transnazionale, che richiede strumenti di cooperazione flessibili ma efficaci, soprattutto in un contesto post-Brexit in cui le relazioni giuridiche tra Unione Europea e Regno Unito hanno subito una profonda trasformazione. La natura non vincolante del Working Arrangement consente una maggiore agilità operativa, ma implica una dipendenza dalla volontà politica delle parti e dall'effettiva messa in pratica da parte delle autorità coinvolte.

Tuttavia, i limiti di questa cooperazione sono chiaramente definiti e rappresentano un punto di equilibrio tra le esigenze operative e la tutela dei diritti fondamentali. Il documento esclude la possibilità di scambio diretto di dati personali, che può avvenire solo nel rispetto delle normative nazionali e degli accordi internazionali applicabili. Questo vincolo mette in mostra non solo le sensibilità legate alla protezione dei dati post-Brexit, ma anche le differenze tra i quadri normativi dell'UE e del Regno Unito in materia di privacy e trattamento dei dati. È quindi possibile lo scambio di informazioni operative e strategiche, ma non di quelle personali: è bene ricordare che tra queste rientrano non solo tutte le informazioni inerenti ai precedenti penali e di polizia di un individuo, ma anche dati suscettibili di essere utilizzati in un contesto investigativo (numeri di cellulare, attribuzioni di caselle postali email, etc.).

Ad ogni modo, questa distinzione tra informazioni personali e non personali, pur limitando parzialmente la portata dello scambio informativo, consente comunque di creare una base concreta per un'interazione efficace. Inoltre, l'accordo prevede la possibilità di cooperare in forma indiretta anche nei casi in cui sia necessario ricorrere ad altri strumenti giuridici per l'accesso ai dati personali come, ad esempio, il canale rogatorio o la mutua assistenza amministrativa. In tal modo, le parti hanno un campo di lavoro flessibile, capace di adattarsi alle esigenze operative, pur mantenendo un elevato standard di legalità e garanzia.

Ricucire la Brexit: strumenti di attuazione e cooperazione tra EPPO e Regno Unito

Con la Brexit, il Regno Unito ha interrotto molte forme di cooperazione istituzionale con l'UE, inclusa quella con la Procura Europea (EPPO), che si occupa di reati ai danni degli interessi finanziari dell'Unione.

Nonostante Londra non partecipi all'EPPO, esiste la possibilità di avviare forme di collaborazione, rese necessarie dalla natura transnazionale di molti crimini economici, come le frodi IVA o l'abuso di fondi europei. Lo strumento principale è l'articolo 104 del Regolamento (UE) 2017/1939, che

permette all'EPPO di concludere "accordi di cooperazione con Paesi terzi", come già avviato con Stati Uniti e Svizzera.

Accanto agli accordi internazionali, si possono attuare "Working Arrangements", cioè intese operative non vincolanti ma utili per lo scambio di informazioni e il coordinamento pratico tra autorità. Infine, il Regno Unito può avvalersi delle "convenzioni multilaterali", come quella del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria, ancora valida dopo la Brexit. In sintesi, gli strumenti per collaborare esistono: serve ora la volontà politica per attuarli e rafforzare la lotta comune contro i reati economici.

Un esempio concreto di questa collaborazione potenziale è rappresentato proprio dal Working Arrangement recentemente siglato tra l'EPPO e le autorità britanniche, già menzionato in precedenza. Questo accordo stabilisce anche una serie di disposizioni relative alla durata, alle modalità di modifica e all'eventuale cessazione della cooperazione. Entrambe le parti possono retrocedere dall'accordo con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di cessazione, le parti devono trovare un accordo sulla gestione e l'eventuale conservazione delle informazioni già scambiate. Inoltre, l'accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, a patto che ci sia il consenso scritto di entrambe le parti. Nonostante si tratti di un accordo non vincolante dal punto di vista giuridico, la sua rilevanza politica è notevole. Esso rappresenta una risposta alla necessità di mantenere canali di cooperazione funzionali, anche al di fuori dell'ordinamento comunitario, in un ambito in cui le interconnessioni tra i vari Paesi sono complesse.

Per concludere: "a step forward ... cooperation"

L'accordo tra EPPO e HMRC costituisce dunque un modello importante di cooperazione giudiziaria e amministrativa, capace di combinare l'autonomia post-Brexit del Regno Unito con le esigenze di sicurezza dell'EU. In prospettiva, questo Working Arrangement potrebbe servire da modello per accordi simili tra l'EPPO e altri Stati che nonostante non facciano parte dell'Unione Europea, ma condividono interessi strategici nel tutelare la legalità finanziaria europea, come ad esempio i Paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) o che si sono formalmente candidati a diventare membri dell'Unione Europea (ad oggi: Turchia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Albania, la Moldavia, l'Ucraina, la Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Georgia).

Per concludere, il Working Arrangement tra EPPO e HMRC è un segnale politico che testimonia la volontà, da entrambe le parti, di non lasciare che il distacco istituzionale diventi isolamento operativo. Si auspica che questo accordo verrà affiancato, in futuro, da strumenti più completi che permettano, ciò che ad oggi ancora manca ma che è fondamentale per le attività investigative congiunte: la condivisione di dati personali.

4. Il ruolo di EPPO nel contrasto alle frodi PAC nella 35° relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari della UE della Commissione al Consiglio ed al Parlamento UE Data: 4/07/2025.



Set 23, 2025 | Agricultural and environmental frauds Subcommittee, High School Subcommittee

Author: studenti Liceo Scientifico Statale Donatelli-Pascal di Milano

Committee: Agricultural and Environmental Frauds Committee; High School Committee

Date: 23/09/2025

Negli ultimi anni, la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea è diventata una priorità sempre più urgente, in un contesto caratterizzato da bilanci record e nuove sfide geopolitiche. Nel 2023, l'Unione Europea ha gestito un bilancio record di 186,6 miliardi di euro in impegni e 168,6 miliardi in pagamenti, inserendosi in un contesto di crescente spesa pubblica alimentata anche dal piano Next Generation EU. Tuttavia, questa crescita ha portato con sé una domanda cruciale: quanto è sicuro il denaro dei contribuenti europei?

La 35° relazione annuale della Commissione europea sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE (relazione PIF) offre una risposta articolata, evidenziando il ruolo chiave della Procura europea (EPPO) nel contrasto alle frodi, in particolare quelle legate alla Politica Agricola Comune (PAC).

EPPO e la lotta alle frodi PAC

La relazione PIF, basata sui dati forniti da EPPO, OLAF e autorità nazionali, sottolinea come le frodi che colpiscono il bilancio UE siano ancora una minaccia significativa. Nel 2023, EPPO ha

chiuso 1.371 indagini, con danni pari a 12,28 miliardi di euro. Sebbene il 60% di queste indagini riguardasse frodi legate all'IVA, un'attenzione particolare è stata dedicata ai reati contro la PAC, settore tradizionalmente vulnerabile a falsificazioni documentali, violazioni nelle misure di attuazione e conflitti di interesse.

I casi di frode nella PAC spesso coinvolgono organizzazioni criminali che sfruttano le complessità del sistema agricolo europeo. Ad esempio, sono emerse irregolarità legate a dichiarazioni fraudolente di superfici coltivate o alla manipolazione dei criteri per accedere ai fondi. EPPO ha intensificato le sue attività investigative, collaborando con le autorità nazionali per individuare e perseguire tali illeciti.

Misure chiave a livello dell'UE

L'Unione Europea ha rafforzato la protezione dei propri interessi finanziari grazie a un nuovo accordo politico raggiunto il 7 dicembre 2023, che modifica il regolamento finanziario. L'obiettivo è migliorare la prevenzione e il contrasto delle frodi, attraverso:

- estensione del sistema EDES, che individua ed esclude soggetti rischiosi. Dal 1° gennaio 2028, potrà essere applicato anche ai casi più gravi (frode, corruzione) e non solo all'ente responsabile, ma anche ai veri proprietari e alle entità collegate. Sono stati aggiunti nuovi motivi di esclusione, come il rifiuto di collaborare con le indagini europee, e sarà possibile una procedura più rapida per applicare tali misure;
- introduzione di uno strumento avanzato di analisi dei rischi, basato sul sistema Arachne, che diventerà obbligatorio per tutti gli Stati membri e verrà utilizzato in tutti i tipi di gestione dei fondi UE.

Nel 2023, la Commissione ha rivisto i PNRR per adattarli alla crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, integrando capitoli dedicati al piano REPowerEU per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e promuovere l'energia pulita. Durante l'anno, sono stati erogati 22 pagamenti agli Stati membri, per un totale di 74,4 miliardi di euro, portando la cifra complessiva a 220,5 miliardi (tra sovvenzioni e prestiti). Il sistema di controllo si basa su due pilastri: – garanzia della regolarità della spesa;

- protezione degli interessi finanziari dell'UE.

Misure degli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari dell'UE

Gli Stati membri hanno compiuto un deciso passo avanti nella tutela dei fondi UE nel 2023, abbandonando progressivamente gli approcci frammentari del passato per adottare strategie antifrode più strutturate e coordinate. Come emerge dalla 35° relazione della Commissione europea, si sta affermando un vero e proprio cambio di paradigma: dalla semplice repressione degli illeciti a una logica preventiva che mira a scongiurare le frodi prima che si verifichino.

Al centro di questa trasformazione c'è l'adozione diffusa di piani antifrode nazionali concreti, che vanno ben oltre le dichiarazioni d'intenti. Diversi governi hanno implementato sistemi di controllo più rigorosi, rafforzato la cooperazione tra le diverse autorità competenti e avviato iniziative per promuovere una cultura della legalità, particolarmente importante in quelle regioni dove il rispetto delle regole fatica ancora ad affermarsi.

Parallelamente, la digitalizzazione sta rivoluzionando il modo in cui vengono monitorati i fondi europei. Numerosi Paesi hanno sviluppato sofisticati sistemi informatici in grado di processare enormi volumi di dati, incrociare informazioni e individuare tempestivamente eventuali anomalie. Questa innovazione tecnologica rappresenta un salto qualitativo significativo, permettendo di identificare potenziali irregolarità quando ancora è possibile intervenire per limitare i danni.

Completa questo quadro l'attenzione crescente alla formazione specialistica del personale e alla chiara definizione delle responsabilità all'interno delle strutture amministrative, elementi diventati imprescindibili per operare efficacemente in un contesto normativo sempre più complesso.

Tuttavia, la relazione non nasconde le persistenti difformità tra Stati membri: mentre alcuni Paesi dimostrano grande dinamismo nell'adozione di queste nuove misure, altri mostrano ancora resistenze e ritardi nell'abbandonare pratiche obsolete. Nonostante queste disparità, il messaggio politico è chiaro: se sostenuta da un impegno concreto e duraturo, questa nuova fase potrebbe segnare una svolta decisiva nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione, garantendo una gestione più trasparente ed efficiente delle risorse comuni.

Lotta contro le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi a danno del bilancio dell'UE La protezione del bilancio europeo è affidata a un sistema multilivello che coinvolge le autorità nazionali, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO). I dati del 2023 mostrano un quadro complesso: sono state segnalate 13.563 irregolarità per un valore complessivo di 1,9 miliardi di euro, con un aumento rispetto agli anni precedenti. In particolare, l'OLAF ha chiuso 265 indagini, recuperando oltre un miliardo di euro, mentre l'EPPO ha concluso 1.371 casi, scoprendo danni per 12,28 miliardi, principalmente legati a frodi IVA.

Un'analisi più approfondita rivela tendenze preoccupanti: le irregolarità nelle risorse proprie tradizionali sono aumentate del 10% in numero, sebbene il loro valore sia diminuito del 12%. Particolarmente critico il settore doganale, dove l'83% dei casi riguarda l'ingresso di merci nell'UE, soprattutto produce tessili e calzature provenienti da Cina, Stati Uniti e Vietnam. Tredici Stati membri hanno segnalato 87 casi di contrabbando di sigarette per 13 milioni di euro, con la Lituania in prima linea. Le Operazioni Doganali Congiunte (ODC) hanno dimostrato la loro efficacia, affrontando nel 2023 traffici illeciti di tabacco, rifiuti, farmaci e prodotti contraffatti.

Nella gestione dei fondi UE, il settore agricolo continua a presentare vulnerabilità, con frodi concentrate in falsificazioni documentali e violazioni delle norme di attuazione. Per contro, le politiche di coesione mostrano un miglioramento, con una diminuzione delle irregolarità non fraudolente. Tuttavia, l'88% dei casi di frode è stato scoperto grazie all'OLAF, evidenziando l'importanza del suo lavoro.

Concludendo, il bilancio dell'Unione Europea è uno strumento fondamentale per realizzare le priorità politiche comuni e affrontare sfide condivise, come la pandemia, la guerra in Ucraina, il cambiamento climatico e l'indipendenza energetica. Negli ultimi anni il bilancio dell'Unione Europea si è trasformato in un simbolo di solidarietà tra gli Stati membri. La Commissione europea sottolinea la necessità di migliorare la condivisione dei dati tra Stati membri e istituzioni UE per ottenere un quadro completo delle frodi. Nonostante i progressi, permangono sfide significative, tra cui l'evoluzione delle minacce e la disomogeneità nell'applicazione delle norme. La risposta dell'UE si basa su tre pilastri: rafforzamento delle conoscenze, sviluppo di strumenti avanzati e miglioramento delle strutture di governance. Solo attraverso una cooperazione più stretta e l'adozione di tecnologie innovative sarà possibile proteggere efficacemente il bilancio europeo e mantenere la fiducia dei cittadini.

5. Indicazioni di anomalie in materia di antiriciclaggio



Lug 19, 2025 | Audit Institutions Subcommittee, High School Subcommittee

Author: studenti Liceo Gandhi di Besana Brianza

Committee: Audit Institutions Committee; High School Committee

Date: 19/07/2025

Negli ultimi anni, la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è diventata sempre più importante, sia a livello nazionale che internazionale. Questi fenomeni rappresentano un grave pericolo non solo per l'economia, ma anche per la sicurezza e la stabilità degli equilibri socio-economici. Per questo motivo esistono leggi e strumenti precisi che hanno lo scopo di prevenire e contrastare questi reati.

In Italia, il principale riferimento normativo è il Decreto Legislativo 231 del 2007, che ha introdotto una serie di regole per evitare che il sistema finanziario venga usato per attività illegali. Questo decreto nasce per adeguarsi alle direttive dell'Unione Europea e stabilisce gli obblighi per diversi soggetti, come banche, assicurazioni, notai, commercialisti e altri professionisti. A queste figure viene chiesto di controllare con attenzione i propri clienti, raccogliere e conservare informazioni sulle operazioni che svolgono e segnalare eventuali situazioni sospette.

Una parte molto importante della normativa riguarda, infatti, la cosiddetta Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS). Quando un soggetto obbligato nota un'operazione che non ha una

spiegazione chiara o che sembra nascondere qualcosa di illecito, deve segnalarla all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria), che si occupa di analizzarla. Questo strumento è fondamentale perché permette di individuare in tempo eventuali tentativi di riciclare denaro proveniente da attività criminali, oppure di finanziare gruppi terroristici.

L'obiettivo di questa normativa è, quindi, molto chiaro: impedire che il denaro "sporco" entri nell'economia legale, danneggiando imprese oneste, cittadini e lo Stato stesso.

In altre parole, si cerca di creare un sistema finanziario più trasparente e sicuro, dove ogni operazione venga controllata con attenzione.

In questo contesto si inserisce anche il ruolo di EPPO (European Public Prosecutor's Office), cioè la Procura Europea, un organismo indipendente che ha il compito di indagare e perseguire i reati che danneggiano il bilancio dell'Unione Europea, come ad esempio il riciclaggio legato all'uso illecito dei fondi europei. Il lavoro di EPPO risulta fondamentale in quanto permette di unire gli sforzi dei vari Paesi europei nel contrastare reati complessi e spesso transnazionali, rendendo la prevenzione ancora più efficace.

Tipologie di anomalie

In materia di antiriciclaggio, il concetto di anomalie si riferisce a comportamenti, operazioni o circostanze che possono far presumere il rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Gli operatori finanziari, i professionisti e i soggetti obbligati devono monitorare costantemente le operazioni per individuare eventuali indicatori di rischio, segnalando tempestivamente quelle sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Le anomalie si classificano generalmente in oggettive e soggettive.

Le anomalie oggettive sono indicatori specifici, misurabili e standardizzati, che si riferiscono a operazioni che presentano caratteristiche chiaramente anomale, indipendentemente dalla valutazione del soggetto richiamato agli obblighi antiriciclaggio.

Le anomalie soggettive si basano su valutazioni discrezionali dell'intermediario, fondate su esperienza, conoscenza del cliente e dell'operazione.

Richiedono una valutazione caso per caso e spesso emergono nel corso dell'analisi del comportamento del cliente rispetto al proprio profilo economico-finanziario (principio KYC – Know Your Customer).

La distinzione tra anomalie oggettive e soggettive rappresenta un pilastro nella strategia antiriciclaggio.

Un efficace sistema AML (Anti-Money Laundering) deve saper integrare entrambe le tipologie attraverso l'uso di strumenti tecnologici, la formazione costante degli operatori, un solido processo

di adeguata verifica della clientela e la collaborazione tra soggetti obbligati, UIF e autorità di vigilanza.

Indicatori di Rischio nell'Antiriciclaggio

Gli indicatori di rischio rappresentano uno degli strumenti fondamentali utilizzati nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha un ruolo centrale nel contrasto alle attività illecite.

Si occupa di raccogliere e analizzare le operazioni sospette, grazie all'uso di indicatori di rischio, che permettono di individuare comportamenti anomali. Gli indicatori si dividono in due categorie principali: quantitativi e qualitativi.

Gli indicatori quantitativi si basano su parametri numerici e statistici. Sono strumenti fondamentali per monitorare le transazioni e identificare pattern sospetti. Tra i più rilevanti segnalati dall'UIF ci sono parametri oggettivi che evidenziano anomalie attraverso l'analisi dei dati numerici. Uno di questi è l'importo delle operazioni, che può risultare sospetto se supera determinati limiti, soprattutto rispetto al profilo del cliente o alla sua attività economica.

Un altro indicatore è la frequenza delle transazioni: una concentrazione di operazioni in un breve periodo, non coerente con l'attività dichiarata, può indicare tentativi di movimentare fondi in modo anomalo.

Anche la struttura delle operazioni può essere un segnale d'allarme, ad esempio quando le transazioni sono suddivise in importi inferiori alle soglie di segnalazione (smurfing), per eludere i controlli automatici.

Infine, è rilevante l'origine e la destinazione dei fondi, soprattutto se coinvolgono Paesi considerati ad alto rischio per il riciclaggio o con normative meno rigorose.

Gli indicatori qualitativi si basano su elementi difficili da quantificare, ma fondamentali per individuare anomalie. Si tratta di valutazioni soggettive legate al comportamento del cliente o al contesto delle operazioni.

Un primo segnale d'allarme è il comportamento evasivo o poco collaborativo del cliente, ad esempio se rifiuta di fornire documenti richiesti o cambia spesso i propri riferimenti.

Un altro elemento critico è la mancanza di una chiara ragione economica: un'operazione incoerente con il profilo del cliente può risultare sospetta.

Infine, è importante la qualità della documentazione: se risulta incompleta o inadeguata, rende difficile identificare il cliente o verificare l'origine e la destinazione dei fondi.

Proposte Operative e Raccomandazioni

Per contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio di denaro, è essenziale che gli enti obbligati adottino una serie di misure pratiche e organizzative. Tra le più importanti rientrano: l'identificazione e verifica dell'identità della clientela (Know Your Customer), il monitoraggio continuo delle operazioni, la segnalazione tempestiva di operazioni sospette e la formazione periodica del personale. Questi strumenti operativi permettono di individuare eventuali anomalie e di intervenire in modo adeguato.

L'approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach) è un elemento chiave nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo metodo prevede di adattare i controlli in base al livello di rischio che può presentare un cliente, un servizio o un'operazione. In pratica, si dedica più attenzione e risorse ai casi che sembrano più sospetti o pericolosi. Questo approccio, previsto anche dalle leggi europee (come la IV e V Direttiva Antiriciclaggio), aiuta a rendere i controlli più efficaci e mirati.

Oltre alle misure pratiche, è molto importante sviluppare una forte cultura aziendale basata sul rispetto delle regole (compliance), sull'etica, sulla trasparenza e sulla legalità. La compliance non deve essere vista solo come un obbligo, ma come un valore da condividere in tutta l'azienda. Tutti, dalla direzione ai dipendenti, devono essere coinvolti nel seguire le leggi e nel gestire i rischi in modo corretto. Una cultura aziendale che punta alla compliance rende l'organizzazione più affidabile e aiuta a prevenire comportamenti illegali.

In conclusione, solo attraverso un insieme coordinato di strumenti pratici, attenzione al rischio e consapevolezza è possibile costruire un sistema di prevenzione per affrontare efficacemente il rischio di riciclaggio di denaro.

6. Frodi IVA sulle importazioni: L'UE perde 89 Miliardi e la Corte dei Conti chiede maggiori controlli



Lug 14, 2025 | [High School Subcommittee](#), [Investigations & Activities Committee](#)

Author: studenti

Committee: Investigations & Activities Committee, High School Committee

Date: 14/07/2025

Le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) continuano a rappresentare una seria minaccia per la stabilità finanziaria dell'UE. Secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, nel solo anno 2022 gli Stati membri hanno perso circa 89 miliardi di euro a causa di evasione ed elusione IVA, una cifra che evidenzia la portata di questo problema. Un contributo significativo a queste perdite è dato dalle frodi sulle importazioni, in particolare attraverso l'uso distorto di regimi doganali semplificati.

Cosa sono i regimi doganali semplificati?

I regimi doganali semplificati sono degli strumenti previsti dalla normativa doganale dell'Unione Europea, utili per velocizzare e semplificare le operazioni di importazione, esportazione e transito delle merci. Il loro obiettivo è proprio quello di semplificare il commercio, ma il rischio è che, se non sono adeguatamente monitorati, possono essere sfruttati facilmente per fini fraudolenti come nel caso delle frodi IVA. Le frodi IVA sulle importazioni si verificano principalmente in due contesti: il

regime doganale 42 e lo sportello unico per le importazioni (IOSS — Import One-Stop Shop). RD 42 prevede una sospensione del versamento dell’IVA per le merci importate in uno Stato membro quando sono destinate ad un altro Stato membro (ad esempio, quando le merci arrivano nel porto di Genova, ma sono destinate a Monaco). Questo meccanismo nasce per evitare una doppia imposizione, ma se non adeguatamente controllato, può essere sfruttato per evitare il pagamento dell’IVA (se la merce non viene effettivamente trasferita nello Stato di destinazione, l’IVA non verrà mai versata);

Lo sportello unico per le importazioni si applica invece alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi a Paesi UE, e consente il pagamento centralizzato dell’IVA (il venditore può dichiarare e versare centralmente l’IVA dovuta in tutti gli Stati Membri). Anche questo sistema si è dimostrato vulnerabile a frodi come la sotto fatturazione dei beni.

L’indagine della Corte dei Conti Europea:

Tra il 2021 e il maggio 2024, la Corte dei conti europea ha verificato se l’Unione Europea sia adeguatamente protetta da queste frodi. L’indagine ha preso in esame il quadro normativo europeo, i meccanismi di controllo e monitoraggio da parte della Commissione, e il livello di cooperazione tra Stati membri. Il risultato di questa indagine è chiaro: le misure attuali non sono sufficienti per prevenire, rilevare e contrastare in modo efficace le frodi IVA nelle importazioni. Nonostante i progressi, ci sono ancora troppe falle nei controlli e nella condivisione delle informazioni tra le varie autorità nazionali, ciò comporta che chi vuole approfittare del sistema, riesce ancora tranquillamente a farlo.

Debolezze rilevate dalla Corte:

La Corte ha evidenziato diverse criticità:

- Lacune e incoerenze normative a livello UE;
- Controlli deboli e disomogenei da parte degli Stati membri;
- Scarso coordinamento tra autorità doganali e fiscali;
- Monitoraggio inadeguato da parte della Commissione europea.

Queste falle normative e operative compromettono la capacità dell’Unione di proteggere i propri interessi finanziari, creando anche distorsioni nel mercato unico europeo. Il rischio è che l’UE continui a perdere miliardi di euro ogni anno, mentre le frodi diventano sempre più sofisticate e difficili da rilevare.

Le raccomandazioni della Corte dei Conti:

La Corte ha formulato delle proposte concrete per rafforzare la lotta contro le frodi IVA:

1. Rafforzare il quadro normativo dei regimi doganali semplificati, per garantire uniformità tra gli Stati membri;

2. Condurre un'analisi approfondita sull'attuazione delle regole attuali;
3. Introdurre l'obbligo di fornire prove di trasporto per le spedizioni nel regime doganale 42, a garanzia dell'effettiva destinazione;
4. Promuovere la cooperazione diretta tra le autorità nazionali doganali e fiscali;
5. Potenziare il ruolo di Eurofisc, la rete europea per la lotta alle frodi fiscali.

La relazione della Corte dei Conti europea ha messo in luce come la semplificazione del commercio deve sempre accompagnarsi a solidi meccanismi di controllo, che attualmente sono scarsi. Solo in questo modo sarà possibile contrastare efficacemente la criminalità fiscale che mina i bilanci pubblici e la fiducia di tutti noi cittadini europei nei confronti delle istituzioni.

Conclusione: un maggiore coinvolgimento della Procura Europea.

Ad oggi la Corte collabora attivamente con la Procura europea per assisterla nell'attività di lotta alle frodi contro il bilancio della UE. Secondo il suo rapporto annuale appena pubblicato, nel corso del 2024 la Corte ha segnalato all'Ufficio europeo per la lotta antifrode 19 casi di presunta frode rilevati nel corso del lavoro di audit svolto: di questi, ben sette di questi sono stati segnalati anche alla Procura europea. Questo dato è in linea con quanto fatto nel 2023, quando la Corte aveva segnalato 20 casi di presunta frode all'OLAF, 17 dei quali segnalati anche all'EPPO.

In conclusione, è auspicabile una sempre maggiore sinergia tra Corte dei Conti e Procura europea.

7. Frodi ai fondi UE in Estonia: l'indagine EPPO che svela come funzionano i raggiri ai danni dell'Unione



Lug 11, 2025 | [Cybersecurity strategic Committee](#), [High School Subcommittee](#)

Author: studenti Liceo Donatelli-Pascal di Milano

Committee: Cybersecurity Strategic Committee; High Schools Committee

Date: 11/07/2025

Un caso emblematico di truffa “moderna” e il ruolo chiave della Procura Europea

Dal 2021, l'Unione Europea ha uno strumento in più per difendere i propri interessi finanziari: la Procura europea (EPPO). Non tutti gli Stati UE ne fanno parte, ma in Estonia l'EPPO è operativa, con una sede a Tallinn e collaborazioni dirette con le autorità locali.

È proprio in Estonia che nel 2018 si è verificato un caso che oggi fa scuola. Non si tratta di un furto clamoroso o di una maxi evasione fiscale, ma di un raggiro più sottile e sofisticato, messo in atto da un'azienda locale nel settore della logistica digitale. Una truffa costruita con calma, su carta, usando documenti falsi e società “collegate” per dare un'apparenza di legalità a operazioni inesistenti.

Il meccanismo della frode: come funziona

La società in questione aveva richiesto fondi europei per lo sviluppo di un software gestionale innovativo. Il progetto, del valore complessivo di circa 725.000 euro, era in parte cofinanziato

dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Una quota pari al 45% (circa 325.000 euro) doveva arrivare da Bruxelles.

Fin qui, tutto nella norma. Ma secondo quanto accertato dall'indagine, la società avrebbe messo in piedi un meccanismo fittizio per simulare spese mai sostenute. Ha presentato fatture false per servizi IT che, in realtà, non sono mai stati prestati. I fornitori? Società collegate alla stessa impresa beneficiaria. I pagamenti? Solo movimenti fittizi, rimbalzi di denaro su conti controllati dalle stesse persone, per dare l'illusione di transazioni reali.

In altre parole: il denaro sembrava uscire, ma in realtà restava nelle mani dei promotori della frode. Un gioco di prestigio contabile, ideato per ottenere fondi pubblici senza effettuare alcuna vera attività produttiva.

L'indagine: tra digital forensics e cooperazione europea

Il caso è venuto alla luce grazie a una collaborazione stretta tra la polizia estone e l'EPPO.

L'unità crimini economici e informatici della polizia ha agito sotto la direzione della Procura europea, effettuando perquisizioni e sequestri mirati a maggio 2023.

Sono finiti sotto accusa cinque persone fisiche e cinque società. Due rappresentanti legali della società beneficiaria sono accusati formalmente di frode, mentre altri tre individui e quattro aziende risultano coinvolti come complici. Le prove raccolte includono corrispondenza email, movimenti bancari sospetti, fatture elettroniche alterate e software gestionali usati per creare "tracce" credibili ma false. L'udienza preliminare è fissata per il 14 novembre 2023 presso il Tribunale della contea di Harju.

Perché questi casi contano davvero

Spesso ci si chiede se davvero valga la pena svolgere un'indagine su somme tutto sommato contenute. La risposta è sì. Perché ogni euro sottratto illecitamente ai fondi UE è un danno diretto alla fiducia dei cittadini e alla capacità dell'Unione di promuovere sviluppo, innovazione, coesione sociale.

Il FESR, in particolare, è pensato per sostenere iniziative locali che abbiano un impatto positivo sull'economia. Se invece viene utilizzato per finanziare finte startup, software fantasma o servizi mai erogati, allora a perdere non è solo l'UE, ma anche tutte le imprese oneste che avrebbero potuto beneficiarne davvero.

L'attività dell'EPPO diventa quindi fondamentale per dissuadere altri soggetti dal tentare simili raggiri. Inoltre, la sua presenza "sul campo" nei vari Stati membri consente una risposta più rapida ed efficace. La cooperazione con le autorità locali – come accaduto in Estonia – è un modello che funziona.

I numeri dell'EPPO in Estonia: una realtà in crescita

Secondo il Rapporto Annuale EPPO 2024, in Estonia si sta registrando un incremento delle attività investigative, riportando i seguenti risultati:

- 5 nuovi procedimenti aperti nel 2024
- 51,5% dei reati riguarda frodi su spese senza gara d'appalto (come nel caso descritto)
- Danno stimato al bilancio UE: circa 2,17 milioni di euro
- 21 persone condannate in via definitiva
- 0,9 milioni di euro in beni congelati nell'ambito di indagini in corso.

Questi numeri mostrano non solo una maggiore vigilanza, ma anche una maggiore determinazione nel recuperare i fondi e punire i responsabili. I casi riguardano progetti in settori molto diversi – dall'agricoltura al digitale – ma il filo conduttore resta lo stesso: tutelare risorse pubbliche da usi distorti.

Un piccolo caso, un grande segnale

Il caso estone del 2018 non è il più grande, né il più clamoroso. Ma ha un valore simbolico: mostra quanto possa essere sofisticata una frode anche su scala locale e quanto sia essenziale l'intervento europeo per individuarla e contrastarla.

L'attività dell'EPPO conferma che l'UE non si limita a distribuire fondi: controlla, verifica e – se necessario – agisce.

Ogni indagine portata a termine rafforza la fiducia dei cittadini in un'Europa capace di proteggere – contrastando le frodi- i propri strumenti finanziari.

Dietro ogni progetto finanziato, ci sono aspettative, idee e risorse che meritano di essere valorizzate e una collettività da tutelare.

Riferimenti

<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/estonia-five-individuals-and-five-companies-indicted-subsidy-fraud>

<https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2024/index.html>

8. Cybersecurity e Unione Europea: norme, strategie e prospettive future



Giu 30, 2025 | Cybersecurity strategic Committee, High School Subcommittee

Author: studenti del Liceo Classico Beccaria di Milano

Committee: Cybersecurity Strategic Committee, High Schools Committee

Date: 30/06/2025

Premessa

Oggigiorno, settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità e la finanza dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali per la gestione delle loro attività principali e appare a tutti evidente come siano le nostre stesse vite ad essere investite, in ogni ambito del quotidiano, da questa straordinaria e velocissima rivoluzione (per non parlare dell'esplosione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale). Accanto alle enormi opportunità portate dalla digitalizzazione e alle nuove soluzioni offerte a molte delle sfide che gli Stati si trovano a dover affrontare, però, si sono moltiplicate le c.d. "minacce informatiche".

Sempre più sofisticati e pericolosi per l'economia e la società, gli "attacchi cyber", cioè gli attacchi intenzionali svolti attraverso la rete informatica a cittadini, aziende e istituzioni di tutto il mondo, "bucano" le difese delle reti e, senza avere l'autorizzazione all'accesso, utilizzando software malevoli (come virus, worm, ransomware e trojan), causano danni sempre più spesso ingenti alle reti, rubano dati preziosi, li alterano, disabilitano applicazioni e danneggiano asset di grande peso economico.

L'intervento dell'Unione Europea

Di fronte alla gravità e complessità di questo fenomeno, è stata avvertita, a livello europeo, l'esigenza di cooperare per definire e armonizzare un quadro giuridico di regole per rafforzare la sicurezza informatica e fornire sostegno alle aziende e ai cittadini, arricchendo le competenze e riducendo al tempo stesso il divario, affinché gli stessi possano beneficiare dei vantaggi della tecnologia e migliorare la competitività sul mercato.

È proprio in questo quadro globale, quindi, che l'UE intende consolidare la sua posizione di attore globale nel settore della cybersicurezza, mirando a una posizione competitiva paragonabile a quella di altre grandi potenze mondiali quali Stati Uniti e Cina. Questo obiettivo è perseguito attraverso la promozione di una cooperazione interistituzionale rafforzata che comporta l'adozione di strategie e normative (direttive e regolamenti) che comprendono, tra gli altri, il Regolamento UE 2023/2841 sulla cybersecurity.

Il Regolamento

Il Regolamento 2023/2841 emanato da Parlamento Europeo e Consiglio è finalizzato a diminuire le disuguaglianze fra le protezioni informatiche di organi, agenzie e istituzioni europee, attraverso l'adozione di procedure standardizzate e il supporto degli organismi EU CERT e IICB. Nel dettaglio:

- I soggetti entro aprile 2025 dovranno dotarsi di un framework comune di sicurezza informatica per l'individuazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi.
- Saranno regolarmente condotte valutazioni di maturità per verificare il livello di cybersicurezza e uniformarlo al modello di riferimento europeo
- IICB (Interinstitutional Cybersecurity Board) avrà il compito fondamentale di stabilire le linee guida interistituzionali, sovrintendere la corretta attuazione delle misure di sicurezza entro le tempistiche stabilite, coordinare gli enti e promuovere la formazione in materia di cybersicurezza
- EU CERT (Computer Emergency Response Team) si interfacerà in maniera diretta e operativa con tutti i soggetti per prevenire le minacce informatiche, analizzarle e organizzare una risposta efficace, condividendo informazioni con l'UE ed altri CERT.

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento

Grazie all'adozione del Regolamento (UE) 2023/2841, è stato istituito un quadro normativo uniforme che garantisce:

- Standard comuni elevati: uniformità nelle politiche e nelle pratiche di cybersicurezza;
- Coordinamento centralizzato: maggiore efficienza nella gestione degli incidenti attraverso CERT-EU e l'IICB;

- Responsabilità condivisa: coinvolgimento attivo di tutte le entità europee nella protezione cibernetica.

L'importanza della fiducia dei cittadini

In un contesto di rapida digitalizzazione e crescente esposizione a minacce informatiche su scala globale, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione Europea rappresenta un elemento strategico. La cybersicurezza, infatti, non è una questione meramente tecnica, ma un costrutto socio-istituzionale, che richiede consenso, trasparenza e legittimazione democratica. Sebbene tale regolamento non agisca direttamente sulla dimensione della fiducia, esso stabilisce un quadro strutturale e normativo che può favorirne il rafforzamento, a condizione che le misure adottate siano percepite come realmente efficaci, trasparenti e rispettose dei diritti digitali.

Ma perché la fiducia è così cruciale?

In primo luogo, favorisce la partecipazione attiva dei cittadini e rafforza il senso di appartenenza al progetto europeo. In secondo luogo, senza fiducia, i cittadini tendono a non utilizzare i servizi digitali pubblici e privati, vanificando l'efficacia stessa delle misure previste.

Inoltre, una bassa fiducia istituzionale aumenta la vulnerabilità alla disinformazione e alle campagne di manipolazione, riducendo la resilienza sociale ed esponendo le democrazie europee a ulteriori rischi. In un'epoca di minacce informatiche complesse e transnazionali, la fiducia non può essere considerata un elemento accessorio, bensì la condizione abilitante per il successo del Regolamento (UE) 2023/2841, e più in generale di tutto il progetto europeo.

Per questa ragione, la cybersicurezza deve essere concepita non solo come una funzione tecnica di protezione, ma come un bene pubblico europeo, in grado di alimentare coesione, legittimità e partecipazione democratica.

La cooperazione con Eppo

La Procura Europea (EPPO, European Public Prosecutor's Office) è un'istituzione indipendente dell'Unione europea, con sede nel Lussemburgo.

La competenza dell'EPPO riguarda i crimini che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Pertanto, anche se non espressamente previsti dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 1939/2017 o dalle indicazioni della direttiva (UE) 2017/1371, vi sono molti studiosi che, anche alla luce del nuovo quadro in tema di cybersicurezza introdotto dal Regolamento (UE) 2023/2841, ritengono che l'EPPO possa avere un ruolo importante nell'attività di contrasto alla criminalità digitale, laddove questa istituzione potrebbe contribuire alla lotta contro i crimini informatici, in particolare nel campo dei reati finanziari perpetrati online.

Come si è visto, l'implementazione del Regolamento 2023/2841 rappresenta un passo significativo verso una cybersicurezza integrata e resiliente nell'UE. Accanto a ciò, l'EPPO, grazie alla sua

capacità di coordinare indagini transnazionali e alla sua struttura paneuropea, appare in grado di affrontare reati complessi che attraversano i confini nazionali e sfruttano le vulnerabilità del cyberspazio.

Il mandato dell'EPPO potrebbe quindi ampliarsi per includere una più ampia gamma di reati, da quelli ambientali a quelli digitali, ferma restando la radice comune di reati finanziari.

Ad esempio, l'EPPO potrebbe intervenire in casi di frodi informatiche, phishing e ransomware, reati che spesso colpiscono indirettamente le risorse finanziarie dell'Unione.

Grazie alla sua capacità investigativa e al coordinamento tra Stati membri, EPPO potrebbe diventare una risorsa essenziale per individuare e perseguire i responsabili di questi crimini, assumendo un ruolo chiave per affrontare le sfide digitali del futuro e garantire una maggiore sicurezza per cittadini e imprese.

9. Sotto Chiave: Il Mistero del Museo di Petrič e le Accuse al Sindaco



Giu 27, 2025 | Art & Cultural Heritage Crimes Subcommittee, High School Subcommittee

Authors: studenti

Committee: Art & Cultural Heritage Crimes Committee, High school Committee

Date: 27/06/2025

Un museo sotto silenzio

Nel cuore della città di Petrič (Bulgaria) il Museo della Storia giace chiuso da mesi. I suoi portoni in legno, un tempo scolpiti con cura e orgoglio, ora scricchiolano sotto la polvere e l’abbandono. Nessuna mostra, nessuna visita scolastica, solo un cartello sbiadito: “Chiuso per lavori di ristrutturazione”. Ma quei lavori, secondo gli inquirenti, non sono mai cominciati [1].

Il silenzio che avvolge il museo è diventato un caso europeo. Dallo scorso autunno, infatti, il nome di Petrič è finito nei dossier di EPPO – la Procura europea guidata da Laura Kövesi – in seguito a un’inchiesta che ipotizza una rete di frodi ai danni del bilancio comunitario. Al centro dello scandalo il sindaco di Petrič, Dimitar Brachkov, accusato di aver orchestrato un sistema di appropriazione indebita di fondi europei destinati proprio alla tutela del patrimonio culturale locale. Oggi, però, il suo ufficio è sotto inchiesta. Attraverso il suo legale, Brachkov respinge ogni accusa: “Le procedure sono state regolari. Si tratta di un attacco politico orchestrato a pochi mesi dalle elezioni.” Anche il Comune, in una nota ufficiale, ha parlato di “strumentalizzazione mediatica” e ha dichiarato piena collaborazione con le autorità [2].

Ma le carte di EPPO raccontano un'altra storia.

L'accusa – Soldi europei, destinazione ignota

Secondo un rapporto interno di EPPO consultato da questa testata tra il 2021 e il 2023 il Comune di Petrič avrebbe ricevuto circa 650 mila euro nell'ambito del programma europeo "Europa Creativa" e del Fondo per la Coesione Culturale Regionale: fondi finalizzati alla digitalizzazione dell'archivio museale, alla creazione di una piattaforma educativa e a una serie di restauri conservativi [3].

Tuttavia le tracce di quei progetti, come conferma anche un'indagine parallela dell'OLAF, l'Ufficio europeo antifrode, si perdono tra preventivi gonfiati, gare d'appalto irregolari e pagamenti verso società con sede in paradisi fiscali o riconducibili a familiari del primo cittadino. Inoltre il sindaco avrebbe demolito l'edificio che dovrebbe ospitare il museo per poi ricostruirlo, invece di ristrutturare lo stabilimento già presente, il che accresce il clima di sospetto riguardo alle pratiche messe in atto [4].

L'inchiesta è scattata nell'ottobre 2023 dopo un audit di routine della Commissione Europea, che ha segnalato discrepanze tra i report finanziari del Comune e i dati reali raccolti in loco. La successiva perquisizione della sede municipale da parte delle autorità bulgare, sotto coordinamento EPPO, ha portato al sequestro di documenti, contratti e fatture sospette.

La rete della frode – Documenti e connivenze

Dall'analisi dei documenti sequestrati emergono diversi elementi ricorrenti: contratti firmati sempre con le stesse due società, entrambe registrate a Sofia, senza un sito web né dipendenti dichiarati; Il sindaco avrebbe inoltre violato gli obblighi previsti dall'accordo di partenariato tra i comuni bulgaro e greco coinvolti nel progetto. [5]. Secondo le indagini, il sindaco avrebbe nascosto la demolizione dell'edificio originale prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione, presentando il progetto come un restauro quando in realtà si trattava di una nuova costruzione. Gli inquirenti parlano apertamente di "imprese fantasma" e "frode sistematica" [6].

Il ruolo dell'EPPO – Chi vigila sull'Europa

Con sede a Lussemburgo, dal 2021 EPPO può coordinare inchieste transfrontaliere, come nel caso di Petrič, dove ha agito in sinergia con la Procura bulgara e con OLAF per sventare la presunta frode. In questo caso specifico, OLAF ha fornito documentazione cruciale sulle irregolarità contabili, analisi tecniche e testimonianze che hanno sostenuto l'apertura dell'inchiesta penale da parte di EPPO. Allo stesso tempo, EPPO ha potuto avvalersi della rete di procuratori delegati negli Stati membri, garantendo l'applicazione della legge a livello locale senza rinunciare alla dimensione europea dell'indagine.

Nel 2023, EPPO ha aperto oltre 107 indagini con un danno stimato di 400 miliardi di euro ai fondi europei. La Bulgaria, secondo il rapporto annuale, è tra i paesi più colpiti da irregolarità nella spesa culturale e infrastrutturale [7].

Conclusione – Un caso esemplare o un'altra storia dimenticata?

E così, il caso del museo di Petrič, che normalmente sarebbe rimasto occulto assieme a molti altre frodi internazionali, fortunatamente, grazie agli sforzi fatti dalla comunità europea nella fondazione di EPPO, è potuto essere individuato e potrà essere risolto, anche se il destino del caso è ancora incerto; infatti il sindaco Brachkov non è ancora stato sospeso, anche se le pressioni esercitate su di lui potrebbero cambiare la situazione, e il museo rimane chiuso. Le indagini probabilmente saranno lunghe e tortuose e non si può sapere se si potranno trovare delle prove inconfutabili ma, nonostante EPPO non sia certamente un'istituzione perfetta, la collaborazione tra i vari stati dell'Unione Europea e la presenza di EPPO contribuirà e contribuisce anche in questo momento a proteggere l'Europa dalle frodi fiscali internazionali.

Riferimenti:

1. <https://citizens.al/it/2024/03/06/chiudono-le-istituzioni-culturali%2C-il-museo-storico-annuncia-improvvisamente-la-sua-chiusura-fino-al-2028/>
2. <https://www.bta.bg/en/news/culture/859498-petrich-mayor-takes-pride-in-history-museum-even-as-he-faces-fraud-accusations>
3. <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/bulgaria-mayor-petrich-accused-fraud-involving-cultural-heritage-museum>
4. <https://www.bta.bg/en/news/culture/858832-european-public-prosecutor-s-office-indicts-petrich-mayor-for-fraud-involving-co>
5. https://www.bta.bg/en/news/culture/858832-european-public-prosecutor-s-office-indicts-petrich-mayor-for-fraud-involving-co?utm_source=chatgpt.com
6. https://link.springer.com/article/10.1007/s10797-023-09820-x?utm_source=chatgpt.com
7. https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2024-02/EPPO%20Annual%20Report%202023%20WEB%20EN%20300p_BG.pdf
8. Immagine: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bta.bg%2Fen%2Fnews%2Fculture%2F859498-petrich-mayor-takes-pride-in-history-museum-even-as-he-faces-fraud-accusations&psig=AOvVaw31ssdVT_4uZUQlc3_fqGpV&ust=1749316904333000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCLjEm7-n3Y0DFQAAAAAdAAAAABAh

10. Slovenia: Tentata Truffa Su Impianti Fotovoltaici Con Fondi UE



Giù 23, 2025 | Art & Cultural Heritage Crimes Subcommittee, High School Subcommittee

Authors: studenti Scuola Gandhi

Committee: Art & Cultural Heritage Crimes Committee, High School Committee

Date: 23/06/2025

13 gennaio 2025, Lubiana.

Due aziende Slovene hanno tentato una truffa di 340.000 euro di fondi europei per la costruzione di impianti solari.

I soldi erano destinati alla costruzione di essi su un terreno definitivo agricolo, ma in realtà era una area protetta per valori culturali, dove è vietato costruire.

L'indagine del caso è stata guidata dall'ufficio del procuratore europeo (EPPO) che si occupa di smascherare le frodi e tentate frodi effettuate con l'uso del denaro proveniente da fondi europei.

In modo particolare le perquisizioni su questa tentata frode sono state eseguite dalla polizia slovena tra il 7 e 8 gennaio 2025.

LA FALSA DICHIARAZIONE ²

Le due aziende, avevano fatto domanda nel bando del Ministero delle infrastrutture sloveno, bando finanziato dai fondi europei, per la costruzione di un piccolo impianto solare, destinato a sostenere la transizione ecologica dei paesi europei.

La documentazione però era falsa poiché le due aziende avevano scelto un' area protetta dal punto di vista culturale ed ambientale.

La legge slovena però non permette di costruire in questo tipo di aree per tutelare sia il patrimonio storico sia quello ambientale.

Ad aggravare ancora di più la situazione, è stata la non richiesta autorizzazione delle autorità per la conservazione dei beni culturali, che in realtà sarebbe obbligatoria. Queste caratteristiche e documentazioni che non sono state portate alla luce e richieste le autorizzazioni hanno fatto pensare ad un tentativo di aggirare le regole programmate, consapevole.

L'INGANNO DELLE DUE DOMANDE ²

Le due aziende avevano presentato due domande diverse, nonostante facessero riferimento allo stesso impianto fotovoltaico, previsto pure nella stessa area, quasi come a far pensare di trattarsi di due progetti differenti.

Queste due domande gli avrebbero permesso di aumentare la possibilità di ricevere i fondi e al contempo di evitare i controlli più approfonditi.

Dalle perquisizioni effettuate dalla polizia slovena tra il 7 e 8 gennaio nella zona di Celje risultano inoltre dei documenti allegati alla domanda che molto probabilmente erano stati in realtà falsificati.

PAGAMENTO NON EFFETTUATO: FONDI BLOCCATI IN TEMPO

Inizialmente le richieste erano state approvate ma, l'EPPO è riuscito ad intervenire prima che il denaro venisse trasferito. Questo ha evitato una perdita per le casse dell'Unione Europea. Il caso è importante perché dimostra come si possa cercare di sfruttare temi come l'energia pulita e la sostenibilità per commettere delle frodi.

I fondi europei servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'UE, finanziare le infrastrutture, sostenere l'innovazione e proteggere l'ambiente.

Usare questi soldi in modo scorretto è un reato grave, in quanto, oltre che danneggiare le istituzioni, danneggia anche i cittadini.

IL RUOLO DELL'EPPO NELLA PROTEZIONE DEI FONDI EUROPEI

L'EPPO, cioè l'Ufficio del Procuratore europeo, è un' istituzione indipendente dell'Unione Europea che indaga e persegue i reati legati all'uso scorretto dei fondi UE.

In situazioni come questa, il suo intervento è essenziale per bloccare le truffe prima che possano causare danni economici e legali.

Quello che è successo in Slovenia è un avvertimento per il futuro: è fondamentale rafforzare i controlli e garantire che i fondi UE vengano utilizzati solo per progetti realmente utili, rispettando tutte le norme, soprattutto quelle ambientali e culturali.

INDAGINI IN CORSO: PRESUNZIONE DI INNOCENZA PER I COINVOLTI

L'indagine è ancora in corso e le autorità stanno raccogliendo tutte le prove. E' importante ricordare che tutti i coinvolti sono da considerare innocenti fino a quando non verrà emessa una condanna definitiva.

Questo episodio evidenzia l'importanza di avere trasparenza e controllo nella gestione dei fondi pubblici. Le regole non servono solo a rispettare la legge, ma anche a proteggere il bene comune e garantire a tutti un futuro sostenibile.

Riferimenti alle fonti

1. <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/slovenia-eppo-conducts-house-searches-investigation-attempted-fraud-involving-solar>
2. <https://www.pv-tech.org/european-prosecutor-investigates-attempted-fraud-on-solar-pv-plants-in-slovenia/>
3. Immagine: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftspower.eu%2F2025%2F01%2F27%2Fincentivi-per-il-fotovoltaico-nel-2025%2F&psig=AOvVaw1oYBKb_ndsv8XWwLwtlwjs&ust=1749315874669000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCMDSuNKj3Y0DFQAAAAAdAAAAABAS

11 Il riciclaggio di denaro nell'area comunitaria: il ruolo di EPPO



Giu 20, 2025 | High School Subcommittee, Law Enforcement Agencies Subcommittee

Author: Studenti Liceo Classico C. Beccaria – Milano)

Committee: Law Enforcement Agencies Committee – High School Committee

Date: 20/06/2025

Il riciclaggio di denaro consiste in quel processo di trasformazione dei proventi di attività criminali in risorse apparentemente legittime, col fine e l'intenzione di mascherare l'origine illecita del denaro, per consentire di utilizzarlo senza destare sospetti e quindi di reintegrarlo nel circuito economico legale[1]. Si tratta di una condotta illecita, la cui rilevanza penale è riconosciuta e consolidata in tutto il continente Europeo. Obiettivo primario è accordato in questo senso alla tutela del “patrimonio”, inteso come bene giuridico, alla corretta amministrazione della giustizia ed al regolare mantenimento dell'ordine pubblico e di quello economico-finanziario.

Il processo attraverso cui si compie il riciclaggio di denaro si articola tipicamente in tre fasi distinte[2]:

1. Collocamento: Questa è la fase iniziale in cui il denaro contante di provenienza illecita viene collocato, appunto, nel sistema finanziario/economico. Ciò può avvenire in vari modi, ad esempio attraverso depositi bancari (frazionati, per eludere le segnalazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore), richieste di cambio valuta, acquisto diretto di beni, etc.

2. Stratificazione: In questa fase si cerca di opacizzare la tracciabilità del denaro attraverso una serie di transazioni difficili da poter ricostruire.
3. Integrazione: La fase finale, nella quale il denaro “ripulito” viene reimmesso nell’economia legale, tipicamente sotto forma di investimenti in attività imprenditoriali apparentemente lecite, acquisti di beni di lusso, o altre operazioni finanziarie che non destano sospetti sulla loro origine. A questo punto, distinguere il denaro illecito da quello legale diventa estremamente difficile.

La connessione con la Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell’Unione):

La Direttiva (UE) 2017/1371, nota come Direttiva PIF, mira a rafforzare la protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea attraverso il diritto penale; stabilisce infatti norme minime relative alla definizione dei reati che ledono tali interessi e alle sanzioni applicabili[3], nell’ottica, anche, di chiarire il campo di operatività della Procura Europea.

Il riciclaggio di denaro è strettamente connesso alla Direttiva PIF; in primo luogo, per espressa previsione della normativa in questione rientra nel novero dei “reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”[4] ed in secondo luogo deve considerarsi essere comunque, molto spesso, la fase immediatamente successiva alla commissione di altri reati che parimenti danneggiano il bilancio dell’UE, quali ad esempio, le frodi finanziarie in materia di IVA.

Dunque, la Direttiva (UE) 2017/1371 riconosce il riciclaggio come una minaccia seria agli interessi finanziari dell’Unione e si propone di prevenirlo, nonché contrastarlo, attraverso l’armonizzazione delle normative penali degli Stati membri e il rafforzamento della cooperazione a livello europeo. La competenza di EPPO si inserisce in questo quadro normativo, fornendo uno strumento operativo a livello europeo per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, incluso il riciclaggio dei proventi derivanti da tali reati.

Il Ruolo della Guardia di Finanza nella Tutela degli Interessi Finanziari dell’UE:

Nello specifico contesto italiano deve sottolinearsi che la Guardia di Finanza (GdF) svolge un ruolo cruciale nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, lavorando a stretto contatto con la Procura Europea. Nelle indagini avviate da Eppo accade infatti che dalla stessa Procura vengano delegate alla Guardia di Finanza italiana specifiche attività investigative sul territorio nazionale, in virtù della sua competenza in materia di reati finanziari ed economici, inclusa la lotta al riciclaggio. Grazie alla sua elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, la GdF conduce indagini complesse per tracciare i flussi di denaro illecito, identificare i beni oggetto di riciclaggio e smantellare le organizzazioni criminali che operano a danno degli interessi finanziari dell’UE, e su disposizione dell’autorità giudiziaria nazionale o di EPPO, è competente ad eseguire misure cautelari e provvedimenti di confisca dei beni e dei profitti illecitamente acquisiti. Svolge altresì

attività di intelligence finanziaria per individuare i rischi di frode e riciclaggio a danno dell'UE, analizzando dati e transazioni sospette e contribuendo a definire strategie di contrasto più efficaci.

Il ruolo della Procura Europea nel contrasto al riciclaggio

La Procura Europea ha intensificato le sue attività nel biennio 2023–2024, focalizzandosi su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, tra cui il riciclaggio di denaro. La sua struttura sovranazionale consente indagini coordinate e azioni efficaci contro crimini economici sempre più complessi. Nel periodo considerato le indagini attive sono passate da 1.927 (2023) a 2.666 (2024), con un danno stimato di 24,8 miliardi di euro sul bilancio UE. Il valore dei beni sequestrati è stato di oltre 2,3 miliardi di euro[5].

L'EPPO ha dimostrato una crescente efficacia anche nel contrasto al riciclaggio di denaro, i cui casi nel 2024 sono saliti a 380, grazie alla sua capacità di coordinare indagini transnazionali e di agire rapidamente contro reti criminali complesse. Tuttavia, permangono sfide significative, come la necessità di una maggiore collaborazione con le autorità nazionali e l'armonizzazione delle normative tra gli Stati membri. Il rafforzamento sotto questi profili sarà cruciale per affrontare le sofisticate strategie adottate dalle organizzazioni criminali nel riciclaggio di fondi illeciti.

[1] Si veda art 648bis del Codice Penale Italiano

[2] Per un approfondimento su alcune delle modalità utilizzate per riciclare il denaro consultare <https://www.dirittoconsenso.it/2019/05/02/alcuni-metodi-di-riciclaggio-di-denaro/>

[3] Direttiva (UE) 2017/1371 art. 1

[4] Direttiva (UE) 2017/1371 art. 4

[5] Si vedano gli ultimi report annuali di Eppo; https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2024-06/EPPO%20Annual%20Report%202023%20PDF_IT.pdf (2023), https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2024/pdfs/EPPO_Annual_Report_2024_en.pdf (2024)

12. Le segnalazioni di operazioni sospette: il cuore del sistema di antiriciclaggio italiano



Giù 16, 2025 | [Audit Institutions Subcommittee](#), [High School Subcommittee](#)

Author: studenti Liceo Carducci di Milano

Committee: Audit Committee & High School Committee

Date: 16/05/2025

Cosa sono le SOS

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Introdotte dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, queste segnalazioni sono obbligatorie per una vasta gamma di soggetti, tra cui banche, assicurazioni, professionisti e altri operatori finanziari. L'obiettivo è identificare e segnalare tempestivamente operazioni che presentano anomalie o sospetti di illeciti finanziari.

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), istituita presso la Banca d'Italia, è l'autorità incaricata di ricevere, analizzare e trasmettere le SOS agli organi investigativi competenti, come la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia.

Le segnalazioni vengono inviate esclusivamente in formato elettronico attraverso il portale INFOSTAT-UIF. Le SOS possono essere di due tipi: originarie o sostitutive.

Ciascuna di queste si articola in quattro sezioni principali:

- 1. Dati identificativi: informazioni sul soggetto segnalante e sui soggetti coinvolti.**
- 2. Descrizione dell'operazione: dettagli sull'operazione sospetta.**
- 3. Motivazioni della sospettosità: analisi delle ragioni che hanno portato alla segnalazione.**
- 4. Documentazione a supporto: eventuali documenti giustificativi.**

Le SOS sostitutive devono indicare in modo chiaro che si tratta di una segnalazione sostitutiva e devono riportare il codice identificativo della SOS originaria che viene sostituita. Questo permette alla UIF di collegare correttamente la nuova versione alla segnalazione già archiviata.

La UIF valuta ogni segnalazione e, se ritiene fondati i sospetti, trasmette le informazioni alle autorità investigative per ulteriori approfondimenti.

Secondo l'ultimo rapporto dell'UIF, nel 2024 le SOS sono aumentate del 20% rispetto all'anno precedente, il documento classifica più di 150.000 operazioni come informative. Tra i settori più coinvolti nell'utilizzo di tali canali vi sono le banche, l'industria immobiliare e le non-banche del settore finanziario. Secondo gli esperti, in primo luogo, un numero crescente di SOS potrebbe indicare un miglioramento dei controlli interni nell'economia sommersa e in secondo luogo, un aumento vero e proprio dell'attività illegale.

Casi concreti: quando una SOS fa la differenza

Il Quaderno dell'Antiriciclaggio n. 25, pubblicato dalla UIF nel dicembre 2024, presenta una raccolta di casi significativi emersi dall'analisi delle SOS. Questi esempi illustrano come le segnalazioni abbiano contribuito a individuare e contrastare attività illecite complesse.

Caso 1: Utilizzo improprio di fondi del PNRR

Una serie di SOS ha evidenziato anomalie nell'uso di fondi destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le segnalazioni hanno rivelato che alcuni soggetti beneficiari dei finanziamenti pubblici presentavano profili di rischio elevati, con operazioni finanziarie non coerenti con le finalità dichiarate. L'analisi ha portato all'identificazione di schemi di frode e al recupero di fondi indebitamente percepiti.

Caso 2: Criptovalute e finanziamento del terrorismo

Un'altra indagine ha riguardato l'uso di criptovalute per finanziare attività terroristiche. Le SOS hanno segnalato transazioni sospette verso portafogli digitali associati a organizzazioni estremiste. L'intervento tempestivo ha permesso di interrompere i flussi finanziari e di avviare procedimenti giudiziari contro i responsabili.

In questo ambito, uno studio internazionale del 2021 ha mostrato l'efficacia dell'uso di tecniche di deep learning per tracciare i pagamenti in Bitcoin collegati a ransomware e attività criminali. Lo studio, intitolato "Follow the Money: A Deep Learning Approach for Tracing Ransomware

Payments”, evidenzia come l’analisi automatizzata delle transazioni possa rafforzare gli strumenti delle UIF e delle autorità nell’identificare circuiti illeciti e flussi finanziari opachi.

Conclusione: l’importanza delle SOS nel contrasto al riciclaggio

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette sono uno strumento cruciale nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in Italia. La collaborazione tra soggetti obbligati, UIF e autorità investigative è fondamentale per garantire l’efficacia del sistema e la sicurezza del sistema finanziario nazionale.

13. La gestione dei fondi europei e il ruolo della Procura Europea: Lavorare insieme per proteggere l'Unione nell'era digitale



La gestione dei fondi europei e il ruolo della Procura Europea: Lavorare insieme per proteggere l'Unione nell'era digitale.

Giu 13, 2025 | Cybersecurity strategic Committee, High School Subcommittee

Authors: studenti Liceo Carducci di Milano

Committee: Cybersecurity Strategic Committee & High Schools Committee

Date: 13/05/2025

Il Parere 02/2023 della Corte dei Conti Europea arriva in un momento importante per l'UE, durante il quale si presenta la necessità di aumentare la trasparenza nella gestione dei fondi comuni e la crescente importanza della cybersicurezza.

Questo prescrive vari suggerimenti finali formulati alla Commissione e ai legislatori, come ad esempio accelerare le tempistiche nel fornire servizi di sostegno alla riserva dell'UE, chiarire in che modo i SOC (Security Operation Center, un servizio che può essere applicato in un'azienda per evitare attacchi informatici) nazionali, i SOC transfrontalieri, i CSIRT (Computer Security Incident Response Team, un riferimento informativo e formativo sugli incidenti di sicurezza informatici destinato agli enti e le organizzazioni in base alla regione d'appartenenza) e la rete di CSIRT debbano interagire, specificare un termine ultimo per la presentazione della relazione da parte dell'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza) dopo ogni incidente per assicurare un feedback utile.

Analizzando questo documento, emerge quanto sia fondamentale la collaborazione tra le istituzioni europee per proteggere gli investimenti. In particolare, è importante la cooperazione tra chi gestisce i fondi, come il Parlamento Europeo e il Consiglio, e chi controlla che vengano usati correttamente, come la Procura Europea (EPPO).

Le regole alla base: l'articolo 322, paragrafo 1, del TFUE.

La base giuridica che ha permesso alla Corte dei Conti Europea di esprimere il Parere 02/2023 si trova nell'articolo 322, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Questo articolo stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, approvino delle regole per stabilire, gestire e controllare il bilancio dell'Unione Europea.

Quindi, la gestione dei fondi europei è affidata a istituzioni politiche, come il Parlamento europeo e il Consiglio, che devono garantire che le risorse vengano distribuite in modo corretto, trasparente ed efficiente. Però non basta: è necessario anche un controllo indipendente, soprattutto per evitare reati che possono ledere gli interessi finanziari dell'UE.

Il ruolo della Procura Europea: controlli e collaborazione.

Qui entra in gioco la Procura Europea (EPPO), che secondo l'articolo 4 del proprio Regolamento istitutivo ha il compito di indagare e portare in tribunale chi commette reati che danneggiano i fondi dell'UE, come le frodi, la corruzione o il riciclaggio di denaro.

È importante ricordare che l'EPPO non gestisce i fondi europei: questo compito resta alle istituzioni politiche. Essa però vigila l'utilizzo di questi fondi e interviene quando ci sono sospetti di reato.

Un esempio concreto di questa collaborazione si trova nell'articolo 110 del Regolamento EPPO, che definisce proprio le interazioni tra la Corte dei Conti e la Procura Europea.

Questo tipo di sinergia è fondamentale per costruire un sistema di controllo solido, in grado di difendere in modo efficace il bilancio europeo.

L'importanza della cybersicurezza nella protezione dei fondi europei.

Oggi, con la diffusione delle piattaforme finanziarie digitali, non dobbiamo preoccuparci solo delle truffe e frodi "tradizionali": l'Unione Europea è esposta a nuovi rischi: attacchi hacker, furti di dati, falsificazioni digitali.

Per questo motivo esiste un sistema europeo dedicato alla cybersicurezza, che comprende agenzie come ENISA, leggi come il Cybersecurity Act, e varie collaborazioni tra gli Stati membri.

Il Parere 02/2023 della Corte dei Conti Europea sottolinea, anche indirettamente, quanto sia cruciale rafforzare la sicurezza digitale delle istituzioni che gestiscono e controllano il denaro europeo. Senza un buon livello di protezione informatica, la lotta contro le frodi e le irregolarità potrebbe diventare inefficace, vanificando gli sforzi di istituzioni come l'EPPO e il Parlamento europeo.

Conclusione: lavorare insieme per proteggere l'Europa

Il lavoro coordinato tra Parlamento, Consiglio, Corte dei Conti Europea ed EPPO crea una rete complessa ma necessaria per gestire i fondi dell'UE.

Il Parere 02/2023 ci offre l'opportunità di riflettere non solo su come si spendono i fondi pubblici, ma anche su come proteggerli dalle nuove minacce digitali.

In un'Europa sempre più digitale e connessa, difendere i fondi comuni europei significa avere controlli efficaci e sicurezza informatica.

Solo unendo questi elementi possiamo davvero proteggere gli interessi finanziari dell'Unione Europea e mantenere viva la fiducia dei cittadini nel progetto europeo.

14 Espansione Delle Competenze Eppo, Ambiente



Giu 13, 2025 | Criminal Lawyers Subcommittee, High School Subcommittee

Authors: studenti Liceo Statale Gandhi

Comitee: Criminal Lawyers Committee& High School Committee

Date: 13/05/2025

Il giorno 10/04/2025 nell'ambito della conferenza con la quale si è chiuso il corso STEPPO dedicato alla Procura Europea, al quale il nostro istituto ha partecipato nell'ambito del PCTO, è stato dedicato ampio spazio all'allargamento delle competenze della stessa Procura Europea al settore ambientale.

La conferenza pomeridiana si è aperta con i saluti istituzionali e un sentito ricordo di Antonio Fortezza, figura chiave nell'organizzazione dell'evento e promotore di molte iniziative accademiche rivolte ai giovani. A lui è stato dedicato un premio destinato ai collaboratori universitari che si distingueranno con l'intervento più efficace nel corso dell'anno.

La Procura Europea e i Reati Ambientali Il professore Muniz Espada ha introdotto il lavoro del gruppo sulla Procura Europea in relazione alle frodi nel settore agricolo e ambientale. Ha sottolineato come la crescente pressione normativa dell'UE, in particolare legata al Green Deal, stia generando difficoltà nel settore agricolo e un aumento dei casi di frode relativi alle misure agroambientali.

Il Green Deal europeo, pur nato con intenzioni ecologiche, ha introdotto normative complesse e che rischiano di indebolire le competitività del settore agricolo europeo. Le norme ambientali imposte limitano i diritti di proprietà senza sufficienti compensazioni economiche, generando un conflitto tra gli obiettivi della PAC e quelli ambientali. L'approvazione del "pacchetto omnibus" tenta di semplificare queste normative.

Il Ruolo della Procura Europea (EPPO) nei reati ambientali Il relatore successivo ha approfondito la connessione tra reati ambientali e criminalità organizzata. Anche se i reati ambientali non rientrano ancora nella competenza formale di EPPO, è stato evidenziato come la proposta di direttiva europea del 2024 sulla tutela penale dell'ambiente riconosca a EPPO un ruolo di coordinamento nelle indagini, applicando strumenti tipici della lotta alla criminalità mafiosa.

Si è fatto riferimento a un caso recente in Romania, in cui grazie a EPPO è stato possibile individuare un esponente di un 'ndrina calabrese coinvolto in un traffico illecito. Questo dimostra la crescente efficacia dell'azione della Procura Europea in ambito ambientale e la necessità di estendere la competenza materiale.

Tecnologie satellitari e controllo del territorio L'Italia sta creando un sistema innovativo basato sulla rete satellitare IRIDE, che consentirà non solo la verifica amministrativa dei fondi PAC tramite immagini satellitari, ma anche l'analisi spettrometrica dei terreni per individuare smaltimenti illeciti.

Cybersecurity, Cyber Intelligence e Dati personali Una seconda parte della conferenza ha affrontato i temi della sicurezza informatica e della cyber intelligence. Il professor Bacini ha spiegato come l'informazione sia diventata il nuovo "asset strategico" della società, e ha sottolineato la necessità di un approccio proattivo alla cybersicurezza da parte di EPPO, in grado di prevenire minacce

La protezione dei dati personali è un pilastro delle libertà fondamentali e una garanzia per la correttezza delle indagini

La Cyber Sicurezza come diritto fondamentale Interventi successivi hanno sostenuto la necessità di riconoscere la cybersicurezza come un diritto fondamentale europeo, ribadendo che la sicurezza digitale è essenziale per garantire tutti gli altri diritti esercitati nel cyberspazio.

Conclusioni L'evento ha evidenziato come la Procura Europea sia destinata a diventare un attore sempre più centrale nella tutela degli interessi dell'Unione, non solo in ambito finanziario ma anche ambientale e digitale. Le frodi, la criminalità organizzata e le minacce informatiche vanno affrontate con strumenti condivisi, cooperazione internazionale e un'alleanza strategica tra accademia, istituzioni e società civile.

15. Il ruolo di EPPO nel contrasto alle frodi PAC nella Relazione 2025 del Parlamento europeo sulla tutela degli interessi finanziari



Giu 6, 2025 | [Agricultural and environmental frauds Subcommittee](#), [High School Subcommittee](#)

Authors: studenti Salesiani Don Bosco-Treviglio

Committee: Agricultural and Environmental Frauds Committee; High School Committee

Date: 06/06/2025

Negli ultimi anni la Procura Europea (European Public Prosecutor's Office – EPPO) è emersa come uno degli attori chiave nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, in particolare nella lotta contro le frodi che colpiscono i fondi comunitari. Istituita con un Regolamento del 2017 ed operativa dal 1° giugno 2021, l'EPPO affianca altre istituzioni europee (come OLAF) che hanno il potere di indagare coloro che danneggiano il bilancio dell'UE, ma è l'unica che dispone del potere di esercitare direttamente l'azione penale avvalendosi dell'operato della Polizia Giudiziaria nazionale, come la Guardia di Finanza in Italia.

Diversamente da altri organismi europei, l'EPPO dispone di veri e propri magistrati, Procuratori con autorità investigativa diretta, che consente loro una capacità di intervento rapido e incisivo contro le frodi finanziarie.

Questa struttura ibrida, che combina competenze europee e nazionali, si è dimostrata particolarmente efficace nel settore della Politica Agricola Comune (PAC), un programma di

politica economica che ogni anno eroga miliardi di euro per sostenere gli agricoltori e promuovere la sostenibilità delle aree rurali in tutta Europa.

Il rischio di frodi nella PAC è elevato proprio a causa delle ingenti somme in gioco. Secondo la Relazione 2025 del Parlamento sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE, l'EPPO ha scoperto numerosi casi in cui fondi europei venivano richiesti per terreni non coltivati o intestati a persone senza diritto ai contributi. Queste irregolarità, spesso frutto di schemi ben organizzati, possono comportare perdite per milioni di euro, minacciando l'integrità del bilancio comunitario.

La Relazione sottolinea come l'EPPO si inserisca all'interno di una ampia rete europea di protezione degli interessi finanziari dell'UE, che include anche OLAF, Europol, l'Autorità antiriciclaggio (AMLA), la Banca per gli investimenti europei (BEI). Questa rete multilivello si basa su una cooperazione orizzontale tra istituzioni europee e verticale con le autorità nazionali, creando un sistema integrato per affrontare le frodi su più fronti.

La cooperazione è un aspetto cruciale, e qualificante dell'attività della EPPO, sottolineato dalla relazione: la condivisione delle informazioni e l'accesso ai dati disponibili, sono elementi ritenuti estremamente efficaci per conseguire l'obiettivo della tutela degli interessi finanziari della UE. Questa modalità di agire rispecchia il tentativo, ritenuto il più efficace possibile, di affrontare e far fronte alle frodi: un approccio globale che vede il favore dell'Europarlamento che, sempre nella sua Relazione annuale 2025, ha riferito come “[...] la protezione operativa degli interessi finanziari dell'Unione da frodi, irregolarità e altre attività illecite è affidata alle autorità nazionali, all'OLAF e all'EPPO [...]”.

Un affidamento indubbiamente efficace ma che richiede, sempre nella visione dell'Europarlamento, un'attenzione sulla necessità di sviluppare un approccio “a 360°” nella lotta alle frodi, sia a livello nazionale che comunitario, con l'obiettivo di “[...] fornire un quadro più chiaro, completo e concreto della situazione complessiva della protezione degli interessi finanziari dell'Unione, che comprenda l'intera azione antifrode”.

16. EPPO e la lotta alle Mafie: un bilancio dal 2021 a oggi Un'analisi dei risultati ottenuti dalla Procura Europea nella lotta contro la criminalità organizzata dopo il discorso programmatico del 2021



Giu 2, 2025 | High School Subcommittee, Investigations & Activities Committee

Authors: Gruppo scuola Donatelli Pascal di Milano

Committee: Investigations and Activities Committee, High School Committee

Date: 02/06/2025

Introduzione: un nuovo approccio europeo alla criminalità

Nel giugno del 2021, la Procuratrice Capo Europea Laura Codruta Kövesi ha pronunciato il suo primo discorso programmatico, tracciando le linee guida per l'azione della neonata EPPO (European Public Prosecutor's Office) nella lotta contro i crimini che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Tra questi, la lotta alle mafie occupava — e occupa tuttora — un ruolo cruciale.

Fin dall'inizio, Kövesi ha sottolineato la necessità di un approccio sovranazionale per affrontare fenomeni criminali che non si fermano ai confini degli Stati. A distanza di alcuni anni, è possibile fare un primo bilancio dei risultati raggiunti da questo organo, che si è posto fin dall'inizio come un attore determinato e innovativo nella difesa della legalità a livello europeo.

Con oltre 1.500 indagini aperte, un danno stimato superiore ai 14 miliardi di euro e numerosi sequestri di beni, l'EPPO ha dimostrato di essere uno strumento operativo efficace, capace di colmare i vuoti lasciati dalle tradizionali forme di cooperazione giudiziaria tra Stati membri.

EPPO: struttura, funzioni e potenzialità

L'EPPO, fondata nel 2017 ma entrata ufficialmente in funzione il 1° giugno 2021, è un organo indipendente dell'UE incaricato di indagare e perseguire reati non solo la frode ai fondi europei ma anche la corruzione, il riciclaggio e, indirettamente, i crimini delle mafie transnazionali quando sono strettamente connessi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Operando in 24 Stati membri, questa Procura ha la capacità di superare le barriere nazionali che spesso rallentano o impediscono indagini efficaci, grazie a un sistema integrato di procuratori delegati e a strumenti giuridici comuni.

Ogni procuratore lavora nel proprio Paese, ma sotto il coordinamento della sede centrale del Lussemburgo, permettendo così un'azione rapida e coordinata in tempo reale. La Procura Europea può condurre direttamente indagini ed, al termine delle investigazioni, richiedere alle Autorità Giudiziaria nazionali non solo il rinvio a giudizio degli indagati ma anche – sin dalle indagini preliminari – l'emissione di mandati d'arresto europei o decreti di sequestro di beni senza dover ricorrere ai vecchi (e più farraginosi) strumenti rogatoriali in ambito penale. Questo tipo di approccio ha reso possibile affrontare più rapidamente casi complessi, come quelli che coinvolgono frodi comunitarie sull'IVA o schemi di riciclaggio a più livelli. Con il suo lavoro, l'EPPO sta contribuendo a costruire una vera area di giustizia europea, dove chi commette reati contro il bilancio dell'UE ha sempre meno spazio per nascondersi.

I risultati concreti nella lotta alle mafie

Secondo i dati riportati nel proprio Rapporto annuale sull'attività complessivamente svolta nel corso del 2024, EPPO ha avviato migliaia di indagini e sequestrato centinaia di milioni di euro.

In particolare, le indagini che hanno coinvolto organizzazioni mafiose hanno portato alla luce complesse reti criminali capaci di infiltrarsi negli appalti pubblici, nella distribuzione dei fondi UE e nel riciclaggio internazionale. Sono emersi collegamenti tra gruppi mafiosi italiani e reti criminali attive in altri Stati membri (come ad esempio in Romania), dimostrando la dimensione transnazionale del fenomeno e la necessità di un'azione sovranazionale.

Collaborazioni e ostacoli

Il successo dell'EPPO è stato possibile grazie alla collaborazione con le autorità giudiziarie nazionali e con agenzie come Europol, OLAF e con Eurojust, che forniscono supporto investigativo e scambio di informazioni anche in ambito penale. Tuttavia, persistono alcune difficoltà: non tutti gli Stati membri partecipano all'EPPO (ad oggi, Danimarca, Irlanda, Ungheria non partecipano), e in certi Paesi i sistemi giudiziari sono ancora restii a cedere competenze a un organo sovranazionale. Questo crea delle “zone grigie” dove i criminali possono ancora approfittare di differenze nei sistemi legali. Inoltre, la mancanza di risorse e di personale – anche queste lamentate dalla Procuratrice Kövesi nella sua Relazione – rischiano di rallentare il lavoro della Procura, in

alcuni casi, i procuratori delegati si trovano a gestire decine di casi contemporaneamente, con carichi di lavoro molto elevati.

In conclusione: quali prospettive di azione della Procura Europea?

Nonostante gli ostacoli che affronta la Procura Europea, il suo bilancio, a pochi anni dal suo avvio, è senza dubbio positivo: la lotta alle mafie in Europa è diventata più coordinata, più efficace e più visibile. Grazie al lavoro della Procura Europea, sono stati avviati centinaia di procedimenti contro reati gravi come il riciclaggio, le frodi IVA e l'uso illecito dei fondi europei, spesso legati ad attività mafiose. Tuttavia, per consolidare questi risultati, sarà necessario rafforzare la cooperazione tra gli Stati, estendere la partecipazione all'EPPO anche a quei Paesi che ancora ne restano fuori, e garantirle risorse adeguate per affrontare carichi di lavoro sempre più crescenti. In molti casi, infatti procuratori si trovano a operare con poco personale e strumenti limitati, nonostante la portata internazionale dei crimini trattati.

La criminalità organizzata non conosce confini e nemmeno la giustizia dovrebbe averne, se davvero si vuole proteggere l'integrità dell'Unione Europea e dei suoi cittadini.

17. STEPPO Role Play nell'ottica dell'importanza della cooperazione giudiziaria e di polizia



Mag 30, 2025 | Game Subcommittee, High School Subcommittee

Authors: Avvocati, studenti universitari Bicocca, studenti scuole superiore partecipanti al role play

Committee: Game committee; High School committee

Date: 30/05/2025

Il progetto “STEPPO Role Play” si è inserito nell’ambito del corso “The EPPO and UE law, a step forward in EU integration”, al fine di approfondire il funzionamento della Procura Europea.

Il gioco di ruolo è consistito in una simulazione di un processo penale avente come imputato il rappresentante legale della società ECOFUTURA S.p.A., accusato di frode ai danni degli interessi finanziari dell’Unione Europea. L’accusa ha richiesto il rinvio a giudizio immediato dell’imputato per i delitti previsti dagli artt. 640-bis c.p. (“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”) e 648-bis c.p. (“Riciclaggio”): infatti, il rappresentante legale della società ECOFUTURA S.p.A., operante nel settore delle energie rinnovabili, avrebbe percepito illecitamente un finanziamento europeo ammontante a 100 milioni di euro nell’ambito del progetto Green Transition Fund, per la costruzione di alcuni pannelli solari in un’area agricola protetta. Il suddetto finanziamento europeo sarebbe stato, poi, utilizzato per fini diversi: i 100 milioni sarebbero stati trasferiti presso conti esteri, attraverso società fittizie aventi sede in Lussemburgo e Cipro, al fine di acquistare vari beni di lusso.

In questo contesto, è entrata in gioco la Procura Europea, c.d. E.P.P.O. (“European Public Prosecutor’s Office”), che opera nel momento in cui si commettano frodi che riguardano fondi europei. Infatti, in virtù dell’art. 3, co. 2, Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1271), rubricato “Frode che lede gli interessi finanziari dell’UE”, la Procura europea viene in rilievo nel momento in cui si compia una qualsiasi attività che comporti una perdita finanziaria per l’Unione Europea o che, comunque, generi un’appropriazione indebita di fondi europei (è necessario, però, che siano frodi che comportano un danno complessivo per gli interessi finanziari dell’Unione Europea pari ad almeno 10 milioni di euro).

Nei suddetti casi, rivestono un ruolo fondamentale i c.d. P.E.D. (“Procuratori Europei Delegati”), funzionari dei singoli Stati membri dell’Unione Europea incaricati materialmente dei diversi casi di competenza E.P.P.O.; i P.E.D. operano sotto le indicazioni dai Procuratori Europei, che svolgono un ruolo di supervisione, fungendo da collegamento tra il livello centrale e quello decentralizzato della Procura Europea (costituito, appunto, dai P.E.D.). In particolare, i P.E.D. sono dotati del c.d. doppio cappello, godendo sia dei poteri loro attribuiti dal Regolamento UE 2017/1939, sia di quelli loro attribuiti dalle legislazioni nazionali.

I P.E.D., dunque, svolgono un ruolo fondamentale sia nella fase inquirente del processo penale, che in quella requirente. Nello specifico, per quanto riguarda la fase inquirente, hanno il potere di adottare le diverse misure investigative nel corso delle indagini preliminari, interfacciandosi con la Polizia giudiziaria nazionale.

Nel caso concreto simulato, le indagini preliminari sono state svolte dalla Guardia di Finanza di Venezia, proprio sotto la direzione del P.E.D. dell’Ufficio di Venezia, nell’ambito dell’operazione denominata “Operazione Verde Pulito”. Grazie alla cooperazione giudiziaria e di polizia transnazionale coordinata da E.P.P.O., le operazioni si sono estese a diversi Paesi europei, coinvolgendo le forze di polizia lussemburghesi e cipriote, dove erano collocate le sedi delle società fittizie. Sul territorio nazionale, oltre 100 finanziari hanno eseguito perquisizioni in Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Lazio, Campania e Puglia. Inoltre, sono stati sequestrati numerosi beni (immobili di pregio, ingenti somme in criptovalute, orologi di lusso, ecc.), il cui valore complessivo ammontava proprio a 100 milioni di euro.

La possibilità di svolgere indagini preliminari e disporre misure investigative nei diversi Stati membri dell’Unione Europea simultaneamente è un enorme valore aggiunto dell’E.P.P.O.: è infatti possibile, così facendo, avere una visione complessiva del caso nel momento in cui si abbia a che fare con reati transnazionali. La singola Procura nazionale, al contrario, farebbe fatica a prevenire,

individuare e reprimere fattispecie complesse, come quelle in cui sono coinvolte grandi organizzazioni criminali operanti non solo a livello nazionale, ma anche europeo.

Tornando al nostro caso, il P.E.D. dell'Ufficio di Venezia ha esercitato l'azione penale con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio immediato alla cancelleria del G.U.P. di Roma, subito dopo la presentazione del Termination of the investigation report of the European Delegated Prosecutor proposal to adopt a decision to prosecute alla Camera Permanente e il "via libera" di quest'ultima; sono seguiti, poi, i depositi delle liste testimoniali e delle richieste di prova alla cancelleria del Giudice del Tribunale di Roma.

In questo senso, sono stati preziosi gli aiuti di diversi professionisti del settore giuridico, quali avvocati e magistrati (nella specie, l'Avvocatessa Alessia Voinich e l'Avvocato Claudio Palazzoni), nella redazione dei suddetti atti da parte dei "P.E.D." Arianna Gismondi, Busnelli Chiara e Nicole Villa e dei difensori di fiducia Carlotta Eleni e Saracco Andrea.

Dunque, nel corso del dibattimento, l'accusa si è apprestata ad esaminare un Ufficiale della Guardia di Finanza in qualità di testimone dello svolgimento delle indagini preliminari e a chiedere l'acquisizione dei documenti di valutazione ambientale, presentati dalla società ECOFUTURA S.p.A. alla Commissione Europea e necessari per l'accesso ai fondi europei, la cui firma risultava essere falsificata; d'altra parte, la difesa ha chiesto l'acquisizione del M.O.G. ("Modello di Organizzazione e Gestione") della società ECOFUTURA S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001, ed ha condotto l'esame del perito commerciale, al fine di provare la non riconducibilità dei conti esteri fittizi all'imputato stesso. In particolare, la difesa si è adoperata al fine di smontare la presunta firma falsa dell'imputato ai documenti di valutazione ambientale, e ha sottolineato, nel corso del controesame dell'Ufficiale della Guardia di Finanza, come le indagini preliminari fossero state svolte in maniera inadeguata e in assenza di garanzie per l'imputato.

Oltre alla collaborazione con veri esperti del processo penale, a rendere il progetto "STEPPPO Role Play" estremamente formativo è stato il gioco di ruolo stesso: la simulazione del processo ha permesso di dare un risvolto pratico alla teoria del diritto europeo e, in particolare, alle norme in materia di operato dei P.E.D., di indagini della Polizia giudiziaria, ma anche di direzione della discussione e pronuncia della sentenza da parte della Collegio giudicante e di ruolo di garanzia dei difensori di fiducia. Il dialogo fra i vari "attori processuali" consistito, fra gli altri, nell'esame e controesame dei testimoni e nell'interrogatorio dell'imputato, è stato estremamente coinvolgente ed entusiasmante.

Così, abbiamo potuto capire che "entrare nel vivo" di un processo era ciò che mancava, in primis, a noi studenti universitari della facoltà di Giurisprudenza, ancora lontani dalla realtà processuale delle aule giudiziarie, ma indubbiamente volenterosi di "metterci in gioco".

D'altra parte, gli studenti delle scuole superiori, che hanno partecipato al progetto "STEPPPO Role Play" come esperienza di PCTO, si sono, per la prima volta, interfacciati con il diritto penale e il diritto di procedura penale. Hanno compreso l'importanza dei principi del giusto processo penale, in particolare del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Si è, poi, potuta comprendere come opera la Procura Europea, nella sua funzione fondamentale di individuare, prevenire e reprimere i reati finanziari che ledano gli interessi dell'Unione Europea, soprattutto nell'ottica della collaborazione che questa istituzione crea fra gli organi giudiziari e di polizia dei diversi Paesi europei.

18. STEPPO Role Play: dalla teoria alla pratica



Mag 23, 2025 | Game Subcommittee, High School Subcommittee

Authors: Avvocati, procuratori delegati, studenti universitari Bicocca, studenti scuole superiore partecipanti al role play

Committee: Game committee; High School committee

Date: 23/05/2025

Nell'ambito del corso STEPPO, organizzato presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e coordinato dalla professoressa Benedetta Ubertaini, è stato realizzato il progetto STEPPO Role-Play, che ha visto la collaborazione di studenti universitari e professionisti in un'attività pratica di simulazione processuale. L'obiettivo era quello di riprodurre lo svolgimento di un procedimento penale avente ad oggetto reati finanziari di competenza della Procura Europea (EPPO), istituzione nata con il Regolamento (UE) 2017/1939 al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura Europea rappresenta una forma di cooperazione sovranazionale in ambito penale, caratterizzata da una struttura centrale con sede a Lussemburgo e da una rete di Uffici distaccati nei vari Stati membri aderenti. I reati di competenza dell'EPPO, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento e dell'art. 2 della Direttiva PIF (Direttiva UE 1371/2017), recepita in Italia con il d.lgs. 75/2020, sono quelli che arrecano un danno al bilancio europeo superiore ai 10 milioni di euro, tra cui rientrano anche gravi frodi IVA.

Il caso simulato, denominato “Operazione Verde Pulito”, riguardava Ecofutura S.p.A., società attiva nel settore delle energie rinnovabili e beneficiaria di un finanziamento di 100 milioni di euro nell’ambito del Green Transition Fund. L’obiettivo del progetto finanziato era la realizzazione di un parco solare in un’area agricola protetta. Tuttavia, dalle indagini condotte dal PED di Venezia, con il supporto della Guardia di Finanza, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, erano emerse presunte irregolarità: i pannelli solari installati risultavano non conformi ai parametri ambientali richiesti e la documentazione tecnica era ritenuta falsificata per ottenere il finanziamento.

Gli studenti, suddivisi in squadre di accusa e difesa, hanno istruito il procedimento attraverso la redazione di atti quali la richiesta di rinvio a giudizio immediato, il Termination of Investigation Report, memorie difensive e liste testimoniali, lavorando a stretto contatto con avvocati, magistrati, ex Procuratori Europei Delegati e professori universitari. L’udienza simulata, svolta in forma orale presso le aule dell’Università, ha permesso agli studenti di applicare concretamente le conoscenze teoriche in un contesto dinamico e realistico.

L’impianto accusatorio, costruito dalla squadra PED, si fondava su prove quali intercettazioni telefoniche compromettenti, rogiti notarili che attestavano l’acquisto di immobili di lusso da parte dei rappresentanti societari e bonifici bancari sospetti verso società estere situate in Lussemburgo e Cipro. Grazie alla cooperazione transnazionale facilitata dall’EPPO, era stato possibile ricostruire flussi finanziari illeciti, destinati anche all’acquisto di beni immobiliari in Italia.

Le accuse mosse a Ecofutura S.p.A. comprendevano reati gravi quali truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e frode contro gli interessi finanziari dell’Unione (art. 3 Direttiva PIF). A seguito delle indagini preliminari erano state disposte misure cautelari personali e reali, tra cui la custodia cautelare in carcere per i vertici societari e sequestri patrimoniali fino a concorrenza dei fondi erogati.

Al termine della simulazione, è stata pronunciata la piena assoluzione sia della società Ecofutura S.p.A. sia del socio imputato Tizio. La difesa della società si è basata su una solida ricostruzione documentale e testimoniale. In particolare, la testimonianza della consulente contabile Caia ha confermato la piena tracciabilità dei fondi europei, la regolarità delle operazioni contabili e la legittimità dei rapporti contrattuali con le società estere. A sostegno della difesa sono stati prodotti contratti stipulati regolarmente, rendicontazioni ufficiali dettagliate, verbali del Consiglio di Amministrazione che attestavano la correttezza delle delibere societarie, e comunicazioni ufficiali con l’ente europeo erogatore.

Per quanto concerne il singolo socio Tizio, la difesa ha valorizzato la sua estraneità ai fatti, dimostrata attraverso il report di audit contabile, i verbali societari e l’analisi della corrispondenza

interna aziendale. È stato provato che Tizio non aveva alcun ruolo operativo o decisionale, né aveva firmato autorizzazioni relative alle operazioni contestate, risultando completamente estraneo agli atti di gestione fraudolenta imputati alla società.

La strategia difensiva ha saputo contrastare efficacemente l'impianto accusatorio, evidenziando l'insufficienza degli elementi probatori raccolti a dimostrare il dolo e il coinvolgimento diretto degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio. L'impianto documentale preciso, l'efficacia delle testimonianze e la coerenza dell'intera linea difensiva hanno portato all'assoluzione totale.

Il progetto ha rappresentato un'importante opportunità formativa, permettendo agli studenti di comprendere non solo i principi giuridici su cui si fonda l'EPPO, ma anche il funzionamento pratico dell'indagine europea e della difesa in procedimenti transnazionali complessi, consolidando competenze tecniche, argomentative e operative indispensabili per il futuro professionale.

19. ECOFUTURA S.p.A.: quando la frode si nasconde dietro le “buone intenzioni”



Mag 16, 2025 | Game Subcommittee, High School Subcommittee

Authors: Avvocati, procuratori delegati, studenti universitari Bicocca, studenti scuole superiore partecipanti al role play

Committee: Game Committee; High School Committee.

Date: 16/05/2025

“STEPPO Role Play” è un progetto che vuole spiegare come funziona l’ufficio della Procura Europea. In questo caso è stata coinvolta Marta Palumbo, CEO di ECOFUTURA S.p.A., accusata di aver commesso i reati quanto agli articoli 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 648-bis (riciclaggio).

Nella fattispecie, ECOFUTURA S.p.A. dopo aver ottenuto un finanziamento di 100 mln di euro dall’Unione europea per costruire un impianto ad energia solare in Italia. Secondo gli inquirenti europei quei fondi sono stati una attività illegale. Tra l’altro, il flusso di soldi proveniente da ECOFUTURA S.p.A. si è registrato anche fuori dai confini italiani, cosicché EPPO è diventata essenziale per operare in un grande numero di Paesi (specie Malta, Cipro e l’Italia). Inoltre il caso rientra nei parametri di competenza EPPO: la frode commessa ammonta a un valore di oltre 100 mln di euro. Dopo essere autorizzato dalla Camera permanente, il Procuratore europeo delegato ha esercitato l’azione penale, chiedendo un rito speciale immediato.

Il principio più importante che l'ordinamento italiano richiede per la procedura è la “ragionevole previsione di condanna” e la difesa ha argomentato che, anche se i pannelli solari fossero differenti dagli accordi originali, ciò non sarebbe stato sufficiente a supportare questo principio. Infatti, a causa della complessità del processo di realizzazione di un impianto solare, era possibile che i pannelli solari fossero diversi per colpa del loro produttore e non fosse responsabilità diretta della dott.ssa Marta Palumbo.

Il procuratore europeo delegato ha scelto una diversa strada per sostenere l'accusa, sottolineando che l'articolo 2380-bis Codice civile versa nei confronti del CEO un potere esclusivo nell'amministrazione della società e nella gestione dei fondi.

Durante il dibattimento sono state prodotte diverse prove, come il contratto tra ECOFUTURA S.p.A. e il fornitore dei pannelli solari Ecopanel S.p.A. e una consulenza tecnica preparata da un ingegnere energetico, che ha dichiarato che i pannelli solari erano diversi da quelli previsti. La difesa ha provato a dimostrare che, anche se questo fosse stato pacifico, non sarebbe potuto comunque addossare la responsabilità a Marta Palumbo. Invece, si poteva trattare di un errore da parte del produttore.

Inoltre, non c'era stata alcuna autorizzazione per costruire pannelli solari in quel suolo, ma l'errore andava ricercato nella documentazione di approvazione.

Circa gli strani movimenti di denaro circolanti da ECOFUTURA S.p.A., la difesa ha provato a sostenere che si trattasse solo di entrate economiche derivanti da attività lecite.

In conclusione, siamo d'accordo a sostenere che questo progetto ha regalato davvero molte esperienze, cui la più importante è stata di conoscersi l'un l'altro: come studenti universitari è davvero importante lavorare con persone che ci trasmettessero la loro professione e la loro esperienza, specie per il futuro.

Nella pronuncia finale, il giudice ha condannato Marta Palumbo per entrambe i titoli di reato.

20. STEPPO role play: lo sguardo dei giovani sulla Procura europea



Mag 9, 2025 | [Game Subcommittee](#), [High School Subcommittee](#)

Authors: Avvocati, procuratori delegati, studenti universitari Bicocca, studenti scuole superiore partecipanti al role play

Committee: Game Committee; High School Committee.

Date: 09/05/2025

Il progetto didattico STEPPO role play nasce nell'ambito del corso "the Eppo and UE law a step forward in EU integration", da un'iniziativa dei chairs del più ampio progetto STEPPO del Centro di eccellenza Jean Monnet, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Bicocca di Milano, con il fine di diffondere la conoscenza del nuovo organo dell'UE, la Procura Europea.

Mediante una serie di incontri, studenti universitari e liceali, divisi in quattro squadre, hanno lavorato con professionisti del settore giuridico ed esponenti delle Forze dell'ordine per ricostruire un processo in materia di frodi IVA.

Il pensiero di una Procura europea vede le sue radici in tempi lontani: è un'idea che si è fatta spazio tra i vari operatori del diritto durante il meeting di Bruxelles della Direzione generale del Controllo finanziario del 1989. È stato poi il Trattato di Lisbona del 2007 a gettare le fondamenta giuridiche per la creazione di una Procura europea quale organo indipendente dell'Unione Europea con funzioni di esercizio dell'azione penale sul territorio comunitario.

L'EPPO (European Public Prosecutor's Office) è stata definitivamente istituita con l'adozione del Reg. UE 2017/1939 che ha permesso l'attuazione di una cooperazione rafforzata (in senso verticale) finalizzata ad individuare, reprimere e prevenire le frodi in danno dell'UE con successiva incardinazione dei processi davanti alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati UE e secondo le rispettive regole processuali. Importante, inoltre, è stata l'emanazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) in tema di lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, recepita dall'Italia con D.lgs. 75/2020.

Il caso "Operazione Verde Pulito" sottoposto ai ragazzi vedeva la violazione dell'art. 3 co. 2 della Direttiva PIF in materia di frodi IVA ad opera della società "ECOFUTURA S.p.A.". La rappresentante legale della società aveva effettuato una richiesta di ottenimento di fondi pubblici dal Piano Green Transition Fund, per la costruzione di un parco solare in un'area agricola protetta. Falsificando alcuni rendiconti corredati agli ultimi bilanci, la società aveva ottenuto il finanziamento di 100 milioni di euro che, oltre ad essere stati impiegati per la realizzazione del parco solare senza il pieno rispetto delle materie prime e degli standards indicati nei documenti, era stato poi dirottato su conti esteri per permettere alla rappresentante legale della società di acquistare vari beni di lusso, poi sottoposti a sequestro.

Le indagini, coordinate dalla Procura Europea e con il supporto della Guardia di Finanza, Europol e altre autorità internazionali, hanno permesso di ricostruire un vero e proprio schema di riciclaggio e frode, anche grazie all'uso di strumenti tecnologici avanzati: VPN, criptovalute, server cloud in paesi poco collaborativi e software di intelligenza artificiale.

I ragazzi della Squadra Agatha Christie hanno lavorato a stretto contatto con l'Avv. Elena Tieghi, l'Avv. e già Tenente Colonnello di Guardia di Finanza Samuel Bolis e il magistrato in pensione, già Procuratore di Trieste Antonio De Nicolo, per costruire al contempo un'accusa – individuando la violazione degli artt. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato), 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 648-bis c.p. (Riciclaggio) con la rispettiva richiesta di confisca dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo – e una strategia difensiva improntata alla dimostrazione della piena regolarità della costruzione del parco.

Dall'approfondimento del caso è emersa, innanzitutto, l'importanza di EPPO rispetto alla tutela del bilancio dell'UE. Una parte del gettito Iva, infatti, confluisce nel bilancio dell'UE; pertanto, è necessario un forte controllo rispetto a questo tipo di reati – la Procura Europea persegue solo quelli che comportano un danno complessivo per gli interessi finanziari dell'UE pari ad almeno 10 milioni di euro (art. 22, Reg. EPPO e art. 2 co.2, Direttiva PIF) -.

Il P.E.D. De Nicolo ha permesso alla squadra di entrare maggiormente nell'ottica del lavoro dei Procuratori Europei Delegati. EPPO, infatti, ha una natura ibrida in quanto organo indivisibile

dell'UE, ma conosce anche delle diramazioni territoriali: è composta da un ufficio unico avente sede a Lussemburgo, a sua volta costituito dal Procuratore Capo, dal Collegio, dalle Camere Permanenti (15), dai Procuratori Europei (24), da un direttore amministrativo e dal personale di supporto, e da una struttura decentrata costituita dai vari P.E.D. In Italia, la Procura europea agisce come un unico Ufficio nazionale in cui i Procuratori hanno legittimazione ad agire e ad esercitare l'azione penale davanti a qualsiasi giudice nazionale.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2017/1939, i Procuratori Europei Delegati agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri, dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, e sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate o ad essi assegnate.

La squadra si è cimentata nella stesura di diversi atti, in particolare l'accusa ha redatto la "Termination of the investigation report of the european delegated prosecutor proposal to adopt a decision to prosecute", la "Richiesta di giudizio immediato" e la lista testi, oltre a diversi documenti tra i quali bilanci, rendiconti, trasferimenti di denaro e scambio di corrispondenza. La difesa, invece, ha redatto la "Memoria difensiva", la lista testi e documenti a discarico quali, ad esempio, la V.I.A. e il business plan.

Il 25 marzo 2025 le varie squadre si sono riunite presso l'Università di Milano-Bicocca per la simulazione dell'udienza dibattimentale. In questa occasione, nel rispetto delle regole processuali italiane, il confronto tra le parti è stato sufficientemente animato.

I P.E.D. della Squadra Agatha Christie, mediante l'aiuto della Guardia di Finanza nella persona di Samuel Bolis, hanno ricostruito i flussi finanziari della società "ECOFUTURA S.p.A.", evidenziando la falsificazione del rendiconto dell'anno 2023, i bonifici effettuati presso società fittizie con sede a Cipro e Lussemburgo, e in particolare hanno fatto risalire un trasferimento di denaro effettuato all'estero, all'acquisto di una villa sul lago di Como, poi rivelatosi illecito.

La difesa, capitanata dall'Avv. Tieghi, si è preoccupata di dimostrare l'estraneità dell'imputata rispetto ai fatti di causa, producendo numerosi documenti, in particolare una Valutazione di Impatto Ambientale redatta per la costruzione del parco solare, oggetto della richiesta di finanziamento.

Sia l'accusa che la difesa hanno fatto ricorso all'ausilio di testimoni con rispettivo esame e controesame, una prima testimonianza è stata resa da una studentessa del gruppo, nella veste di commercialista esterna incaricata della stesura dei rendiconti, che in sintesi ha dichiarato di essere stata minacciata dalla rappresentante legale della società "ECOFUTURA S.p.A."

Successivamente è stata sentita, come seconda testimonianza, un'altra studentessa del gruppo in qualità di collega della prima e facente parte del medesimo studio commercialistico, ed è emerso che in precedenza vi erano stati degli screzi tra le due.

L'avv. Bolis è stato sentito come teste dell'accusa in qualità di Tenente della Guardia di Finanza ed ha confermato i fatti di cui ai capi di imputazione.

Il "simulato" Tribunale di Venezia in composizione collegiale, ritenendo la tesi della difesa sfornita totalmente di prove ed inverosimile, ha pronunciato sentenza di condanna dell'imputata, quale legale rappresentante della società, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 5.000 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e al pagamento delle spese processuali. In subordine, è stata ordinata la confisca della villa sul Lago di Como.

STEPPO role play è stata l'esperienza formativa che ha consentito, soprattutto agli studenti universitari di Giurisprudenza, di rapportarsi con figure di spicco del settore, entrando nel vivo del lavoro della Procura europea e comprendendone i modi di agire, il funzionamento delle procedure investigative e processuali, mettendo altresì in risalto quanto l'operato di questo nuovo organo possa portare ad ottimi risultati in termini di cooperazione tra Stati in materia penale.

Tale progetto ha consentito agli studenti delle scuole superiori di acquisire competenze specifiche in ambito giuridico e competenze trasversali applicabili a diversi contesti professionali. I ragazzi si sono interfacciati per la prima volta con il sistema giudiziario italiano, impersonificando diversi ruoli chiave di un processo in materia di Procura europea e apprendendo il significato di principi cardine quali il diritto alla difesa, il principio del contraddittorio e la presunzione di innocenza. Un focus specifico ha riguardato il rito semplificato immediato, del quale ne sono state approfondite le peculiarità e le differenze rispetto al rito ordinario.

La redazione di atti giuridici ha permesso loro di sviluppare competenze in svariati ambiti: nella scrittura formale, nella strutturazione logica del discorso e nell'uso del linguaggio tecnico-giuridico, nonché nella capacità di analizzare documenti giuridici, ricostruire i fatti e formulare argomentazioni coerenti. Il confronto con magistrati, avvocati e operatori del settore ha favorito l'acquisizione di conoscenze pratiche e di una visione realistica delle professioni legali. Sul piano trasversale, il progetto ha potenziato le competenze di team working, problem solving, public speaking e gestione del tempo, rilevanti non solo in ambito scolastico, ma anche in prospettiva di future esperienze professionali.

- I materiali del Role Play degli anni precedenti

Un'esperienza immersiva nel diritto europeo

Lo **STEPPO ROLE PLAY** è un'attività formativa e innovativa che offre agli studenti l'opportunità di confrontarsi con le dinamiche reali del diritto europeo attraverso un'attività di simulazione giuridica. L'evento, strutturato in più fasi, permette ai partecipanti di approfondire i meccanismi di funzionamento dell'EPPO e di sviluppare capacità di analisi giuridica, affinando le proprie competenze argomentative in un contesto altamente interattivo.

Durante il percorso, le squadre coinvolte sono chiamate a redigere atti giuridici e a confrontarsi con la normativa nazionale e sovranazionale garantendo sempre il rispetto del contraddittorio. L'iniziativa si distingue per il coinvolgimento di studenti delle superiori, universitari e professionisti altamente qualificati.



PROGETTAZIONE STEPPO ROLE-PLAY 2026 DEDICATO ALLE SCUOLE DEL PROGETTO FORMATIVO FSL

INCONTRO 1 – online (7 marzo | 15.00-15.30) con tutti i partecipanti e organizzatori, in cui si procede con:

1. **Formazione delle squadre;**
2. **Distribuzione a tutte le squadre di un “fascicolo unico delle indagini”** (nome semplificato per scopi didattici) una sorta di dossier delle prove uguale per tutti, il quale contiene al suo interno:
 - Il caso
 - La notizia di reato (l’informativa della GdF);
 - Le prove documentali (es. bonifici, estratti conto ecc.)
 - Tra i materiali si rimanda anche al blog che riporta l’intervista al Prof. Cabitza, ossia quello che è il “Protocollo “human-first” per l’utilizzo dell’AI nell’esperienza.
3. **Introduzione al caso**
4. In chiusura, viene chiesto ad ogni squadra di **formare un gruppo whatsapp** nel quale organizzare un secondo incontro tra loro per assegnare i ruoli ai propri membri e permettere l’organizzazione per quello che sarà poi la simulazione che si terrà nel terzo incontro in presenza.

INCONTRO 2 – fase di preparazione + utilizzo dell’AI generativa.

Questa fase è rimessa alla discrezionalità delle squadre stando però alle raccomandazioni del Professor Cabitza (“Protocollo “human-first”) e sotto la supervisione dei propri capisquadra. L’obiettivo di questo incontro è produrre la bozza definitiva dell’atto da depositare, leggere/produrre durante la fase conclusiva del gioco nel terzo incontro.

Protocollo per l’utilizzo dell’AI generativa:

1. **Protocollo human-first** = i partecipanti **prima formulato e scrivono la loro strategia “umana”**, perché l’AI interverrà solo in un secondo momento come “impalcatura cognitiva” (*cognitive scaffolding*) e non come scorciatoia;
2. **Utilizzo dell’AI intesa come “controparte critica/collaboratore”**. In questo secondo momento le squadre possono utilizzare sistemi di AI generativa per la valutazione di aspetti specifici legati al caso.
 - **Scrittura del prompt** (**di cui si chiederà ai di tenere traccia**) con focus su ciò che si chiede e come [vedi: [TRA PROCURA EUROPEA, EDUCAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL NUOVO STEPPO ROLE-PLAY PER COMPRENDERE IL FUTURO DELLE PROFESSIONI LEGALI – INTRODUZIONE AL PROGETTO E INTERVISTA AL PROFESSORE FEDERICO CABITZA - Steppo-eulaw](#)] avendo cura di **aver anonimizzato i nomi e i dati sensibili** [importante fare una riflessione sul tema della privacy] → l’atto scritto dai ragazzi viene limato, implementato, rielaborato. Nello specifico, gli studenti non devono accettare la prima risposta, ma dovranno interrogare l’AI chiedendo di spiegare i riferimenti normativi citati, di agire come “avvocato del diavolo” e criticare la bozza appena prodotta per trovarne i punti deboli;

- **Momento di validazione e revisione critica in collaborazione con il caposquadra.** Cioè, dopo aver scritto l'atto, gli studenti lo leggono nella sua forma finale implementata ai capisquadra per trovare errori (*hallucinations* come norme inventate o fatti non presenti nel fascicolo), valutarne la strategia (di cui si chiederà ai di tenere traccia, quindi se ci sono stati errori questi vanno segnati, corretti e annotati/segnalati);
- **Momento di riflessione critica** in cui gli studenti, in ciascun ruolo, sono chiamati a valutare, anche sulla base del lavoro fatto nella fase di “pianificazione della strategia umana” e dalla discussione con gli esperti/capisquadra, il testo prodotto dall'AI (quindi, validità, qualità dell'output...) → **ragazzi dovranno scrivere un report (il quale sarà il loro elaborato finale su cui verranno valutati) dei risultati e delle riflessioni emerse da questa gestione ibrida di strategia umana e AI-based** che sulla base delle raccomandazioni del Prof. Cabitza dovrà contenere le risposte a queste domande:
 1. *Avete applicato il protocollo 'Human-First' scrivendo la vostra strategia prima di interrogare l'AI? Se sì, quando avete poi letto la risposta della macchina, vi siete sentiti confermati nelle vostre idee o avete cambiato radicalmente approccio?*
 2. *In quale momento avete sentito la tentazione di fare cognitive offloading (scaricare la fatica sulla macchina) invece che usare l'AI come cognitive scaffolding (impalcatura per salire più in alto)?*
 3. *In questa attività avete sentito di aver implementato in questo modo (collaborando con l'AI) la vostra capacità di argomentazione giuridica o ritenere che sia stato un esercizio principalmente volto ad implementare la vostra capacità di usare lo strumento tecnologico? Argomenta.*
 4. *Con riguardo al rischio di “automation bias”: vi siete fidati subito della risposta dell'AI o eravate scettici a priori? C'è stato un momento specifico in cui l'AI ha citato una norma o un fatto che vi è sembrato sospetto? Avete accettato un suggerimento dell'AI che si è rivelato sbagliato?*
 5. *Quanto del testo finale che avete presentato alla Giuria è rimasto identico all'output dell'AI e quanto avete dovuto 'sovrascrivere' con il vostro giudizio umano? Avete trovato errori formali o 'allucinazioni' giuridiche (es. norme inesistenti)?*
 6. *Avete ottenuto il risultato con un solo prompt o avete dovuto “discutere” con la macchina? Il dover spiegare all'AI cosa volevate vi ha aiutato a chiarire le idee a voi stessi?*
 7. *Domanda finale: uscite da questa esperienza sentendo che l'AI è un “oracolo” a cui chiedere la soluzione, o uno strumento che richiede ancora più competenza da parte vostra per essere gestito?*

Alla fine dell'incontro, ogni squadra deve avere in mano un testo, appunto l'atto, frutto del pensiero strategico degli studenti e della consultazione dell'AI, pronto per essere usato nel dibattito del terzo incontro.

INCONTRO 3 – simulazione presenza (25 marzo | 16:30-18:30 | Dipartimento di giurisprudenza: aula tbc) con tutti i partecipanti e organizzatori, in cui si procede con la messa in scena, ossia il dibattito tra accusa e difesa. Nello specifico si procederà con una “**discussione contratta**” (stile rito abbreviato), concentrando direttamente sulla discussione tra le parti.

L'iter pensato è il seguente:

- **Consegna alla giuria degli atti** ex art. 493 (in quanto il comma 2 ci dice “È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente”);
- Come detto prima, anziché lasciare ai ragazzi il ruolo di testimoni/tcu, difesa e accusa, chiamano un solo personaggio (il caposquadra) per un rapido esame. Per garantire la semplicità si raccomandano pochi tecnicismi, poche domande;

- Infine, **discussione finale** composta da:
 - Requisitoria del PED in cui espone l'atto depositato all'inizio dell'incontro e, quindi, i motivi per cui ritiene che l'imputato sia da condannare;
 - Anche la difesa è chiamata ad esporre l'atto depositato all'inizio dell'incontro e, quindi, i motivi per cui ritiene che l'imputato sia innocente o merita clemenza;
- (per risparmiare tempo viene abolito il momento delle repliche)

Camera di consiglio e delibera della giuria.

Dibattito pubblico finale sull'esperienza e riflessione finale sul valore educativo di quest'ultima a cura del **Preside Monopoli**.

Il caso

STEPPO ROLE PLAY 2026 - CASO

CASO "ADC TRADING"

Fatto: Nella mattinata del 02.01.2025, alcuni membri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, con l'ausilio dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), hanno dato esecuzione ad un'ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato dell'Ufficio di Genova, nell'ambito dell'operazione denominata "ADC Trading". Grazie alla cooperazione giudiziaria transnazionale coordinata dalla Procura Europea (EPPO), le operazioni si sono estese a diversi Paesi europei, coinvolgendo le forze di polizia bulgare, spagnole, portoghesi e romene nonché del Principato di Monaco e Dubai. Sul territorio nazionale oltre cento finanzieri stanno eseguendo perquisizioni in Lombardia, Piemonte e Liguria. L'indagine ha evidenziato come i Sigg.ri Arsenio Lupin, Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa si siano stabilmente associati tra loro, allo scopo di commettere numerosi reati tributari, consistenti, segnatamente, nell'emissione ed utilizzo di fatture inesistenti, in frode all'IVA c.d. "intracomunitaria", nel settore del commercio di prodotti alcolici, bevande e caffè nonché di appropriazione indebita in ambito societario, riciclaggio ed autoriciclaggio dei proventi illeciti, avvalendosi di società conduit estere (Oscorp Industries S.p.A.), missing trader (Quest Aerospace S.p.A.) e filtro (Stark Industries S.p.A.). Secondo il PED, la Oscorp Industries avrebbe permesso di immettere i summenzionati prodotti all'interno del territorio italiano, mediante vendite non soggetta ad IVA alla Quest Aerospace S.p.A., per poi riacquistare i medesimi prodotti, più volte venduti sottocosto alla Stark Industries S.p.A., così operando a guisa di carosello chiuso, ai fini del "lavaggio" dell'IVA, facendo ricircolare, anche più volte, i medesimi prodotti, senza, realmente, metterli in consumo. In particolare, la Quest Aerospace ha operato come un'impresa commerciale mancante di struttura operativa, essendo essa amministrata da prestanome ed esclusivamente destinata ad essere interposta tra gli effettivi destinatari finali dei prodotti ed i fornitori esteri, per

essere così caricata dell'IVA destinata a non essere versata e votata all'insolvenza, mediante l'acquisto, non soggetto ad IVA, di prodotti alcolici, bevande e caffè da fornitori esteri localizzati in paesi dell'Unione Europea, con successiva rivendita sottocosto, assoggettata ad IVA, dei medesimi prodotti in ambito nazionale ad altre società filtro nella disponibilità dell'organizzazione. Quanto alla Stark Industries, essa era destinata ad acquistare prodotti sottocosto dalla Oscorp Industries, per poi rivenderli a società filtro c.d. "di secondo livello" (broker), incamerando, quale profitto, il margine percentuale destinato ad essere spartito tra gli organizzatori della frode. Per parte loro, detti broker acquistavano prodotti alcolici, bevande e caffè a prezzi concorrenziali, che poi rivendevano sia ad ulteriori società broker nazionali, immettendo in consumo, sul territorio nazionale, i prodotti ad un prezzo più che concorrenziale, sia a conduit estere, generando crediti IVA fittizi ed alimentando, in tal modo, il carosello fraudolento attraverso la circolazione dei medesimi prodotti con modalità di carosello chiuso. Le attività di indagine, condotte anche per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, hanno permesso di individuare condotte di frode ai danni dell'Unione Europea, nonché di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio, attraverso un articolato sistema di società di comodo, tale da rendere possibile l'evasione dell'IVA ed il traffico illecito di prodotti di consumo. L'accusa sostiene che per la realizzazione delle sopra descritte condotte criminose, l'associazione criminale si sia avvalsa di una fitta rete di società costituite appositamente per evadere i tributi derivanti dalle contestate operazioni commerciali. Sono state già applicate delle misure cautelari reali. In particolare, tra i beni sottoposti a sequestro, figurano ingenti confezioni di liquori e bevande di pregio, oltre che di caffè. Complessivamente, i sequestri ammontano a 100 milioni di euro, corrispondenti all'importo relativo all'IVA evasa. Alla luce della gravità dei reati contestati e del rischio di reiterazione delle condotte illecite, il competente GIP ha disposto le seguenti misure cautelari nei confronti dei principali indagati:

- custodia cautelare in carcere per i vertici della società Oscorp Industries, ritenuti i promotori del sistema evasivo e responsabili della perpetrazione delle operazioni fraudolente di cui sopra;
- arresti domiciliari per i dirigenti e i consulenti finanziari coinvolti nel riciclaggio ed autoriciclaggio dei proventi illeciti;
- divieto di esercitare attività imprenditoriali e finanziarie per coloro che hanno avuto un ruolo chiave nella conduzione delle contestate operazioni fraudolente;
- obbligo di firma e restrizioni alla libertà di movimento per altri soggetti minori coinvolti, con divieto di espatrio, sì da scongiurare il rischio di fuga. All'esito delle indagini preliminari, è stato emesso e notificato agli indagati, avviso di conclusione delle medesime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415-bis c.p.p..

- Il ruolo dell'intelligenza artificiale nel role play

TRA PROCURA EUROPEA, EDUCAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
IL NUOVO STEPPO ROLE-PLAY PER COMPRENDERE IL FUTURO DELLE
PROFESSIONI LEGALI – INTRODUZIONE AL PROGETTO E INTERVISTA AL
PROFESSORE FEDERICO CABITZA



Author: Francesca Fragassi

Committee: High School Committee, Game Committee

Date: 07/01/2026

Negli ultimi anni, il dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale nell’ambito giuridico si è intensificato, spostandosi dalle riflessioni teoriche ai suoi impieghi pratici e alle loro implicazioni. Tra questi, nel quadro della riflessione sulla certezza e calcolabilità del diritto, sicuramente troviamo temi quali quello della c.d. Giurimetria, della c.d. Giustizia aumentata e della c.d. Giustizia predittiva che mirano, con diversi approcci, a comprendere come e in che misura sia possibile analizzare grandi moli di dati e proporre soluzioni “probabili”, stimolando così interrogativi profondi sul ruolo degli algoritmi nei processi decisionali, sulla tutela dei diritti e sul ruolo del giudizio umano in un sistema sempre più chiamato ad interfacciarsi con questo mondo.

Il progetto STEPPO ROLE-PLAY 2026 mira ad essere un punto di incontro di questa confluenza di interessi, rappresentando un’esperienza formativa che fonde sperimentazione, tecnologia e riflessione critica, il che rappresenta per gli studenti che vi aderiranno, specialmente quelli

appartenenti alle scuole secondarie di primo grado, una novità e una grande opportunità, se pensiamo che stando ai dati che sono stati raccolti dal Patto Educativo Digitale della città di Milano[1] [2], iniziativa promossa nell’ambito del progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) e che ha visto la partecipazione di numerosi enti, tra cui l’Università di Milano-Bicocca, nel 2024 era questo ciò che esprimevano docenti e dirigenti scolastici in merito all’utilizzo di tale tecnologia:

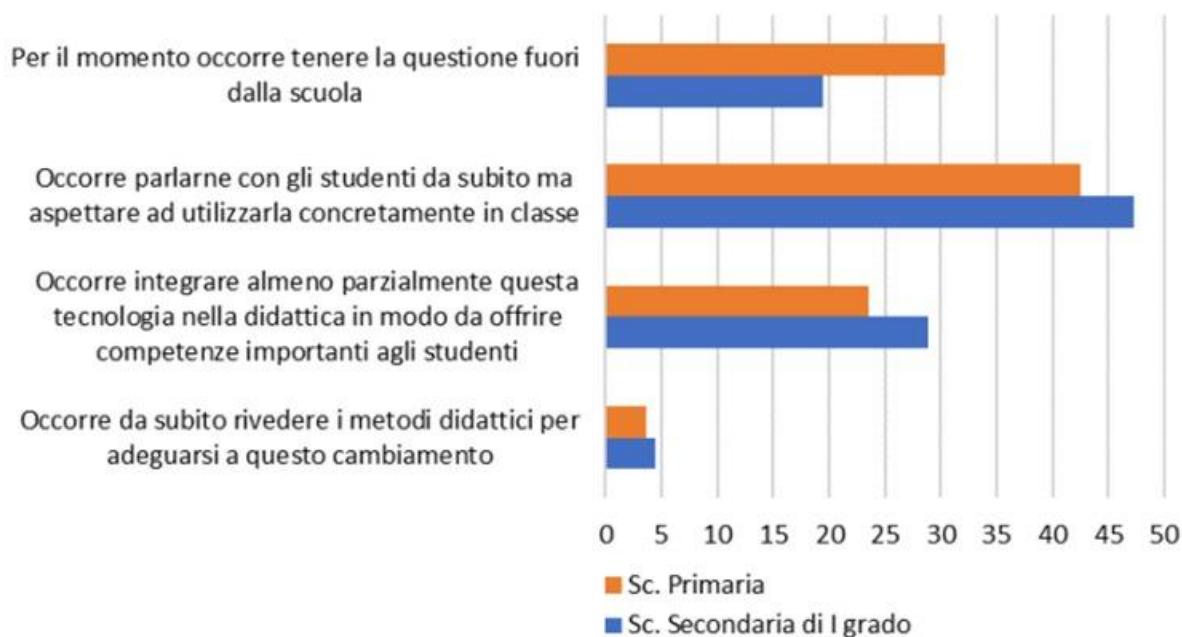


Grafico tratto dal questionario somministrato a docenti e dirigenti che indica la distribuzione percentuale delle risposte alla domanda “Le chiediamo inoltre una sua opinione sull’ultima tecnologia rilevante arrivata nel panorama digitale: l’intelligenza artificiale generativa. Ci sono pareri diversi sull’utilizzo di questa tecnologia nella scuola. Quale tra le seguenti affermazioni si avvicina di più alla sua posizione su questo fenomeno?” per livello scolastico.

In quest’ottica, quindi, il progetto intende introdurre nell’esperienza di simulazione un elemento nuovo e far sì che il tratto più innovativo dell’esercitazione sia la presenza sistematica dell’AI generativa, non già a titolo dimostrativo, ma nel quadro di un esame critico delle prospettive e dei limiti di questi mezzi.

L’AI COME STRUMENTO E COME OGGETTO DI STUDIO: STEPPO ROLEPLAY QUALE LABORATORIO DI CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

L’architettura della simulazione rimarrà invariata, prevedendo il coinvolgimento attivo di studenti delle scuole superiori e dell’università che vestiranno i panni dei protagonisti di un procedimento di competenza della Procura Europea (indagati, PED, testimoni, consulenti tecnici) sotto la supervisione tecnica di professionisti che li supporteranno nell’analisi del caso e lungo tutta la

simulazione. Tuttavia, questa sarà arricchita da una serie di attività svolte con il supporto dell'AI, tra cui anticipiamo la generazione di atti (bozze di richieste, memorie, verbali, ecc.); l'analisi guidata del caso, con richieste all'AI di individuare questioni giuridiche rilevanti, norme applicabili e strategie argomentative; il lavoro sui prompt, per capire come la formulazione dell'input influenzi la qualità dell'output.

Questa sperimentazione verrà affiancata da un vaglio critico costante da parte di professionisti del diritto, che, in sinergia con gli studenti, verranno chiamati ad analizzare e contestualizzare gli atti prodotti dall'AI. Questo approccio permette agli studenti di confrontarsi con errori, bias, omissioni, fraintendimenti normativi e altre “fragilità” dell'AI generativa, comprendendo nella pratica perché il controllo umano sia imprescindibile. Una necessità, questa, ribadita anche dall'AI Act per i contesti ad alto rischio come quello giuridico [1].

Al di là delle sue debolezze, questa tecnologia permeerà sempre più il nostro lavoro e la nostra vita. Per questo è essenziale conoscerne i confini, senza però trascurare i grandi vantaggi e le potenzialità che può offrire, se ben padroneggiata. Risulta quindi fondamentale anche fare un esercizio di fiducia, attraverso laboratori sperimentali, verso queste tecnologie per comprenderne meglio il funzionamento per evitare di ignorare che questo è il futuro che siamo chiamati a vivere.

Strutturata in tal modo, la simulazione persegue il fine di promuovere un utilizzo consapevole dell'AI nel diritto. In ottica più generale, l'intento è trascendere la visione strumentale della tecnologia per abbracciare una prospettiva più ampia, ossia quella di comprendere l'AI come realtà sistemica che comporta implicazioni etiche e sociali imprescindibili per la società contemporanea.

L'INCONTRO CON IL PROF. FEDERICO CABITZA

In vista dell'avvio del progetto, abbiamo intervistato il professor Federico Cabitza, docente del dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione e studioso di interazione uomo-macchina e supporto decisionale basato su sistemi di intelligenza artificiale, incontrato in occasione del suo intervento nell'ambito dell'evento “Trasformazione digitale, intelligenza artificiale e benessere”, organizzato dal nuovo centro interdipartimentale del nostro Ateneo – Digital Transformation and Wellbeing Lab (DiTWEL)[2] – lo scorso 5 dicembre[3].

Durante questo incontro, il professor Cabitza ha presentato un insieme di raccomandazioni per un uso consapevole dell'IA generativa da parte degli studenti universitari[4], frutto di un lavoro congiunto di più esperti del DiTWEL e del Nodo Locale del Laboratorio Nazionale CINI Informatica e Società[5], in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione.

INTERVISTA AL PROFESSOR FEDERICO CABITZA

(Domande riguardanti l'utilizzo consapevole dell'AI nella didattica)

1. Professore, nel suo intervento al DiTWeL ha parlato di “uso consapevole” dell’AI generativa da parte degli studenti. Cosa significa per lei, concretamente, utilizzare questi strumenti in modo consapevole e responsabile?

Risposta del Prof. Cabitza: Per me “uso consapevole” significa, prima di tutto, ricordarsi che l’AI è un aiuto, non un sostituto.

Concretamente, vuol dire almeno tre cose.

La prima: sapere cosa fanno e cosa non fanno questi strumenti. Non “capiscono” come noi, non garantiscono verità, possono inventare dati o citazioni. Quindi ogni risposta va verificata, soprattutto quando la usiamo per studiare o prepararci a un esame. La seconda: mantenere la paternità del proprio lavoro. Usare l’AI per chiarire concetti, fare esempi, migliorare una bozza va bene; copiare una soluzione o un testo senza capirlo è rinunciare a imparare, prima ancora che “barare”. La terza: proteggere sé stessi e gli altri. Non caricare dati sensibili, non usare questi strumenti per insultare, disinformare, produrre contenuti tossici. Quindi concretamente, usare l’AI in modo consapevole significa almeno porsi tre domande (e cercare di rispondere quanto più onestamente possibile): “mi sta davvero aiutando a capire?”, “sto restando autore di ciò che firmo?”, “che conseguenze può avere su di me e sugli altri quello che sto facendo?”

2. Uno degli obiettivi del nostro Role-Play è permettere agli studenti di toccare “con mano” sia le potenzialità sia i limiti dell’AI nel produrre atti giuridici per mezzo di questa tecnologia. Quali sono, secondo lei, i principali errori o rischi in cui gli studenti potrebbero incorrere nell’affidarsi a un sistema generativo (riferimento a quell’affidamento che in letteratura è conosciuto come “distorsione da automazione”), ma anche nel non affidarsi a quest’ultimo (riferimento al fenomeno dell’ “avversione all’algoritmo”)? Che impatto potrebbero avere? Quali potrebbero quindi essere i vantaggi e i punti di forza di questa “collaborazione” con la macchina ?

Risposta del Prof. Cabitza: Premetto che non sono un esperto di Role-Play. In generale, posso però elaborare sugli spunti che mi ha dato, offrendo la mia esperienza in ambito decisionale. Il rischio principale è quello dell’affidamento inappropriato (inappropriate reliance) e conseguente uso improprio (misuse) del sistema. Questo però ha due facce: il primo è l’affidamento eccessivo (abuse): credere cioè che il sistema “sappia il diritto”. È bene sapere che un sistema generativo può produrre testi e atti formalmente eleganti ma giuridicamente sbagliati, citare norme superate o che non esistono, confondere giurisdizioni, “inventare” precedenti. Se ci fidiamo troppo, rischiamo atti scorretti, ingiusti o persino dannosi per le parti. Il secondo è il rovescio della medaglia, l’avversione all’algoritmo e il conseguente “disuse”: rifiutare a priori ogni suggerimento perché “non è umano”. In questo modo si perde l’occasione per controllare incongruenze, esplorare argomenti alternativi, chiarire passaggi oscuri. È come avere sempre disponibile un “praticante” volenteroso e preparato e

decidere di non interrogarlo mai per partito preso, più che per il rischio che questi possa darci informazioni scorrette. L'impatto negativo di questi usi impropri, sebbene opposti, è doppio: sulla qualità degli atti (più o meno accurati, chiari, coerenti) e sull'apprendimento degli studenti (più o meno consapevoli dei loro punti ciechi). Un aspetto che spesso si sottovaluta è che dalle macchine "intelligenti" si può imparare, purché le si usi come cognitive scaffolding, cioè impalcatura cognitiva per aggiungere qualcosa a quello che già si sa, piuttosto che come cognitive offloading, cioè scarico cognitivo a cui delegare compiti e funzioni. Dobbiamo invece cercare di trovare un punto di forza nella interazione, e direi financo collaborazione, tra persona e macchine: usare l'AI come "seconda mente" che propone, riformula, fa emergere opzioni, ma lascia a ciascuno di noi, e soprattutto chi è in formazione come gli studenti, il compito di valutare criticamente, scegliere (l'importanza del giudizio / judgement), e assumersi la responsabilità di tutto ciò che porta il nostro nome.

3. Crede che esercizi di simulazione strutturati come il nostro possano aiutare gli studenti a sviluppare un atteggiamento critico e un dialogo consapevole tra uomo e macchina verso gli strumenti digitali e, quindi, contribuire a formare una nuova cultura della tecnologia, più riflessiva e democratica ? In che modo?

Risposta del Prof. Cabitza: Non conosco i dettagli del vostro metodo, ma ritengo fortemente che, se ben progettati, gli esercizi di simulazione possano essere molto efficaci, anzi è il metodo migliore per sviluppare un rapporto costruttivo e funzionale con i sistemi di intelligenza artificiale (ne ho una esperienza diretta in ambito medico, dove la simulazione è parimenti cruciale). Lo penso perché si raggiungono almeno due obiettivi: prima di tutto, perché tali esercizi spostano gli studenti da un uso "magico" della tecnologia a un uso riflessivo: non si limitano a chiedere qualcosa alla macchina, come farebbero ad un oracolo, ma sono portati a verificare, correggere, integrare, motivare le proprie scelte. In altre parole, sono spinti a verificare in pratica che il sistema sia utile, ad affrontare l'eventualità che possa fallire, e che valutare in che modo la qualità dell'esito dipenda dall'interazione, più che dalle capacità "astratte" dell'algoritmo. In secondo luogo, le simulazioni promuovono una pratica in cui i criteri sono resi espliciti: quando un gruppo discute se accettare o meno una proposta di un sistema IA, sta già facendo educazione alla tecnologia democratica. Si negoziano argomenti, si valutano impatti sulle parti, si ragiona su cosa consideriamo "buono", "giusto", "accettabile". Per questo ho sempre sostenuto che l'uso migliore di combinare esseri umani e sistemi IA sia quello dell'aggregazione: aggiungere il sistema ad un gruppo di persone, membri di una comunità di pratica, che lo inseriscono nelle loro pratiche di negoziazione dei significati e creazione e circolazione di conoscenza: dovremmo passare dallo human-in-the-loop alla IA-in-the-group, come anche sostenuto da grandi esperti quali Thomas Malone e Ben

Shneiderman, autori di due libri che mi auguro siano tradotti presto in Italiano: *Superminds* e *Human-centered AI*, rispettivamente. E' fondamentale quindi allenare le persone al dialogo umano-macchina (su questo si veda anche il recente libro di Elena Esposito, *Comunicazione Artificiale*): imparare a fare domande migliori, a interpretare le risposte alla luce dei limiti del sistema, a usarlo come supporto e non come oracolo. Questo, a mio avviso, è il nucleo di una nuova cultura della tecnologia: critica, responsabile e, appunto, più democratica, a cui nel mio TEDx ho dato il nome di cultura della Intelligenza Ibrida (<https://www.youtube.com/watch?v=zK7KkeM-RoA>)

(Domande riguardanti il ruolo dei docenti)

4. Abbiamo strutturato il gioco affinché gli studenti debbano formulare una strategia legale prima di consultare l'AI, seguendo quello che lei definisce un protocollo 'Human-First'. Ci può spiegare perché questo approccio è fondamentale per prevenire il 'deskilling' e l'atrofia delle competenze nei professionisti? /

Risposta del Prof. Cabitza: Anche in questo caso, posso attingere alla mia esperienza nell'ambito della medicina. Chiedere agli studenti di formulare prima una strategia legale, esattamente come chiediamo agli specialisti di medicina di formulare una diagnosi o in, e solo dopo consultare l'AI, è essenziale per un motivo semplice: lavori intellettuali come il diritto (o la medicina) li impari solo esercitandoli, non leggendo le soluzioni fornite da qualcun altro, che sia un collega o una macchina. Noi chiamiamo questo semplice protocollo "human-first", prima l'umano, cioè chi è chiamato a valutare un caso, classificarlo, o prendere decisioni a riguardo deve fare la prima mossa, e possibilmente tenerne traccia su qualche supporto tecnologico. Se invece il primo passo è "vediamo cosa dice l'AI", il cervello prende una scorciatoia pericolosa e impara a delegare: non alleni più la ricerca delle norme, la costruzione dell'argomentazione, il bilanciamento tra alternative. Nel tempo questo porta al deskilling, da intendersi proprio come erosione (o mancato sviluppo) delle competenze: sai "usare lo strumento", quello che solitamente si nobilita con il termine reskilling, ma perdi profondità professionale e, soprattutto, diventi dipendente dal supporto, da quel supporto particolare, con quelle caratteristiche e capacità. Nel protocollo human-first la sequenza è rovesciata: prima attivo le mie competenze (analizzo il caso, formulo una tesi, preparo una linea d'azione o un atto); poi uso l'AI come controparte critica o, per cos dire, "avvocato del diavolo": per vedere se mi sono perso qualcosa, esplorare varianti, migliorare il testo. In questo modo concreto, l'AI funziona come impalcatura anziché scarico. Per i futuri professionisti, ma anche per chi è già affermato e si ritiene esperto, questo è decisivo: mantiene vivo il giudizio, preserva l'autonomia e rende l'uso dell'AI un fattore di qualità, non di atrofia delle competenze.

5. Sempre con riguardo alle criticità, ma con riferimento ai processi educativi, quali sono, secondo lei, i principali rischi nell'adottare l'IA conversazionale in questi e come evitare la dipendenza cognitiva, la perdita di competenze o la riduzione della creatività?

Risposta del Prof. Cabitza: A rischio di ripetermi, Il rischio principale non è la tecnologia in sé, ma come la inseriamo nei processi educativi, cioè come definiamo e implementiamo quelli che chiamo “protocolli di collaborazione umano-macchina”. Ricapitoliamo brevemente: il primo rischio è la dipendenza cognitiva: se ogni esercizio inizia chiedendo ad un sistema generativo “fammi il compito”, il cervello smette di allenare comprensione, memoria, argomentazione. Il secondo rischio è il deskilling, nel significato definito sopra: si impara a “usare l'IA”, ma si scrive, si argomenta e si pensa sempre meno come espressione di sé e della propria competenza. Ora ne aggiungo un terzo che deriva dai primi due: l'omologazione: circolare testi tutti simili, puliti ma piatti, in cui si perde la voce personale e, con essa, una parte della creatività e della nostra capacità di contestualizzare ogni atto al caso che si deve considerare. Per ridurre questi rischi bisogna progettare l'uso didattico dell'IA, non subirlo. Alcuni esempi: chiedere agli studenti di presentare sia la bozza human-first, e poi quella definitiva, consolidata dopo aver consultato i sistemi IA, possibilmente più di uno, chiedendo loro di valutare criticamente il “percorso” e in cosa il supporto artificiale ha migliorato il risultato finale. Noi docenti dovremmo quindi valutare questo processo meta-cognitivo di valutazione del percorso, piuttosto che solo il prodotto finale.

5. Nel nostro format, gli esperti di diritto, insieme ai docenti supervisionano il lavoro dell'AI. Lei parla spesso di ‘Validation’, in cui l'esperto controlla e corregge l'output della macchina. Con l'AI generativa sempre più diffusa, come cambia il ruolo dell'esperto umano? Diventa soprattutto un validatore dei risultati dell'AI, oppure un mentore che aiuta a sviluppare senso critico verso ciò che la macchina produce?

Risposta del Prof. Cabitza: Sì, e mi ricollego alla mia risposta precedente. Il docente deve diventare entrambe le cose, sia valutatore che mentore, ma ritengo che quest'ultimo sia persino più importante di quello di semplice validatore. Ritengo che l'attività di validation sia fondamentale ma si debba anche andare oltre di questa: l'esperto è chiamato a controllare che l'AI non dica sciocchezze, correggere errori, integrare omissioni, fa parte di ciò che si ritenga sua responsabilità per garantire sicurezza e qualità, soprattutto in ambito giuridico. Ma se ci fermiamo qui, trasmettiamo agli studenti l'idea che il professionista del futuro debba solo “mettere il visto” su ciò che produce la macchina. E' l'idea perniciosa che vedo nel focalizzarsi così tanto sul concetto di “oversight” come questo è declinato nell'AI Act, cioè sulla “sorveglianza” (anche se sarebbe stato meglio tradurlo supervisione – per approfondire segnalo un mio pezzo su Agenda Digitale[6] e per l'MIT Sloan Management Review[7]). Il valore aggiunto dell'esperto sta invece nel rendere esplicito il proprio

giudizio e risponderne (quando la responsibility diventa accountability): questo include anche il saper spiegare perché una certa risposta dell'AI la si è ritenuta troppo debole o semplicemente inadeguata, e perché la si è “sovrascritta” con il proprio giudizio. Più le macchine diventano “esperte” e più è vitale che gli esperti umani possano contestare il parere della macchina, avendone non solo l'autorità formale, ma anche e soprattutto le capacità sostanziali, e il coraggio per farlo.

6. Nello specifico, ha qualche raccomandazione da rivolgere ai docenti? Quali competenze nuove o rinnovate reputa possano essere richieste al docente e come può un insegnante mantenere la centralità della relazione educativa pur integrando strumenti di IA?

Risposta del Prof. Cabitza: Non sono un esperto di formazione, ma un practitioner con quasi vent'anni di esperienza: da questa esperienza, mi sento di condividere tre brevi spunti: Primo: cercare di sviluppare una duplice competenza. Da un lato una literacy sull'IA: conoscerne limiti, rischi, dinamiche di dipendenza e omologazione; saper leggere e criticare gli output, non solo generarli. Dall'altro, una rinnovata capacità di “pensare ad alta voce”: mostrare come si valuta un responso della macchina, perché lo si accetta, lo si corregge o lo si rifiuta. Secondo: proteggere la centralità della relazione educativa. Usare, e far usare l'IA, per liberare tempo da compiti ripetitivi e vuoti, i cosiddetti bullshit job (cf. David Graeber) a cui ci ha costretti la crescente e del tutto ingiustificata burocratizzazione della professione del docente, e investirlo in feedback personalizzati, discussioni aperte, tutorato. La macchina può proporre testi e idee; ma solo l'insegnante può dare riconoscimento, contesto e valori, cioè farne davvero un'esperienza di apprendimento e di intelligenza ibrida. Il terzo è collegato a questo: essere docenti nel secolo delle macchine intelligenti (appena cominciato) non è più saper fornire agli studenti conoscenze e nozioni, che questi possono trovare altrove, bensì saper motivare, accendere la passione per la propria materia e, se possibile, infondere entusiasmo per il sapere e il capire, per trovare e rinnovare la voglia di riflettere e cercare, il coraggio per criticare e cercare nuove strade. Non c'è compito più nobile, in ogni formatore, e in ogni contesto professionale, di quello di seminare il seme della passione e della soddisfazione per il lavoro ben fatto. Sono cose che ciascuno di noi ha dentro, ed è la missione di ogni educatore il tirarle fuori (come suggerisce l'origine della parola) e farle sviluppare. IL sistema Italia questo lo ha veramente compreso?

(Domande riguardanti costruzione dei prompt e interazione uomo-macchina)

7. Inoltre, nel progetto abbiamo scelto di dare spazio al lavoro sui prompt. Dal suo punto di vista, qual è il valore e l'impatto dell'insegnare a costruire buoni prompt?

Risposta del Prof. Cabitza:

Onestamente, credo che l'arte del “prompting”(chiamarla ingegneria del prompting come si usa fare è solo una manovra di marketing grossolana) sia utile, ma molto sopravvalutata. Le macchine di

oggi ci capiscono già molto bene in linguaggio naturale: non serve parlare la loro lingua, qualsiasi essa sia. Il valore educativo, per me, non sta tanto nella tecnica del prompt in sé, quanto nello sforzo di imparare a spiegare bene che cosa vogliamo e come lo vogliamo. Lavorare sui prompt diventa allora un esercizio di competenze trasversali: chiarire l'obiettivo, esplicitare i vincoli, specificare il tono, i destinatari, i criteri di qualità. In altre parole, è un buon allenamento a fare quello che un buon manager o un buon professionista dovrebbe sempre saper fare: dare istruzioni chiare, negoziare aspettative, valutare criticamente il risultato. Quindi sì, saper formulare un buon prompt ha valore, ma come palestra di formulazione dei problemi e di comunicazione professionale più che come nuova "tecnica magica" per farsi dare dall'IA quello che vogliamo. E poi: più importante della singola richiesta è il dialogo. Io dico sempre: se lo vuoi ottenere con un solo prompt, allora non vale neppure la pena formularlo. Il valore emerge dalla interazione che si dipana in almeno quattro/cinque scambi tra noi e la macchina (se non decine), necessari ad un mutuo allineamento e un processo di reciproca comprensione (o se preferiamo, di reale appropriazione da parte nostra).

8. Come valutare l'efficacia dell'interazione uomo-macchina nell'apprendimento e quali indicatori o metriche suggerisce per monitorare il "dialogo consapevole"?

Risposta del Prof. Cabitza: MI sono già dilungato abbastanza e questa domanda, anche se dimostra un suo reale e profondo interesse, è davvero al di là di ciò che possa stare in una intervista. Infatti ci sono almeno tre piani da considerare e sono intrecciati in maniera complessa: il piano dell'apprendimento "duro"; su questo piano è importante verificare come cambiano, nel tempo, le prestazioni degli studenti in prove svolte senza il supporto della IA: se la qualità degli elaborati autonomi cresce, l'uso dell'AI è stato formativo; se cala, siamo in zona deskilling. Il secondo piano riguarda il processo: controllare se esiste davvero una fase human-first prima di consultare la macchina, e far riflettere lo studente su quanto spesso abbia modificato o contraddetto l'output invece di copiarlo; alcuni propongono anche di valutare che tipo di richieste lo studenti formuli concretamente (ad esempio se chiede solo di "scrivere al posto suo" o anche di spiegare, criticare, confrontare) ma questo richiederebbe una ingerenza che ritengo eccessiva nel processo dialettico (e privato) dello studente con i suoi strumenti. Il terzo e ultimo piano è quello dell'atteggiamento: suggerisco di usare brevi momenti di auto-riflessione e semplici questionari psicometrici per valutare se le attitudini, le preferenze, le aspettative e le motivazioni degli studenti cambiano, e come, durante il processo di apprendimento con la IA. Ma ripeto, questi sono solo spunti, la questione è molto più complicata di quanto possa stare in una sede come questa. La ringrazio di questa opportunità

18. Un'ultima domanda, professore, se potesse lasciare un solo consiglio agli studenti che si apprestano a partecipare al Role Play, quale sarebbe?

Risposta del Prof. Cabitza: Direi questo: entrate nel Role-Play con l'idea che il vero fine non è imparare ad usare la IA, ma capire meglio voi stessi, nel rapporto con tali sistemi. Non limitatevi a vedere “quanto è brava la macchina”, ma usatela piuttosto per mettere alla prova il vostro modo di ragionare: formulate prima la vostra strategia, scrivetela, prendete posizione; solo dopo aver fatto questo, chiedete all'AI di criticarla, di proporre alternative, di farvi vedere cosa avete trascurato. Iterate. Non accontentatevi delle prime risposte. Se c'è una cosa da evitare è usarla per semplificarvi il compito; usatela invece per complicarvi le domande. Più uscite dal gioco con la sensazione di aver pensato davvero, di aver discusso, cambiato idea, migliorato il vostro testo grazie al confronto (anche conflittuale) con la macchina, più il Role Play sarà servito allo scopo. Grazie ancora, a presto!

[1] ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, Allegato III dell'AI Act – [Regolamento – UE – 2024/1689 – EN – EUR-Lex](#)

[2] [HOME – Digital Transformation and Wellbeing Lab](#)

[3] [Trasformazione digitale, intelligenza artificiale e benessere | Università degli Studi di Milano-Bicocca](#)

[4] [Raccomandazioni uso IA nella produzione scritta 29.03.24 ita eng – Documenti Google](#)

[5] <https://www.consortio-cini.it/index.php/it/>

[6] <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/sorveglianza-umana-dellai-cose-e-perche-e-centrale-nellai-act/>

[7] https://www.eeste.it/wp-content/uploads/2025/07/MIT_3_2025_Sommario.pdf

[1] <https://www.benesseredigitale.eu/i-progetti/patto-educativo-digitale-della-citta-di-milano/>

[2] [PROJECTS – Digital Transformation and Wellbeing Lab](#)

- Il fascicolo delle indagini

Introduzione al caso

Gentili studenti e partecipanti,

benvenuti nel fascicolo virtuale dell'**Operazione "ADC Trading"**. Quello che avete davanti non è solo un insieme di documenti, ma la ricostruzione fedele di una complessa indagine per **frode IVA intracomunitaria (c.d. "carosello")**, riciclaggio e associazione per delinquere, che vede coinvolte diverse giurisdizioni europee sotto l'egida della **Procura Europea (EPPO)**.

Perché trovate questi file nel Drive?

La cartella è stata organizzata per simulare il **"Fascicolo del Pubblico Ministero"** e gli atti del dibattimento. Ogni documento rappresenta un tassello fondamentale dell'iter procedurale che ha portato i Sigg.ri Lupin, Jigen e Ishikawa davanti alla giustizia.

Per muovervi agevolmente nella simulazione, i file sono stati suddivisi idealmente in quattro aree logiche:

1. **La Notizia di reato e le Prove (fase investigativa)**

- **Notizia criminis e informativa gdf**: è il punto di partenza. Qui la Guardia di Finanza di Milano sintetizza le indagini, descrivendo il ruolo delle società *Oscorp*, *Quest Aerospace* e *Stark Industries*.
- NB! Potreste notare l'assenza di un documento isolato denominato "Notizia di Reato". In casi di frodi complesse, la notizia criminis non nasce da una denuncia esterna, ma "prende corpo" nell'attività della Guardia di Finanza. L'Informativa funge quindi da veicolo della notizia di reato cioè l'atto tecnico che, trasmesso al Procuratore Europeo Delegato (PED), investe formalmente l'EPPO della competenza sul caso.
- **Dichiarazioni IVA**: sono i corpi del reato. Analizzando questi file, l'accusa dovrà dimostrare l'inesistenza delle operazioni e la difesa dovrà cercare falle interpretative o contabili.

2. **Atti di identificazione e garanzia – atto di identificazione ed elezione di domicilio...:** questo documenta il primo contatto ufficiale tra la Polizia Giudiziaria e gli indagati (artt. 349 e 161 c.p.p.), fondamentale per la regolarità delle notifiche.

3. **Il procedimento EPPO (dimensione transnazionale) – Termination of the investigation report e Decisione della camera permanente:** poiché il reato lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea, vedrete come la Procura Europea decide internamente di esercitare l'azione penale. Questi atti servono a comprendere il coordinamento tra l'Ufficio di Genova e la sede centrale di Lussemburgo.

4. **Dall'udienza preliminare al giudizio**

- **Modello richiesta rinvio a giudizio**: questo è l'atto con cui il PED (Procuratore Europeo Delegato) formalizza l'accusa.
- **Decreto giudizio immediato**: è il provvedimento del GIP che determina il salto dell'udienza preliminare, portandovi direttamente alla fase cruciale della simulazione, ossia la fase dibattimentale.

- **Modello memoria difensiva:** è lo strumento a disposizione del collegio difensivo per smontare l'impianto accusatorio, sollevare eccezioni preliminari o richiedere riti alternativi.

NB! Ordine di lettura consigliato: partite dal file CASO STEPPPO ROLE PLAY 2026 per il contesto generale, poi passate al file NOTITIA CRIMINIS per i dettagli tecnici della frode.

Il vostro obiettivo

Che facciate parte dell'**ufficio del procuratore** o della **difesa**, il vostro compito è studiare queste carte per ricostruire la verità processuale: da una parte, l'**accusa** dovrà dimostrare la stabilità del vincolo associativo e l'intenzionalità della frode; dall'altra, **la difesa** dovrà analizzare ogni vizio di forma e contestare la ricostruzione dei flussi finanziari, tutelando i diritti degli assistiti in un contesto di cooperazione internazionale.

Il materiale è pronto. Ora tocca a voi.

Buon lavoro a tutti i partecipanti di STEPPPO 2026!

- Informativa GDF

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA MILANO

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

**INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E VERBALE DI
IDENTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DEGLI ARTT.
349, 161 C.P.P. NONCHÉ INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DEGLI ARTT.
369 E 369 BIS C.P.P.**

Il giorno **02/01/2025**, alle ore **09:30**, in **Milano**, presso la sede della società **Oscorp Industries S.p.A.**,
avanti ai sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G. appartenenti al Comando in intestazione, è presente **LUPIN
Arsenio, nato il 01/01/1980** a Parigi (Francia), residente a Milano, Via delle Imprese n. 10 identificato
mediante documento C.I. n. AB1234567 rilasciata dal Comune di Milano, il quale preliminarmente dichiara:

☒ "parlo e comprendo la lingua italiana";

☐ "non parlo e non comprendo la lingua italiana..."

INFORMAZIONI ALL'INDAGATO

La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti in ordine
ai reati di cui ai seguenti articoli:

- **Art. 416 c.p.** (Associazione per delinquere);
- **Artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000** (Emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti);
- **Art. 648-bis c.p. e 648-ter.1 c.p.** (Riciclaggio e Autoriciclaggio);
- **Art. 646 c.p.** (Appropriazione indebita).

Fatto commesso/accertato in Milano e territorio estero (UE), con condotta perdurante fino al corrente anno.

Procedimento Penale n.*** presso l'Autorità Giudiziaria procedente: **PROCURA EUROPEA (EPPO) –
Ufficio del Procuratore Europeo Delegato di Genova.**

Conseguentemente la persona, invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle
conseguenze cui si espone chi rifiuta o le dà false, dichiara quanto segue: "..."

In data odierna si è proceduto contestualmente alla notifica dell'**Avviso di conclusione delle indagini
preliminari ex art. 415-bis c.p.p.**, nonché all'esecuzione delle misure cautelari personali disposte dal GIP
presso il Tribunale di Torino (custodia cautelare in carcere per i vertici di Oscorp Industries).

L.C.S. (Letto, Confermato e Sottoscritto)

Firma della Persona Sottoposta ad Indagini

Firma dei Verbalizzanti

DOCUMENTI

ADC TRADING

DOCUMENTI FALSI - CASO ADC TRADING

Mock Trial - Fatture e Bilanci Artefatti

FATTURA 1: FORNITORE ESTERO → QUEST AEROSPACE

FATTURA N. INV-2024/001

Data: 15/10/2024

EMITTENTE:

EuroDrink Ltd, Sofia, Bulgaria (VAT: BG123456789)

DESTINATARIO:

Quest Aerospace S.p.A., Via Sempione 150, 20154 Milano, Italia (P.IVA: IT987654321)

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (€)	Totale (€)
Whisky Premium (bottiglie da 0,7L)	10.000	5,00	50.000
Caffè in grani (sacchi da 1kg)	5.000	2,00	10.000
Liquore di Marca (bottiglie da 0,5L)	3.000	4,50	13.500
TOTALE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (ESENTI IVA)			73.500

Table 1: Fattura INV-2024/001 - Operazione intracomunitaria

NOTE:

- Operazione intracomunitaria art. 41 D.L. 331/93
- Nessuna IVA applicata
- Cessione di beni a titolo oneroso da operatore UE
- Modalità di pagamento: Bonifico bancario entro 30 giorni

Firma Fornitore: _____

FATTURA 2: QUEST AEROSPACE → STARK INDUSTRIES

FATTURA N. FAT-2024/001

Data: 20/10/2024

EMITTENTE:

Quest Aerospace S.p.A., Via Sempione 150, 20154 Milano, Italia (P.IVA: IT987654321)

DESTINATARIO:

Stark Industries S.p.A., Corso San Massimo 45, 10121 Torino, Italia (P.IVA: IT112233445)

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unit. (€)	Importo (€)	IVA 22% (€)	Totale (€)
Whisky Premium (bottiglie da 0,7L)	10.000	5,50	55.000	12.100	67.100
Caffè in grani (sacchi da 1kg)	5.000	2,20	11.000	2.420	13.420
Liquore di Marca (bottiglie da 0,5L)	3.000	5,20	15.600	3.432	19.032
TOTALE			81.600	17.952	99.552

Table 2: Fattura FAT-2024/001 - Vendita nazionale con IVA

CONDIZIONI:

- Pagamento entro 30 giorni da data fattura
- Reso merce entro 15 giorni in condizioni originali
- Trasporto a carico acquirente

NOTE:

- Vendita nazionale soggetta a IVA al 22%
- Cessione di beni in regime ordinario
- Operazione sottoposta a normativa nazionale

Firma Emittente: _____

FATTURA 3: STARK INDUSTRIES → BROKER DI SECONDO LIVELLO

FATTURA N. FAT-2024/015

Data: 28/10/2024

EMITTENTE:

Stark Industries S.p.A., Corso San Massimo 45, 10121 Torino, Italia (PIVA: IT112233445)

DESTINATARIO:

Premium Beverages Srl, Piazza del Duomo 12, 20122 Milano, Italia (PIVA: IT554433221)

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unit. (€)	Importo (€)	IVA 22% (€)	Totale (€)
Whisky Premium (bottiglie da 0,7L)	10.000	6,80	68.000	14.960	82.960
Caffè in grani (sacchi da 1kg)	5.000	2,70	13.500	2.970	16.470
Liquore di Marca (bottiglie da 0,5L)	3.000	6,50	19.500	4.290	23.790
TOTALE			101.000	22.220	123.220

Table 3: Fattura FAT-2024/015 - Cessione broker II livello

CONDIZIONI:

- Pagamento entro 20 giorni
- Modalità: Bonifico bancario
- Ritiro merce in sede fornitore

NOTE:

- Cessione nazionale in regime ordinario
- IVA detraibile per acquirente
- Margine di guadagno: circa 24% da ripartire tra organizzatori

Firma Emittente: _____

**BILANCIO CIVILISTICO OSCORP INDUSTRIES S.P.A. -
ESERCIZIO 2024**

Stato Patrimoniale Attivo (31/12/2024)

Immobilizzazioni:

- Impianti e macchinari: 150.000 €
- Arredamenti e attrezzature: 80.000 €
- **Totale Immobilizzazioni:** 230.000 €

Attivo Circolante:

- Cassa: 125.000 €
- Crediti v/clienti intracomunitari: 18.500.000 €
- Crediti IVA (trimestrale): 5.200.000 €
- Rimanenze di magazzino (sottocosto): 3.100.000 €
- **Totale Attivo Circolante:** 26.925.000 €

TOTALE ATTIVO: 27.155.000 €

Stato Patrimoniale Passivo (31/12/2024)

Patrimonio Netto:

- Capitale Sociale: 100.000 €
- Riserve: 250.000 €
- Utili gestionali trattenuti: 5.800.000 €
- **Totale Patrimonio Netto:** 6.150.000 €

Passivo Circolante:

- Debiti v/fornitori UE: 15.000.000 €
- Debiti tributari (IVA in sospensione): 4.200.000 €
- Accantonamenti per rischi: 1.805.000 €
- **Totale Passivo:** 21.005.000 €

TOTALE PASSIVO E NETTO: 27.155.000 €

Conto Economico (Esercizio 2024)

Valore della Produzione:

- Ricavi da vendite intracomunitarie: 45.800.000 €
- Ricavi da broker intermediari: 8.200.000 €
- **Totale Ricavi:** 54.000.000 €

Costi della Produzione:

- Costi merci: (32.400.000) €
- Costi per servizi e consulenza: (3.500.000) €
- Costi per personale (stimato): (450.000) €
- Ammortamenti: (75.000) €
- **Totale Costi:** (36.425.000) €

Risultato Gestionale Lordo: 17.575.000 €

Oneri Finanziari: (2.100.000) €

Utile Prima delle Imposte: 15.475.000 €

Imposte sul reddito (simulate): (9.675.000) €

UTILE NETTO ESERCIZIO: 5.800.000 €

Note Integrative - Oscorp Industries

1. Crediti IVA (5.200.000 €):

Derivano da operazioni di carosello chiuso con Quest Aerospace e altri intermediari. In compensazione per il trimestre; parte rinviata ai periodi successivi. Base documentale: Fatture relative a operazioni intracomunitarie; crediti non soggetti a verifica strutturale merci.

2. Rimanenze di Magazzino (3.100.000 €):

Valutate al costo medio ponderato. Merci non sottoposte a controllo fisico; quantitativi

dichiarati da broker. Nessun inventario effettuato in data di bilancio.

3. Fornitori UE (15.000.000 €):

Estensione dei crediti; pagamenti non documentati da assegni circolare certificati.
Rapporto con EuroDrink Ltd (Bulgaria): 7.500.000 €; nessun INTRASTAT dichiarato.

4. Analisi Margini:

Margine lordo medio: circa 40% su operazioni di carosello. Profitti derivanti da differenziali di prezzo fictizi tra acquisti intracomunitari e rivendite nazionali.

BILANCIO CIVILISTICO STARK INDUSTRIES S.P.A. - ESERCIZIO 2024

Stato Patrimoniale Attivo (31/12/2024)

Immobilizzazioni:

- Mobili e attrezzature: 95.000 €
- **Totale Immobilizzazioni:** 95.000 €

Attivo Circolante:

- Cassa: 420.000 €
- Crediti v/broker di II livello: 25.800.000 €
- Crediti IVA (detraibili): 3.650.000 €
- Rimanenze merci: 4.750.000 €
- **Totale Attivo Circolante:** 34.620.000 €

TOTALE ATTIVO: 34.715.000 €

Stato Patrimoniale Passivo (31/12/2024)

Patrimonio Netto:

- Capitale Sociale: 50.000 €
- Utili gestiti distribuiti parzialmente: 6.200.000 €
- **Totale Patrimonio Netto:** 6.250.000 €

Passivo Circolante:

- Debiti v/Quest Aerospace: 18.500.000 €
- Debiti IVA (importi controllati ma non versati): 7.200.000 €
- Accantonamenti per rischi legali: 2.765.000 €
- **Totale Passivo:** 28.465.000 €

TOTALE PASSIVO E NETTO: 34.715.000 €

Conto Economico (Esercizio 2024)

Valore della Produzione:

- Ricavi da rivendita a broker: 61.200.000 €
- Ricavi accessori: 300.000 €
- **Totale Ricavi:** 61.500.000 €

Costi della Produzione:

- Costi merci (acquisti da Quest Aerospace): (43.500.000) €
- Costi gestione e logistica: (2.100.000) €
- Costi per personale: (520.000) €
- Ammortamenti: (48.000) €
- **Totale Costi:** (46.168.000) €

Risultato Gestionale Lordo: 15.332.000 €

Oneri Finanziari: (1.850.000) €

Utile Prima delle Imposte: 13.482.000 €

Imposte sul reddito (simulate): (7.282.000) €

UTILE NETTO ESERCIZIO: 6.200.000 €

Note Integrative - Stark Industries

1. Crediti IVA Detraibili (3.650.000 €):

Derivano da fatture acquisite da Quest Aerospace. Richieste di rimborso IVA trimestrale; importi in sospensione presso Agenzia delle Entrate. Documentazione relativa a operazioni fittizie di carosello.

2. Debiti v/Quest Aerospace (18.500.000 €):

Acquisti sottocosto; margine ripartito tra associati dell'organizzazione. Pagamenti parziali effettuati; Saldo scadente a termine esteso (morosità programmata).

3. Rimanenze (4.750.000 €):

Merci per breve detenzione; non sottoposte a magazzino strutturato. Circolazione continua dei medesimi prodotti a prezzi crescenti.

4. Analisi della Redditività:

Margine netto medio: circa 23% per periodo. Profitti concentrati nelle fasi iniziali della catena di carosello. Utile netto: 6.200.000 € derivante da operazioni fraudolente senza effettivo valore.

DICHIARAZIONE IVA ARTEFATTA - QUEST AEROSPACE S.p.A. (IV TRIMESTRE 2024)

Dati Identificativi:

- Partita IVA: IT987654321
- Periodo: 01/10/2024 - 31/12/2024

Operazioni Attive:

Destinatario	Importi IVA Esente (€)	Importi Nazionali 22% (€)	Note
EuroDrink Ltd (Bulgaria)	73.500	-	Acquisto intracomunitario
Stark Industries S.p.A.	-	99.552	Vendita nazionale fittizia
Premium Beverages Srl	-	85.000	Vendita rivendita
TOTALE	73.500	184.552	

Table 4: Dichiarazione IVA - Quest Aerospace S.p.A. - IV Trimestre 2024

Crediti IVA Dichiarati:

- IVA acquisita su acquisti intracomunitari: 0 € (esente)
- IVA detraibile su acquisti nazionali: 12.500 €
- **Credito IVA Trimestrale: 12.500 €** (chiesto a rimborso)

Note Critiche:

Nessuna documentazione doganale INTRASTAT per movimenti di merci. Crediti dichiarati senza coerenza con consistenza merci in magazzino. Rimborso richiesto presso Agenzia Entrate senza verifica strutturale.

DICHIARAZIONE INTRASTAT ARTEFATTA - OSCORP INDUSTRIES (IV TRIMESTRE 2024)

Quadro A - Acquisti Intracomunitari

Paese Origine	Descrizione Prodotto	Quantità (pz)	Valore (€)	Causale
Bulgaria	Whisky e Liquori	13.000	73.500	Acquisto fornitura
Spagna	Caffè in grani	5.000	12.000	Acquisto materia prima
TOTALE		18.000	85.500	

Table 5: INTRASTAT Quadro A - Acquisti Intracomunitari

Quadro B - Vendite Intracomunitarie

Paese Destinazione	Descrizione Prodotto	Quantità (pz)	Valore (€)	Causale
Romania	Bevande assoggettate	8.500	42.500	Vendita a broker
Bulgaria	Caffè in grani	5.000	10.000	Ri-esportazione
TOTALE		13.500	52.500	

Table 6: INTRASTAT Quadro B - Vendite Intracomunitarie

Note Critiche:

Quantitativi acquistati e venduti non coerenti (movimento fittizio). Nessun movimento fisico documentato da DDT e bolle di trasporto. Operazioni di ri-esportazione inesistenti. Finalità: simulare circolazione di merci per operazioni di carosello IVA.

Conclusione

Questi documenti rappresentano facsimile di prove documentali false e bilanci artefatti tipici del caso ADC Trading. Sono utili per esercitazioni di mock trial in tema di frodi tributarie, carosello IVA, riciclaggio e appropriazione indebita in ambito societario.

Elementi critici per il processo:

- Inesistenza reale delle merci oggetto di transazione
- Insolvenza programmata delle società filtro (missing trader)
- Crediti IVA fittizi generati da operazioni circolari
- Ricavi gonfiati nei bilanci senza movimentazione reale di prodotti
- Differenziali di prezzo anomali tra acquisti e rivendite
- Assenza di documentazione doganale coerente con flussi dichiarati
- Indizi di riciclaggio dei proventi illeciti tra i vertici dell'organizzazione

FINTA DICHIARAZIONE IVA
QUEST AEROSPACE SPA



MODELLO IVA

SOCIETA' :
QUEST AEROSPACE SPA

codice fiscale:
IT987654321

Periodo d'imposta
2025

**DATI DEL
CONTRIBUENTE**

partita IVA: IT987654321	codice attività 463701	impresa artigiana iscritta 	Ammin.straordinaria o concordato preventivo
Indirizzo di posta elettronica QUESTAEROSPACE@MAIL.IT		Telefono 0266778899	Fax 0244885522

**Soggetti diversi
dalle persone
fisiche**

	Natura giuridica SPA		Provincia MI	Codice Comune F205	Cap 20154
Sede legale o Domicilio fiscale (se diverso)	Comune MILANO	Via e numero civico VIA SEMPIONE 150			

**Soggetti
non residenti**

Sato estero di residenza 	Codice Stato estero
Numero di identificazione IVA Stato estero 	
Riservato al soggetto non residente che opera anche mediante stabile organizzazione Codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione 	

**DICHIARANTE
DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE**
(rappresentante,
curatore fallimentare,
erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore HHHMMM32Z10F205Z	Codice carica 1	Codice fiscale società dichiarante IT987654321
		
		
		
		

**DOMICILIO PER
LA NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI**

Codice fiscale 			
Cognome (o ufficio)		Nome	
Comune		Provincia (sigla)	Codice comune
C.a.p.			
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico	Frazione
Stato estero (riservato ai residenti all'estero)		Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea
Località di residenza		Indirizzo estero	

**FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE**

Indicare il numero di moduli Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL 	Invia avviso telematico all'intermediario ☐
Firma	

**SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE**

Firma	
-------	--



CODICE FISCALE

QUEST AEROSPACE SPA

QUADRO VE

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILISez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VE1	0,00	2	
VE2	0,00	4	
VE3	0,00	7	
VE4	0,00	7,3	
VE5	0,00	7,5	
VE6	0,00	8,3	
VE7	0,00	8,5	
VE8	0,00	8,8	
VE9	0,00	12,3	
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9)			
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con segno +/-)			
TOTALE (VE10 +/- VE11)			0,00

Sez. 2 - Operazioni
imponibili agricole
(art. 34 comma 1) e
operazioni imponibili
commerciali o
professionali

VE20		4	
VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	5	
VE22		10	
VE23		22	9.900.000,00

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	45.000.000,00	9.900.000,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con segno +/-)		0,00
VE26	TOTALE (VE23 +/- VE24)		9.900.000,00

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond (Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993)

VE30	(c. 2) Esportazioni		
	(c. 3) Cessioni intracomunitarie		
	(c. 4) Cessioni verso San Marino		
	(c. 5) Operazioni assimilate		
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		
VE32	Altre operazioni non imponibili		
VE33	Operazioni esenti (art.10)		
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		
	Operazioni con applicazione del reverse charge		
	(c.2) - Cessioni di rottami e altri materiali di recupero (art.74, c.8 e 9)		
	(c.3) - Cessioni oro industriale/argento puro, operazioni relative all'oro da investimento (art.10 n.11) imponibili a seguito opzione (art.17, co 5-6)		
VE35	(c.4) - prestaz.servizi rese da subappaltatori nel settore edile (art.17, c.6, lett.a)		
	(c.5) - Cessioni di fabbricati		
	(c.6) - Cessioni di telefoni cellulari		
	(c.7) - Cessioni di prodotti elettronici		
	(c.8) - Prestazioni comparto edile e settore connessi		
	(c.9) - Operazioni settore energetico		
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		
	(c. 2) di cui art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	0,00	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni art. 17-ter		
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni preced. ma con imposta esigibile nel 2019		
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		

Sez. 5 - Volume d'affari

VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38, meno VE39 e VE40)	45.000.000,00	
TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI			9.900.000,00



CODICE FISCALE

QUEST AEROSPACE SPA

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

		IMPONIBILE	IMPOSTA	
QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1		2	
	VF2		4	
	VF3		5	
	VF4		7	
	VF5		7,3	
	VF6		7,5	
	VF7	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta.	7,65	
	VF8		7,95	
	VF9		8,3	
	VF10		8,5	
	VF11		8,8	
	VF12		10	
	VF13		12,3	
	VF14	43.500.000,00	22	9.570.000,00
	TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF14)		43.500.000,00	9.570.000,00
VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			
VF16	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			
	Acquisti esenti (art.10) e importazioni non soggette all'imposta			
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati di cui art. 1 commi da 54 a 89, legge 190/2014			
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis 1)			
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione d'imposta			
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi			
	(c. 2) di cui art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012			
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	43.500.000,00	9.570.000,00
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con segno +/-)		
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 +/- VF24)		9.570.000,00
			<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>
		Acquisti intracomunitari di beni	43.500.000,00	9.570.000,00
	VF26		<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>
		Importazioni	0,00	0,00
			<i>Con pagamento Iva</i>	<i>senza pagamento Iva</i>
		Acquisti da San Marino	0,00	0,00
		Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF 21)		
VF27	(c. 1) Beni ammortizzabili	-		
	(c.2) Beni strumentali non ammortizzabili	-		
	(c.3) Beni destinati rivendita o produz.beni/servizi	-		
	(c.4) Altri acquisti e importazioni	43.500.000,00		



CODICE FISCALE

QUEST AEROSPACE SPA

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

LIQUIDAZIONI PERIODICHE,

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	Imponibile	Imposta
VJ 1 Acquisti beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art.71, co 2- (inclusi acq. oro,argento e beni di cui art.74,co 7 e 8 ex D.L. 269/2003)	0,00	0,00
VJ 2 Estrazione di beni da depositi IVA (art.50-bis,co 6, D.L. 331/1993)	0,00	0,00
VJ 3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi art.17,comma 2	0,00	0,00
VJ 4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. E)	0,00	0,00
VJ 5 Provvig. corrisposte dalle agenzie viaggio agli interm. (art. 74-ter, co 8)	0,00	0,00
VJ 6 Acquisto interno beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (art.35 D.L. 269/2003)	0,00	0,00
VJ 7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	0,00	0,00
VJ 8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	0,00	0,00
VJ 9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art.74 commi 7 e 8)	43.500.000,00	9.570.000,00
VJ 10 Importaz. beni di cui all'art.74, co 7 e 8 senza pag. IVA in dogana (art.70,co 6)	0,00	0,00
VJ 11 Importaz. oro industriale e argento puro senza pag. IVA in dogana (art.70, co 5)	0,00	0,00
VJ 12 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	0,00	0,00
VJ 13 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)	0,00	0,00
VJ 14 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	0,00	0,00
VJ 15 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	0,00	0,00
VJ 16 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. A) ter)	0,00	0,00
VJ 17 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. D) bis, ter e quater)	0,00	0,00
VJ 18 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita Iva, ai sensi dell'art. 17-ter	0,00	0,00
VJ 19 TOTALE IMPOSTA (Somma da VJ1 a VJ18)	43.500.000,00	9.570.000,00



CODICE FISCALE

QUEST AEROSPACE SPA

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione
dell'IVA dovuta o a
credito per il periodo
d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)	19.470.000,00	
VL2	IVA detraibile (somma dei rigli VF57)	9.570.000,00	
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1-VL2) <i>ovvero</i>	9.900.000,00	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2-VL1)		0,00

Sez. 2 - Credito
anno precedente

VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2018 o credito annuale non trasferibile		
VL9	Credito compensato nel modello F24		
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile		0

Sez. 3 - Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le attività
esercitate

		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma2)		
VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti*</i>	0,00	
VL22	Credito IVA dei primi 3 trimestri 2019 compensato nel mod. F24	0,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	0,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni succ.	0,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente rstituiti dalla controllante		
VL26	Eccedenza credito anno precedente		0,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		0,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	0,00	0,00
VL29	Ammontare vers. periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versam. auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali	0,00	0,00
VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti*</i>		0,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		0,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3+rigli da VL20 a VL 24)-(VL4+rigli da VL25 a VL 31)] <i>ovvero</i>		9.900.000,00
VL33	IVA A CREDITO [(VL4+rigli da VL25 a VL31)-(VL3+rigli da VL20 a VL 24)]	0,00	
VL34	Credit d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	0,00	
VL37	Credito ceduto da società gestione risparmio (art.8 D.L.351/2001)	0,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	9.900.000,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		0,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00

FINTA DICHIARAZIONE IVA
STARK INDUSTRIES SPA



MODELLO IVA

Periodo d'imposta

2025

SOCIETA' :

STARK INDUSTRIES SPA

codice fiscale:

IT112233445

DATI DEL CONTRIBUENTE

partita IVA:

IT112233445

codice attività

463701

impresa
artigiana iscritta

Ammin. straordinaria
o concordato preventivo

Indirizzo di posta elettronica

STARKINDUSTRIES@MAIL.COM

Telefono

0212345678

Fax

0255449988

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Natura giuridica

SPA

Sede legale
o Domicilio fiscale
(se diverso)

Comune

TORINO

Provincia

TO

Codice
Comune

L219

Cap

10121

Via e numero civico

CORSO SAN MASSIMO, 45

Soggetti non residenti

Sato estero di residenza

Codice Stato estero

Numero di identificazione IVA Stato estero

Riservato al soggetto non residente che opera anche mediante stabile organizzazione

Codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore

KKKMMM32F14L219M

Codice carica

1

Codice fiscale società dichiarante

IT112233445

DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Codice fiscale

Cognome (o ufficio)

Nome

Comune

Provincia (sigla)

Codice comune

C.a.p.

Tipologia (via, piazza, ecc.)

Indirizzo

Numero civico

Frazione

Stato estero (riservato ai residenti all'estero)

Codice Stato estero

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico all'intermediario

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

STARK INDUSTRIES SPA

QUADRO VE

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1	0,00	2	
	VE2	0,00	4	
	VE3	0,00	7	
	VE4	0,00	7,3	
	VE5	0,00	7,5	
	VE6	0,00	8,3	
	VE7	0,00	8,5	
	VE8	0,00	8,8	
	VE9	0,00	12,3	
	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9)			
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con segno +/-)				
TOTALE (VE10 +/- VE11)				0,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20		4	
	VE21		5	
	VE22		10	
	VE23	25.000.000,00	22	5.500.000,00
	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	25.000.000,00		5.500.000,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE25			0,00
	VE26			5.500.000,00
	TOTALE (VE23 +/- VE24)			5.500.000,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond (Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt.41 e 58 del D.L. 331/1993)		20.000.000,00	
	VE30	(c. 2) Esportazioni		
		(c. 3) Cessioni intracomunitarie	20.000.000,00	
		(c. 4) Cessioni verso San Marino		
		(c. 5) Operazioni assimilate		
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		
	VE32	Altre operazioni non imponibili		
	VE33	Operazioni esenti (art.10)		
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		
		Operazioni con applicazione del reverse charge		
		(c.2) - Cessioni di rottami e altri materiali di recupero (art.74, c.8 e 9)		
		(c.3) - Cessioni oro industriale/argento puro, operazioni relative all'oro da investimento (art.10 n.11) imponibili a seguito opzione (art.17, co 5-6)		
	VE35	(c.4) - prestaz.servizi rese da subappaltatori nel settore edile (art.17, c.6, lett.a)		
		(c.5) - Cessioni di fabbricati		
		(c.6) - Cessioni di telefoni cellulari		
		(c.7) - Cessioni di prodotti elettronici		
		(c.8) - Prestazioni comparto edile e settore connessi		
		(c.9) - Operazioni settore energetico		
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		
		(c. 2) di cui art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	0,00	
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni art. 17-ter		
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni preced. ma con imposta esigibile nel 2019		
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 , da VE30 a VE38, meno VE39 e VE40)		45.000.000,00
	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI			5.500.000,00



CODICE FISCALE

STARK INDUSTRIES SPA

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

		IMPONIBILE	IMPOSTA
QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1		2
	VF2		4
	VF3		5
	VF4		7
	VF5		7,3
	VF6		7,5
	VF7	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta.	7,65
	VF8		7,95
	VF9		8,3
	VF10		8,5
	VF11		8,8
	VF12		10
	VF13		12,3
	VF14	43.500.000,00	22 9.570.000,00
TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF14)		43.500.000,00	9.570.000,00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intra- comunitari, importa- zioni e acquisti da San Marino	VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	
	VF16	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	
	VF17	Acquisti esenti (art.10) e importazioni non soggette all'imposta	
	VF18	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati di cui art. 1 commi da 54 a 89, legge 190/2014	
	VF19	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	
	VF20	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis 1)	
	VF21	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione d'imposta	
	VF22	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	
		(c. 2) di cui art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012	
		(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019	
	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	43.500.000,00
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con segno +/-)	9.570.000,00
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 +/- VF24)	9.570.000,00
		<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>
		Acquisti intracomunitari di beni	0,00 0,00
		<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>
	VF26	Importazioni	0,00 0,00
		<i>Con pagamento Iva</i>	<i>senza pagamento Iva</i>
		Acquisti da San Marino	0,00 0,00
		Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF 21)	
	VF27	(c. 1) Beni ammortizzabili	-
		(c.2) Beni strumentali non ammortizzabili	-
		(c.3) Beni destinati rivendita o produz.beni/servizi	43.500.000,00
		(c.4) Altri acquisti e importazioni	-



CODICE FISCALE

STARK INDUSTRIES SPA

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

LIQUIDAZIONI PERIODICHE,

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	Imponibile	Imposta
VJ 1 Acquisti beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art.71, co 2- (inclusi acq. oro, argento e beni di cui art.74, co 7 e 8 ex D.L. 269/2003)	0,00	0,00
VJ 2 Estrazione di beni da depositi IVA (art.50-bis, co 6, D.L. 331/1993)	0,00	0,00
VJ 3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi art.17, comma 2	0,00	0,00
VJ 4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. E)	0,00	0,00
VJ 5 Provvig. corrisposte dalle agenzie viaggio agli interm. (art. 74-ter, co 8)	0,00	0,00
VJ 6 Acquisto interno beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (art.35 D.L. 269/2003)	0,00	0,00
VJ 7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	0,00	0,00
VJ 8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	0,00	0,00
VJ 9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art.74 commi 7 e 8)	0,00	0,00
VJ 10 Importaz. beni di cui all'art.74, co 7 e 8 senza pag. IVA in dogana (art.70, co 6)	0,00	0,00
VJ 11 Importaz. oro industriale e argento puro senza pag. IVA in dogana (art.70, co 5)	0,00	0,00
VJ 12 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	0,00	0,00
VJ 13 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)	0,00	0,00
VJ 14 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	0,00	0,00
VJ 15 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	0,00	0,00
VJ 16 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. A) ter)	0,00	0,00
VJ 17 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. D) bis, ter e quater)	0,00	0,00
VJ 18 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita Iva, ai sensi dell'art. 17-ter	0,00	0,00
VJ 19 TOTALE IMPOSTA (Somma da VJ1 a VJ18)	0,00	0,00

**CODICE FISCALE****STARK INDUSTRIES SPA****QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI****QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE**Sez. 1 - Determinazione
dell'IVA dovuta o a
credito per il periodo
d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	5.500.000,00	
VL2	IVA detraibile (somma dei righi VF57)	9.570.000,00	
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1-VL2) <i>ovvero</i>	0,00	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2-VL1)		4.070.000,00

Sez. 2 - Credito
anno precedente

VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2024 o credito annuale non trasferibile		500.000,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	50.000,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile		0

Sez. 3 - Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le attività
esercitate

		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma2)		
VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti*</i>	0,00	
VL22	Credito IVA dei primi 3 trimestri 2019 compensato nel mod. F24	0,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	0,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni succ.	0,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		
VL26	Eccedenza credito anno precedente		450.000,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		0,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	0,00	0,00
VL29	Ammontare vers. periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versam. auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali	0,00	0,00
VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti*</i>		0,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		0,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3+righe da VL20 a VL 24)-(VL4+righe da VL25 a VL 31)] <i>ovvero</i>		0,00
VL33	IVA A CREDITO [(VL4+righe da VL25 a VL31)-(VL3+righe da VL20 a VL 24)]	4.520.000,00	
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	0,00	
VL37	Credito ceduto da società gestione risparmio (art.8 D.L.351/2001)	0,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		4.520.000,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00



CODICE FISCALE

STARK INDUSTRIES SPA

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

VX 1	Iva da versare		0,00
VX 2	Iva a credito	4.520.000,00	
VX 3	Eccedenza versamento		0,00
VX 4	Importo di cui si chiede il rimborso	4.500.000,00	
VX 5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		20.000,00
VX 6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		0,00
VX 7	Iva dovuta da trasferire		0,00
VX 8	Iva a credito da trasferire		0,00

- TERMINATION OF THE INVESTIGATION REPORT (del PED a CAMERA PERMANENTE)

**TERMINATION OF THE INVESTIGATION REPORT
OF THE EUROPEAN DELEGATED PROSECUTOR
PROPOSAL TO ADOPT A DECISION TO PROSECUTE**

Articles 35 and 36 EPPO Regulation

Il Procuratore Europeo Delegato, Dott. ***,

Visto il Regolamento del Consiglio (EU) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 (“the EPPO Regulation”), in particolare gli articoli 35 e 36, e le Regole Interne della Procedura (IRP) adottate dal Collegio EPPO in data 12 ottobre 2020, in particolare l’articolo 56,

Avendo considerato l’investigazione completata ex art. 35 Regolamento EPPO,

DISPONE QUANTO SEGUE

SOTTOPONE alla supervisione del Procuratore Europeo il seguente resoconto contenente un sommario del caso e una proposta di perseguire il caso n. ****.

Visto l’articolo 56(3) del IRP, quanto riportato e ogni osservazione che verrà fatta, sarà inoltrato dal Procuratore europeo alla Camera Permanente entro 10 giorni.

Visto L’articolo 36(1) del Regolamento EPPO, la Camera Permanente deciderà su questo entro 21 giorni.

REPORT

FATTI

Il Sig.re ****, rappresentante legale della società “****”, effettuò una richiesta di ottenimento di fondi pubblici dal Piano Green Transition Fund, come disposto dal Piano Green Transition Fund, in supporto allo sviluppo sostenibile e digitale delle piccole e medie imprese, attraverso un fondo dedicato gestito dalla società ****.

In presentazione della richiesta, il sospettato presentava un bilancio falso della società, essendo tale documentazione una condizione al fine di poter accedere ai fondi UE.

Il danno finanziario causato agli interessi finanziari UE ammonta alla cifra di Eur. 100 milioni.

Il caso è stato scritto nel registro delle notizie di reato dall’Autorità italiana in data ****.

Qualificazione legale dell’offesa

La condotta segnalata rientra nell’ambito dell’art. 640 bis del codice penale italiano (“truffa aggravata con il conseguimento di erogazioni pubbliche”), punita con la detenzione da 2 a 7 anni.

Per maggiori dettagli, consultare gli allegati d'accusa.

Proposta di perseguimento

Le indagini hanno fornito tutti gli elementi necessari, richiesti dalla legge italiana, a portare il caso davanti alla Corte.

Su istruzione del Procuratore Europeo Delegato, la Guardia di Finanza ha raccolto tutta la documentazione rilevante da ***** connesso alla richiesta di fondi pubblici.

Basandosi sui dati disponibili, è chiaro che il Sig.re ***** fornì documentazione falsa per gli anni ***** e non ha intrapreso nessuna delle attività finanziate.

Nel corso delle indagini, su richiesta di EPPO, il Giudice per le indagini preliminari di ***** ha rilasciato un ordine di confisca di somma pari a Eur. ???, nei confronti del sospettato.

L'ordine è stato applicato dalla Guardia di Finanza, ma solo Eur 100 milioni sono stati trovati nelle disponibilità del sospettato.

Considerando tutti gli aspetti del caso, esiste una ragionevole previsione che il sospettato sarà condannato.

Non sono presenti altri elementi o evidenze che sembrano necessarie alle indagini, come previsto dall'art. 35 del Regolamento EPPO.

Time limits

Non sussistono scadenze temporali sotto la legge nazionale.

Conclusioni

Il Procuratore Europeo Delegato propone che la Camera Permanente adotti una decisione di perseguire il caso davanti la Corte nazionale competente.

**- DECISIONE DELLA CAMERA PERMANENTE DI PERSEGUIRE DAVANTI ALLA
CORTE NAZIONALE**

Articoli 35 e 36 del Regolamento EPPO

Articolo 56 delle Regole di Procedura interna

La Camera Permanente n. 1, composta da Michele Monopoli (Presidente della Camera), Mario Rossi (Membro permanente), Giulia Brambilla (Supervisore Procuratore Europeo), assistita da Lodovico Orlandi (Funzionario a supporto della Camera Permanente):

VISTO il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 (“Regolamento EPPO”), in particolare gli articoli 13(1), 35 e 36;

VISTE le Regole di Procedura Interna adottate dal Collegio di EPPO il 12/10/2020 (“IRP”), in particolare l’articolo 56;

CONSIDERATO il rapporto del **Procuratore Europeo Delegato presso l’Ufficio di Genova**, presentato in data 15.05.2025 (a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.), contenente il riassunto del caso e la proposta di perseguimento nei confronti di: **Arsenio Lupin, Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa**, in qualità di promotori e organizzatori dell’associazione a delinquere facente capo alle società **Oscorp Industries S.p.A., Quest Aerospace S.p.A. e Stark Industries S.p.A.**

PER I REATI DI:

- **Frode IVA transfrontaliera grave** (art. 3(2)(d) della Direttiva PIF), commessa attraverso un articolato sistema di "frode carosello" nel settore del commercio di prodotti alcolici e caffè, finalizzato all'evasione dell'IVA intracomunitaria.
- **Associazione per delinquere** finalizzata alla commissione di reati tributari (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
- **Riciclaggio e Autoriciclaggio** dei proventi illeciti derivanti dall'evasione fiscale.

TENENDO CONTO delle risultanze investigative che dimostrano come gli indagati abbiano agito intenzionalmente attraverso una rete di società *conduit, missing trader e filtro* per indurre in errore

l'Amministrazione Finanziaria, omettendo il versamento dell'imposta e generando crediti IVA fittizi per un valore complessivo di **100 milioni di euro**.

CONSIDERATA la gravità dei fatti, l'ingente danno cagionato agli interessi finanziari dell'Unione Europea e la complessità delle operazioni transnazionali che hanno richiesto il coordinamento di forze di polizia in Bulgaria, Spagna, Portogallo, Romania, Principato di Monaco e Dubai.

DISPONE QUANTO SEGUE

DECIDE di perseguire il caso n. **444/2025** (Operazione “ADC Trading”) innanzi la **Corte Nazionale competente** (Tribunale di Torino/Genova).

Electronically Signed, Luxembourg

- MODELLO RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO



N. * R.G.N.R. EPPO**

N. ***

Al Giudice per l'udienza preliminare

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

(artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lvo 271\89)

Il Procuratore Europeo Delegato Dott. ***, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p., a carico di:

IMPUTATO

1) per il delitto p. e p. dagli artt. c.p. perché, in qualità di legale rappresentante della società ***; nel presentare domanda di accesso agli incentivi per lo sviluppo del commercio elettronico delle Piccole e Medie Imprese erogati dal fondo istituito con Legge 394/1981 gestito da ***, finanziato con risorse dell'Unione Europea – NextGeneration EU – PNRR – misura *- componente *- investimento *, con artifici e raggiri, consistiti nell'allegare bilanci di esercizio per gli anni *** falsi e nell'omettere di realizzare qualsiasi tra le attività relative al progetto finanziato, induceva in errore *** in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso ai detti finanziamenti comunitari.

In tal modo conseguiva l'ingiusto profitto di Euro *** (pari all'anticipazione erogata da *** in data ***, trasferita a mezzo bonifico sul conto n. *** della ***) e compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire l'ulteriore somma di Euro *** a saldo del finanziamento approvato.

In *** dal *** sino in data ***.

Identificate le persone offese in:

- **UNIONE EUROPEA** (presso Commissione Europea – Segretariato Generale, Rue de Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio; email: sg-assist@ec.europa.eu);

- *** con sede in ***

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

Vista la decisione della Camera Permanente della Procura Europea in data *** resa ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 36 Reg. (UE) 2017/1939

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per i reati sopraindicati.

N.B. Si sarà grati a codesto ufficio GUP se vorrà contattare l'ufficio scrivente (procuraeuropea.roma@giustiziacert.it) prima di fissare la data dell'udienza preliminare ed emettere il relativo decreto, in modo da consentire l'organizzazione del calendario delle udienze e delle missioni di servizio occorrenti per assicurare la necessaria partecipazione di un Procuratore Europeo Delegato all'udienza stessa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per indagini preliminari.

Data ***

IL PROCURATORE EUROPEO DELEGATO

- DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO



TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO

(art. 453 segg. C.P.P.)

Il Giudice Dott.ssa Bemer

Ritenuto che ricorre la circostanza della sottoposizione a misura cautelare di cui all'art. 453 comma 1-bis c.p.p., letti gli atti ed esaminata la richiesta di giudizio immediato nel procedimento n. 444/2025 GIP presentata dal Procuratore Europeo Delegato dell'Ufficio di Genova in data 20.03.2025 nei confronti di:

1. Arsenio Lupin, nato a il, residente in, in qualità di amministratore di Oscorp Industries S.p.A.;
2. Daisuke Jigen, nato a il, residente in, in qualità di amministratore di Quest Aerospace S.p.A.;
3. Goemon Ishikawa, nato a il, residente in, in qualità di amministratore di Stark Industries S.p.A.;

Tutti elettivamente domiciliati presso i rispettivi studi dei difensori di fiducia.

-IMPUTATI-

(come da imputazione di cui alla richiesta di giudizio immediato allegato)

PERSONE OFFESE:

Commissione Europea, nel rappresentante legale pro tempore con sede a Lussemburgo.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Rapporti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF).
- Risultanze delle attività di indagine condotte tramite sistemi di intelligenza artificiale, che hanno permesso di individuare il sistema di società di comodo (conduit, missing trader e filtro).
- Documentazione relativa alla cooperazione giudiziaria transnazionale coordinata dalla Procura Europea (EPPO) con Bulgaria, Spagna, Portogallo, Romania, Principato di Monaco e Dubai.
- Accertamenti bancari e patrimoniali relativi al sequestro di 100 milioni di euro corrispondenti all'IVA evasa.

P.Q.M.

Dispone procedersi con giudizio immediato nei confronti di per i reati di cui sopra indicando per la comparizione del predetto davanti al **TRIBUNALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA** in composizione collegiale - Dott.Bemer; - Dott.Monopoli; - Dott. Fragassi, **per l'udienza del 25/03/2026 ore 16:30**, con avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 429 1° e 2° comma, 420 bis, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies e 420 sexies c.p.p.

Avverte l'imputato che se non compare e l'assenza non è dovuta ad un legittimo impedimento o ad un giustificato motivo il processo procede in sua assenza;

*Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima¹ della data fissata per l'udienza, **la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;***

*Avvisa l'imputato che può **chiedere il giudizio abbreviato** entro 15 giorni dalla notifica del presente atto o **l'applicazione della pena ex art. 444 e segg. c.p.p.**, ovvero la **sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p;***

Avverte l'imputato e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

¹ N.B. dato che non intercorrono effettivamente 7 giorni tra gli incontri, questo termine perentorio non è rilevante ai fini della simulazione. La lista di eventuali testimoni dovrà essere presentata entro l'apertura dell'Udienza Dibattimentale che si terrà il 25.03.2026

Si allega al presente decreto la richiesta di giudizio immediato del PM.

Manda alla cancelleria perchè, almeno 30 giorni prima della data fissata per li giudizio, li presente decreto sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato, unitamente alla richiesta di giudizio immediato del Pubblico Ministero, all'imputato e alle parti private sopraindicate con avviso al difensore dell'imputato della data fissata per il giudizio;

decorsi i termini per la richiesta di giudizio abbreviato o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ovvero richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, il presente decreto sarà trasmesso con il fascicolo per il dibattimento al Giudice competente per il giudizio, gli atti non inseriti nel presente fascicolo saranno restituiti la Pubblico Ministero.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Venezia, li 21.03.2026

Firma

Depositato in Cancelleria il 21.03.2026

Il Cancelliere

Il giudizio abbreviato: breve spiegazione

Il **giudizio abbreviato** è uno dei riti speciali previsti nel processo penale italiano e offre un'alternativa più rapida alla procedura ordinaria. Si tratta di un'opzione che l'imputato può scegliere per **evitare il dibattimento**, accettando di essere giudicato sulla base delle prove già raccolte durante le indagini preliminari. In cambio di questa rinuncia, la legge prevede uno **sconto di pena** in caso di condanna, pari a un **terzo per le pene detentive** e alla **riduzione della metà per l'ergastolo**.

Questa procedura può essere richiesta **entro l'udienza preliminare**, oppure – in alcuni casi particolari – anche successivamente, prima dell'apertura del dibattimento. Il suo scopo principale è quello di **snellire il processo**, evitando lungaggini e costi eccessivi per tutte le parti coinvolte. Tuttavia, non è una scelta priva di conseguenze: optando per il giudizio abbreviato, l'imputato **rinuncia al dibattimento** e quindi alla possibilità di controinterrogare testimoni, presentare nuove prove o far emergere eventuali vizi nelle indagini in sede dibattimentale.

Esistono due forme di giudizio abbreviato. Il primo, detto **"secco"**, prevede che il giudice si pronunci **soltanto sulla base degli atti raccolti fino a quel momento**, senza la possibilità di introdurre nuovi elementi. Il secondo, invece, è il **giudizio abbreviato "condizionato"**, in cui l'imputato può chiedere l'acquisizione di **nuove prove** (come perizie o testimonianze), ma solo se il giudice le ritiene necessarie per arrivare a una decisione più equa. Questa seconda opzione rappresenta un compromesso che permette, in alcuni casi, di rafforzare la difesa senza perdere il beneficio della riduzione della pena.

Ma quando conviene scegliere questa strada? Il giudizio abbreviato è vantaggioso soprattutto **quando le prove raccolte non sono schiaccianti**, ma neanche del tutto favorevoli. In questi casi, accettare un processo rapido con uno sconto di pena può essere una strategia utile per ridurre i rischi di una condanna più severa. Tuttavia, se esistono margini di manovra per dimostrare l'innocenza o per contestare le prove in un dibattimento ordinario, potrebbe essere più prudente rinunciare a questa opzione e affrontare il processo con tutti gli strumenti disponibili.

In definitiva, il giudizio abbreviato è un'arma a doppio taglio: da un lato, **riduce i tempi e le pene**, dall'altro **limita le possibilità di difesa**. Per questo motivo, la scelta di accedervi deve essere ben ponderata e basata su un'attenta valutazione delle prove a disposizione.

- MODELLO MEMORIA DIFENSIVA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI _____ MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 415 BIS C.P.P.

Ill.mo Dott _____

il sottoscritto avv _____ (C.F. _____), con Studio in _____ alla via _____ numero _____ di fax ovvero indirizzo di posta elettronica certificata _____ nella sua qualità di difensore di fiducia, giusta nomina in atti, di, nato ovvero nata a _____, indagato ovvero indagata nel procedimento penale di cui in epigrafe per il reato di cui all'art..... per

PREMESSO

che il sig. ovvero la sig.ra ha ricevuto in data il provvedimento a Sua firma di chiusura delle indagini preliminari (notificato altresì in pari data al sottoscritto difensore) con la presente memoria espone alla S.V. quanto di seguito (descrivere i fatti e argomentare in maniera esaustiva le ragioni per le quali il procedimento dovrebbe essere archiviato, combinando il dato normativo ed il dato giurisprudenziale a sostegno delle proprie argomentazioni) Alla luce di quanto premesso, lo scrivente nella sua predetta qualità chiede che la S.V. Ill.ma voglia formulare al G.I.P. richiesta di archiviazione nei confronti di

Con osservanza,

Luogo, data

Firma Avv.

NOMINA DI DIFENSORE

La sottoscritta Caia, nata a _____, il giorno _____, residente in _____, Via _____, in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Sempronio, nato a _____, il giorno _____, residente in _____, Via _____, persona offesa nel procedimento penale n. _____ R.G.N.R. a carico di Tizio per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p.

DICHIARA

di nominare quale difensore l'Avv. _____, con studio in _____, nella Via _____, _____, al quale conferisce tutti i poteri e le facoltà previsti dalla Legge, compresa quella di

nominare sostituti. Conferisce inoltre al difensore come sopra nominato espresso mandato ed incarico affinché:

- nomini consulenti tecnici (art. 117 e 225 c.p.p.); - proponga istanza di riesame ed ogni impugnazione o ricorso, anche per cassazione, avverso ogni ordinanza, decreto e/o sen-tenza pronunciati nel procedimento, anche in assenza od in contumacia del dichiarante; - proponga ogni ulteriore istanza e/o richiesta.

Luogo, data

la firma che precede è autentica

Firma Avv.

L'autore di questa formula è l'Avv.

DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2017

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione.
- (2) La convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 ⁽³⁾ e i relativi protocolli del 27 settembre 1996 ⁽⁴⁾, del 29 novembre 1996 ⁽⁵⁾ e del 19 giugno 1997 ⁽⁶⁾ (la «convenzione») stabiliscono norme minime riguardo alla definizione di illeciti penali e di sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. Gli Stati membri hanno elaborato la convenzione, in cui è stato rilevato che la frode ai danni delle entrate e delle spese dell'Unione in numerosi casi non restava circoscritta a un singolo paese ed era spesso commessa da reti della criminalità organizzata. Su tale base, nella convenzione si era già riconosciuto che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiedeva il perseguimento penale di ogni condotta fraudolenta lesiva di tali interessi. Parallelamente, è stato adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁷⁾. Tale regolamento stabilisce norme generali relative a controlli omogenei e a misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto dell'Unione riferendosi, al contempo, alle norme settoriali in tale settore, alle condotte fraudolente quali definite nella convenzione e all'applicazione del diritto penale e del procedimento penale degli Stati membri.
- (3) La politica dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione è già stata oggetto di misure di armonizzazione come il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Per garantire l'attuazione della politica dell'Unione in detta materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.
- (4) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che dovrebbe ricomprendere la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell'Unione europea («bilancio dell'Unione»), comprese operazioni finanziarie quali l'assunzione e l'erogazione di prestiti. La nozione di reati gravi contro il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») istituito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁸⁾ («sistema comune dell'IVA») fa riferimento alle forme più gravi di frode dell'IVA, in particolare la frode carosello, la frode dell'IVA dell'operatore inadempiente e la frode dell'IVA commessa nell'ambito di un'organizzazione criminale, che creano serie minacce per il sistema comune dell'IVA e, di conseguenza, per il bilancio dell'Unione. I reati contro il sistema comune dell'IVA dovrebbero essere considerati gravi qualora siano connessi al territorio di due o più Stati membri, derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a 10 000 000 EUR. La nozione di danno complessivo si riferisce al danno stimato che derivi dall'intero sistema fraudolento, sia per gli interessi finanziari degli Stati membri interessati sia per l'Unione, escludendo interessi e sanzioni. La presente direttiva mira a contribuire agli sforzi per combattere tali fenomeni criminali.
- (5) Quando esegue il bilancio dell'Unione nel quadro della gestione concorrente o indiretta, la Commissione può delegare compiti d'esecuzione del bilancio agli Stati membri, oppure affidarli a organi e organismi istituiti in applicazione dei trattati o ad altre entità o persone. In caso di gestione concorrente o indiretta, gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela di cui beneficiano nel quadro della gestione diretta della Commissione.

- (6) Ai fini della presente direttiva, costituiscono spese relative agli appalti le spese connesse agli appalti pubblici quali definiti nell'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (7) Il diritto dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro è pienamente applicabile al riciclaggio di denaro riguardante beni provenienti dai reati contemplati dalla presente direttiva. È opportuno un richiamo a detto diritto al fine di garantire che il regime sanzionatorio introdotto dalla presente direttiva si applichi a tutti i casi gravi di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione.
- (8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave per gli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Poiché tutti i funzionari pubblici hanno il dovere di esercitare il proprio giudizio o la propria discrezionalità in modo imparziale, la dazione di tangenti per influenzare il giudizio o la discrezionalità di un funzionario pubblico e la ricezione di tali tangenti dovrebbero rientrare nella definizione di corruzione, indipendentemente dal diritto o dalle disposizioni regolamentari applicabili nel paese o all'organizzazione internazionale di appartenenza del funzionario interessato.
- (9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di un funzionario pubblico incaricato della gestione di fondi o beni, sia che sia in carica sia che agisca in una funzione di sorveglianza, che mirano alla appropriazione indebita di fondi o beni, per uno scopo contrario a quello previsto e per mezzo dei quali detti interessi vengano danneggiati. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta.
- (10) Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di appropriazione indebita, è necessario includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente i fondi dell'Unione dalla corruzione e dall'appropriazione indebita, la definizione di «funzionario pubblico» deve pertanto comprendere persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi dell'Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi.
- (11) Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, il concetto di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive. I reati che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono oggetto della presente direttiva.
- (12) La presente direttiva non obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni detentive per la commissione di reati che non hanno carattere di gravità, nei casi in cui l'intenzione è presunta ai sensi del diritto nazionale.
- (13) Nella pratica, alcuni reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sono spesso strettamente correlati ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli atti legislativi dell'Unione che sono basati su tale disposizione. Nel formulare la presente direttiva è pertanto opportuno garantire la coerenza tra tali gli atti legislativi e la presente direttiva.
- (14) Nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva.
- (15) Per garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'Unione mediante misure che siano dissuasive, è opportuno che gli Stati membri prevedano alcuni tipi e livelli di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non dovrebbero andare oltre quanto è proporzionato ai reati.
- (16) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
- (17) La presente direttiva non preclude l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente direttiva. Per gli altri tipi di sanzione dovrebbe essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (*ne bis in idem*). La presente direttiva non configura come reati condotte che non sono anche oggetto di sanzioni disciplinari o di altre misure relative alla violazione di doveri d'ufficio, nei casi in cui dette sanzioni disciplinari o altre misure possano essere applicate alle persone interessate.
- (18) Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero prevedere, in taluni casi, una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. Tra tali casi dovrebbero essere ricompresi almeno quelli in cui siano stati arrecati danni o ottenuti vantaggi considerevoli, presumendo considerevoli i danni o vantaggi per un valore superiore a 100 000 EUR. Qualora il diritto di uno Stato membro non preveda una soglia esplicita per un danno o vantaggio considerevole quale base per una pena massima, lo Stato membro dovrebbe assicurare che i suoi tribunali prendano in

considerazione l'entità del danno o del vantaggio in sede di determinazione delle sanzioni per frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prevedano altri elementi che indichino il carattere di gravità di un reato, ad esempio nei casi in cui il danno o il vantaggio sia potenziale ma di carattere molto consistente. Tuttavia, per i reati contro il sistema comune dell'IVA, la soglia al raggiungimento della quale il danno o il vantaggio dovrebbe essere presunto considerevole è, in conformità della presente direttiva, pari a 10 000 000 EUR. L'introduzione di livelli minimi delle pene detentive massime è necessaria a garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'Unione. Le sanzioni si prefiggono di servire da forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta l'Unione.

- (19) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il fatto che un reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale come definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽¹⁰⁾, sia considerato una circostanza aggravante in conformità delle norme applicabili previste dai rispettivi ordinamenti giuridici. Dovrebbero assicurare che i giudici possano prendere in considerazione la circostanza aggravante all'atto di giudicare gli autori di reati, pur non avendo l'obbligo di tenerne conto nella loro pena. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere la circostanza aggravante qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI siano puniti come un reato distinto e ciò può comportare livelli sanzionatori più severi.
- (20) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori di reati e dei proventi derivanti dalle attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione e la complessità delle indagini transfrontaliere che ne conseguono, è opportuno che ciascuno Stato membro stabilisca la propria giurisdizione al fine di poter contrastare tali attività. Ciascuno Stato membro dovrebbe così garantire che la propria giurisdizione contempli i reati che siano commessi utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal proprio territorio.
- (21) Data la possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio del *ne bis in idem* sia pienamente rispettato nell'applicazione del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero dotarsi di norme sui termini di prescrizione necessari al fine di consentire ad essi di contrastare le attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione. Nel caso di reati punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, il termine di prescrizione dovrebbe essere pari ad almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso. Ciò non dovrebbe creare alcun pregiudizio agli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.
- (23) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, nonché altre norme del diritto dell'Unione, in particolare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, è necessario prevedere disposizioni adeguate per la cooperazione per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione, anche mediante lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come pure l'assistenza tecnica ed operativa prestata dalla Commissione alle autorità nazionali competenti in funzione delle esigenze per agevolare il coordinamento delle indagini. Tale assistenza non dovrebbe comportare la partecipazione della Commissione stessa alle indagini o alle azioni penali condotte dalle autorità nazionali in ordine a singoli casi di reato. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione dovrebbero comunicare all'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi nazionali di revisione contabile ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 facciano altrettanto, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
- (24) È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo alle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva. La relazione può, se necessario, essere corredata di proposte che vagliano eventuali sviluppi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del bilancio dell'Unione.
- (25) La convenzione dovrebbe essere sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla stessa.
- (26) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, il riferimento alla frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione dovrebbe essere inteso come riferimento alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, paragrafo 3 della presente direttiva ovvero, per quanto riguarda i reati contro il sistema comune dell'IVA, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva.
- (27) La corretta attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri comporta il trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti e lo scambio di tali dati tra Stati membri, da un lato, e gli organismi competenti dell'Unione, dall'altro. È opportuno che il trattamento dei dati personali a livello nazionale tra autorità nazionali competenti sia regolato dall'*acquis* dell'Unione. Lo scambio di dati personali tra Stati membri dovrebbe essere eseguito in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾. Nella

misura in cui i dati personali sono trattati dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ o, se del caso, altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trattamento di dati di carattere personale da parte di tali organi e organismi, nonché le norme applicabili in materia di segreto istruttorio.

- (28) L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del *ne bis in idem*. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero delle somme e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, fatte salve le pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente.
- (30) Le misure e le sanzioni amministrative svolgono un importante ruolo nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non esenta gli Stati membri dall'obbligo di applicare e attuare le misure e le sanzioni amministrative dell'Unione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
- (31) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, sanzioni penali per gli atti di frode e i reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione cui la direttiva stessa si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione a casi specifici di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema di contrasto disponibile. Gli Stati membri possono, in linea di principio, continuare ad applicare parallelamente misure e sanzioni amministrative nel settore oggetto della presente direttiva. Nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per reati a norma della presente direttiva e di misure e sanzioni amministrative non comporti una violazione della Carta.
- (32) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la strutturazione e l'organizzazione delle rispettive amministrazioni fiscali nel modo che ritengono opportuno per assicurare l'adeguatezza della determinazione, del calcolo e della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l'effettiva applicazione della normativa sull'IVA.
- (33) La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative alla revoca delle immunità stabilite dal TFUE, dal protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegati al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE) e dai testi che vi danno attuazione, o norme simili incorporate nel diritto nazionale. Nel recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale nonché nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva si tiene pienamente conto di tali privilegi e immunità, compreso il rispetto della libertà di mandato dei membri.
- (34) La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all'applicazione e all'esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso.
- (35) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può piuttosto, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (39) La Corte dei Conti è stata consultata e ha espresso un parere ⁽¹⁵⁾.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell'*acquis* dell'Unione in questo settore.

Articolo 2

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:
 - i) del bilancio dell'Unione;
 - ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati;
 - b) si intende per «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
2. In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, la presente direttiva si applica unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR.
3. La presente direttiva non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.

TITOLO II

REATI IN MATERIA DI FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 3

Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato.
2. Ai fini della presente direttiva si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione:
 - a) in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa:
 - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
 - iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
 - b) in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, l'azione od omissione relativa:
 - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
 - iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli

interessi finanziari dell'Unione;

c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa:

i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;

ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero

iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;

d) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:

i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;

ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero

iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.

Articolo 4

Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.

a) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione passiva» l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

b) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione attiva» l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.

Ai fini della presente direttiva, s'intende per «appropriazione indebita» l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «funzionario pubblico»:

a) un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;

i) per «funzionario dell'Unione» s'intende una persona:

— che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁶⁾ («statuto dei funzionari»); ovvero

— distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni sui privilegi e le immunità di cui ai protocolli n. 3 e n. 7, sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell'Unione, istituiti a norma dei trattati e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari;

ii) per «funzionario nazionale» s'intende: il «funzionario» o il «funzionario pubblico» secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni.

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario nazionale di uno Stato membro, o un

funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto ad applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.

Il termine «funzionario nazionale» comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implicino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FRODE E AD ALTRI REATI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:
 - a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
 - c) sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto, di uno dei reati di cui all'articolo 3, 4 o 5, a vantaggio di tale persona giuridica.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 7

Sanzioni per le persone fisiche

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.
 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.
- I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a i 100 000 EUR.
- I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.

Gli Stati membri possono altresì prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi definite nel loro diritto nazionale.

4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.
5. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante.

Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
- c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 10

Congelamento e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ vi provvedono in conformità di tale direttiva.

Articolo 11

Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:
- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; o
 - b) l'autore del reato è un proprio cittadino.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove l'autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato. Ciascuno Stato membro può astenersi dall'applicare le norme sulla giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni, e ne informa la Commissione.
3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni:
- a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;
 - b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure
 - c) l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

Articolo 12

Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
 - a) una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa,
 - b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione,irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.

Articolo 13

Recupero

La presente direttiva non pregiudica il recupero:

- 1) a livello di Unione, delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o agli articoli 4 o 5;
- 2) a livello nazionale, dell'IVA non pagata nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), o agli articoli 4 o 5.

Articolo 14

Interazione con altri atti giuridici applicabili dell'Unione

L'applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative contemplate dal diritto dell'Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente a un obbligo specifico derivante dal diritto dell'Unione, non pregiudica le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva non pregiudichi indebitamente l'applicazione adeguata ed effettiva di misure, sanzioni e ammende amministrative non assimilabili a un procedimento penale contemplate dal diritto dell'Unione o da disposizioni nazionali di attuazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Cooperazione tra Stati membri e Commissione (OLAF) e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle loro competenze, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, in ciascun caso specifico, dei requisiti di riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di accesso alle informazioni, a questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinare l'uso di tali informazioni a condizioni specifiche applicabili sia alla Commissione sia a qualunque altro Stato membro a cui l'informazione è inoltrata.

3. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, istituiti in applicazione dei trattati, e ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, comunicano all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi degli articoli 3, 4 o 5 di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.

Articolo 16

Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla convenzione sostituita dalla presente direttiva s'intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Relazioni e valutazione

1. Entro il 6 luglio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso;

b) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali e i danni stimati.

3. Entro il 6 luglio 2024 e tenendo conto della sua relazione trasmessa ai sensi del paragrafo 1 nonché delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Entro il 6 luglio 2022 e sulla base delle statistiche trasmesse dagli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta, rispetto all'obiettivo generale che consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, se:

a) la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è adeguata;

b) le disposizioni relative ai termini di prescrizione di cui all'articolo 12 sono sufficientemente efficaci;

c) la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti.

5. Le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere una disposizione specifica sulla frode negli appalti.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 5 luglio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ [GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.](#)

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 25 aprile 2017 ([GU C 184 del 9 giugno 2017, pag. 1](#)). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ [GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.](#)

⁽⁴⁾ [GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.](#)

⁽⁵⁾ [GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1.](#)

⁽⁶⁾ [GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.](#)

⁽⁷⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ([GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1](#)).

⁽⁸⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1](#)).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1](#)).

⁽¹⁰⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ([GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42](#)).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ([GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1](#)).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ([GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73](#)).

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ([GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89](#)).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1](#)).

⁽¹⁵⁾ [GU C 383 del 12.12.2012, pag. 1.](#)

⁽¹⁶⁾ [GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.](#)

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ([GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39](#)).

REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2017

relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 86,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista la notifica del Belgio, della Bulgaria, di Cipro, della Croazia, della Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, della Lituania, del Lussemburgo, del Portogallo, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia e della Spagna, con cui detti Stati membri hanno informato, il 3 aprile 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento,

vista l'approvazione del Parlamento europeo [\(1\)](#),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è data come obiettivo la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Nel titolo riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di istituire una Procura europea («EPPO»).
- (3) L'Unione e gli Stati membri dell'Unione europea hanno l'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro i reati che ogni anno cagionano gravi danni finanziari. Eppure, attualmente le autorità giudiziarie penali nazionali non sempre svolgono indagini ed esercitano l'azione penale in merito a questi reati in misura sufficiente.
- (4) Il 17 luglio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'EPPO.
- (5) Nella sessione del 7 febbraio 2017 il Consiglio ha registrato la mancanza di unanimità sul progetto di regolamento.
- (6) In conformità dell'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, un gruppo di diciassette Stati membri ha chiesto, con lettera del 14 febbraio 2017, che il Consiglio europeo fosse investito del progetto di regolamento.
- (7) Il 9 marzo 2017 il Consiglio europeo ha discusso il progetto di regolamento e ha preso atto dell'assenza di accordo ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.
- (8) Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Pertanto, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329, paragrafo 1, TUE si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata a decorrere dal 3 aprile 2017. Inoltre, con lettere rispettivamente del 19 aprile 2017, del 1° giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 la Lettonia, l'Estonia, l'Austria e l'Italia hanno indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata.
- (9) In conformità dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri dell'Unione europea. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate, anche in corso, resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO («Stati membri») si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, o in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
- (10) In conformità dell'articolo 86 TFUE, l'EPPO dovrebbe essere istituita a partire da Eurojust. Ne consegue che il presente regolamento dovrebbe stabilire relazioni strette tra i due organismi basate su una cooperazione reciproca.
- (11) In conformità del TFUE, la competenza materiale dell'EPPO è limitata ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in conformità del presente regolamento. I compiti dell'EPPO dovrebbero pertanto essere quelli di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui

alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e di quelli che sono indissolubilmente connessi a tali reati. L'estensione tale competenza alle forme gravi di criminalità che hanno una dimensione transfrontaliera richiede la decisione unanime del Consiglio europeo.

- (12) In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione sono perseguiti penalmente solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea, non sempre consente di conseguire tale obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare rafforzare la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione istituendo l'EPPO, non possono essere conseguiti dai soli Stati membri dell'Unione europea a causa della disorganicità dell'azione penale nazionale contro i reati a danno degli interessi finanziari dell'Unione e possono dunque, a motivo della competenza dell'EPPO a perseguire tali reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità, quale enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi e garantisce di incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle strutture istituzionali degli Stati membri nella misura più contenuta possibile.
- (13) Il presente regolamento prevede un sistema di competenze concorrenti tra l'EPPO e le autorità nazionali nella lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione basato sul diritto di avocazione dell'EPPO.
- (14) Alla luce del principio di leale cooperazione, sia l'EPPO che le autorità nazionali competenti dovrebbero sostenersi e informarsi reciprocamente al fine di combattere efficacemente i reati di competenza dell'EPPO.
- (15) Il presente regolamento lascia impregiudicati i sistemi nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il modo in cui sono organizzate le indagini penali.
- (16) Poiché all'EPPO devono essere conferiti poteri di indagine e di esercizio dell'azione penale, occorre che siano disposte garanzie istituzionali per garantirne l'indipendenza e sancirne l'obbligo di rendere conto nei confronti delle istituzioni dell'Unione.
- (17) L'EPPO dovrebbe agire nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e non dovrebbe sollecitare né accettare istruzioni da persone esterne all'EPPO.
- (18) Il rigido obbligo di rendere conto fa da contrappeso all'indipendenza e ai poteri che il presente regolamento conferisce all'EPPO. Il procuratore capo europeo rende pienamente conto dell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'EPPO e, in quanto tale, ha la responsabilità istituzionale globale e risponde delle attività generali dell'EPPO dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Di conseguenza, una qualsiasi di queste istituzioni può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») per ottenerne la revoca dall'incarico in determinate circostanze, incluso in caso di colpa grave. È opportuno che la stessa procedura si applichi per la rimozione dei procuratori europei.
- (19) L'EPPO dovrebbe pubblicare una relazione annuale pubblica sulle sue attività generali, contenente quanto meno dati statistici sul lavoro dell'EPPO.
- (20) La struttura organizzativa dell'EPPO dovrebbe consentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e dell'azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri. La struttura dovrebbe altresì garantire che tutti gli ordinamenti giuridici e tutte le tradizioni giuridiche nazionali degli Stati membri siano rappresentati all'interno dell'EPPO e che siano i procuratori aventi conoscenze dei singoli ordinamenti giuridici ad occuparsi, in linea di principio, delle indagini e dell'azione penale nei loro rispettivi Stati membri.
- (21) A tal fine, l'EPPO dovrebbe essere un organo dell'Unione indivisibile che opera come un unico ufficio. Il livello centrale è costituito da un procuratore capo europeo, che è a capo dell'EPPO nel suo complesso e del collegio dei procuratori europei, dalle camere permanenti e dai procuratori europei. Il livello decentrato è costituito dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.
- (22) Inoltre, per garantire la coerenza dell'azione dell'EPPO e quindi una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che la struttura organizzativa e il processo decisionale interno dell'EPPO permettano all'ufficio centrale di monitorare, indirizzare e supervisionare tutte le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati.
- (23) Nel presente regolamento, i termini «controllo generale», «monitoraggio e indirizzo» e «supervisione» sono usati per descrivere attività di controllo diverse esercitate dall'EPPO. Il concetto di «controllo generale» si dovrebbe intendere riferito all'amministrazione generale delle attività dell'EPPO, in cui sono fornite istruzioni unicamente su questioni aventi per essa un'importanza orizzontale. Il concetto di «monitoraggio e indirizzo» dovrebbe essere inteso come riferimento ai poteri volti a monitorare e indirizzare le singole indagini e azioni penali. La «supervisione» dovrebbe essere intesa come riferita a un'attività di controllo più stretta e costante sulle indagini e azioni penali, comprendente, ove necessario, interventi e istruzioni per questioni relative a indagini e azioni penali.
- (24) Il collegio dovrebbe adottare decisioni su questioni strategiche, anche definendo le priorità e la politica dell'EPPO

in materia di indagini e azione penale, nonché su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, per esempio in merito all'applicazione del presente regolamento, alla corretta attuazione della politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale o a questioni di principio o di notevole importanza per lo sviluppo di una politica coerente dell'EPPO in materia di indagini e azione penale. Le decisioni del collegio su questioni di ordine generale non dovrebbero incidere sul dovere di indagare e perseguire in conformità del presente regolamento e alla legislazione nazionale. Il collegio dovrebbe fare tutto il possibile per decidere per consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, le decisioni dovrebbero essere adottate mediante votazione.

- (25) Le camere permanenti dovrebbero monitorare e indirizzare le indagini e assicurare la coerenza delle attività dell'EPPO. La composizione delle camere permanenti dovrebbe essere determinata in conformità del regolamento interno dell'EPPO, che dovrebbe consentire, tra l'altro, a un procuratore europeo di essere membro di più di una camera permanente, ove ciò sia opportuno per assicurare, nella misura del possibile, un'equa distribuzione del carico di lavoro fra i singoli procuratori europei.
- (26) Le camere permanenti dovrebbero essere presiedute dal procuratore capo europeo, da uno dei sostituti del procuratore capo europeo o da un procuratore europeo in conformità dei principi stabiliti nel regolamento interno dell'EPPO.
- (27) I casi dovrebbero essere ripartiti tra le camere permanenti sulla base di un sistema di assegnazione casuale al fine di garantire, per quanto possibile, un'equa distribuzione del carico di lavoro. Dovrebbe esservi la possibilità di deviare da tale sistema, su decisione del procuratore capo europeo, per garantire il funzionamento corretto ed efficiente dell'EPPO.
- (28) È opportuno nominare membro del collegio un procuratore europeo per ciascuno Stato membro. I procuratori europei dovrebbero, in linea di principio, supervisionare, per conto della camera permanente competente, le indagini e le azioni penali di cui si occupano i procuratori europei delegati nel rispettivo Stato membro di origine. Occorre che essi fungano da collegamento tra l'ufficio centrale e il livello decentrato dei rispettivi Stati membri, agevolando il funzionamento dell'EPPO in quanto ufficio unico. Il procuratore europeo incaricato della supervisione dovrebbe altresì verificare la conformità di ogni istruzione con la legislazione nazionale e informare la camera permanente in caso di non conformità delle istruzioni.
- (29) Per ragioni attinenti al carico di lavoro legato al numero elevato di indagini e azioni penali in un determinato Stato membro, un procuratore europeo dovrebbe poter chiedere che, in via eccezionale, la supervisione di talune indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei. La decisione dovrebbe essere adottata dal procuratore capo europeo con l'assenso del procuratore europeo che si farebbe carico dei casi in questione. I criteri per tali decisioni dovrebbero essere stabiliti nel regolamento interno dell'EPPO e prevedere, tra l'altro, che il procuratore europeo che si fa carico dei casi abbia una conoscenza sufficiente della lingua e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.
- (30) Le indagini dell'EPPO dovrebbero di norma essere affidate ai procuratori europei delegati negli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero svolgere dette indagini in conformità del presente regolamento e, per quanto riguarda le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, in conformità della legislazione nazionale. I procuratori europei delegati dovrebbero svolgere i propri compiti sotto la supervisione del procuratore europeo incaricato della supervisione e in base alle indicazioni e istruzioni della camera permanente competente. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell'ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali decisioni adottate dal procuratore europeo delegato dovrebbe rientrare nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell'EPPO. In tal caso, gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere il riesame da parte degli organi giurisdizionali nazionali, fatti salvi l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).
- (31) Le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti si esplicano fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione finale che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, incluse, se del caso, l'irrogazione della pena e la definizione delle azioni o dei ricorsi giudiziari proponibili fino a quando detta decisione non sia divenuta definitiva.
- (32) I procuratori europei delegati dovrebbero essere parte integrante dell'EPPO e, in quanto tali, nell'indagare e perseguire i reati di competenza dell'EPPO, dovrebbero agire esclusivamente per conto e in nome dell'EPPO nel territorio dei rispettivi Stati membri. Ciò dovrebbe comportare che sia loro conferito, ai sensi del presente regolamento, uno status funzionalmente e giuridicamente indipendente, diverso da qualunque status conferito a norma del diritto nazionale.
- (33) Nonostante il loro status speciale ai sensi del presente regolamento, è opportuno che i procuratori europei delegati, nel corso del loro mandato, siano anche membri di una procura, vale a dire procuratori o membri della magistratura, del loro Stato membro, il quale dovrebbe conferire loro almeno gli stessi poteri dei procuratori nazionali.
- (34) Il procuratore europeo delegato dovrebbe essere tenuto a seguire le istruzioni fornite dalle camere permanenti e dai

procuratori europei. Qualora un procuratore europeo delegato ritenga che l'istruzione comporti l'adozione da parte sua di un provvedimento che non sarebbe conforme alla legislazione nazionale, dovrebbe chiedere il riesame di tali istruzioni da parte del procuratore capo europeo.

- (35) È opportuno che il procuratore europeo delegato incaricato di un caso comunichi al procuratore europeo incaricato della supervisione e alla camera permanente competente eventuali sviluppi significativi relativi al caso, quali l'adozione di misure investigative o **modifiche dell'elenco degli indagati**.
- (36) Al fine di assicurare una politica comune in materia di indagini e azione penale, è opportuno che le camere permanenti esercitino il loro potere decisionale in fasi specifiche del procedimento dell'EPPO. **Esse dovrebbero adottare decisioni sulla base di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, in casi eccezionali, una camera permanente dovrebbe poter adottare una decisione senza un progetto di decisione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. In tali casi, il procuratore europeo incaricato della supervisione può presentare tale progetto di decisione.**
- (37) In casi specifici, una camera permanente dovrebbe poter delegare il proprio potere decisionale al procuratore europeo incaricato della supervisione, qualora il reato non sia grave o il procedimento non sia complesso. Nel valutare il grado di gravità di un reato è opportuno tenere conto delle ripercussioni a livello dell'Unione.
- (38) Il regolamento interno dell'EPPO dovrebbe prevedere un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei cui fare ricorso nei casi in cui un procuratore europeo non possa per un breve periodo svolgere i suoi compiti, per esempio in caso di assenza.
- (39) **Inoltre, se il procuratore europeo si dimette, è rimosso dal suo incarico o lo abbandona per qualsiasi altro motivo, oppure in caso, ad esempio, di malattia prolungata, è opportuno che sia sostituito da uno dei procuratori europei delegati del suo Stato membro. Tale sostituzione dovrebbe limitarsi a un periodo di massimo tre mesi.** La possibilità di prorogare tale termine dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del collegio, se ritenuto necessario, tenuto conto del carico di lavoro dell'EPPO e della durata dell'assenza, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo. Per il periodo della sostituzione, il procuratore europeo delegato che sostituisce il procuratore europeo non dovrebbe più essere incaricato delle indagini e delle azioni penali da esso condotte in quanto procuratore europeo delegato o procuratore nazionale. Per quanto riguarda i procedimenti dell'EPPO che sono stati gestiti dal procuratore europeo delegato in sostituzione di un procuratore europeo, dovrebbero applicarsi le norme di riassegnazione dell'EPPO.
- (40) La procedura di nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dovrebbe garantirne l'indipendenza. La loro legittimazione dovrebbe discendere dalle istituzioni dell'Unione coinvolte nella procedura di nomina. È opportuno che il collegio nomini i sostituti del procuratore capo europeo scegliendo tra i suoi membri.
- (41) Un comitato di selezione dovrebbe stabilire una rosa di candidati per il posto di procuratore capo europeo. Il potere di stabilire le regole di funzionamento del comitato e di nominarne i membri dovrebbe essere conferito al Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione. Tale competenza di esecuzione rispecchierebbe i poteri specifici conferiti al Consiglio a norma dell'articolo 86 TFUE ed è **riflesso della natura specifica dell'EPPO, che resterà saldamente integrata nei sistemi giuridici nazionali pur essendo** al tempo stesso un organo dell'Unione. L'EPPO opererà nell'ambito di procedimenti in cui la maggior parte degli altri attori, quali gli organi giurisdizionali, la polizia o altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, sono soggetti nazionali; il Consiglio ha pertanto un interesse specifico a essere strettamente coinvolto nella procedura di nomina. Il conferimento di detti poteri al Consiglio, inoltre, tiene adeguatamente conto della natura potenzialmente sensibile dei poteri decisionali aventi implicazioni dirette per le strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero nominare, di comune accordo, al posto di procuratore capo uno dei candidati preselezionati.
- (42) **Ciascuno Stato membro dovrebbe designare tre candidati al posto di procuratore europeo, che il Consiglio selezionerà e nominerà. Al fine di assicurare la continuità dei lavori del collegio, ogni tre anni si dovrebbe procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei.** È opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per il primo mandato e durante lo stesso. Tale competenza di esecuzione rispecchia il potere conferito al Consiglio di selezionare e nominare i procuratori europei. Ciò è giustificato anche dalla natura specifica del ruolo dei procuratori europei, in quanto collegati ai rispettivi Stati membri pur essendo al tempo stesso membri del collegio e, più in generale, dalla natura specifica dell'EPPO, seguendo la stessa logica alla base della competenza di esecuzione conferita al Consiglio relativamente alla definizione delle norme di funzionamento del comitato e alla nomina dei suoi membri. Il Consiglio dovrebbe tenere conto dell'equilibrio geografico tra gli Stati membri al momento di decidere in merito al rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei durante il loro primo mandato.
- (43) **La procedura di nomina dei procuratori europei delegati dovrebbe garantire che questi siano parte integrante dell'EPPO, rimanendo nel contempo integrati a livello operativo nei loro sistemi giuridici e nelle loro strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. Gli Stati membri dovrebbero designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato, che il collegio dovrebbe nominare su proposta del procuratore capo europeo.**

- (44) Per assicurare l'adeguata gestione del carico di lavoro dell'EPPO, è opportuno che vi siano due o più procuratori europei delegati in ciascuno Stato membro. Il procuratore capo europeo dovrebbe approvare il numero dei procuratori europei delegati per Stato membro, nonché la ripartizione funzionale e territoriale dei compiti tra di essi, in consultazione con ciascuno Stato membro. Durante dette consultazioni si dovrebbe prendere in debita considerazione l'organizzazione delle procure nazionali. La nozione di ripartizione funzionale delle competenze tra i procuratori europei delegati potrebbe consentire una ripartizione dei compiti.
- (45) Il numero totale di procuratori europei delegati di uno Stato membro può essere modificato previa approvazione del procuratore capo europeo e subordinatamente ai limiti della linea di bilancio annuale dell'EPPO.
- (46) Il collegio dovrebbe essere responsabile dei provvedimenti disciplinari riguardanti i procuratori europei delegati quando agiscono ai sensi del presente regolamento. Poiché i procuratori europei delegati continuano a essere membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri e possono inoltre espletare le funzioni di procuratori nazionali, per motivi non connessi al presente regolamento possono applicarsi disposizioni disciplinari nazionali. Tuttavia, viste le sue responsabilità di gestione dell'EPPO e al fine di tutelare l'integrità e l'indipendenza di quest'ultima, è opportuno che in tali casi il procuratore capo europeo sia informato della rimozione o di eventuali provvedimenti disciplinari.
- (47) Il lavoro dell'EPPO dovrebbe, in linea di massima, essere svolto in forma elettronica. Occorre istituire un sistema automatico di gestione dei fascicoli, di proprietà dell'EPPO e da essa gestito. Le informazioni contenute in tale sistema dovrebbero includere le informazioni ricevute in merito a eventuali reati di competenza dell'EPPO, come pure informazioni provenienti dai fascicoli, anche se chiusi. Al momento di istituire il sistema automatico di gestione dei fascicoli, l'EPPO dovrebbe garantire che detto sistema consenta all'EPPO di operare come un ufficio unico in cui i fascicoli gestiti dai procuratori europei delegati sono a disposizione dell'ufficio centrale per l'esercizio dei suoi compiti decisionali, di monitoraggio e di direzione, e di indirizzo e di supervisione.
- (48) È opportuno che le autorità nazionali informino senza ritardo l'EPPO di qualsiasi condotta che potrebbe costituire un reato di sua competenza. Nei casi che non rientrano nel suo ambito di competenza, l'EPPO dovrebbe informare le autorità nazionali competenti dei fatti che potrebbero costituire un reato, per esempio di falsa testimonianza, di cui viene a conoscenza.
- (49) Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, come pure le autorità nazionali, dovrebbero fornire all'EPPO, senza ritardo, le informazioni riguardanti reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la sua competenza. L'EPPO può altresì ricevere o raccogliere informazioni anche da altre fonti, ad esempio da parti private. Un meccanismo di verifica interno all'EPPO dovrebbe mirare a valutare se, sulla base delle informazioni ricevute, siano soddisfatte le condizioni relative alla competenza materiale, territoriale e personale dell'EPPO.
- (50) Gli informatori possono portare nuove informazioni all'attenzione dell'EPPO contribuendo in tal modo alla sua attività volta a individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La segnalazione di irregolarità potrebbe tuttavia essere scoraggiata dal timore di ritorsioni. Al fine di agevolare l'individuazione di reati rientranti nella competenza dell'EPPO, gli Stati membri sono incoraggiati a instaurare, in conformità del rispettivo diritto nazionale, procedure efficaci volte a consentire la segnalazione di eventuali reati di competenza dell'EPPO e a garantire la protezione delle persone che segnalano tali reati da ritorsioni, in particolare da atti pregiudizievoli o discriminatori in ambito lavorativo. L'EPPO dovrebbe, se necessario, elaborare proprie regole interne.
- (51) Al fine di adempiere pienamente all'obbligo di informare l'EPPO in caso di presunto reato di sua competenza, le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione dovrebbero seguire le procedure di segnalazione esistenti e disporre di meccanismi efficaci per una valutazione preliminare delle denunce che ricevono. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione possono avvalersi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») a tal fine.
- (52) Le autorità degli Stati membri dovrebbero istituire un sistema che assicuri che le informazioni siano comunicate all'EPPO il più presto possibile. Spetta agli Stati membri decidere se istituire un sistema diretto o centralizzato.
- (53) Il rispetto di detto obbligo di segnalazione è fondamentale per il buon funzionamento dell'EPPO e dovrebbe essere interpretato estensivamente in modo da garantire che le autorità nazionali segnalino casi relativamente a cui non è possibile valutare immediatamente taluni criteri (ad esempio il livello del danno o le sanzioni applicabili). L'EPPO dovrebbe inoltre poter chiedere, caso per caso, informazioni alle autorità degli Stati membri in merito ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non dovrebbe considerarsi come una possibilità per l'EPPO di chiedere informazioni sistematiche o periodiche alle autorità degli Stati membri in merito a reati minori.
- (54) Per assicurare l'efficienza delle indagini su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e il rispetto del principio del *ne bis in idem* può essere necessario, in taluni casi, estendere le indagini ad altri reati ai sensi del diritto nazionale, qualora questi ultimi siano indissolubilmente connessi a un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione. La nozione di «reati indissolubilmente connessi» dovrebbe essere considerata alla luce della relativa

giurisprudenza che, per l'applicazione del principio del *ne bis in idem*, adotta come criterio pertinente l'identità dei fatti materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio.

- (55) L'EPPO dovrebbe avere il diritto di esercitare competenza, qualora i reati siano indissolubilmente connessi e il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione sia prevalente in termini di gravità del reato in causa quale rispecchiata nella massima sanzione suscettibile di essere irrogata.
- (56) Tuttavia, l'EPPO dovrebbe avere il diritto di esercitare competenza anche nei casi di reati indissolubilmente connessi in cui il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione non sia prevalente in termini di livello delle sanzioni, ma l'altro reato indissolubilmente connesso sia ritenuto di carattere accessorio poiché meramente strumentale al reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare qualora tale altro reato sia stato commesso principalmente al fine di creare le condizioni per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione, come un reato strettamente finalizzato a procurarsi i mezzi materiali o giuridici per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione o per assicurarsi il relativo profitto o prodotto.
- (57) La nozione di reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale dovrebbe essere soggetta alla definizione prevista dalla legislazione nazionale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽³⁾ e può comprendere, per esempio, l'appartenenza a tale organizzazione criminale o la sua organizzazione e direzione.
- (58) È opportuno che la competenza dell'EPPO per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione prevalga, di norma, sulle rivendicazioni di competenza nazionali, in modo da garantire la coerenza e assicurare la direzione delle indagini e azioni penali a livello dell'Unione. Per quanto riguarda tali reati le autorità degli Stati membri dovrebbero astenersi da qualsiasi azione, salvo ove siano necessarie misure urgenti, fintantoché l'EPPO non avrà deciso se condurre o meno un'indagine.
- (59) Si dovrebbe considerare che un caso particolare abbia ripercussioni a livello dell'Unione, tra l'altro, quando un reato ha natura e portata transnazionali, quando tale reato vede coinvolta un'organizzazione criminale, o quando il tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione o la reputazione delle istituzioni dell'Unione e la fiducia dei cittadini dell'Unione.
- (60) Nei casi in cui l'EPPO non possa esercitare la sua competenza in un caso particolare perché vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima, l'EPPO dovrebbe comunque poter esercitare la sua competenza purché sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l'azione penale rispetto alle autorità dei rispettivi Stato membro o Stati membri. L'EPPO potrebbe apparire in una posizione migliore, tra l'altro, quando sarebbe più efficace lasciare che sia l'EPPO a svolgere indagini ed esercitare l'azione penale in merito ai reati in questione in ragione della loro natura e della loro portata **transnazionali**, quando i reati vedono coinvolte organizzazioni criminali, o quando un tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione o il credito delle istituzioni dell'Unione e la fiducia dei cittadini dell'Unione. In tali casi, l'EPPO dovrebbe poter esercitare la propria competenza con il consenso delle autorità nazionali competenti dello Stato membro o degli Stati membri laddove sia stato arrecato un danno a tale altra vittima.
- (61) Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato e ritiene che l'EPPO non possa esercitare la propria competenza, ne informa l'EPPO per consentire a quest'ultima di valutare se debba esercitare competenza.
- (62) In caso di disaccordo sulle questioni relative all'esercizio di competenza, è opportuno che siano le autorità nazionali competenti a decidere in merito all'attribuzione delle competenze. La nozione di autorità nazionali competenti dovrebbe essere intesa come riferimento a qualsiasi autorità giudiziaria competente a decidere sull'attribuzione della competenza conformemente al diritto nazionale.
- (63) Dovendo l'EPPO esercitare l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, occorre che la sua competenza sia definita con riferimento al diritto penale degli Stati membri che qualifica come reato gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e stabilisce le sanzioni irrogabili in applicazione della normativa pertinente dell'Unione, in particolare la direttiva (UE) 2017/1371, nell'ordinamento giuridico nazionale.
- (64) L'EPPO dovrebbe esercitare la propria competenza nel modo più ampio possibile, in modo da estendere le indagini e l'azione penale ai reati commessi al di fuori del territorio degli Stati membri.
- (65) Le indagini e l'azione penale dell'EPPO dovrebbero informarsi ai principi di proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti dell'indagato o dell'imputato. Ciò implica l'obbligo di raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico, di propria iniziativa o su richiesta della difesa.
- (66) Al fine di garantire la certezza del diritto e combattere efficacemente i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che le attività di indagine e relative all'azione penale dell'EPPO siano informate al principio di legalità, per cui l'EPPO applica rigorosamente le norme stabilite nel presente regolamento riguardanti, in particolare, la competenza e il suo esercizio, l'avvio delle indagini, la chiusura delle indagini, il rinvio di un caso,

L'archiviazione del caso e le procedure semplificate di azione penale.

- (67) Al fine di tutelare al meglio i diritti del convenuto, in linea di principio l'indagato o l'imputato dovrebbero essere oggetto di una sola indagine o azione penale da parte dell'EPPO. Ove un reato sia stato commesso da più persone, l'EPPO dovrebbe, in linea di principio, aprire un solo caso e condurre indagini congiunte nei confronti di tutti gli indagati o imputati.
- (68) Se più procuratori europei delegati hanno avviato indagini in relazione allo stesso reato, la camera permanente dovrebbe, se del caso, riunire tali indagini. La camera permanente può decidere di non riunire o di separare successivamente tali procedimenti qualora ciò sia nell'interesse dell'efficienza delle indagini, ad esempio se un procedimento nei confronti di un indagato o di un imputato può essere chiuso in una fase più precoce, mentre i procedimenti nei confronti di altri indagati o imputati devono ancora proseguire, o se la separazione del caso può abbreviare il periodo di detenzione preventiva di uno degli indagati. Ove diverse camere permanenti siano incaricate dei casi da riunire, il regolamento interno dell'EPPO dovrebbe stabilire la competenza e la procedura adeguate. Qualora la camera permanente decida di separare un caso, la sua competenza per i casi che ne risultano dovrebbe essere mantenuta.
- (69) L'EPPO dovrebbe appoggiarsi alle autorità nazionali, comprese le autorità di polizia, in particolare per l'esecuzione delle misure coercitive. In virtù del principio di leale cooperazione, tutte le autorità nazionali e tutti i pertinenti organi dell'Unione, compresi Eurojust, Europol e l'OLAF, dovrebbero prestare attivamente sostegno alle indagini e azioni penali dell'EPPO, e cooperare con la stessa, dal momento in cui l'EPPO riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l'azione penale o disporre altrimenti.
- (70) Per l'efficacia delle indagini e dell'azione penale nei confronti dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione è indispensabile che l'EPPO possa raccogliere prove avvalendosi almeno di un insieme minimo di misure investigative, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità. È opportuno che l'EPPO possa ricorrere a tali misure per i reati di sua competenza, almeno nei casi in cui essi sono punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, ai fini delle indagini e dell'azione penale; tuttavia, dette misure possono essere soggette a limitazioni in conformità del diritto nazionale.
- (71) Oltre all'insieme minimo di misure investigative di cui al presente regolamento, i procuratori europei delegati dovrebbero essere autorizzati a chiedere o a disporre qualsiasi misura che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi. La disponibilità dovrebbe essere garantita in tutte le situazioni in cui la misura investigativa richiesta è prevista, fermo restando che può essere soggetta a limitazioni in conformità del diritto nazionale.
- (72) Nei casi transfrontalieri, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe potersi appoggiare al procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza qualora le misure debbano essere intraprese in altri Stati membri. Se per tali misure è richiesta un'autorizzazione giudiziaria, occorre specificare chiaramente in quale Stato membro essa dovrebbe essere ottenuta, ma in ogni caso dovrebbe esservene solo una. In caso di rifiuto definitivo della misura investigativa da parte delle autorità giudiziarie, vale a dire una volta esperite tutte le vie di ricorso, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe ritirare la richiesta o l'ordinanza.
- (73) La possibilità, prevista nel presente regolamento, di ricorrere a strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera non dovrebbe sostituire le norme specifiche relative alle indagini transfrontaliere ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe piuttosto integrarle al fine di assicurare che, nello svolgimento delle indagini o dell'azione penale, qualora in un'indagine transfrontaliera si renda necessario il ricorso a una misura che però non è prevista nel diritto nazionale per una situazione puramente interna, essa possa essere utilizzata conformemente alla legislazione nazionale di attuazione del pertinente strumento.
- (74) Le disposizioni del presente regolamento sulla cooperazione transfrontaliera non dovrebbero pregiudicare gli strumenti giuridici esistenti volti ad agevolare la cooperazione transfrontaliera tra autorità nazionali diverse da procuratori o autorità giudiziarie. Lo stesso dovrebbe valere per le autorità nazionali che collaborano sulla base del diritto amministrativo.
- (75) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative all'arresto preventivo e alla consegna transnazionale non pregiudichino le procedure specifiche vigenti negli Stati membri in cui non è richiesta un'autorizzazione giudiziaria per l'arresto iniziale di un indagato o di un imputato.
- (76) Il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe essere autorizzato a emettere o chiedere mandati d'arresto europei nell'ambito di competenza dell'EPPO.
- (77) Qualora l'indagine riveli che il reato non è di competenza dell'EPPO, quest'ultima dovrebbe essere autorizzata a rimettere il caso alle autorità nazionali. In tale remissione, occorre che le autorità nazionali mantengano tutte le prerogative stabilite dal diritto nazionale in merito all'apertura, al proseguimento o all'archiviazione dell'indagine.
- (78) Ai sensi del presente regolamento, l'EPPO esercita l'azione penale, il che implica la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato e la scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno

competenti a procedere. La decisione di incriminare l'indagato o l'imputato dovrebbe, in linea di principio, essere adottata dalla camera permanente competente sulla base di un progetto di decisione del procuratore europeo delegato, onde garantire una politica comune in materia di azione penale. La camera permanente dovrebbe poter prendere una decisione entro 21 giorni dal ricevimento del progetto di decisione, anche richiedendo ulteriori prove, prima di decidere di portare un caso in giudizio, ma non una decisione di archiviazione di un caso che il procuratore europeo delegato abbia proposto di portare in giudizio.

- (79) Lo Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere dovrebbe essere scelto dalla camera permanente competente in base a una serie di criteri stabiliti nel presente regolamento. La camera permanente dovrebbe decidere sulla base di una relazione e un progetto di decisione elaborati dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, che dovrebbero essere trasmessi alla camera permanente dal procuratore europeo incaricato della supervisione, se necessario unitamente alla sua valutazione. Il procuratore europeo incaricato della supervisione dovrebbe conservare la piena facoltà di fornire al procuratore europeo delegato le istruzioni specifiche di cui al presente regolamento.
- (80) È necessario che le prove presentate dall'EPPO all'organo giurisdizionale non siano considerate inammissibili per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro, purché l'organo giurisdizionale di merito ritenga che la loro ammissione rispetti l'imparzialità del giudice e i diritti della difesa dell'indagato o dell'imputato sanciti dalla Carta. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. In linea con tali principi e nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, nessun elemento del presente regolamento può essere interpretato nel senso che agli organi giurisdizionali sia vietato applicare i principi fondamentali del diritto nazionale in materia di imparzialità del giudice da essi applicati nei propri sistemi nazionali, compresi i sistemi di common law.
- (81) Tenuto conto del principio di legalità, in presenza di prove sufficienti e in assenza di impedimenti giuridici, oppure nel caso in cui non sia stata applicata una procedura semplificata di azione penale, le indagini dell'EPPO dovrebbero, di norma, comportare l'azione penale dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente. I motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo esaustivo nel presente regolamento.
- (82) I sistemi giuridici nazionali prevedono vari tipi di procedure semplificate di azione penale, che possono prevedere o meno l'intervento di un organo giurisdizionale, ad esempio nella forma di patteggiamenti con l'indagato o con l'imputato. Laddove tali procedure esistano, al procuratore europeo delegato dovrebbe essere conferito il potere di applicarle alle condizioni previste dal diritto nazionale e nelle situazioni previste dal presente regolamento. Tali situazioni dovrebbero comprendere casi in cui il danno finale causato dal reato, al netto dell'eventuale recupero di un importo corrispondente a tale danno, non sia rilevante. In considerazione dell'interesse rivestito da una politica dell'EPPO coerente ed efficace in materia di azione penale, la camera permanente competente dovrebbe sempre essere chiamata a esprimere il proprio consenso circa l'uso di tali procedure. Una volta applicata con successo la procedura semplificata, il caso dovrebbe formare oggetto di un provvedimento definitivo.
- (83) Il presente regolamento fa obbligo all'EPPO di rispettare, in particolare, il diritto a un giudice imparziale, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta. L'articolo 50 della Carta, che tutela il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (*ne bis in idem*), garantisce che l'azione penale promossa dall'EPPO non porti a una doppia condanna. Le attività dell'EPPO dovrebbero essere pertanto pienamente conformi a tali diritti e il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato di conseguenza.
- (84) L'articolo 82, paragrafo 2, TFUE permette all'Unione di stabilire norme minime sui diritti della persona nella procedura penale, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della difesa e l'imparzialità del giudice. Tali norme minime sono state definite gradualmente dal legislatore dell'Unione all'interno di direttive riguardanti diritti specifici.
- (85) Alle attività dell'EPPO dovrebbero applicarsi i diritti della difesa previsti dal diritto dell'Unione pertinente, come le direttive 2010/64/UE ⁽⁴⁾, 2012/13/UE ⁽⁵⁾, 2013/48/UE ⁽⁶⁾, la direttiva (UE) 2016/343 ⁽⁷⁾, (UE) 2016/1919 ⁽⁸⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio quali attuate dal diritto nazionale. Di tali diritti, come pure dei diritti previsti dal diritto nazionale di chiedere la nomina di periti o l'escussione di testimoni ovvero che l'EPPO produca in altro modo prove per conto della difesa, dovrebbe beneficiare qualunque indagato o imputato in relazione al quale l'EPPO avvia un'indagine.
- (86) L'articolo 86, paragrafo 3, TFUE permette al legislatore dell'Unione di stabilire le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dall'EPPO nell'esercizio delle sue funzioni. Tale competenza conferita al legislatore dell'Unione è riflesso della natura specifica dei compiti e della struttura dell'EPPO, che è diversa da tutti gli altri organi e agenzie dell'Unione e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale.

- (87) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, TFUE, l'EPPO esercita l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti predisposti dall'EPPO nel corso delle indagini sono strettamente collegati all'azione penale che ne può conseguire, e pertanto producono i loro effetti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. In molti casi procederanno a tali atti le autorità di contrasto nazionali su istruzione dell'EPPO, in taluni casi previa autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale.

Di conseguenza, è opportuno considerare che gli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi dovrebbero essere soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Ciò dovrebbe garantire che gli atti procedurali dell'EPPO adottati prima dell'imputazione e destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi (una categoria che comprende l'indagato, la vittima e altri interessati i cui diritti potrebbero essere pregiudicati da tali atti) siano soggetti al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. Gli atti procedurali relativi alla scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere, che sarà determinata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, sono destinati a produrre **effetti giuridici nei confronti di terzi e dovrebbero pertanto essere assoggettati al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali al più tardi nella fase processuale.**

I ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti per omissioni dell'EPPO riguardano gli atti procedurali che l'EPPO ha l'obbligo legale di adottare e che sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Nei casi in cui il diritto nazionale preveda il controllo giurisdizionale degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi o preveda ricorsi giudiziari in altri casi di omissione, il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come pregiudizievole riguardo a dette disposizioni giuridiche. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere il controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali competenti degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come la nomina di esperti o il rimborso delle spese sostenute dai testimoni.

Infine, le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i poteri degli organi giurisdizionali di merito nazionali.

- (88) È opportuno che la legittimità degli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sia soggetta al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. A tale proposito è opportuno garantire rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, le modalità procedurali nazionali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

Nel verificare la legittimità di tali atti, gli organi giurisdizionali nazionali possono basarsi sul diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento, e sul diritto nazionale, che si applica agli aspetti non trattati dal presente regolamento. Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che gli organi giurisdizionali nazionali sottopongano sempre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia qualora nutrano dubbi sulla validità di tali atti rispetto al diritto dell'Unione.

Tuttavia, gli organi giurisdizionali nazionali non possono deferire alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sulla validità degli atti procedurali dell'EPPO per quanto riguarda il diritto processuale nazionale o le disposizioni nazionali di recepimento di direttive, anche se il presente regolamento vi fa riferimento. Rimangono tuttavia impregiudicati i rinvii pregiudiziali riguardanti l'interpretazione delle disposizioni di diritto primario, compresi i trattati e la Carta, o l'interpretazione e la validità delle disposizioni del diritto derivato dell'Unione, compresi il presente regolamento e le direttive applicabili. Inoltre, il presente regolamento non esclude la possibilità che gli organi giurisdizionali nazionali verifichino la validità degli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in relazione al principio di proporzionalità sancito dal diritto nazionale.

- (89) La disposizione del presente regolamento relativa al controllo giurisdizionale non incide sui poteri della Corte di giustizia di controllare le decisioni amministrative dell'EPPO che sono destinate a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, vale a dire le decisioni che non sono adottate nell'esercizio delle sue funzioni volte a svolgere indagini, esercitare l'azione penale o portare casi in giudizio. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicata la possibilità, per uno Stato membro dell'Unione europea, per il Parlamento europeo, per il Consiglio o la Commissione, di proporre ricorsi per l'annullamento ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, e dell'articolo 265, primo comma, TFUE, e procedimenti di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 TFUE.

- (90) Al trattamento dei dati personali amministrativi effettuato dall'EPPO si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

- (91) Occorre garantire in tutto il territorio dell'Unione un'applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

- (92)La dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata al TUE e al TFUE, prevede che possano rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 TFUE.
- (93)Le norme del presente regolamento relative alla protezione dei dati personali dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente all'interpretazione e all'applicazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che si applicherà al trattamento di dati personali effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- (94)Il principio di trattamento corretto proprio della protezione dei dati è una nozione distinta dal diritto a un giudice imparziale sancito nell'articolo 47 della Carta e nell'articolo 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (95)Le disposizioni del presente regolamento in materia di protezione dei dati non pregiudicano le norme applicabili relativamente all'ammissibilità dei dati personali come prova nei procedimenti penali.
- (96)Tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono affiliati all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). Per svolgere la propria missione, l'INTERPOL riceve, conserva e diffonde dati personali nell'intento di aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'INTERPOL promuovendo un efficace scambio di dati personali ma assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora dati personali operativi siano trasferiti dall'EPPO all'INTERPOL e a paesi che hanno distaccato membri presso l'INTERPOL, dovrebbe trovare applicazione il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio ⁽¹¹⁾ e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (97)Quando l'EPPO trasferisce dati personali operativi a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale o all'INTERPOL in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell'articolo 218 TFUE, adeguate garanzie per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche dovrebbero assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento.
- (98)Al fine di garantire un monitoraggio efficace, affidabile e coerente del rispetto e dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i dati personali operativi, come richiesto dall'articolo 8 della Carta, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere i compiti di cui al presente regolamento, nonché poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, correttivi e consultivi, che costituiscono i mezzi necessari per eseguire tali compiti. I poteri del garante europeo della protezione dei dati, tuttavia, non dovrebbero interferire in modo indebito con le norme specifiche per i procedimenti penali, compresi l'individuazione e il perseguimento di reati, o con l'indipendenza della magistratura.
- (99) Al fine di consentire all'EPPO di svolgere i suoi compiti e di tenere conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione, e alla luce dei progressi della società dell'informazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'elencazione e l'aggiornamento dell'elenco delle categorie di dati personali operativi e delle categorie di interessati di cui all'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹³⁾. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni del gruppo di esperti della Commissione che si occupa della preparazione degli atti delegati.
- (100)L'EPPO dovrebbe collaborare strettamente con altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione per facilitare l'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento e, ove necessario, istituire accordi formali sulle modalità di cooperazione e scambio di informazioni. Particolare importanza dovrebbe rivestire la cooperazione con Europol e l'OLAF, onde evitare sovrapposizioni e consentire all'EPPO di ottenere le informazioni pertinenti in loro possesso e avvalersi delle loro analisi in determinate indagini.
- (101)L'EPPO dovrebbe poter ottenere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza dalle banche dati e registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione.
- (102)L'EPPO ed Eurojust dovrebbero diventare partner e cooperare sul fronte operativo in conformità dei rispettivi mandati. Tale cooperazione può riguardare qualsiasi indagine condotta dall'EPPO in cui si consideri necessario od

opportuno uno scambio di informazioni o un coordinamento delle misure investigative con riferimento a casi che rientrano nella competenza di Eurojust. Ogniqualvolta chiedi tale cooperazione a Eurojust, l'EPPO dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. La cooperazione operativa può riguardare anche paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust.

- (103) È opportuno che l'EPPO e l'OLAF instaurino e mantengano una stretta cooperazione volta ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e a evitare sovrapposizioni. A tale riguardo, in linea di principio l'OLAF non dovrebbe avviare sugli stessi fatti alcuna indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO. Tuttavia, ciò non dovrebbe pregiudicare il potere dell'OLAF di avviare un'indagine amministrativa di propria iniziativa, in stretta consultazione con l'EPPO.
- (104) In tutte le azioni a sostegno dell'EPPO, l'OLAF agirà in modo indipendente dalla Commissione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
- (105) Nei casi in cui l'EPPO non conduce un'indagine, dovrebbe poter fornire informazioni pertinenti per consentire all'OLAF di valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato. In particolare, l'EPPO potrebbe prendere in considerazione la possibilità di informare l'OLAF dei casi in cui non vi sono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell'EPPO ma potrebbe essere opportuna un'indagine amministrativa dell'OLAF, o dei casi in cui l'EPPO archivia un caso e un rinvio all'OLAF sarebbe auspicabile ai fini di un recupero o di un seguito amministrativo. Al momento di fornire le informazioni, l'EPPO può chiedere all'OLAF di valutare se avviare un'indagine amministrativa o adottare un'altra azione di seguito amministrativo o di monitoraggio, in particolare ai fini di misure cautelari, recupero o misure disciplinari, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
- (106) Nella misura in cui le procedure di recupero siano differite in conseguenza di decisioni adottate dall'EPPO in relazione a indagini o azioni penali a norma del presente regolamento, agli Stati membri non dovrebbe essere imputata colpa o negligenza ai fini delle procedure di recupero ai sensi dell'articolo 122 del regolamento (UE, Euratom) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.
- (107) L'EPPO dovrebbe consentire alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e ad altre vittime di adottare opportune misure. Ciò può comprendere l'adozione di misure cautelari, in particolare per prevenire eventuali illeciti continuati o per tutelare l'Unione da danni alla sua reputazione, o per consentire loro di costituirsi parte civile nei procedimenti conformemente al diritto nazionale. Lo scambio di informazioni dovrebbe svolgersi in un modo pienamente rispettoso dell'indipendenza dell'EPPO e solo nella misura necessaria, senza pregiudicare in alcun modo il corretto svolgimento e la riservatezza delle indagini.
- (108) Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l'EPPO dovrebbe altresì poter instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Ai fini del presente regolamento, per «organizzazioni internazionali» si intendono le organizzazioni internazionali e gli organismi di diritto internazionale pubblico a esse subordinati o altri organismi istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più paesi, nonché l'INTERPOL.
- (109) Laddove ravvisi l'esigenza operativa di cooperare con un paese terzo o un'organizzazione internazionale, il collegio dovrebbe poter proporre che il Consiglio attiri l'attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza o di una raccomandazione relativa all'avvio di negoziati su un accordo internazionale.

In attesa della conclusione di nuovi accordi internazionali da parte dell'Unione o dell'adesione dell'Unione ad accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri relativamente all'assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dovrebbero agevolare l'EPPO nell'esercizio delle sue funzioni conformemente al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE. Se permesso da un pertinente accordo multilaterale e fatta salva l'accettazione del paese terzo, gli Stati membri dovrebbero riconoscere e, ove applicabile, notificare l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione dell'accordo multilaterale in questione. Questo può comportare, in taluni casi, una modifica degli accordi interessati, ma la rinegoziazione di questi ultimi non dovrebbe essere considerata un passo obbligatorio, in quanto potrebbe non essere sempre possibile. Gli Stati membri possono inoltre notificare l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione di altri accordi internazionali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica di detti accordi.

Qualora non sia possibile notificare l'EPPO quale autorità competente ai fini di accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri con paesi terzi o i paesi terzi non accettino tale notifica, e in attesa dell'adesione dell'Unione a detti accordi internazionali, i procuratori europei delegati possono agire nella loro qualità di procuratori nazionali nei rapporti con tali paesi terzi, a condizione che informino le autorità dei paesi terzi che le prove ottenute da questi ultimi sulla base di detti accordi internazionali saranno utilizzate nelle indagini e azioni penali condotte dall'EPPO e si adoperino, se del caso, per ottenere il consenso delle precitate autorità a tal fine.

L'EPPO dovrebbe inoltre poter far valere il principio di reciprocità o di cortesia internazionale nei confronti delle autorità dei paesi terzi. Ciò dovrebbe tuttavia avvenire caso per caso, entro i limiti della competenza materiale

dell'EPPO e fatte salve le eventuali condizioni imposte dalle autorità dei paesi terzi.

- (110) Gli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO non sono vincolati dal presente regolamento. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe presentare proposte volte a garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale tra l'EPPO e gli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e di consegna, nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione in questo settore nonché conformemente al dovere di leale cooperazione articolo 4, paragrafo 3, del TUE.
- (111) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l'EPPO disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione. Al regime finanziario, di bilancio e del personale dell'EPPO dovrebbero applicarsi le pertinenti norme dell'Unione vigenti per gli organi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, tenendo tuttavia in debito conto che la competenza dell'EPPO a svolgere indagini e azioni penali a livello dell'Unione è unica.
- (112) In linea di principio, i costi delle misure investigative intraprese dall'EPPO dovrebbero essere a carico delle autorità nazionali che le eseguono. Costi eccezionalmente elevati relativi a misure investigative, quali complessi pareri di periti, vaste operazioni di polizia o attività di sorveglianza protratte nel tempo, potrebbero essere rimborsati in parte dall'EPPO, se possibile anche riassegnando risorse provenienti da altre linee di bilancio dell'EPPO oppure modificando il bilancio conformemente al presente regolamento e alle norme finanziarie applicabili.
- In sede di preparazione della proposta di progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, il direttore amministrativo dovrebbe tener conto della necessità per l'EPPO di rimborsare in parte misure investigative dai costi eccezionalmente elevati accettate dalla camera permanente.
- (113) Le spese operative dell'EPPO dovrebbero essere a carico del bilancio di quest'ultima. Tali spese dovrebbero comprendere il costo della comunicazione operativa tra il procuratore europeo delegato e il livello centrale dell'EPPO, ad esempio le spese di recapito della corrispondenza, le spese di viaggio, le spese per traduzioni necessarie al funzionamento interno dell'EPPO, nonché altri costi non sostenuti in precedenza dagli Stati membri nel quadro delle indagini e causati unicamente dall'assunzione delle responsabilità per le indagini e l'azione penale da parte dell'EPPO. Tuttavia, i costi per l'ufficio e il supporto di segreteria dei procuratori europei delegati dovrebbero essere a carico degli Stati membri.
- Conformemente all'articolo 332 TFUE, le spese derivanti dall'attuazione dell'EPPO sono a carico degli Stati membri. Dette spese non comprendono le spese amministrative sostenute dalle istituzioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, TUE.
- (114) In linea di principio, il collegio dovrebbe sempre delegare al direttore amministrativo i suoi poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti ⁽¹⁷⁾ («statuto e regime applicabile») per la conclusione dei contratti di assunzione, a meno che circostanze specifiche impongano che li eserciti il collegio stesso.
- (115) Il direttore amministrativo, in qualità di ordinatore, è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EPPO. Al momento di consultare la camera permanente per quanto riguarda misure investigative dai costi eccezionalmente elevati, spetta al direttore amministrativo decidere l'importo della sovvenzione da concedere, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento interno dell'EPPO.
- (116) Le retribuzioni dei procuratori europei delegati in qualità di consiglieri speciali, che saranno stabilite tramite accordo diretto, dovrebbero basarsi su una specifica decisione che dovrà essere adottata dal collegio. Questa decisione dovrebbe, fra l'altro, assicurare che i procuratori europei delegati, nel caso specifico in cui espletino altresì le funzioni di procuratori nazionali in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, continuino, in linea di principio, a essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e che la retribuzione in qualità di consigliere speciale riguardi esclusivamente l'equivalente del lavoro svolto per l'EPPO in qualità di procuratore europeo delegato. Ciascuno Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell'Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni del proprio regime di previdenza sociale.
- (117) Affinché possa essere pienamente operativa alla data da stabilire, l'EPPO avrà bisogno di personale con esperienza presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione. Al fine di rispondere a tale esigenza, è opportuno agevolare l'assunzione, da parte dell'EPPO, di agenti temporanei e contrattuali già in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione garantendo a tali membri del personale la continuità dei loro diritti contrattuali se sono assunti dall'EPPO nella fase di costituzione di quest'ultima fino a un anno dopo che l'EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all'articolo 120, paragrafo 2.
- (118) È necessario che i procedimenti dell'EPPO siano trasparenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e che il collegio adotti disposizioni specifiche sul modo in cui è garantito il diritto di accesso del pubblico ai

documenti. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a limitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti nella misura in cui esso è garantito nell'Unione e negli Stati membri, in particolare ai sensi dell'articolo 42 della Carta e di altre disposizioni pertinenti.

(119) Le norme generali in materia di trasparenza applicabili alle agenzie dell'Unione dovrebbero valere anche per l'EPPO, ma solo in relazione ai documenti diversi dai fascicoli, comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, per non pregiudicare in alcun modo l'obbligo di riservatezza nella sua attività operativa. Analogamente, le indagini amministrative condotte dal Mediatore europeo dovrebbero rispettare l'obbligo di riservatezza dell'EPPO. Al fine di garantire l'integrità delle indagini e delle azioni penali dell'EPPO, i documenti riguardanti l'attività operativa non dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di trasparenza.

(120) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data 10 marzo 2014.

(121) I rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003, hanno stabilito la sede dell'EPPO conformemente alle disposizioni della decisione dell'8 aprile 1965 ⁽¹⁸⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce la Procura europea («EPPO») e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) **«Stato membro»**: tranne ove diversamente indicato, in particolare nel capo VIII, Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, considerata autorizzata ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
- 2) **«persona»**: qualsiasi persona fisica o giuridica;
- 3) **«interessi finanziari dell'Unione»**: tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati;
- 4) **«personale dell'EPPO»**: il personale a livello centrale che assiste il collegio, le camere permanenti, il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo nelle attività quotidiane di espletamento dei compiti dell'EPPO previsti dal presente regolamento;
- 5) **«procuratore europeo delegato incaricato del caso»**: un procuratore europeo delegato responsabile delle indagini e azioni penali da esso stesso avviate, ad esso assegnate o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27;
- 6) **«procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza»**: un procuratore europeo delegato avente sede in uno Stato membro, diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, in cui sono compiuti atti di indagine o altri atti ad esso demandati.
- 7) **«dati personali»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
- 8) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- 9) **«limitazione di trattamento»**: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 10) **«profilazione»**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 11) **«pseudonimizzazione»**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 12) **«archivio»**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 13) **«titolare del trattamento»**: l'EPPO o un'altra autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 14) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 15) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea diverse dalle autorità competenti definite all'articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 che ricevono comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine dell'EPPO non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;
- 16) **«violazione dei dati personali»**: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- 17) **«dati personali amministrativi»**: tutti i dati personali trattati dall'EPPO, esclusi i dati personali operativi;
- 18) **«dati personali operativi»**: tutti i dati personali trattati dall'EPPO per le finalità di cui all'articolo 49;
- 19) **«dati genetici»**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- 20) **«dati biometrici»**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- 21) **«dati relativi alla salute»**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 22) **«autorità di controllo»**: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾ o ai sensi dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680;
- 23) **«organizzazione internazionale»**: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

CAPO II

ISTITUZIONE, COMPITI E PRINCIPI DI BASE DELL'EPPO

Articolo 3

Istituzione

1. L'EPPO è istituita come organo dell'Unione.
2. L'EPPO ha personalità giuridica.

3. L'EPPO coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno in conformità dell'articolo 100.

Articolo 4

Compiti

L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici. A tale proposito l'EPPO svolge indagini, **esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero** dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

Articolo 5

Principi fondamentali delle attività

1. L'EPPO garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta.
2. Tutte le attività dell'EPPO sono svolte nel rispetto dei principi dello stato di diritto e della proporzionalità.
3. **Le indagini e le azioni penali a nome dell'EPPO sono disciplinate dal presente regolamento.** Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest'ultimo.
4. L'EPPO svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico.
5. L'EPPO avvia e conduce le indagini senza indebito ritardo.
6. Le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell'EPPO. **Qualsiasi azione, politica o procedura prevista dal presente regolamento è informata al principio di sincera cooperazione.**

Articolo 6

Indipendenza e obbligo di rendere conto

1. **L'EPPO è indipendente.** Nell'esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo nonché il personale dell'EPPO agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne all'EPPO, Stati membri dell'Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione. Gli Stati membri dell'Unione europea, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione rispettano l'indipendenza dell'EPPO e non cercano di influenzarla nell'assolvimento dei suoi compiti.
2. **L'EPPO risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle sue attività generali e presenta relazioni annuali in conformità dell'articolo 7.**

Articolo 7

Relazioni

1. Ogni anno l'EPPO elabora e rende pubblica una relazione annuale sulle sue attività generali nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nonché al Consiglio e alla Commissione.
2. Una volta l'anno il procuratore capo europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché dinanzi ai parlamenti nazionali degli Stati membri su richiesta degli stessi, per rendere conto delle attività generali dell'EPPO, fatto salvo l'obbligo del segreto e della riservatezza che incombe all'EPPO per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali. Il procuratore capo europeo può essere sostituito da uno dei sostituti del procuratore capo europeo per le audizioni organizzate dai parlamenti nazionali.

CAPO III

STATUS, STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'EPPO

SEZIONE 1

Status e struttura dell'EPPO

Articolo 8

Struttura dell'EPPO

1. L'EPPO è un organo dell'Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata.
2. L'EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.
3. Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell'EPPO. L'ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.
4. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.
5. L'ufficio centrale e i procuratori europei delegati sono assistiti dal personale dell'EPPO nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate dal presente regolamento.

Articolo 9

Collegio

1. Il collegio dell'EPPO è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione.
2. Il collegio si riunisce periodicamente ed è responsabile della supervisione generale delle attività dell'EPPO. Adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste nel presente regolamento. **Il collegio non adotta decisioni operative in singoli casi.** Il regolamento interno dell'EPPO stabilisce le modalità dell'esercizio delle attività di controllo generale e dell'adozione delle decisioni su questioni strategiche e di ordine generale ai sensi del presente articolo.
3. Su proposta del procuratore capo europeo e in conformità del regolamento interno dell'EPPO, il collegio istituisce le camere permanenti.
4. Il collegio adotta il regolamento interno dell'EPPO in conformità dell'articolo 21 e stabilisce le responsabilità per l'esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale dell'EPPO.
5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il collegio adotta decisioni a maggioranza semplice. Ogni membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione sulle questioni rimesse alla decisione del collegio. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. In caso di parità di voti in merito a questioni rimesse alla decisione del collegio, prevale il voto del procuratore capo europeo.

Articolo 10

Camere permanenti

1. Le camere permanenti sono presiedute dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del procuratore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato presidente in conformità del regolamento interno dell'EPPO. Oltre al presidente, le camere permanenti dispongono di due membri permanenti. Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente conto delle esigenze funzionali dell'EPPO e sono determinati in conformità del regolamento interno dell'EPPO.

Il regolamento interno dell'EPPO assicura un'equa distribuzione del carico di lavoro sulla base di un sistema di assegnazione casuale dei casi e, in casi eccezionali e se necessario per il corretto funzionamento dell'EPPO, istituisce procedure per consentire al procuratore capo europeo di decidere di deviare dal principio dell'assegnazione casuale.

2. **La camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, e assicurano l'attuazione delle decisioni adottate dal collegio in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2.**

3. Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, le camere permanenti decidono in merito alle questioni seguenti:

- a) portare un caso in giudizio a norma dell'articolo 36, paragrafi 1, 3 e 4;
- b) archiviare un caso a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a g);
- c) applicare una procedura semplificata di azione penale e incaricare il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso a norma dell'articolo 40;
- d) rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell'articolo 34, paragrafi 1, 2, 3 o 6;
- e) riaprire un'indagine a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

4. Se necessario, le camere permanenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento:

a) incaricare il procuratore europeo delegato di avviare un'indagine conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 4, qualora non sia stata avviata un'indagine;

b) incaricare il procuratore europeo delegato di esercitare il diritto di avocazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, qualora il caso non sia stato avvocato;

c) deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;

d) assegnare un caso a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;

e) riassegnare un caso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, o dell'articolo 28, paragrafo 3;

f) approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso l'indagine a norma dell'articolo 28, paragrafo 4.

5. La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare l'indagine o l'azione penale, può in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine o dell'azione penale, nell'interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell'EPPO.

6. La camera permanente adotta decisioni a maggioranza semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni sono adottate dopo deliberazione nelle riunioni delle camere, se del caso sulla base del progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso.

Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.

7. La camera permanente può decidere di delegare il potere decisionale di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del presente articolo, e in quest'ultimo caso solo per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a f), al procuratore europeo incaricato della supervisione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, qualora tale delega possa essere debitamente giustificata con riferimento al grado di gravità del reato o alla complessità del procedimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR. Il regolamento interno dell'EPPO stabilisce orientamenti al fine di assicurare l'applicazione coerente all'interno dell'EPPO.

La camera permanente informa il procuratore capo europeo di ogni eventuale decisione di delegare il proprio potere decisionale. Una volta ricevuta tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza delle indagini e delle azioni penali dell'EPPO, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni, chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detta riesamina. Il procuratore europeo incaricato della supervisione riferisce alla camera permanente in merito alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso nonché a qualsiasi informazione o circostanza che ritiene possa richiedere una nuova valutazione dell'opportunità di mantenere la delega, in particolare nelle circostanze di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

La decisione di delegare il potere decisionale può essere ritirata in qualunque momento su richiesta di uno dei membri della camera permanente ed è decisa a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Una delega è ritirata quando un procuratore europeo delegato ha sostituito il procuratore europeo a norma dell'articolo 16, paragrafo 7.

Per garantire l'applicazione coerente del principio di delega, ogni camera permanente riferisce ogni anno al collegio in merito all'uso delle deleghe.

8. Il regolamento interno dell'EPPO autorizza le camere permanenti ad adottare decisioni attraverso una procedura scritta definita in dettaglio nel regolamento interno stesso.

Tutte le decisioni adottate e le istruzioni fornite in conformità dei paragrafi 3, 4, 5 e 7 sono registrate per iscritto e diventano parte del fascicolo.

9. Oltre ai membri permanenti, prende parte alle deliberazioni della camera permanente il procuratore europeo incaricato di supervisionare un'indagine o un'azione penale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1. Il procuratore europeo ha diritto di voto, tranne per quanto riguarda le decisioni della camera permanente sulle deleghe o il ritiro delle deleghe a norma del paragrafo 7 del presente articolo, sull'assegnazione e la riassegnazione di cui all'articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 27, paragrafo 6, e sull'opportunità di rinviare un caso a giudizio (articolo 36, paragrafo 3) se più di uno Stato membro è competente per l'esame del caso e in situazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 8.

Una camera permanente può inoltre, su richiesta di un procuratore europeo o di un procuratore europeo delegato o di propria iniziativa, invitare altri procuratori europei o procuratori europei delegati interessati da un caso ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.

10. I presidenti delle camere permanenti provvedono, conformemente al regolamento interno dell'EPPO, a informare il collegio delle decisioni adottate a norma del presente articolo al fine di consentirgli di espletare la sua funzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 11

Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo

1. Il procuratore capo europeo è al vertice dell'EPPO. Organizza il lavoro dell'EPPO, dirige le sue attività e adotta le decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell'EPPO.

2. Sono nominati due sostituti del procuratore capo europeo per assistere il procuratore capo europeo nell'esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. Il procuratore capo europeo rappresenta l'EPPO dinanzi alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione europea e dinanzi a terzi. Il procuratore capo europeo può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti del procuratore capo europeo o a un procuratore europeo.

Articolo 12

Procuratori europei

1. Per conto della camera permanente e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in conformità dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati.

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 7, il regolamento interno dell'EPPO prevede un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei qualora il procuratore europeo incaricato della supervisione sia temporaneamente assente dalle sue funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni dei procuratori europei. Il sostituto procuratore europeo può assolvere tutte le funzioni di un procuratore europeo, eccetto la possibilità di condurre un'indagine ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4.

2. Un procuratore europeo può chiedere, in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi, che la supervisione delle indagini e azioni penali relative a singoli casi trattati da procuratori europei delegati nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei, fatto salvo l'assenso di questi ultimi. Il procuratore capo europeo decide sulla richiesta in base al carico di lavoro di un procuratore europeo. Nel caso di un conflitto di interessi riguardante un procuratore europeo, il procuratore capo europeo accoglie la richiesta. Il regolamento interno stabilisce i principi che disciplinano tale decisione e la procedura per la successiva assegnazione dei casi in questione. L'articolo 28, paragrafo 4, non si applica alle indagini e azioni penali sottoposte a supervisione in conformità del presente paragrafo.

3. I procuratori europei incaricati della supervisione possono, in un caso specifico e in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle istruzioni impartite dalla competente camera permanente, impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine e dell'azione penale o nell'interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell'EPPO.

4. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell'ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali atti adottati dal procuratore europeo delegato rientra nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell'EPPO, fatti salvi i poteri di supervisione e di monitoraggio della camera permanente.

5. I procuratori europei fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine. Essi monitorano l'esecuzione dei compiti dell'EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati. Essi provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell'EPPO, l'ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.

Articolo 13

Procuratori europei delegati

1. I procuratori europei delegati agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.

I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.

2. In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro.

3. I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo incaricato della supervisione in merito a tali funzioni. Qualora in un qualsiasi momento un procuratore europeo delegato non possa svolgere le sue funzioni di procuratore europeo delegato in ragione dell'esercizio delle funzioni di procuratore nazionale, ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni di cui al presente regolamento. Il procuratore europeo può proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro o svolgere l'indagine egli stesso a norma dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4.

SEZIONE 2

Nomina e rimozione dei membri dell'EPPO

Articolo 14

Nomina e rimozione del procuratore capo europeo

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

2. Il procuratore capo europeo è selezionato tra candidati che:

a) sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri, oppure procuratori europei attivi;

b) offrono tutte le garanzie di indipendenza;

c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o hanno svolto la funzione di procuratori europei, e

d) possiedono una sufficiente esperienza manageriale e le qualifiche per il posto in questione.

3. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione.

4. In caso di nomina di un procuratore europeo a procuratore capo europeo, il suo posto di procuratore europeo è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall'incarico il procuratore capo europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se il procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 15

Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo

1. Il collegio nomina due procuratori europei a sostituti del procuratore capo europeo per un mandato rinnovabile di tre anni di durata non superiore a quella dei loro mandati di procuratore europeo. Il processo di selezione è disciplinato dal regolamento interno dell'EPPO. I sostituti del procuratore capo europeo mantengono lo status di procuratori europei.
2. Le norme e le condizioni per l'esercizio della funzione di sostituto del procuratore capo europeo sono stabilite nel regolamento interno dell'EPPO. Qualora un procuratore europeo non sia più in grado di esercitare le funzioni di sostituto del procuratore capo europeo, il collegio può decidere, in conformità del regolamento interno dell'EPPO, di rimuovere il sostituto del procuratore capo europeo da tale incarico.
3. Se un sostituto del procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico di sostituto del procuratore capo europeo per qualsiasi motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, rimane procuratore europeo.

Articolo 16

Nomina e rimozione dei procuratori europei

1. Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che:
 - a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato;
 - b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e
 - c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
2. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.
4. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall'incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se un procuratore europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Se svolge anche la funzione di sostituto del procuratore capo europeo, il procuratore europeo in questione è automaticamente rimosso anche da tale incarico.
7. Su designazione di ogni procuratore europeo, il collegio nomina uno dei procuratori europei delegati dello stesso Stato membro quale sostituto del procuratore europeo nel caso in cui non sia in grado di svolgere le sue funzioni o che abbia abbandonato il suo incarico in conformità dei paragrafi 5 e 6.

Se il collegio constata la necessità di una sostituzione, la persona nominata agisce come procuratore europeo *ad interim*, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo, per un periodo non superiore a tre mesi. Se necessario, il collegio può, su richiesta, prorogare tale periodo. I meccanismi e le modalità di sostituzione temporanea sono stabiliti e disciplinati dal regolamento interno dell'EPPO.

Articolo 17

Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati

1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di **cinque anni**.
2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall'incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi **offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale**.
3. Il collegio rimuove dall'incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.
4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.
5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell'EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1.

Articolo 18

Status del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo dell'EPPO ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno dell'EPPO. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, l'EPPO è rappresentata dal procuratore capo europeo.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per un periodo non superiore a quattro anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.
7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto e nel regime applicabile, il direttore amministrativo può essere rimosso dall'EPPO su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 19

Compiti del direttore amministrativo

1. A fini amministrativi e di bilancio, l'EPPO è gestita dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze del collegio o del procuratore capo europeo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale dell'EPPO a fini amministrativi e di bilancio. Il direttore amministrativo esegue il bilancio dell'EPPO.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti all'EPPO, tra cui in particolare:
 - a) assicurare la gestione corrente dell'EPPO e la gestione del personale;

- b) attuare le decisioni adottate dal procuratore capo europeo o dal collegio;
- c) elaborare una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale e presentarla al procuratore capo europeo;
- d) attuare i documenti di programmazione annuale e pluriennale e riferirne al collegio;
- e) elaborare le parti amministrativa e di bilancio della relazione annuale sulle attività dell'EPPO;
- f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e riferirne ad essi e al collegio due volte l'anno;
- g) elaborare una strategia antifrode interna dell'EPPO e presentarla al collegio per approvazione;
- h) elaborare una proposta relativa al progetto di regole finanziarie applicabili all'EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;
- i) elaborare una proposta relativa al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;
- j) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare l'attività operativa dell'EPPO;
- k) fornire assistenza al procuratore capo europeo e ai sostituti del procuratore capo europeo nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 20

Regime amministrativo provvisorio dell'EPPO

1. Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell'EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può:
 - a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo *ad interim* ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto e dal regime applicabile all'autorità che ha il potere di nomina in relazione al personale amministrativo dell'EPPO, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 18;
 - b) offrire assistenza all'EPPO, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative dell'EPPO sotto la responsabilità del direttore amministrativo *ad interim*.
2. Il direttore amministrativo *ad interim* può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'EPPO e può concludere contratti, compresi quelli relativi al personale.
3. Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, il direttore amministrativo *ad interim* esercita le proprie funzioni in conformità dell'articolo 18. Il direttore amministrativo *ad interim* decade una volta che il direttore amministrativo ha assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell'articolo 18.
4. Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.

SEZIONE 3

Regolamento interno dell'EPPO

Articolo 21

Regolamento interno dell'EPPO

1. L'organizzazione del lavoro dell'EPPO è disciplinata dal suo regolamento interno.
2. Una volta istituita l'EPPO, il procuratore capo europeo elabora senza ritardo una proposta di regolamento interno dell'EPPO che il collegio deve adottare a maggioranza dei due terzi.
3. Le modifiche al regolamento interno possono essere proposte da qualsiasi procuratore europeo e sono adottate su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi.

CAPO IV
COMPETENZA ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DELL'EPPO

SEZIONE 1
Competenza dell'EPPO

Articolo 22

Competenza materiale dell'EPPO

1. L'EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l'EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di EUR.
2. L'EPPO è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1.
3. L'EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3.
4. In ogni caso, l'EPPO non è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell'amministrazione fiscale degli Stati membri.

Articolo 23

Competenza territoriale e personale dell'EPPO

L'EPPO è competente per i reati di cui all'articolo 22 se tali reati:

- a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri;
- b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o
- c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.

SEZIONE 2
Esercizio della competenza dell'EPPO

Articolo 24

Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni

1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22, dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3.
2. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato in relazione al quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l'EPPO, di modo che quest'ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27.
3. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato quale definito all'articolo 22 e ritiene che l'EPPO, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, non possa esercitare la sua competenza, ne informa l'EPPO.

4. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.

5. L'EPPO è altresì informata, in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, dei casi in cui non sia possibile valutare se siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

6. Le informazioni fornite all'EPPO sono registrate e verificate conformemente al suo regolamento interno. La verifica valuta se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, vi siano motivi per avviare un'indagine o per esercitare il diritto di avocazione.

7. Se, a seguito della verifica, l'EPPO decide che non vi sono motivi per avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 26 o per esercitare il suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27, si procede all'annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

L'EPPO informa l'autorità che ha segnalato la condotta criminosa ai sensi dei paragrafi 1 o 2, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.

8. Se l'EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti.

9. In casi specifici, l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell'Unione, diverse da quelle di competenza dell'EPPO ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

10. L'EPPO può richiedere ulteriori informazioni per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, direttive generali sull'interpretazione dell'obbligo di informare l'EPPO in merito ai casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

Esercizio della competenza dell'EPPO

1. L'EPPO esercita la sua competenza avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27. Se l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa.

2. Qualora un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 10 000 EUR, l'EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se:

- a) il caso ha ripercussioni a livello dell'Unione che richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte dell'EPPO; oppure
- b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell'Unione, ovvero membri delle istituzioni dell'Unione.

Se del caso, l'EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell'Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

3. L'EPPO si astiene dall'esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell'articolo 34 se:

a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, è equivalente o meno severa della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all'articolo 22, paragrafo 3, a meno che quest'ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1; o

b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato da un reato di cui all'articolo 22 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima.

La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale.

4. L'EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell'applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che l'EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l'azione penale.

5. L'EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza.

6. In caso di disaccordo tra l'EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 25, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano l'autorità nazionale che decide sull'attribuzione della competenza.

CAPO V

NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE INDAGINI, ALLE MISURE INVESTIGATIVE, ALL'AZIONE PENALE E ALLE ALTERNATIVE ALL'AZIONE PENALE

SEZIONE 1

Norme relative alle indagini

Articolo 26

Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all'interno dell'EPPO

1. Se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell'EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, fatte salve le norme di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, avvia un'indagine e lo annota nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

2. Se, a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, l'EPPO decide di avviare un'indagine, essa ne informa senza indebito ritardo l'autorità che ha segnalato la condotta criminosa in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2.

3. Se un procuratore europeo delegato non ha avviato alcuna indagine, la camera permanente cui è stato assegnato il caso incarica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, un procuratore europeo delegato di avviarne una.

4. Un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell'attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza dell'EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un'indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) il luogo di residenza abituale dell'indagato o dell'imputato;
- b) la nazionalità dell'indagato o dell'imputato;
- c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale.

5. Finché non sia deciso di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 36, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di:

- a) riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro;
- b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato,

se tali decisioni sono nell'interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del procedimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

6. Al momento di decidere di riassegnare, riunire o separare un procedimento, la camera permanente tiene debitamente conto dello stato delle indagini in quel momento.

7. L'EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di avviare un'indagine.

Articolo 27

Diritto di avocazione

1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento

delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali.

2. Durante i termini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione.

Le autorità nazionali adottano le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale.

3. Se l'EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un'indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza ritardo dette autorità. Dopo essere stata debitamente informata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, l'EPPO consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all'EPPO e si astengono da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato.

6. Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere esercitato da un procuratore europeo delegato di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un'indagine in relazione a un reato rientrante nell'ambito di applicazione degli articoli 22 e 23.

Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l'informazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, valuti di non esercitare il diritto di avocazione, esso ne informa, attraverso il procuratore europeo del proprio Stato membro, la camera permanente competente affinché quest'ultima possa adottare una decisione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.

7. Qualora si sia astenuta dall'esercitare la sua competenza, l'EPPO ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti. In qualsiasi momento del procedimento, le autorità nazionali competenti informano l'EPPO di eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare competenza.

L'EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tali informazioni, a condizione che l'indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l'imputazione non sia stata presentata a un organo giurisdizionale. La decisione è adottata entro il termine di cui al paragrafo 1.

8. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione, esso emana, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano ai procuratori europei delegati di decidere, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso.

Le direttive precisano, con tutti i dettagli necessari, le circostanze in cui esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del reato, dell'urgenza della situazione e dell'impegno delle autorità nazionali competenti nell'adottare tutte le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell'Unione.

9. Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, i procuratori europei delegati informano la camera permanente competente di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 8 e ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all'applicazione delle direttive.

Articolo 28

Svolgimento dell'indagine

1. Il procuratore europeo delegato incaricato di un caso può, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d'indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro. In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l'osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate. Il procuratore europeo delegato incaricato del procedimento comunica al procuratore europeo competente e alla camera permanente, tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli e nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento interno dell'EPPO, eventuali sviluppi significativi relativi al procedimento.

2. In qualsiasi momento durante le indagini condotte dall'EPPO, le autorità nazionali competenti adottano, conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l'efficacia delle indagini, anche quando non agiscono specificamente su istruzione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Le autorità nazionali informano senza indebito ritardo il procuratore europeo delegato incaricato del caso delle misure urgenti adottate.

3. La camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo incaricato della supervisione, decidere di riassegnare un caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro se il procuratore europeo delegato incaricato del caso

- a) non può svolgere l'indagine o avviare l'azione penale; o
- b) omette di seguire le istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo.

4. In casi eccezionali, dopo aver ottenuto l'approvazione della camera permanente competente, il procuratore europeo incaricato della supervisione può adottare la decisione motivata di svolgere l'indagine di persona, adottando le misure d'indagine e altre misure di persona o dandone incarico alle autorità competenti del suo Stato membro, qualora ciò risulti indispensabile ai fini dell'efficienza dell'indagine o dell'azione penale in ragione di uno o più dei criteri seguenti:

- a) la gravità del reato, in particolare alla luce delle sue possibili ripercussioni a livello dell'Unione;
- b) quando l'indagine riguarda funzionari o altri agenti dell'Unione o membri delle istituzioni dell'Unione;
- c) in caso di fallimento del meccanismo di riassegnazione di cui al paragrafo 3.

In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri provvedono affinché il procuratore europeo sia autorizzato a disporre o a chiedere misure d'indagine e altre misure e che abbia tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale.

Le autorità nazionali competenti e i procuratori europei delegati interessati dal caso sono informati senza indebito ritardo della decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 29

Revoca dei privilegi o delle immunità

1. Quando le indagini dell'EPPO riguardano persone protette da un privilegio o un'immunità ai sensi del diritto nazionale e tale privilegio o immunità ostacola lo svolgimento di un'indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tale privilegio o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale in questione.

2. Quando le indagini dell'EPPO riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e tali privilegi o immunità ostacolano lo svolgimento di un'indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto dell'Unione.

SEZIONE 2

Norme relative alle misure investigative e ad altre misure

Articolo 30

Misure investigative e altre misure

1. Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell'indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative seguenti:

- a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l'integrità o a evitare la perdita o l'inquinamento di prove;
- b) produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente in originale o in altra forma specificata;
- c) ottenere la produzione di dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata, inclusi i dati relativi al conto bancario e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati specificamente conservati conformemente al diritto nazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾;
- d) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi possiede o ha il controllo di detti proventi o strumenti di reato si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca;
- e) intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l'indagato o l'imputato è destinatario o mittente, su ogni mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dall'indagato o dall'imputato;
- f) tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci.

2. Fatto salvo l'articolo 29, le misure investigative di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere soggette a condizioni conformemente al diritto nazionale applicabile se il diritto nazionale contiene restrizioni specifiche che si applicano con riguardo a categorie specifiche di persone o di professionisti giuridicamente vincolati a un obbligo di riservatezza.

3. Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere c), e) e f), del presente articolo possono essere soggette a ulteriori condizioni, comprese limitazioni, previste dal diritto nazionale applicabile. In particolare, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente articolo a specifici reati gravi. Lo Stato membro che intende avvalersi di tale limitazione notifica all'EPPO il pertinente elenco di specifici reati gravi in conformità dell'articolo 117.

4. I procuratori europei delegati sono autorizzati a chiedere o a disporre, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, qualsiasi altra misura del loro Stato membro che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi.

5. I procuratori europei delegati possono disporre le misure di cui ai paragrafi 1 e 4 soltanto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le misure specifiche in questione possano fornire informazioni o prove utili all'indagine, e qualora **non sia disponibile alcuna misura meno intrusiva che consenta di conseguire lo stesso obiettivo**. Le procedure e le modalità per l'adozione delle misure sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 31

Indagini transfrontaliere

1. I procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. Qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo decide in merito all'adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.

2. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione conformemente all'articolo 30. **La giustificazione e l'adozione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Se assegna una misura investigativa a uno o più procuratori europei delegati di un altro Stato membro, il procuratore europeo delegato incaricato del caso informa al tempo stesso il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione.**

3. Se per la misura è richiesta un'autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest'ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione giudiziaria per la misura assegnata, il procuratore europeo delegato incaricato del caso ritira l'assegnazione.

Tuttavia, se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo ottiene l'autorizzazione e la trasmette congiuntamente all'assegnazione.

4. Il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza intraprende la misura assegnata o ne dà incarico all'autorità nazionale competente.

5. Se il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritiene che:

- a) l'assegnazione sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
- b) la misura non possa essere intrapresa entro il termine fissato nell'assegnazione per motivi giustificati e oggettivi;
- c) una misura alternativa, ma meno intrusiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; o
- d) la misura assegnata non esista o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto del suo Stato membro;

informa il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.

6. **Se la misura assegnata non esiste in una situazione puramente interna, ma sarebbe disponibile in una situazione transfrontaliera disciplinata da strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera, i procuratori europei delegati interessati di concerto con i procuratori europei incaricati della supervisione, possono ricorrere a tali strumenti.**

7. Qualora i procuratori europei delegati non possano risolvere la questione entro sette giorni lavorativi e l'assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla camera permanente competente. Lo stesso vale nel caso in cui la misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell'assegnazione o entro un termine ragionevole.

8. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati dal caso, e successivamente decide, senza indebito ritardo e conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è adottata dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione ai suddetti procuratori europei delegati tramite il procuratore europeo competente.

Articolo 32

Esecuzione delle misure assegnate

Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento e al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

Articolo 33

Arresto preventivo e consegna transnazionale

1. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può disporre o chiedere l'arresto o la detenzione preventiva dell'indagato o dell'imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi.

2. Qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI⁽²¹⁾.

SEZIONE 3

Norme relative all'azione penale

Articolo 34

Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali

1. Qualora un'indagine condotta dall'EPPO riveli che i fatti oggetto d'indagine non costituiscono un reato di sua competenza a norma degli articoli 22 e 23, la camera permanente competente decide di rinviare il caso senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti.

2. Qualora un'indagine condotta dall'EPPO riveli che non sussistono più le condizioni specifiche per l'esercizio della sua competenza stabilite all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, la camera permanente competente decide di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti senza indebito ritardo e prima dell'avvio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

3. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione e che sia nell'interesse dell'efficienza delle indagini o dell'azione penale, esso emana, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano alle camere permanenti di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti.

Tali direttive consentono altresì alle camere permanenti di rinviare un caso alle autorità nazionali competenti qualora l'EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima.

Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all'applicazione delle direttive.

Tale rinvio comprende anche qualsiasi reato indissolubilmente legato rientrante nella competenza dell'EPPO di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

4. La camera permanente comunica al procuratore capo europeo qualsiasi decisione di rinvio di un caso alle autorità nazionali ai sensi del paragrafo 3. Entro tre giorni dal ricevimento di tale informazione, qualora ritenga che ciò sia

necessario per assicurare la coerenza della politica di rinvio dell'EPPO, il procuratore capo europeo può chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detto riesame.

5. Se entro un termine massimo di 30 giorni le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'EPPO rimane competente a esercitare l'azione penale o ad archiviare il caso conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento.

6. Qualora l'EPPO valuti l'archiviazione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, e l'autorità nazionale lo richieda, la camera permanente rinvia senza ritardo il caso a tale autorità.

7. Se a seguito di un rinvio in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e dell'articolo 25, paragrafo 3, l'autorità nazionale decide di avviare un'indagine, l'EPPO trasferisce il fascicolo a detta autorità nazionale, si astiene dall'adottare ulteriori misure d'indagine o inerenti all'azione penale e chiude il caso.

8. Se un fascicolo è trasferito in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e dell'articolo 25, paragrafo 3, l'EPPO informa del trasferimento le istituzioni, gli organi gli uffici e le agenzie dell'Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime del reato.

Articolo 35

Chiusura delle indagini

1. Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato incaricato del caso presenta, al procuratore europeo incaricato della supervisione, una relazione contenente una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no l'azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o di valutare un rinvio del caso, un'archiviazione o una procedura semplificata di azione penale ai sensi degli articoli 34, 39 o 40. Il procuratore europeo incaricato della supervisione trasmette tali documenti alla camera permanente competente, corredandoli, ove lo ritenga necessario, della propria valutazione. Se la camera permanente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, decide conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, quest'ultimo procede di conseguenza.

2. Qualora, sulla base delle relazioni ricevute, ritenga di non decidere conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, la camera permanente procede, ove necessario, a un proprio riesame del fascicolo prima di adottare una decisione definitiva o di impartire ulteriori istruzioni al procuratore europeo delegato.

3. Se del caso, la relazione del procuratore europeo delegato motiva altresì in modo sufficiente l'opportunità di portare un caso in giudizio dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui ha sede, ovvero, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro competente a conoscere del caso.

Articolo 36

Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

1. Quando il procuratore europeo delegato presenta un progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all'articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.

2. Se la camera permanente non adotta una decisione entro il termine di 21 giorni, la decisione proposta dal procuratore europeo delegato è considerata accettata.

3. Qualora vi siano più Stati membri aventi giurisdizione, la camera permanente, in linea di principio, decide che l'azione penale è esercitata nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, prendendo in considerazione la relazione presentata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 26, paragrafi 4 e 5, la camera permanente può decidere di provvedere a che l'azione penale sia esercitata in un altro Stato membro e di incaricare di conseguenza un procuratore europeo delegato di detto Stato membro.

4. Prima di decidere di portare un caso in giudizio, la camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso, decidere di riunire vari procedimenti, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l'azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti.

5. Una volta deciso lo Stato membro in cui esercitare l'azione penale, l'organo giurisdizionale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla base del diritto nazionale.

6. Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, l'ufficio centrale comunica la decisione di esercitare l'azione penale alle autorità nazionali competenti, alle persone interessate e alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione interessati.

7. Quando, in seguito a una sentenza dell'organo giurisdizionale, la procura deve decidere se ricorrere in appello, il procuratore europeo delegato presenta una relazione contenente un progetto di decisione alla camera permanente competente e attende istruzioni da quest'ultima. Qualora non sia possibile attendere tali istruzioni entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il procuratore europeo delegato ha facoltà di ricorrere in appello senza preve istruzioni dalla camera permanente, e presenta, in seguito, senza ritardo, la relazione alla camera permanente. Successivamente, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di mantenere o ritirare il ricorso. La stessa procedura si applica se, nel corso del procedimento e in conformità del diritto nazionale applicabile, il procuratore europeo delegato incaricato del caso assume una posizione che condurrebbe all'archiviazione del caso.

Articolo 37

Prove

1. Le prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell'EPPO o dall'imputato non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro.
2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentate dall'imputato o dai procuratori dell'EPPO.

Articolo 38

Disposizione dei beni confiscati

Qualora, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale, compresa la legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾, l'organo giurisdizionale nazionale competente abbia deciso, con decisione definitiva, di confiscare i beni connessi a un reato di competenza dell'EPPO o i relativi proventi, di tali beni o proventi si dispone in conformità del diritto nazionale applicabile. Tale disposizione non pregiudica i diritti dell'Unione o di altre vittime al risarcimento del danno subito.

SEZIONE 4

Norme relative alle alternative all'azione penale

Articolo 39

Archiviazione del caso

1. Se l'esercizio dell'azione penale è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, la camera permanente decide, sulla base di una relazione fornita dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, di archiviare il caso nei confronti di una persona per uno dei motivi seguenti:

- a) morte dell'indagato o dell'imputato o liquidazione della persona giuridica indagata o imputata;
- b) infermità mentale dell'indagato o dell'imputato;
- c) amnistia concessa all'indagato o all'imputato;
- d) immunità concessa all'indagato o all'imputato, a meno che non sia stata revocata;
- e) scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale;
- f) pronuncia del provvedimento definitivo nei confronti dell'indagato o dell'imputato in relazione ai medesimi fatti;
- g) mancanza di prove pertinenti.

2. Una decisione ai sensi del paragrafo 1 non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti che non erano noti all'EPPO al momento della decisione e che diventano noti successivamente alla stessa. La decisione di riaprire le indagini sulla base di tali nuovi fatti è adottata dalla camera permanente competente.

3. Qualora sia competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, l'EPPO archivia un caso soltanto previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro di cui all'articolo 25, paragrafo 6. Se del caso, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 6, 7 e 8.

Lo stesso vale qualora l'EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima.

4. Se il caso è archiviato, l'EPPO dà comunicazione ufficiale di tale archiviazione alle autorità nazionali competenti e informa le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto

nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime di reato. I casi archiviati possono inoltre essere rinviati all'OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero o di un seguito amministrativo di altro tipo.

SEZIONE 5

Norme relative alle procedure semplificate

Articolo 40

Procedure semplificate di azione penale

1. Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con l'indagato, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 35, paragrafo 1, di applicare tale procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

Qualora l'EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima, il procuratore europeo delegato incaricato del caso si consulta con le autorità nazionali incaricate dell'azione penale prima di proporre l'applicazione di una procedura semplificata di azione penale.

2. La camera permanente adotta una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei motivi seguenti:

- a) la gravità del reato, sulla base, in particolare, del danno arrecato;
- b) la volontà dell'indagato di riparare il danno causato dalla condotta illecita;
- c) la conformità dell'uso della procedura agli obiettivi generali e ai principi di base dell'EPPO di cui al presente regolamento.

Il collegio adotta direttive per l'applicazione di tali motivi conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Se la camera permanente è d'accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Una volta che la procedura semplificata di azione penale sia stata ultimata in seguito all'adempimento dei termini convenuti con l'indagato, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso.

CAPO VI

GARANZIE PROCEDURALI

Articolo 41

Portata dei diritti degli indagati e degli imputati

1. Le attività dell'EPPO si svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalla Carta, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2. Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale dell'EPPO gode almeno dei diritti procedurali stabiliti dal diritto dell'Unione, comprese le direttive relative ai diritti degli indagati e degli imputati nel quadro di un processo penale, quali attuate dal diritto nazionale, tra cui:

- a) il diritto all'interpretazione e alla traduzione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE;
- b) il diritto all'informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine, come previsto dalla direttiva 2012/13/UE;
- c) il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, come previsto dalla direttiva 2013/48/UE;
- d) il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/343;
- e) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/1919.

3. Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l'indagato, l'imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell'EPPO godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l'audizione di periti e l'escussione di testimoni, nonché di chiedere che l'EPPO ottenga tali misure per conto della difesa.

Articolo 42

Controllo giurisdizionale

1. Gli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Lo stesso vale per la mancata adozione da parte dell'EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento.
2. Conformemente all'articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale su:
 - a) la validità degli atti procedurali dell'EPPO nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell'Unione;
 - b) l'interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento;
 - c) l'interpretazione degli articoli 22 e 25 del presente regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l'EPPO e le autorità nazionali competenti.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni dell'EPPO di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell'Unione, sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all'articolo 263, quarto comma, TFUE.
4. Conformemente all'articolo 268 TFUE, la Corte di giustizia è competente in eventuali controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'EPPO.
5. Conformemente all'articolo 272 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall'EPPO.
6. Conformemente all'articolo 270 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a questioni connesse al personale.
7. La Corte di giustizia è competente per la rimozione del procuratore capo europeo o dei procuratori europei a norma, rispettivamente, dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 5.
8. Conformemente all'articolo 263, quarto comma, TFUE il presente articolo lascia impregiudicato il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia delle decisioni dell'EPPO che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII, e delle decisioni dell'EPPO che non sono atti procedurali, quali le decisioni dell'EPPO riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa.

CAPO VII

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 43

Accesso dell'EPPO alle informazioni

1. I procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.
2. L'EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione.

Articolo 44

Sistema automatico di gestione dei fascicoli

1. L'EPPO istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli tenuto e gestito conformemente alle norme di cui al presente regolamento e al regolamento interno dell'EPPO.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
 - a) prestare sostegno alla gestione delle indagini e delle azioni penali promosse dall'EPPO, in particolare tramite la gestione dei flussi di lavoro interni relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri;
 - b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e le azioni penali presso l'ufficio centrale e ai procuratori europei delegati;

- c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici;
- d) agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio ⁽²³⁾.
4. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli contiene:
- a) un registro delle informazioni ottenute dall'EPPO ai sensi dell'articolo 24, nonché eventuali decisioni relative a tali informazioni;
 - b) un indice di tutti i fascicoli;
 - c) tutte le informazioni dei fascicoli archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3.
- L'indice non contiene dati personali operativi diversi dai dati necessari a identificare i casi o a stabilire le correlazioni tra i diversi fascicoli.
5. Per il trattamento dei dati personali operativi, l'EPPO può esclusivamente istituire archivi automatizzati diversi dai fascicoli a norma del presente regolamento e del regolamento interno dell'EPPO. I dettagli relativi a tali archivi automatizzati di altro tipo sono notificati al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 45

Fascicoli dell'EPPO

1. Quando l'EPPO decide di avviare un'indagine o esercitare il proprio diritto di avocazione a norma del presente regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso apre un fascicolo.

Il fascicolo contiene tutte le informazioni e le prove a disposizione del procuratore europeo delegato relative a un'indagine o azione penale dell'EPPO.

Una volta aperta l'indagine, le informazioni del registro di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera a), diventano parte del fascicolo.

2. Il fascicolo è gestito dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro.

Il regolamento interno dell'EPPO può includere norme relative all'organizzazione e gestione dei fascicoli nella misura necessaria a garantire il funzionamento dell'EPPO quale ufficio unico. L'accesso al fascicolo da parte degli indagati e imputati nonché di altre persone coinvolte in un procedimento è concesso dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto dello Stato membro del procuratore.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO include tutte le informazioni e le prove del fascicolo che possono essere archiviate in forma elettronica, al fine di permettere all'ufficio centrale di esercitare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso garantisce che il contenuto delle informazioni presenti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento il fascicolo, in particolare che i dati personali operativi contenuti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli siano cancellati o rettificati quando tali dati sono stati cancellati o rettificati nel fascicolo corrispondente.

Articolo 46

Accesso al sistema di gestione dei fascicoli

Il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei e i procuratori europei delegati hanno accesso diretto al registro e all'indice.

Il procuratore europeo incaricato della supervisione nonché la camera permanente competente, quando esercitano le loro competenze a norma degli articoli 10 e 12, hanno accesso diretto alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli. Il procuratore europeo incaricato della supervisione ha anche accesso diretto al fascicolo. La camera permanente competente ha accesso al fascicolo su richiesta.

Gli altri procuratori europei delegati possono richiedere l'accesso alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli nonché a ogni fascicolo. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide se concedere tale accesso agli altri procuratori europei delegati conformemente al diritto nazionale applicabile. Se l'accesso non è concesso, la questione può essere sottoposta alla camera permanente competente. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati e successivamente decide conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento.

Il regolamento interno dell'EPPO stabilisce ulteriori norme relative al diritto di accesso, nonché la procedura per la determinazione del livello di accesso al sistema di gestione dei fascicoli di cui godono il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale dell'EPPO, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.

CAPO VIII PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 47

Principi relativi al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e corretto («liceità e correttezza»);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, purché l'EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati («limitazione delle finalità»);
 - c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché l'EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare mediante l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento («limitazione della conservazione»);
 - f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. L'EPPO è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione») in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e in caso di trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
3. Il trattamento da parte dell'EPPO per una qualsiasi delle finalità di cui all'articolo 49, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali operativi, è consentito nella misura in cui:
- a) l'EPPO è autorizzata a trattare tali dati personali operativi per detta finalità conformemente al presente regolamento; e
 - b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell'Unione; e
 - c) se del caso, l'utilizzo dei dati personali operativi non è vietato dal diritto processuale nazionale applicabile alle misure investigative adottate a norma dell'articolo 30. Il diritto processuale nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui sono stati ottenuti i dati.

Articolo 48

Dati personali amministrativi

- 1. A tutti i dati personali amministrativi trattati dall'EPPO si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
- 2. L'EPPO stabilisce i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi nelle disposizioni sulla protezione dei dati del proprio regolamento interno.

Articolo 49

Trattamento dei dati personali operativi

- 1. L'EPPO tratta i dati personali operativi con procedimenti automatizzati o in casellari manuali strutturati in conformità del presente regolamento e solo per le finalità seguenti:
 - a) svolgimento di indagini penali e dell'azione penale ai sensi del presente regolamento; o
 - b) scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e altri istituzioni, organi,

uffici e agenzie dell'Unione ai sensi del presente regolamento; o

c) cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente regolamento.

2. Le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b), dall'EPPO per ciascuna finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono indicate in un allegato in conformità del paragrafo 3.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 115 al fine di elencare le categorie di dati personali seguenti e le categorie di interessati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché di aggiornare tale elenco per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.

Qualora motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 116 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

4. L'EPPO può trattare temporaneamente i dati personali operativi al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Agendo su proposta del procuratore capo europeo e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, il collegio precisa ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati personali, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati e il relativo utilizzo, nonché i termini per la loro conservazione e cancellazione.

5. L'EPPO tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.

6. Quando applica gli articoli da 57 a 62, l'EPPO, se del caso, agisce in conformità del diritto processuale nazionale per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni all'interessato e alla possibilità di escludere, limitare o ritardare tali informazioni. Se del caso, il procuratore europeo delegato consulta altri procuratori europei delegati interessati dal caso, prima di adottare una decisione riguardo agli articoli da 57 a 62.

Articolo 50

Termini per la conservazione dei dati personali operativi

1. L'EPPO verifica periodicamente la necessità di conservare i dati personali operativi trattati. Al più tardi, tale verifica è effettuata al massimo tre anni dopo il primo trattamento dei dati personali operativi e successivamente ogni tre anni. Se i dati personali operativi sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.

2. I dati personali operativi trattati dall'EPPO non sono conservati oltre cinque anni a decorrere dal momento in cui è diventata definitiva una decisione di assoluzione nell'ambito di un caso; qualora l'imputato sia stato condannato, i termini sono prorogati fino a che la sanzione irrogata venga eseguita o non possa più essere eseguita secondo il diritto dello Stato membro di condanna.

3. Prima che scada uno dei termini di cui al paragrafo 2, l'EPPO verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all'espletamento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali operativi, questi sono automaticamente cancellati.

Articolo 51

Distinzione tra diverse categorie di interessati

L'EPPO, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali operativi delle diverse categorie di interessati, quali:

a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;

b) le persone condannate per un reato;

c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato; e

d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).

Articolo 52

Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali

1. L'EPPO differenzia, nella misura del possibile, i dati personali operativi fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
2. L'EPPO prende tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali operativi inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, l'EPPO verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali operativi prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, l'EPPO correda tutte le trasmissioni di dati personali operativi delle informazioni necessarie che consentono al destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali operativi, e la misura in cui essi sono aggiornati.
3. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali operativi inesatti o che sono stati trasmessi dati personali operativi illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali operativi devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 61.

Articolo 53

Condizioni di trattamento specifiche

1. Se richiesto dal presente regolamento, l'EPPO prevede condizioni specifiche di trattamento e informa il destinatario dei dati personali operativi di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle.
2. L'EPPO rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 54

Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione

1. Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, in particolare dell'articolo 53, l'EPPO trasmette dati personali operativi a un'altra istituzione, un altro organo o ufficio, o un'altra agenzia dell'Unione solo se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze di tale istituzione, organo, ufficio o agenzia dell'Unione.
2. Se i dati personali operativi sono trasmessi su richiesta dell'altra istituzione, dell'altro organo o ufficio, o dell'altra agenzia dell'Unione, il titolare del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.

L'EPPO è tenuta a verificare la competenza dell'altra istituzione, dell'altro organo o ufficio, o dell'altra agenzia dell'Unione e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati personali operativi. Qualora emergano dubbi su tale necessità, l'EPPO chiede ulteriori spiegazioni al destinatario.

L'altra istituzione, l'altro organo o ufficio, o l'altra agenzia dell'Unione provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione dei dati personali operativi.

3. Nel procedere al trattamento dei dati personali l'altra istituzione, l'altro organo o ufficio, o l'altra agenzia dell'Unione persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.

Articolo 55

Trattamento di categorie particolari di dati personali operativi

1. Il trattamento di dati personali operativi che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati personali operativi relativi alla salute o di dati personali operativi relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario per le indagini dell'EPPO, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto se tali dati integrano altri dati personali operativi già trattati dall'EPPO.
2. Il responsabile della protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente articolo.

Articolo 56

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione dell'EPPO basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Articolo 57

Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. L'EPPO adotta misure ragionevoli per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 58. Effettua le comunicazioni con riferimento agli articoli 56, da 59 a 62 e 75 relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale, il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta.
2. L'EPPO agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 58 a 62.
3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dell'interessato, l'EPPO informa quest'ultimo per iscritto in merito al seguito dato alla sua richiesta.
4. L'EPPO provvede affinché le informazioni di cui all'articolo 58 ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli articoli 56, da 59 a 62 e 75 siano gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'EPPO può:
 - a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; o
 - b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe all'EPPO l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

5. Qualora l'EPPO nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli articoli 59 o 61, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

Articolo 58

Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato

1. L'EPPO mette a disposizione dell'interessato almeno le informazioni seguenti:
 - a) l'identità e i dati di contatto dell'EPPO;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali operativi;
 - d) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere all'EPPO l'accesso ai dati personali operativi e la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'EPPO fornisce all'interessato, in casi specifici, le ulteriori informazioni per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato seguenti:
 - a) la base giuridica per il trattamento;
 - b) il periodo di conservazione dei dati personali operativi oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali operativi, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
 - d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali operativi siano raccolti all'insaputa dell'interessato.
3. L'EPPO può ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:
 - a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
 - b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
 - c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell'Unione europea;
 - e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 59

Diritto di accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dall'EPPO la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali operativi che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali operativi e alle informazioni seguenti:

- a) le finalità e la base giuridica del trattamento;
- b) le categorie di dati personali operativi in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali operativi sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali operativi previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere all'EPPO la rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano;
- f) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e le coordinate di contatto di quest'ultimo;
- g) la comunicazione dei dati personali operativi oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Articolo 60

Limitazioni del diritto di accesso

1. L'EPPO può limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell'Unione europea;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. Qualora la fornitura di tali informazioni rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1, l'EPPO comunica all'interessato unicamente di avere svolto i controlli, senza fornire alcuna informazione che possa rivelargli se i dati personali operativi che lo riguardano siano trattati dall'EPPO o meno.

L'EPPO informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione dell'EPPO.

3. L'EPPO documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono messe a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 61

Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali operativi e limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dall'EPPO la rettifica dei dati personali operativi inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali operativi incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

2. L'EPPO cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali operativi e l'interessato ha il diritto di ottenere dall'EPPO, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali operativi che lo riguardano qualora il trattamento violi gli articoli 47, 49 o 55 oppure qualora i dati personali operativi debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l'EPPO.

3. Aniché procedere alla cancellazione, l'EPPO limita il trattamento quando:

- a) l'esattezza dei dati personali operativi è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; o
- b) i dati personali operativi devono essere conservati a fini probatori.

Quando il trattamento è limitato a norma della lettera a), primo comma, l'EPPO informa l'interessato prima di revocare la limitazione del trattamento.

4. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 3, tali dati personali operativi sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto per tutelare i diritti dell'interessato o di un'altra persona fisica o giuridica che è parte del procedimento dell'EPPO o per le finalità di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. L'EPPO informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. L'EPPO può limitare, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell'Unione europea;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

L'EPPO informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione dell'EPPO.

6. L'EPPO comunica le rettifiche dei dati personali operativi inesatti all'autorità competente da cui i dati personali operativi inesatti provengono.

7. L'EPPO, qualora i dati personali operativi siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa i destinatari, comunicando loro che devono rettificare o cancellare i dati personali operativi o limitare il trattamento dei dati personali operativi sotto la propria responsabilità.

Articolo 62

Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del garante europeo della protezione dei dati

1. Nei casi di cui all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 60, paragrafo 2, e all'articolo 61, paragrafo 5, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il garante europeo della protezione dei dati.

2. L'EPPO informa l'interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite il garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1.

3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato del suo diritto di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione del garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 63

Obblighi dell'EPPO

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte dell'EPPO.

Articolo 64

Contitolari del trattamento

1. Allorché l'EPPO insieme a uno o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza dei loro obblighi in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato

membro dell'Unione europea cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei controllari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 65

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto dell'EPPO, quest'ultima ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, dell'EPPO. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa l'EPPO di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione, o del diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, che vincoli il responsabile del trattamento all'EPPO e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali operativi e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti dell'EPPO. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali operativi si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell'interessato;
- d) su scelta dell'EPPO, cancelli o le restituisca tutti i dati personali operativi dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea preveda la conservazione dei dati personali operativi;
- e) metta a disposizione dell'EPPO tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
- f) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.

4. Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo 3 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

5. Se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Articolo 66

Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella dell'EPPO, che abbia accesso a dati personali operativi non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dall'EPPO, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 67

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, l'EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. L'EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali operativi adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono

trattati. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali operativi raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali operativi a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Articolo 68

Registro delle categorie di attività di trattamento

1. L'EPPO tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le informazioni seguenti:
 - a) i suoi dati di contatto e il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
 - b) le finalità del trattamento;
 - c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali operativi;
 - d) le categorie di destinatari a cui i dati personali operativi sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
 - e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali operativi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale;
 - f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 73.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.
3. L'EPPO mette il registro a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 69

Registrazione per il trattamento automatizzato

1. L'EPPO registra nei sistemi di trattamento automatizzato le operazioni seguenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione di dati personali operativi usati a fini operativi. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali operativi, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati personali operativi.
2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali operativi e nell'ambito di procedimenti penali. Le registrazioni sono cancellate dopo tre anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.
3. L'EPPO mette le registrazioni a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 70

Cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati

L'EPPO, su richiesta, coopera con il garante europeo della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 71

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'EPPO effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali operativi e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Articolo 72

Consultazione preventiva del garante europeo della protezione dei dati

1. L'EPPO consulta il garante europeo della protezione dei dati prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:
 - a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 71 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dall'EPPO per attenuare il rischio; o
 - b) il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
2. Il garante europeo della protezione dei dati può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.
3. L'EPPO trasmette al garante europeo della protezione dei dati la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 71 e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire al garante europeo della protezione dei dati di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.
4. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 del presente articolo violi il presente regolamento, in particolare qualora l'EPPO non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il garante europeo della protezione dei dati fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto all'EPPO sulla base dei poteri di cui dispone ai sensi dell'articolo 85. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'EPPO di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Articolo 73

Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi

1. L'EPPO, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali operativi di cui all'articolo 55.
2. Con riguardo al trattamento automatizzato, l'EPPO, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:
 - a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature di trattamento dei dati utilizzate per il trattamento (controllo dell'accesso alle attrezzature);
 - b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
 - c) impedire che i dati personali operativi siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
 - d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);
 - e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali operativi cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);
 - f) garantire la possibilità di verificare e accertare gli organi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali operativi utilizzando la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
 - g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali operativi sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);
 - h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante i trasferimenti di dati personali operativi o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
 - i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);
 - j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali operativi conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).

Articolo 74

Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati

1. In caso di violazione dei dati personali, l'EPPO notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
 - a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
 - c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte dell'EPPO per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
3. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
4. L'EPPO documenta qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente al garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo.
5. Qualora la violazione dei dati personali riguardi dati personali che sono stati trasmessi da o a un altro titolare del trattamento, l'EPPO comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 a tale titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo.

Articolo 75

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'EPPO comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettere b), c) e d).
3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) l'EPPO ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
 - b) l'EPPO ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
 - c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
4. Nel caso in cui l'EPPO non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, il garante europeo della protezione dei dati, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, può richiedere che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.
5. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

Articolo 76

Accesso autorizzato ai dati personali operativi in seno all'EPPO

Possono avere accesso ai dati personali operativi trattati dall'EPPO, ai fini dello svolgimento dei loro compiti e nei limiti previsti dal presente regolamento, soltanto il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale autorizzato che li assiste.

Articolo 77

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il collegio designa un responsabile della protezione dei dati su proposta del procuratore capo europeo. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale nominato appositamente a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in piena indipendenza e non può ricevere alcuna istruzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in base alle qualità professionali e, in particolare, alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di assolvere i compiti di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 79.
3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dar luogo a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento.
4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni e il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Il responsabile della protezione dei dati può essere rimosso dall'incarico di responsabile della protezione dei dati dal collegio solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
5. L'EPPO pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 78

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. L'EPPO provvede affinché il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. L'EPPO sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 79 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, fornendogli altresì accesso ai dati personali e ai trattamenti, e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. L'EPPO provvede affinché il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal collegio per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al procuratore capo europeo.
4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
5. Il collegio adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.
6. L'EPPO fornisce al responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessari all'esercizio delle sue funzioni.
7. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 108.

Articolo 79

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati ha, in particolare, i compiti seguenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
 - a) garantire, in modo indipendente, che l'EPPO rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 45/2001 nonché le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati del regolamento interno dell'EPPO, fra cui sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dell'EPPO in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - b) informare e fornire consulenza all'EPPO nonché al personale che esegue il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei

dati;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 71;
 - d) garantire che sia mantenuta traccia scritta del trasferimento e del ricevimento di dati personali conformemente alle disposizioni da stabilire nel regolamento interno dell'EPPO;
 - e) cooperare con il personale dell'EPPO preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento di dati;
 - f) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;
 - g) garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti ai sensi del presente regolamento;
 - h) fungere da punto di contatto per il garante europeo della protezione dei dati per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 72, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - i) redigere una relazione annuale e trasmetterla al procuratore capo europeo e al garante europeo della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.
3. Il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale dell'EPPO che assistono il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso l'EPPO e ai locali di quest'ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.
4. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 relative al trattamento dei dati personali amministrativi o le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali operativi, il responsabile della protezione dei dati ne informa il procuratore capo europeo chiedendogli di porre rimedio all'inadempienza entro un dato termine. Se il procuratore capo europeo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine indicato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 80

Principi generali per il trasferimento di dati personali operativi

1. L'EPPO può trasferire dati personali operativi a paesi terzi od organizzazioni internazionali, fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 53, soltanto se sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 80 a 83, segnatamente:
- a) il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti dell'EPPO;
 - b) i dati personali operativi sono trasferiti al titolare del trattamento in un paese terzo o un'organizzazione internazionale che sia un'autorità competente per la finalità di cui all'articolo 104;
 - c) nel caso in cui i dati personali operativi da trasferire in conformità del presente articolo siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro dell'Unione europea all'EPPO, quest'ultima deve ottenere l'autorizzazione preliminare dall'autorità competente interessata di detto Stato membro dell'Unione europea in conformità del suo diritto nazionale, a meno che detto Stato membro dell'Unione europea non abbia concesso tale autorizzazione al trasferimento in questione in termini generali o a condizioni particolari;
 - d) la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 81, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 82, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'articolo 83; e
 - e) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, l'EPPO impone al paese terzo o all'organizzazione internazionale di chiedere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo, che l'EPPO può concedere solo dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono successivamente trasferiti.
2. L'EPPO può trasferire dati personali operativi senza l'autorizzazione preliminare di uno Stato membro dell'Unione europea in conformità del paragrafo 1, lettera c), soltanto se il trasferimento dei dati personali operativi è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro dell'Unione europea e l'autorizzazione preliminare non può

essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza indugio.

3. Il trasferimento dei dati personali operativi ricevuti dall'EPPO verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte di uno Stato membro dell'Unione europea, o un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione è vietato. Ciò non vale nei casi in cui l'EPPO abbia autorizzato tale trasferimento dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono trasferiti. Tale obbligo di ottenere l'autorizzazione preliminare dall'EPPO non si applica ai casi sottoposti alle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 34.

4. Gli articoli da 80 a 83 sono applicati al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento e dal diritto dell'Unione non sia pregiudicato.

Articolo 81

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

L'EPPO può trasferire dati personali operativi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato.

Articolo 82

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza, l'EPPO può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un'organizzazione internazionale se:

- a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi in uno strumento giuridicamente vincolante; o
- b) l'EPPO ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali operativi e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi

2. L'EPPO informa il garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, e delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.

Articolo 83

Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 82, l'EPPO può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:

- a) per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo;
- b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato;
- c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo; o
- d) in casi singoli per lo svolgimento dei compiti dell'EPPO, a meno che l'EPPO non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento.

2. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento nonché delle informazioni sull'autorità competente ricevente, sulla motivazione del trasferimento e sui dati personali operativi trasferiti.

Trasferimenti di dati personali operativi a destinatari stabiliti in paesi terzi

1. In deroga all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'EPPO può, in casi singoli e specifici, trasferire dati personali operativi direttamente a destinatari stabiliti in paesi terzi soltanto se le altre disposizioni del presente capo sono rispettate e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento per le finalità di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
 - b) l'EPPO determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione;
 - c) l'EPPO ritiene che il trasferimento a un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 49, paragrafo 1, nel paese terzo sia inefficace o inadatto, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente;
 - d) l'autorità competente ai fini di cui all'articolo 49, paragrafo 1, nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, a meno che ciò sia inefficace o inadatto;
 - e) l'EPPO informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali operativi devono essere trattati da quest'ultimo soltanto a condizione che tale trattamento sia necessario.
2. Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra l'Unione e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.
3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, e delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.

Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte dell'EPPO e di fornire all'EPPO nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine, il garante europeo della protezione dei dati assolve le funzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 del presente articolo e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 87.
2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:
 - a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
 - b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
 - c) controlla e garantisce l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte dell'EPPO;
 - d) consiglia l'EPPO, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi.
3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:
 - a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
 - b) rivolgersi all'EPPO in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
 - c) consultare l'EPPO qualora le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi siano state respinte in violazione degli articoli da 56 a 62;
 - d) rivolgersi all'EPPO;
 - e) ordinare all'EPPO di effettuare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati personali operativi che sono stati trattati dall'EPPO in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi e la notificazione di tali misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati, a condizione che ciò non interferisca con le

indagini e azioni penali condotte dall'EPPO;

f) adire la Corte di giustizia alle condizioni previste dai trattati;

g) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia.

4. Il garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai dati personali operativi trattati dall'EPPO e ai locali di quest'ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti l'EPPO.

Articolo 86

Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati

Il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni, sia durante che dopo il mandato.

Articolo 87

Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se egli o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri dell'Unione europea o trasferimenti potenzialmente illeciti attraverso i canali di comunicazione dell'EPPO, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali competenti per la protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti e assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati, in funzione delle necessità.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 svolge anche i compiti di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/680 per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento, in particolare quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 88

Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati

1. Ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che il trattamento da parte dell'EPPO dei dati personali operativi che lo riguardano violi il presente regolamento.

2. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato dello stato e dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 89.

Articolo 89

Diritto al controllo giurisdizionale nei confronti del garante europeo della protezione dei dati

Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

SEZIONE 1
Disposizioni finanziarie

Articolo 90

Attori finanziari

1. Il procuratore capo europeo è responsabile della preparazione delle decisioni sulla stesura del bilancio e della loro presentazione al collegio per adozione.
2. Il direttore amministrativo è responsabile in qualità di ordinatore dell'esecuzione del bilancio dell'EPPO.

Articolo 91

Bilancio

1. Il procuratore capo europeo elabora previsioni delle entrate e delle spese dell'EPPO per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Tali previsioni sono iscritte nel bilancio dell'EPPO.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'EPPO devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'EPPO comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, fatti salvi i paragrafi 7 e 8;
 - b) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall'EPPO.
4. Le spese dell'EPPO comprendono le retribuzioni del procuratore capo europeo, dei procuratori europei, dei procuratori europei delegati, del direttore amministrativo e del personale dell'EPPO, nonché le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.
5. Quando i procuratori europei delegati agiscono nell'ambito dell'EPPO, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative dell'EPPO.

Le spese operative dell'EPPO non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio dell'EPPO, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 6.

Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno dell'EPPO, quali le traduzioni per la camera permanente.

6. Laddove sia eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell'EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall'EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell'indagine.

La camera permanente può quindi, previa consultazione con il direttore amministrativo e in base alla proporzionalità della misura eseguita nelle specifiche circostanze e al carattere straordinario dei costi che comporta, decidere di accogliere o respingere la richiesta, in conformità delle norme sulla valutazione di tali criteri da stabilire nel regolamento interno dell'EPPO. Il direttore amministrativo decide in seguito l'importo della sovvenzione da concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il direttore amministrativo informa senza indugio della decisione relativa all'importo il procuratore europeo delegato incaricato del caso.

7. Conformemente all'articolo 332 TFUE, le spese dell'EPPO di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO ottengono una rettifica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio ⁽²⁴⁾.

8. Il paragrafo 7 non si applica alle spese amministrative sostenute dalle istituzioni dell'Unione derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

Articolo 92

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il procuratore capo europeo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'EPPO per l'esercizio finanziario successivo sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo trasmette il progetto di stato di previsione provvisorio al collegio per adozione.
2. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'EPPO è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno l'EPPO trasmette alla Commissione uno stato di previsione definitivo che comprende un progetto di tabella dell'organico.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'EPPO a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'EPPO.
7. Il collegio adotta il bilancio dell'EPPO su proposta del procuratore capo europeo. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, si procede ad adeguamenti secondo la stessa procedura seguita per l'adozione del bilancio iniziale.
8. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'EPPO si applica l'articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione ⁽²⁵⁾.

Articolo 93

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore amministrativo, agendo in qualità di ordinatore dell'EPPO, esegue il bilancio dell'EPPO sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.
2. Il direttore amministrativo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 94

Rendicontazione e discarico

1. Il contabile dell'EPPO comunica i conti provvisori dell'esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio (anno N + 1).
2. L'EPPO trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
3. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'EPPO consolidati con i conti della Commissione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'EPPO entro il 1° giugno che segue l'esercizio chiuso.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'EPPO ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'EPPO stabilisce i conti definitivi dell'EPPO sotto la propria responsabilità e li presenta al collegio per un parere.
6. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'EPPO trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del collegio di cui al paragrafo 5, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi dell'EPPO sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno successivo a ciascun esercizio.
8. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni al più tardi entro il 30 settembre che segue ciascun esercizio. Il direttore amministrativo invia la risposta anche alla Commissione.
9. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 95

Regolamento finanziario

Il procuratore capo europeo elabora il progetto di regole finanziarie applicabili all'EPPO sulla base di una proposta del direttore amministrativo. Le regole finanziarie sono adottate dal collegio previa consultazione della Commissione. Esse si discostano da quelle contenute nel regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'EPPO e previo accordo della Commissione.

SEZIONE 2

Disposizioni relative al personale

Articolo 96

Disposizioni generali

1. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale dell'EPPO si applicano lo statuto, il regime applicabile e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Il procuratore capo europeo e i procuratori europei sono assunti come agenti temporanei dell'EPPO ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile.

2. Il personale dell'EPPO è assunto in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione europea.

3. I poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e dal regime applicabile per la conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal collegio. In relazione al personale dell'EPPO, quest'ultimo può delegare tali poteri al direttore amministrativo. La delega di poteri di cui al presente paragrafo non riguarda il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati o il direttore amministrativo.

4. Il collegio adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto. Il collegio adotta altresì la programmazione delle risorse di personale nell'ambito del documento di programmazione.

5. All'EPPO e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

6. I procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali ai sensi degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti. Le autorità nazionali competenti agevolano l'esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera o sul loro status nel sistema giudiziario nazionale. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali. Si garantisce l'esistenza di disposizioni adeguate affinché siano mantenuti i diritti dei procuratori europei delegati in materia di previdenza sociale, pensioni e copertura assicurativa previsti dal regime nazionale. Si garantisce altresì che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. Le condizioni generali di lavoro e l'ambiente lavorativo dei procuratori europei delegati rientrano tra le responsabilità delle autorità giudiziarie nazionali competenti.

7. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e azione penale, i procuratori europei e i procuratori europei delegati non ricevono ordini, direttive o istruzioni diverse da quelle espressamente previste all'articolo 6.

Articolo 97

Agenti temporanei e agenti contrattuali

1. Agli agenti temporanei in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile che sono assunti dall'EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l'EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all'articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti, mentre tutte le altre condizioni del contratto rimangono invariate, fatta salva la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime applicabile agli altri agenti. Si considera che tali agenti temporanei abbiano prestato il loro servizio interamente presso l'EPPO.

2. Agli agenti contrattuali in servizio presso le istituzioni dell'Unione a norma dell'articolo 3 *bis* o dell'articolo 3 *ter* del regime applicabile che sono assunti dall'EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l'EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all'articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti ai sensi dell'articolo 3 *bis* del regime applicabile, mentre tutte le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Si considera che tali agenti contrattuali abbiano prestato il loro servizio interamente presso l'EPPO.

3. Agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione a norma, rispettivamente, dell'articolo 2, lettera f), del regime applicabile e dell'articolo 3 *bis* del regime applicabile che sono assunti dall'EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l'EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all'articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti alle stesse condizioni. Si considera che tali agenti abbiano prestato il loro servizio interamente presso l'EPPO.

Articolo 98

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. L'EPPO può avvalersi, oltre che del proprio personale, di esperti nazionali distaccati o altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima. Nell'esercizio dei compiti relativi alle funzioni dell'EPPO, gli esperti nazionali distaccati sono soggetti all'autorità del procuratore capo europeo.

2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'EPPO o di altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima.

CAPO X

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI DELLA PROCURA EUROPEA CON I PARTNER

Articolo 99

Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l'EPPO può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, con le autorità degli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO e con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali.

2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, l'EPPO può, conformemente all'articolo 111, scambiare direttamente con i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutte le informazioni, se non diversamente previsto dal presente regolamento.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'EPPO può concludere accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Gli accordi di lavoro non possono fungere da base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l'Unione o i suoi Stati membri.

Articolo 100

Relazioni con Eurojust

1. L'EPPO instaura e mantiene relazioni strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato nel presente articolo. A tal fine, il procuratore capo europeo e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.

2. Sul fronte operativo, l'EPPO può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri, fra l'altro:

a) condividendo informazioni, compresi dati personali, riguardanti le sue indagini, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;

b) invitando Eurojust, o il o i relativi membri nazionali competenti, a prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle sue decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati membri dell'Unione europea che sono membri di Eurojust ma non partecipano all'istituzione dell'EPPO, nonché nei paesi terzi.

3. L'EPPO ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo («hit/no hit»), alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dall'EPPO e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, all'EPPO, nonché allo Stato membro dell'Unione europea che ha fornito i dati a Eurojust. L'EPPO adotta

misure adeguate a consentire che Eurojust abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema automatico di gestione dei fascicoli.

4. L'EPPO può avvalersi del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. A tal fine, Eurojust può fornire all'EPPO servizi di interesse comune. Le modalità sono regolate mediante un accordo.

Articolo 101

Relazioni con l'OLAF

1. L'EPPO instaura e mantiene relazioni strette con l'OLAF, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo scambio di informazioni. Le relazioni mirano, in particolare, ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la complementarità e il sostegno dell'OLAF all'EPPO.

2. Fatte salve le azioni di cui al paragrafo 3, qualora l'EPPO conduca un'indagine penale in conformità del presente regolamento, l'OLAF non avvia alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.

3. Nel corso di un'indagine da essa condotta, l'EPPO può chiedere all'OLAF, in conformità del mandato dell'OLAF, di sostenere o integrare l'attività dell'EPPO, in particolare:

a) fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;

b) facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell'Unione;

c) conducendo indagini amministrative.

4. Al fine di consentire all'OLAF di valutare l'azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, l'EPPO può fornire all'OLAF informazioni pertinenti in merito a casi in cui l'EPPO ha deciso di non condurre un'indagine o che ha archiviato.

5. L'EPPO ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'OLAF. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall'EPPO nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'OLAF, ne è data notizia sia all'OLAF che all'EPPO. L'EPPO adotta misure adeguate a consentire che l'OLAF abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli.

Articolo 102

Relazioni con Europol

1. L'EPPO instaura e mantiene relazioni strette con Europol. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che stabilisce le modalità di cooperazione.

2. Se necessario ai fini delle sue indagini, l'EPPO può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da Europol, pertinente a un qualsiasi reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica.

Articolo 103

Relazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione

1. L'EPPO instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la Commissione allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, concludono un accordo che stabilisce le modalità di cooperazione.

2. Fatti salvi il corretto svolgimento e la riservatezza delle sue indagini, l'EPPO fornisce senza indugio alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell'Unione e ad altre vittime interessate informazioni sufficienti al fine di consentire loro di adottare opportune misure, in particolare:

a) misure amministrative, quali misure cautelari a tutela degli interessi finanziari dell'Unione al riguardo. L'EPPO può raccomandare misure specifiche all'istituzione, all'organo, all'ufficio o all'agenzia dell'Unione;

b) la costituzione come parte civile nei procedimenti;

c) misure volte al recupero amministrativo di importi dovuti al bilancio dell'Unione o misure disciplinari.

Articolo 104

Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1. Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 99, paragrafo 3, con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'EPPO.
2. L'EPPO può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze operative dell'EPPO.
3. Gli accordi internazionali con uno o più paesi terzi conclusi dall'Unione o cui l'Unione ha aderito a norma dell'articolo 218 TFUE in ambiti di competenza dell'EPPO, come gli accordi internazionali riguardanti la cooperazione in materia penale tra l'EPPO e tali paesi terzi, sono vincolanti per l'EPPO.
4. In mancanza di accordo a norma del paragrafo 3, gli Stati membri riconoscono, se permesso dal pertinente accordo internazionale multilaterale e fatta salva l'accettazione del paese terzo, e notificano, ove applicabile, che l'EPPO è l'autorità competente ad attuare gli accordi internazionali multilaterali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica degli accordi stessi, ove necessario e possibile.

Gli Stati membri possono inoltre notificare l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione di altri accordi internazionali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica di detti accordi.

5. In mancanza di un accordo a norma del paragrafo 3 del presente articolo o di un riconoscimento a norma del paragrafo 4 del presente articolo, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, disporre dei poteri di un procuratore nazionale o di un membro della magistratura del suo Stato membro per richiedere assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi, sulla base di accordi internazionali conclusi da detto Stato membro o del diritto nazionale applicabile e, ove richiesto, tramite le autorità nazionali competenti. In tal caso, il procuratore europeo delegato informa e si adopera, ove opportuno, per ottenere il consenso delle autorità dei paesi terzi a che le prove raccolte su tale base saranno utilizzate dall'EPPO ai fini del presente regolamento. In ogni caso, il paese terzo è debitamente informato che il destinatario finale della risposta alla richiesta è l'EPPO.

Laddove l'EPPO non possa esercitare le sue funzioni sulla base di un accordo internazionale pertinente ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, essa può richiedere altresì assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi in un caso specifico e nei limiti della sua competenza materiale. L'EPPO è tenuta a soddisfare le condizioni eventualmente stabilite da dette autorità relativamente all'uso delle informazioni da esse fornite su tale base.

6. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, l'EPPO può fornire, su richiesta, alle autorità competenti di paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, a fini di indagini o di prova in indagini penali, informazioni o prove di cui sia già in possesso. Previa consultazione della camera permanente, il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide in merito al trasferimento delle informazioni o prove conformemente al diritto nazionale del suo Stato membro e al presente regolamento.
7. Qualora sia necessario richiedere l'estradizione di una persona, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può chiedere all'autorità competente del suo Stato membro di emettere una richiesta di estradizione in conformità dei trattati applicabili e/o del diritto nazionale applicabile.

Articolo 105

Relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO

1. Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 99, paragrafo 3, con le autorità di Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'EPPO.
2. L'EPPO può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto negli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze dell'EPPO.
3. In mancanza di uno strumento giuridico relativo alla cooperazione in materia penale e di consegna tra l'EPPO e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, gli Stati membri notificano l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione degli atti dell'Unione applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento a casi che rientrano nella competenza dell'EPPO nelle loro relazioni con gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

CAPO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 106

Status giuridico e condizioni operative

1. In ciascuno degli Stati membri, l'EPPO ha la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale.
2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'EPPO e alle strutture che il Lussemburgo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro ai membri del collegio, al direttore amministrativo e al personale dell'EPPO, nonché ai relativi familiari, sono stabilite in un accordo di sede che sarà concluso tra l'EPPO e il Lussemburgo entro la data in cui l'EPPO assumerà i compiti di indagine e azione penale stabiliti conformemente all'articolo 120, paragrafo 2.

Articolo 107

Regime linguistico

1. Agli atti di cui agli articoli 21 e 114 del presente regolamento si applica il regolamento (CEE) n. 1/58 ⁽²⁶⁾ del Consiglio.
2. Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno dell'EPPO.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo dell'EPPO a livello centrale sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea, a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione. I procuratori europei delegati decidono in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini in conformità del diritto nazionale applicabile.

Articolo 108

Riservatezza e segreto professionale

1. I membri del collegio, il direttore amministrativo e il personale dell'EPPO, gli esperti nazionali distaccati e altre persone messe a disposizione dell'EPPO ma non impiegate dalla medesima e i procuratori europei delegati hanno l'obbligo della riservatezza in conformità della legislazione dell'Unione rispetto a qualsiasi informazione detenuta dall'EPPO.
2. Qualsiasi altra persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell'EPPO a livello nazionale ha l'obbligo della riservatezza ai sensi del diritto nazionale applicabile.
3. L'obbligo della riservatezza permane per le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro e dell'attività.
4. L'obbligo della riservatezza si applica, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile, a tutte le informazioni ricevute dall'EPPO, a meno che tali informazioni siano già state legittimamente rese pubbliche.
5. Le indagini svolte sotto l'autorità dell'EPPO sono protette dalle norme sul segreto professionale previste dal diritto applicabile dell'Unione. Qualsiasi persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell'EPPO è tenuta al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale applicabile.

Articolo 109

Trasparenza

1. Ai documenti conservati in conformità dell'articolo 45 del presente regolamento diversi dai fascicoli, comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾.
2. Entro sei mesi dalla data della sua nomina, il procuratore capo europeo elabora una proposta di norme dettagliato per l'applicazione del presente articolo. Tale proposta è adottata dal collegio.
3. Le decisioni adottate dall'EPPO ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.

Articolo 110

OLAF e Corte dei conti

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, entro sei mesi dopo la data stabilita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, l'EPPO aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁸⁾ e adotta le opportune disposizioni applicabili al procuratore capo europeo, ai procuratori europei, al direttore amministrativo e al personale dell'EPPO, agli esperti nazionali distaccati e alle altre persone messe a disposizione dell'EPPO ma non impiegate dalla medesima, e ai procuratori europei delegati utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dall'EPPO.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽²⁹⁾ del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate dall'EPPO.
4. Fatti salvi i paragrafi da 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con organi dell'Unione, autorità dei paesi terzi e organizzazioni internazionali nonché i contratti dell'EPPO contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini secondo le rispettive competenze.

Articolo 111

Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate

1. L'EPPO stabilisce le norme interne in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate, compresi la produzione e il trattamento di tali informazioni presso l'EPPO.
2. L'EPPO stabilisce norme interne in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE che sono conformi alla decisione 2013/488/UE ⁽³⁰⁾ del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni.

Articolo 112

Indagini amministrative

Le attività amministrative dell'EPPO sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 113

Regime generale di responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'EPPO è regolata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'EPPO.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'EPPO risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea, i danni causati dall'EPPO o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni causati per colpa di un procuratore europeo delegato nell'esercizio delle sue funzioni.
5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità contrattuale dell'EPPO di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾.
7. La responsabilità individuale del personale dell'EPPO è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto e del regime applicabile.

Articolo 114

Norme di attuazione e documenti di programmazione

Il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, adotta in particolare:

- a) su base annuale, il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale dell'EPPO;
- b) una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- c) le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l'insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse;
- d) norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle attività dell'EPPO;
- e) le norme di attuazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 115

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 49, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 20 novembre 2017.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 116

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 115, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 117

Comunicazioni

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica al riguardo, sono notificate contemporaneamente al procuratore capo europeo, al Consiglio e alla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre all'EPPO un elenco esaustivo delle disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale applicabili ai reati definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 e di qualsiasi altro atto legislativo nazionale pertinente. L'EPPO provvede affinché le informazioni ricevute tramite tali elenchi siano rese pubbliche. Inoltre, gli Stati membri che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, intendono limitare l'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere e) e f), a specifici reati gravi notificano all'EPPO un elenco di tali reati.

Articolo 118

Riesame delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell'EPPO

Nell'ambito dell'adeguamento del regolamento (CE) n. 45/2001 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione riesamina le disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell'EPPO di cui al presente regolamento. La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della modifica o dell'abrogazione di tali disposizioni.

Articolo 119

Clausola di revisione

1. Entro cinque anni dalla data che la Commissione deve stabilire ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione e presenta una relazione di valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, nonché dell'efficacia e dell'efficienza dell'EPPO e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
2. La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che sia necessario avere norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione dell'EPPO, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività, tra cui le indagini transfrontaliere.

Articolo 120

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. L'EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest'ultima commesso dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'EPPO assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l'EPPO. La decisione della Commissione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data che la Commissione deve stabilire non deve essere anteriore a tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

U. REINSALU

⁽¹⁾ Approvazione del 5 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ([GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29](#)).

⁽³⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ([GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42](#)).

⁽⁴⁾ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ([GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1](#)).

⁽⁵⁾ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali ([GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1](#)).

⁽⁶⁾ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di

informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ([GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1](#)).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1](#)).

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1](#)).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1](#)).

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ([GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89](#)).

⁽¹¹⁾ Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati ([GU L 27 del 29.1.2005, pag. 61](#)).

⁽¹²⁾ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ([GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63](#)).

⁽¹³⁾ Accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea ([GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1](#)).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ([GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1](#)).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ([GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320](#)).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1](#)).

⁽¹⁷⁾ Regolamento n. 31 (CEE.), n. 11 (CEE), del Consiglio, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica ([GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62](#)).

⁽¹⁸⁾ Decisione (67/446/CEE) (67/30/Euratom) dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità ([GU C EE 152 del 13.7.1967, pag. 18](#)).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1](#)).

⁽²⁰⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ([GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37](#)).

⁽²¹⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1](#)).

⁽²²⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ([GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39](#)).

⁽²³⁾ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea ([GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130](#)).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria ([GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39](#)).

⁽²⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42](#)).

(²⁶) Regolamento n. 1/58 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ([GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58](#)).

(²⁷) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ([GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43](#)).

(²⁸) Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ([GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15](#)).

(²⁹) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ([GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2](#)).

(³⁰) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE ([GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1](#)).

(³¹) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1](#)).

- Le riflessioni degli studenti sull'uso dell'intelligenza artificiale nel role play

1. L'applicazione del protocollo “Human-First” è stata un passaggio importante nel mio lavoro: definire la strategia prima di utilizzare l'intelligenza artificiale mi ha permesso di mantenere il controllo del mio ragionamento. Quando ho confrontato i risultati della macchina con le mie idee iniziali, ho trovato che l'algoritmo confermava sostanzialmente le mie intuizioni. La macchina ha validato la struttura logica che avevo creato e mi ha dato utili suggerimenti per migliorare la presentazione della mia tesi.

C'è stato un momento in cui ho rischiato di affidarmi troppo alla macchina, soprattutto quando ero stanca e dovevo scrivere le parti più tecniche del testo. In quel momento, la tentazione di lasciare che la macchina facesse il lavoro era forte, ma ho deciso di usarla come strumento per aiutarmi a migliorare la mia analisi. Questo approccio mi ha permesso di aumentare la qualità della mia analisi e di migliorare la mia capacità di argomentazione. Per lavorare con la macchina, ho dovuto capire bene i concetti fondamentali e poi sottoporli alla sua analisi, il che mi ha aiutato non solo ad argomentare meglio, ma anche a essere più coerente nel linguaggio.

Sono stato scettica nei confronti della macchina, il che mi ha aiutato a evitare di fidarmi troppo dei suoi risultati. Questa cautela è stata utile quando la macchina ha citato un riferimento normativo che mi sembrava sospetto e fuori contesto. Dopo aver verificato le fonti, ho scoperto che il riferimento era errato e che la macchina aveva fatto un errore.

Il risultato del mio lavoro non è stato il frutto di un singolo prompt, ma di una lunga e complessa interazione con la macchina. Spiegare i miei obiettivi alla macchina mi ha costretto a chiarire e focalizzare i punti centrali della questione prima di trasferirli sul software. In conclusione, l'esperienza mi ha insegnato che l'intelligenza artificiale non è una soluzione magica, ma uno strumento avanzato che richiede competenze e pensiero critico solidi per essere utilizzato in modo efficace.

2. Durante questa attività abbiamo sperimentato un approccio Human-First, partendo sempre dalle nostre idee per costruire la strategia giuridica prima di chiedere aiuto all'AI. Essa è stata per noi una guida utile, capace di suggerire miglioramenti e spunti aggiuntivi, ma non ha sostituito il nostro pensiero. Le decisioni principali sono sempre nate da noi. Non abbiamo mai sentito il bisogno di chiedere completamente il lavoro all'AI; al contrario, l'abbiamo usata come una sorta di "scaffolding", uno strumento che ci ha aiutato a salire più in alto e a vedere aspetti che da soli forse non avremmo considerato.

L'attività ci ha permesso di conoscere meglio l'ambito giuridico e di acquisire maggiore consapevolezza su come interagire con l'AI in modo critico e responsabile. Non abbiamo riscontrato errori o informazioni sbagliate: l'AI ha modificato solo alcuni aspetti, principalmente per rendere la forma più chiara, senza cambiare le idee alla base della nostra strategia.

Il lavoro finale è stato il risultato di un vero e proprio dialogo con l'AI, fatto con più interazioni e spiegazioni, che ci ha aiutato a chiarire le nostre stesse idee e a strutturare meglio gli argomenti. Questo ci ha fatto capire che l'AI non è un oracolo da cui aspettarsi la soluzione pronta, ma uno strumento che richiede competenze, un pensiero critico alla base e consapevolezza per essere usato al meglio.

In conclusione, questa esperienza ci ha insegnato che la collaborazione tra strategia umana e supporto tecnologico può essere molto produttiva, valorizzando le nostre competenze giuridiche e il pensiero critico, e allo stesso tempo permettendoci di capire concretamente come usare l'AI in modo consapevole.

3. Nel corso del nostro lavoro, abbiamo utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa per aiutarci a redigere un atto giuridico. L'intelligenza artificiale non ha sostituito il nostro lavoro, ma ci ha aiutato a confrontare e approfondire le nostre idee. Prima di utilizzare la piattaforma, abbiamo deciso come lavorare insieme e abbiamo tolto i dati sensibili dal fascicolo, in modo da non inserire nomi reali o informazioni personali. Questo ci ha fatto riflettere sulla privacy e sui rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel diritto, soprattutto quando si lavora con informazioni delicate. Durante il lavoro, abbiamo sempre cercato di essere critici verso le risposte della macchina, verificando le fonti e le argomentazioni. Abbiamo seguito il protocollo "Human-First", creando la nostra strategia senza l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Insieme, abbiamo identificato i punti chiave del caso, gli obiettivi processuali e le linee argomentative più efficaci. Solo dopo, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di confrontare il nostro lavoro con altre prospettive. In parte, la macchina ha confermato il percorso che avevamo già scelto, soprattutto per la struttura logica dell'atto. In altri casi, ci ha suggerito aspetti che non avevamo considerato, come possibili obiezioni della controparte o punti deboli della nostra argomentazione. Tuttavia, non abbiamo cambiato completamente la nostra strategia iniziale. L'intelligenza artificiale ci ha aiutato a perfezionare e mettere alla prova le nostre idee. Durante il lavoro, abbiamo capito il rischio di utilizzare l'intelligenza artificiale in modo passivo, delegando alla macchina la costruzione dell'argomentazione giuridica o la stesura completa dell'atto. Invece, abbiamo cercato di usarla come supporto per migliorare la nostra comprensione del caso. Ad esempio, abbiamo chiesto spiegazioni sulle norme, chiarimenti sui concetti complessi e simulazioni di possibili critiche al nostro lavoro. In questo modo, la macchina non ha sostituito il nostro ragionamento, ma ci ha aiutato a svilupparlo in modo più approfondito e strutturato. Riteniamo che questa esperienza abbia migliorato sia la nostra capacità di argomentazione giuridica sia la nostra capacità di utilizzare strumenti tecnologici in modo consapevole. Dal punto di vista giuridico, l'intelligenza artificiale ci ha costretto a ragionare sulla solidità delle nostre tesi, verificando e contestualizzando ogni suggerimento. Abbiamo dovuto norme interpretare, valutare la pertinenza delle argomentazioni e scegliere quali elementi utilizzare nell'atto. Dal punto di vista tecnologico, abbiamo capito quanto sia importante formulare richieste chiare e specifiche. Le richieste troppo generiche producevano risposte vaghe, mentre le domande più precise permettevano di ottenere risultati migliori e più coerenti con il caso. Fin dall'inizio, abbiamo cercato di mantenere un atteggiamento prudente nei confronti dell'intelligenza artificiale, pur riconoscendo che le sue risposte potevano respingere il nostro giudizio. In alcuni momenti, ci siamo accorti che la macchina forniva riferimenti normativi non precisi o richiama principi giuridici in modo troppo astratto. Questo ci ha spinto a verificare manualmente le fonti e a confrontare ogni informazione con il fascicolo. Abbiamo compreso

concretamente il rischio dell'"automationbias", cioè la tendenza a considerare automaticamente corretto ciò che viene prodotto dalla tecnologia. Per evitare questo errore, abbiamo discusso in gruppo ogni proposta dell'intelligenza artificiale prima di inserirla nel testo definitivo. Il testo finale presentato alla Giuria non coincideva integralmente con l'output generato dall'intelligenza artificiale. Una parte coerente del lavoro è stata riscritta o modificata dal gruppo. Abbiamo corretto formulazioni troppo generiche, eliminato passaggi ridondanti, adattato il linguaggio giuridico, verificato la correttezza delle norme citate e integrato elementi presenti nel fascicolo ma assenti nell'output dell'intelligenza artificiale. In alcuni casi, abbiamo individuato vere e proprie "allucinazioni", come riferimenti normativi poco pertinenti o informazioni non presenti nei documenti del caso. Questo ha confermato l'importanza del controllo umano nella fase finale di revisione. Il lavoro non si è svolto attraverso un unico prompt, ma tramite un confronto continuo con la macchina. Abbiamo progressivamente raffinato le richieste, cercando di ottenere risposte più precise e coerenti con le esigenze del caso. Tra le richieste più utili ci sono la spiegazione di norme e concetti, la revisione critica della bozza, l'individuazione dei punti deboli e la simulazione delle obiezioni della controparte. Questo processo ci ha aiutato anche a chiarire meglio il nostro ragionamento. Per poter formulare richieste efficaci, dovevamo infatti avere ben chiaro cosa ottenere e quali fossero gli obiettivi strategici dell'atto. Al termine dell'esperienza, riteniamo che l'intelligenza artificiale non possa essere considerata un "oracolo" capace di fornire automaticamente la soluzione corretta. Al contrario, abbiamo capito che il suo utilizzo richiede una forte capacità critica e una buona preparazione giuridica. La qualità del risultato dipende molto dall'intervento umano: dalla formulazione dei suggerimenti, dalla verifica delle informazioni e dalla capacità di valutare la validità delle argomentazioni proposte.

L'intelligenza artificiale può rappresentare un valido supporto per migliorare il lavoro giuridico, ma solo se utilizzata in modo consapevole, critico e responsabile.

4. Il progetto “Steppo Role-Play” è stata un’esperienza che ho trovato molto formativa e utile. Personalmente, all’interno del gruppo, avente come caposquadra l’avvocato Daniele Luison, mi sono ritrovata in una situazione positiva, molto seguita e soprattutto siamo stati aiutati nel capire come procedere nel lavoro e di conseguenza nel come utilizzare l’AI.

Prima di iniziare il lavoro ho preso visione delle istruzioni forniteci per la costruzione del processo simulato, quindi ho letto attentamente anche il protocollo “Human-First”. Nel gruppo mi sono occupata della parte difensiva del caso e, onestamente, la tentazione di utilizzare l’AI non è stata di certo assente, nonostante ciò, per interfacciarmi con un mio possibile mondo futuro, ho evitato l’uso immediato e ho proceduto con un’analisi del caso più attenta. Una volta analizzato il caso in maniera approfondita e scovato i punti deboli dell’accusa, ho stilato una scaletta di ciò che poteva essere usato dalla difesa per contrastare le accuse mosse. Grazie all’aiuto di uno studente universitario membro del gruppo e dell’avvocato che ci aveva fornito un esempio di come avremmo dovuto costruire una memoria difensiva, ho capito come dover organizzare al meglio le informazioni e, solo dopo, ho interpellato l’AI. Il riscontro ottenuto dalla macchina non è stato molto differente da ciò che avevo già abbozzato; le maggiori correzioni, vista la mia conoscenza approssimativa della professione, sono state a livello tecnico e quindi di una terminologia maggiormente precisa.

Il momento in cui ho avvertito una forte tentazione di fare cognitive offloading è stato durante l’avvio del lavoro iniziale. Essendomi ritrovata alle prese con un qualcosa di completamente nuovo per la mia esperienza, il primo pensiero è stato quello di scaricare il grande lavoro alla macchina, prima però di compiere quest’azione che mi avrebbe tolto i meriti e le soddisfazioni del lavoro, mi sono fermata a riflettere e sono riuscita a resistere a una tentazione che al giorno d’oggi è diventata molto comune. Ho preferito usare lo strumento come un punto di forza per il lavoro svolto da me, piuttosto che lasciare che si appropriasse di ciò che rientrava nel mio dovere e nel mio impegno. Infatti l’AI non ha sostituito il mio pensiero e il mio costante sforzo nel costruire una memoria difensiva solida, ma ha semplicemente supportato e solidificato ciò che avevo già realizzato di mio pugno. Ciò mi ha permesso di fare un lavoro di qualità e attenzione personale, senza prendermi meriti che non mi appartenevano.

A lavoro ultimato, coinvolgere l’intelligenza artificiale mi ha aiutata nell’arricchire le mie conoscenze lessicali e quindi nell’avere una padronanza differente delle parole nel momento della simulazione. Per questo, ritengo di aver implementato le mie capacità di argomentazione giuridica, grazie all’utilizzo di questo strumento non sempre usato consapevolmente. La scelta di termini tecnicamente più precisi non è stata un semplice esempio di memoria stilisticamente corretta, ma ha dato anche una forza dal punto di vista logico e di attendibilità della tesi difensiva.

Nel momento in cui ho utilizzato l'AI mi sono assicurata di fornirgli una consegna precisa e dettagliata sulla risposta che mi avesse dovuto dare, ovvero una fonte esplicativa e di correzione riguardo alcuni aspetti ancora non del tutto chiari. Non mi sono mai fidata ciecamente delle risposte, infatti mi sono sempre assicurata, con le dovute ricerche, di aver ricevuto informazioni corrette e soprattutto attendibili. Ovviamente, è stata mia premura fare un'accurata revisione personale di tutti i contenuti; infatti, sebbene consideri l'AI uno strumento molto utile, ritengo che ciò che un essere umano è capace di creare di suo pugno sia unico nel suo genere, per quanto una macchina possa farlo ugualmente non sostituirebbe mai l'ingegno di un uomo. Per cui avendo utilizzato lo strumento a livello di correzione, spiegazione e critica non mi sono ritrovata a “discutere” sulle risposte ricevute.

Infine ritengo di uscire da quest'esperienza con una consapevolezza maggiore riguardo l'utilizzo dell'AI. Non ho mai visto questo strumento come la chiave per ogni difficoltà, ma sempre come un aiuto costruttivo per il lavoro umano.

5. Durante questo progetto, ho cercato di adottare un approccio che mettesse al primo posto le capacità umane. Inizialmente, ho lavorato in modo da creare una strategia e ho riflettuto personalmente sul caso e sul ruolo di procuratore che dovevo interpretare. Successivamente, ho utilizzato l'intelligenza artificiale per migliorare la struttura delle frasi, rendere le argomentazioni più fluide e utilizzare una terminologia giuridica più precisa. In alcuni momenti, ho chiesto suggerimenti su possibili capi d'accusa che avrei potuto sviluppare, ma ho sempre integrato queste idee alle mie riflessioni iniziali senza sostituirlle completamente.

Durante la stesura del lavoro, ho percepito il rischio di affidarmi troppo all'intelligenza artificiale, soprattutto quando le ho chiesto di creare alcune frasi o parti dell'argomentazione da zero. Tuttavia, ho cercato di utilizzare l'intelligenza artificiale come uno strumento che mi aiutasse a sviluppare meglio le mie idee, mantenendo sempre una base personale e cercando di comprendere davvero l'argomento. Questa esperienza non mi ha solo aiutato a utilizzare meglio l'intelligenza artificiale, ma anche a comprendere meglio il funzionamento di un processo, il ruolo del procuratore e il lavoro svolto dalle diverse figure coinvolte, grazie al confronto con altri partecipanti al progetto.

Per quanto riguarda il rischio di affidarsi troppo alle risposte dell'intelligenza artificiale, ammetto che in alcuni momenti tendevo a fidarmi delle sue risposte, soprattutto quando sembravano ben argomentate e sicure. Nonostante questo, ho cercato di verificare le informazioni e i riferimenti normativi quando alcune informazioni mi sembravano poco convincenti o improbabili. Questa esperienza mi ha fatto capire che l'intelligenza artificiale può essere un supporto molto utile, ma richiede comunque attenzione, controllo e spirito critico da parte di chi la utilizza.

Il testo finale che ho presentato non era una semplice copia delle risposte dell'intelligenza artificiale, ma il risultato di una continua rielaborazione tra le mie idee e riflessioni personali e i suggerimenti linguistici forniti dalla macchina. Ho modificato o adattato le risposte ricevute per renderle più coerenti con il mio ragionamento e con il contesto del progetto. Inoltre, non ho utilizzato un unico prompt, ma ho dovuto fare molte domande, approfondire diversi aspetti e discutere più volte con l'intelligenza artificiale per ottenere risposte utili. Questo processo mi ha aiutato anche a chiarire meglio le mie idee, perché per formulare richieste efficaci era necessario comprendere con precisione il problema giuridico affrontato.

Alla fine di questa esperienza, non considero l'intelligenza artificiale come uno strumento capace di fornire automaticamente la soluzione corretta, ma come uno strumento che richiede competenza e consapevolezza da parte di chi lo utilizza. Ritengo che il suo valore stia soprattutto nella capacità di supportare il ragionamento umano e migliorare l'organizzazione delle idee, senza però sostituire il giudizio critico personale.

6. Durante il progetto STEPPPO Role-Play 2026 ho ricoperto il ruolo della difesa nel procedimento penale simulato riguardante reati di frode IVA intracomunitaria, riciclaggio, autoriciclaggio e associazione per delinquere.

Nel corso dell'attività ho applicato il protocollo "Human-First" cercando di utilizzare l'Intelligenza Artificiale non come sostituto del ragionamento umano, ma come supporto critico e strumento di revisione.

1. Strategia "Human-First"

Prima di utilizzare strumenti di AI generativa, ho elaborato autonomamente una strategia difensiva basata sul fascicolo delle indagini fornito dagli organizzatori. In particolare ho pensato a:

- assenza di prove dirette del dolo;
- possibilità di errori contabili o amministrativi;
- mancanza di prove certe riguardo all'associazione criminale;
- atteggiamento collaborativo degli imputati verso Guardia di Finanza e Procura Europea.

Solo successivamente ho interrogato l'AI per verificare la solidità delle argomentazioni e approfondire, cercando anche di utilizzare termini più tecnici. La risposta della macchina non ha cambiato radicalmente il mio approccio iniziale, ma ha contribuito a rendere più ordinata e giuridicamente strutturata la mia strategia.

2. Cognitive Offloading e Cognitive Scaffolding

Durante il lavoro ho percepito il rischio di utilizzare l'AI come scorciatoia, soprattutto nella fase di scrittura. Ho cercato di usare l'AI come "cognitive scaffolding", cioè come supporto per migliorare il ragionamento già sviluppato autonomamente.

L'AI mi ha aiutato soprattutto nella formulazione giuridica del testo e nell'utilizzo del linguaggio tecnico-processuale, che non sono abituata ad utilizzare ed era nuovo per me.

3. Capacità argomentativa o capacità tecnologica?

Questa esperienza ha sviluppato entrambe le competenze perché da un lato ho migliorato la mia capacità di utilizzare strumenti tecnologici avanzati in modo consapevole; dall'altro lato, però, il lavoro principale è rimasto quello dell'argomentazione giuridica.

Infatti l'AI non era in grado di comprendere automaticamente la strategia difensiva migliore senza istruzioni precise, andavano date informazioni precise e puntuali, quindi prima ho dovuto interpretare il fascicolo, selezionare i fatti più utili e decidere quali argomenti valorizzare.

4. Automation Bias e verifica critica

All'inizio tendevo a considerare affidabili le risposte dell'AI, ma durante il lavoro ho compreso la necessità di verificare attentamente ogni informazione.

In alcuni casi l'AI proponeva formulazioni giuridiche troppo generiche oppure riferimenti normativi non perfettamente coerenti con il caso concreto.

Per evitare errori ho confrontato le informazioni prodotte dall'AI con il materiale del fascicolo e con il supporto dei capisquadra.

Questo mi ha fatto comprendere il rischio dell'“automation bias”, cioè la tendenza a fidarsi automaticamente della macchina solo perché appare autorevole.

5. Revisione umana del testo finale

Il testo finale della memoria difensiva non è stato copiato integralmente dall'AI. Molte parti sono state modificate, semplificate o riscritte da me per adattarle meglio al caso specifico.

In particolare ho corretto espressioni troppo artificiali, eliminato argomentazioni non coerenti con il fascicolo, riorganizzato alcuni passaggi logici e verificato la correttezza dei riferimenti normativi. Questo lavoro di revisione mi ha dimostrato quanto sia importante il controllo umano nell'utilizzo dell'AI in ambito giuridico e in generale. Non bisogna mai dare per scontato che l'AI sia affidabile, perciò si deve sempre approfondire e verificare che le informazioni prese da essa siano corrette e autentiche.

6. Interazione con la macchina

Come ho già detto, non ho ottenuto il risultato con un solo prompt. È stato necessario interagire più volte con l'AI, riformulando le richieste e chiedendo chiarimenti.

Questo processo mi ha aiutato a chiarire meglio anche le mie idee, perché per ottenere risposte utili era necessario formulare domande precise e ben strutturate.

Ho compreso che la qualità dell'output dipende molto dalla qualità del prompt inserito: bisogna essere chiari e precisi.

7. Riflessione finale

Alla fine di questa esperienza non considero l'AI un “oracolo” capace di fornire automaticamente la soluzione corretta.

Ritengo invece che sia uno strumento utile ma che richiede competenza, spirito critico e capacità di verifica da parte dell'utilizzatore.

Nel settore giuridico, in particolare, l'AI può rappresentare un valido supporto nella ricerca, nella scrittura e nell'organizzazione delle idee, ma non può sostituire il ragionamento umano, l'interpretazione delle norme e la valutazione critica delle prove.

Questa esperienza mi ha insegnato che l'uso corretto dell'AI non consiste nel delegare completamente il lavoro alla macchina, ma nel collaborare con essa mantenendo sempre il controllo umano sul risultato finale.

7. Durante questa attività di role play sulla simulazione di un caso di frode, in cui facevo parte della difesa, ho cercato prima di tutto di ragionare autonomamente sul caso. Infatti, inizialmente ho scritto dei punti con le mie idee principali e con le argomentazioni che secondo me potevano essere utili per costruire una buona strategia difensiva. Solo dopo mi sono confrontata con l'intelligenza artificiale, cercando di integrare quello che avevo già pensato con i suggerimenti che mi venivano dati. In generale non ho cambiato completamente approccio dopo aver letto le risposte della macchina, perché molte idee coincidevano già con il mio ragionamento; però l'AI mi ha aiutata ad approfondire alcuni aspetti e a vedere il caso da punti di vista leggermente diversi. Sicuramente sarebbe stato molto facile fare “cognitive offloading”, cioè lasciare all'intelligenza artificiale tutto il compito di costruire le argomentazioni senza impegnarmi troppo personalmente. Io, però ho deciso di usare l'AI più come un supporto al mio ragionamento, per aiutarmi a sviluppare meglio le idee. Infatti, non mi sono limitata a copiare le risposte, ma le ho confrontate con quello che pensavo io e con ciò che avevo capito del caso.

Secondo me questa esperienza non è servita solo a imparare a usare uno strumento tecnologico, ma soprattutto a migliorare la capacità di argomentazione giuridica. Nel diritto, infatti, non basta che una frase sembri convincente: bisogna capire se è davvero coerente, logica e corretta. Per questo motivo ho mantenuto un atteggiamento abbastanza critico verso le risposte dell'AI. Non mi sono fidata subito di tutto quello che scriveva, anche perché a volte alcune informazioni sembravano troppo generiche e non abbastanza precise. In certi momenti ho dovuto fare domande molto specifiche per ottenere risposte davvero utili per la strategia difensiva che volevo seguire.

Il testo finale redatto non era semplicemente una copia dell'output dell'intelligenza artificiale. Alcune parti sono state mantenute, soprattutto come spunti o come aiuto per organizzare meglio il discorso, ma molte altre sono state riscritte o modificate usando il mio giudizio personale. Questo perché ho capito che, soprattutto in ambito giuridico, affidarsi completamente all'AI può essere rischioso: bisogna sempre controllare e valutare le informazioni che vengono fornite.

Inoltre, non sono arrivata al risultato con un solo prompt. Ho dovuto quasi “discutere” con la macchina, facendo diverse domande e spiegando meglio cosa stessi cercando. Però questo processo mi è stato utile anche personalmente, perché il fatto di dover formulare richieste precise mi ha aiutata a chiarire meglio le mie idee e a capire quali fossero davvero i punti più importanti della difesa,

Alla fine di questa esperienza penso che l'intelligenza artificiale non sia un “oracolo” che dà automaticamente la soluzione corretta, ma uno strumento utile che richiede competenze e spirito critico da parte di chi la usa. Può aiutare molto nel ragionamento e nell'organizzazione delle idee, ma non può sostituire completamente il pensiero umano, soprattutto in un ambito delicato come quello giuridico.

8. Nel corso dell'attività di role-play giuridico abbiamo utilizzato strumenti di AI generativa come supporto alla costruzione dell'atto processuale. L'AI non è stata utilizzata come sostituto del ragionamento umano, ma come "controparte critica" e collaboratore, capace di suggerire argomentazioni, evidenziare punti deboli e aiutare nella revisione del testo. Prima di utilizzare l'AI abbiamo anonimizzato nomi e dati sensibili presenti nel fascicolo, riflettendo sul tema della privacy e sulla necessità di evitare l'inserimento di informazioni personali identificabili all'interno dei prompt. Durante il lavoro abbiamo mantenuto un approccio critico, verificando norme, riferimenti e suggerimenti prodotti dall'AI per evitare errori, allucinazioni o interpretazioni scorrette. Sì, abbiamo applicato il protocollo "Human-First" elaborando prima una strategia autonoma di squadra. Prima di interrogare l'AI abbiamo discusso tra noi i punti fondamentali dell'atto, gli obiettivi della nostra argomentazione e le possibili criticità. Successivamente abbiamo utilizzato l'AI per confrontare la nostra impostazione con un punto di vista esterno. In alcuni aspetti la risposta della macchina ha confermato le nostre idee iniziali, soprattutto nella struttura argomentativa generale. Tuttavia, in altri punti abbiamo modificato parzialmente l'approccio dopo che l'AI ha suggerito controargomentazioni e possibili obiezioni della controparte. L'aspetto più utile non è stato ricevere "la soluzione", ma mettere alla prova il nostro ragionamento. In alcuni momenti abbiamo percepito la tentazione di utilizzare l'AI per velocizzare il lavoro, soprattutto nella scrittura formale dell'atto e nella ricerca di riferimenti normativi. Questo avrebbe potuto trasformare l'AI in uno strumento di "cognitive offloading", cioè di scarico completo della fatica cognitiva. Tuttavia, abbiamo cercato di usare l'AI come "cognitive scaffolding", cioè come supporto per migliorare il nostro ragionamento. Invece di accettare immediatamente le risposte, abbiamo chiesto spiegazioni, chiarimenti e critiche al testo prodotto. Questo ci ha obbligati a comprendere meglio le norme e a riflettere più approfonditamente sulla strategia difensiva. L'attività ha sviluppato entrambe le competenze, ma riteniamo che l'aspetto principale sia stato il potenziamento della capacità di argomentazione giuridica. Per utilizzare efficacemente l'AI non bastava formulare richieste generiche: era necessario sapere quali problemi giuridici affrontare, quali obiettivi perseguire e come valutare la correttezza delle risposte. Questo richiedeva capacità critica e conoscenza del caso. Allo stesso tempo, abbiamo sviluppato anche competenze tecnologiche, soprattutto nella scrittura dei prompt. Abbiamo capito che la qualità dell'output dipende molto dalla precisione delle richieste e dalla capacità di guidare la macchina. All'inizio non ci siamo fidati completamente dell'AI, ma eravamo comunque influenzati dalla tendenza a considerare autorevole una risposta scritta in modo convincente.

In alcuni casi l'AI ha citato norme o interpretazioni che ci sono sembrate sospette o troppo

generiche.

Per questo abbiamo controllato manualmente i riferimenti normativi e confrontato il contenuto con il fascicolo. Abbiamo anche notato che alcune informazioni erano formalmente corrette ma non realmente pertinenti al caso specifico. Questo ci ha fatto comprendere il rischio dell’“automation bias”: accettare suggerimenti solo perché prodotti dalla macchina.

Di conseguenza abbiamo adottato un atteggiamento più critico e verificato ogni elemento importante prima di inserirlo nell’atto finale. Il testo finale non è rimasto identico all’output iniziale dell’AI. Una parte consistente è stata rielaborata dal gruppo, soprattutto per adattare il linguaggio al caso concreto e migliorare la precisione delle argomentazioni.

Abbiamo modificato, per esempio, la struttura di alcuni paragrafi, il tono giuridico, riferimenti normativi poco pertinenti, passaggi troppo generici o ripetitivi.

Inoltre, abbiamo individuato alcune “allucinazioni”, come riferimenti normativi poco accurati o informazioni non presenti nel fascicolo. Questo ha reso necessario un lavoro di revisione umana approfondita.

L’AI è stata utile come base di partenza, ma il risultato finale è stato costruito soprattutto attraverso il controllo e il giudizio umano.

Non abbiamo ottenuto il risultato desiderato con un solo prompt. È stato necessario dialogare più volte con la macchina, chiarendo meglio gli obiettivi e chiedendo approfondimenti specifici. Ad esempio, abbiamo chiesto all’AI di spiegare le norme citate o di proporre alternative strategiche. Questo processo ci ha aiutato anche a chiarire meglio le nostre idee. Per formulare richieste precise dovevamo prima comprendere noi stessi cosa volevamo ottenere.

Alla fine dell’esperienza non consideriamo l’AI un “oracolo” che fornisce automaticamente la soluzione corretta. Al contrario, riteniamo che sia uno strumento che richiede ancora più competenza critica da parte dell’utilizzatore.

L’AI può essere molto utile per generare idee, suggerire strutture argomentative e mettere in discussione il lavoro svolto, ma senza controllo umano può produrre errori, informazioni inesatte o argomentazioni poco adatte al contesto.

Questa esperienza ci ha fatto comprendere che il valore principale non è delegare il pensiero alla macchina, ma utilizzare la tecnologia per migliorare la qualità del ragionamento umano.

9. Durante il progetto di PCTO svolto con l'Università Bicocca abbiamo lavorato su un caso giuridico utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. Questa esperienza mi ha fatto capire che l'AI non deve essere usata come una macchina che fornisce semplicemente risposte automatiche, ma come uno strumento di supporto che richiede attenzione e spirito critico. Prima di utilizzare l'AI il nostro gruppo ha cercato di costruire una strategia autonoma leggendo il fascicolo e discutendo insieme i punti principali del caso. Solo successivamente abbiamo scritto i prompt cercando di essere chiari e specifici nelle richieste. Abbiamo inoltre prestato molta attenzione alla privacy evitando di inserire nomi reali o dati sensibili perché abbiamo capito quanto sia importante proteggere le informazioni personali quando si utilizzano questi strumenti. Dopo aver ricevuto le prime risposte dall'AI in alcuni casi ci siamo sentiti confermati nelle nostre idee iniziali mentre in altri abbiamo modificato il nostro approccio. Tuttavia non abbiamo mai accettato immediatamente le risposte ricevute. Abbiamo continuato a fare domande chiedendo spiegazioni sulle norme citate e invitando l'AI a evidenziare i punti deboli delle nostre argomentazioni. Questo metodo ci ha aiutato a migliorare il lavoro finale e a sviluppare un atteggiamento più critico. Durante l'attività ci sono stati momenti in cui sarebbe stato più semplice copiare direttamente ciò che produceva l'AI soprattutto quando il lavoro diventava più complesso. Tuttavia ci siamo resi conto che così facendo non avremmo realmente imparato. L'AI si è dimostrata utile soprattutto come supporto al ragionamento, aiutandoci ad approfondire e organizzare meglio le nostre idee senza sostituire il nostro contributo personale. Ritengo che questa esperienza abbia sviluppato soprattutto la nostra capacità di argomentazione e di analisi. Non si trattava solamente di imparare a usare uno strumento tecnologico, ma di capire se le informazioni e le argomentazioni proposte fossero corrette, coerenti e adatte al caso. Per questo motivo è stato necessario confrontarsi continuamente e verificare le fonti.

Per quanto riguarda il rischio di fidarsi troppo dell'AI, inizialmente ero portata a considerare corrette le sue risposte perché erano formulate in modo molto convincente. Successivamente, però, ci siamo accorti che alcune informazioni non erano precise. In particolare abbiamo trovato riferimenti normativi non del tutto corretti e alcune informazioni non presenti nel fascicolo. Questo mi ha fatto comprendere quanto sia importante controllare sempre ciò che viene prodotto dall'intelligenza artificiale. Il testo finale presentato alla giuria non corrispondeva completamente all'output generato dall'AI. Molte parti sono state corrette, integrate o riscritte dal gruppo dopo il confronto con i capisquadra. Il contributo umano è stato quindi fondamentale per eliminare errori, migliorare le argomentazioni e rendere il testo più coerente. Questo processo ci ha aiutato anche a chiarire le nostre idee e a comprendere meglio il lavoro che stavamo svolgendo. Al termine di questa esperienza considero l'AI uno strumento utile e innovativo, ma non un "oracolo" capace

di fornire sempre la soluzione corretta. Credo invece che il suo utilizzo richieda ancora più attenzione, preparazione e capacità critica da parte delle persone. Proprio per questo motivo ritengo che il contributo umano resti essenziale anche in attività svolte con il supporto dell'intelligenza artificiale.

10. Nel momento della stesura dell'atto di accusa per il progetto "Steppo Role Play" avevo già preso attentamente visione delle raccomandazioni sull'utilizzo dell'AI e del protocollo Human First. L'ho infatti applicato e ho consultato l'intelligenza artificiale solo dopo aver completato autonomamente il mio lavoro. Solo successivamente l'ho interrogata e in quel momento mi sono sentita molto più sicura e confermata nelle mie idee: le risposte ricevute dall'intelligenza artificiale, infatti, non erano diverse dal mio lavoro, salvo qualche piccolo dettaglio, che mi ha solo permesso di migliorarlo, ovviamente dopo aver controllato le informazioni consegnate dalla macchina.

Non sono mancati i momenti in cui ho avuto la tentazione di evitare la fatica, scaricandola tutta sulla macchina, facendo cioè cognitive offloading. Quel momento è arrivato all'inizio, quando trovandomi davanti ad un caso complicato e spiegato con termini di quell'ambito per me un po' difficili, non sapevo proprio da dove iniziare, avendo anche dei dubbi su come sia costruito un atto di accusa. Poi con calma sono andata a consultare i modelli degli anni passati, riuscendo ad avviare il mio lavoro e, infine, a completarlo.

Credo che questa attività, ancora più di aver implementato le mie capacità nell'utilizzo dell'AI, mi abbia aiutato a migliorare quelle riguardo all'argomentazione giuridica. Ero infatti già consapevole, pur non conoscendo formalmente il protocollo Human First, che l'AI fosse uno strumento su cui non bisogna riversare ogni fatica, ma da consultare successivamente per poter correggere e perfezionare le proprie creazioni. Quando invece ho interrogato la macchina e ho capito quali fossero i punti deboli del mio elaborato per poi modificarli in meglio, lì ho capito come fosse correttamente costruito un atto di accusa e come la mia argomentazione giuridica potesse essere migliorata. Tutte le mie idee non sono infatti state modificate dopo la consultazione dell'intelligenza artificiale, ma ho appreso un modo più corretto per esprimerle. Poi certamente, posso anche affermare, dopo aver visto il risultato di cui sono stata molto fiera, che ho avuto molte più conferme del fatto che questo sia il modo più adatto e conveniente di utilizzare questo potente strumento. Ho capito sia che bisogna consultarlo solo come conferma delle proprie idee e mai come sostituto di noi stessi, sia che le risposte date da esso dipendono dalle nostre domande: bisogna offrire dei prompt il più chiaro possibile per avere risposte altrettanto complete.

Di fronte alle risposte date dall'intelligenza artificiale non mi sono mai fidata completamente. Non partivo di certo con il presupposto che fossero totalmente sbagliate, ma nemmeno corrette a priori. Il punto in cui sono stata più dubbiosa è stato quello in cui bisognava scrivere gli articoli nei quali ambiti rientrava la condotta segnalata. Oltre a quelli che io avevo già cercato e inserito, l'AI ne aveva citati alcuni che mi sembravano un po' sospetti e li

ho quindi controllati per esserne al 100% sicura. Uno di questi non si è rivelato totalmente corretto e l'ho quindi eliminato. Non ho infatti mai inserito informazioni date dalla macchina che anche solo rischiavano di essere sbagliate: se non ne ero sicura e non riuscivo a verificarle, le toglievo.

Il testo finale che ho presentato alla giuria non era identico a quello presentato dall'AI. Come da protocollo, io prima di consultarla avevo già steso un mio atto di accusa e anche dopo il prompt della macchina ho dato precedenza al lavoro fatto da me, certamente mantenendo però le correzioni ottenute. Ho infatti tenuto il mio lavoro e su quello ho cambiato le cose che grazie all'intelligenza artificiale avevo capito essere sbagliate e non ho mantenuto molte espressioni troppo artificiali e informazioni che si distaccavano dal caso. Inoltre, come ho detto prima, ho eliminato norme e articoli che ho verificato essere errati. Alla prima domanda posta, l'AI non mi ha subito fornito tutte le informazioni che mi servivano. Per esempio, mi ha consegnato un atto in cui era presente solo il resoconto dei fatti e ho dovuto dare più prompt per avere anche le misure cautelari e gli articoli nei quali ambiti entrava la condotta segnalata. Questo mi ha insegnato a come porre nel modo migliore le domande all'intelligenza artificiale per avere le risposte migliori, cioè porle nel modo più chiaro, completo ed esaustivo possibile.

In conclusione, posso affermare con sicurezza di aver capito la vera natura dell'AI, che non è assolutamente un “oracolo” a cui bisogna ciecamente affidarsi senza porsi la minima domanda, ma uno strumento che necessita della corretta preparazione per essere utilizzato in modo efficiente. Credo infatti fondamentale avere una formazione apposita per l'uso dell'intelligenza artificiale, in modo da capire che il protocollo Human First è la maniera più adatta per valorizzare il nostro stesso lavoro e le nostre stesse capacità. Riversare su di essa tutta la fatica non significa altro se non sottovalutare la propria intelligenza e le proprie abilità, ma al tempo stesso rifiutarsi di imparare credendo di non averne affatto bisogno.

11. Durante la stesura del testo con l'AI ho applicato il protocollo human first prima di interrogare l'intelligenza artificiale, in seguito, quando ho letto la risposta della macchina mi sono sentito molto confermato nelle mie idee.

Ero te tanto a fare cognitive offloading nel momento in cui dovevo trovare dei punti del caso che andassero a giustificare la mia accusa ma poi sono riuscito a trovarli.

In questa attività ho sentito di aver implementato collaborando con l'AI la mia capacità di argomentazione giuridica, poiché prima di ciò sapevo pressoché nulla dell'argomento e quindi l'intelligenza artificiale è riuscita a fornirmi molte informazioni.

Personalmente, mi sono fidato subito della risposta data dall'AI poiché la maggior parte delle volte è molto affidabile e non c'è stato un momento in cui abbia citato una norma che sembrava sospetta ne ho accettato un suo suggerimento che si sia rivelato sbagliato.

Devo ammettere che ho cambiato abbastanza il testo generato dall'AI non perché fosse sbagliato o perché avessi trovato errori formali o allucinazioni giuridiche ma perché mi sembrava un po' troppo complesso e ho preferito semplificarlo per comodità.

Non ho trovato il risultato con un solo prompt ma ho dovuto discutere con la macchina qualche volta e devo dire che spiegare all'AI cosa volevo mi ha aiutato molto a chiarire le idee. In conclusione, penso che l'intelligenza artificiale sia un ottimo strumento che riesce a rispondere in modo chiaro e rigoroso, ma per fare ciò si deve avere una buona competenza per gestirlo poiché bisogna somministrargli domande chiare e precise.

12. Nella stesura dell'atto per il progetto Steppo Role Play 2026 si è resa necessaria una grande partecipazione con l'IA in quanto nel mio gruppo, purtroppo o per fortuna, a seguito dell'abbandono di alcuni membri del team mi sono trovato a elaborare l'atto da solo: tuttavia, come accennato prima, questo fatto ha avuto risvolti negativi e positivi; positivi perchè ho potuto organizzare il lavoro improntandolo sulla strategia che ritenevo migliore e svilupparlo sulla base delle mie idee e nel modo in cui volevo io, mentre dall'altra non avevo una visione critica su ciò che stavo facendo o, quantomeno, una visione esterna da terzi che mi permettesse di confrontare la mia strategia difensiva con altre possibili strade da seguire. Qui però l'IA ha avuto un ruolo fondamentale: infatti, dal momento che all'inizio eravamo un team di quattro persone, avevo steso un file iniziale con una prima bozza di strategia difensiva meramente a scopo di traccia, senza cioè articoli a sostegno della tesi; nel momento in cui ho appreso di essere rimasto solo, ho modificato questa bozza eliminando il nome e i dati sensibili degli indagati e ho iniziato a istruire il chatbot (in questo caso Gemini) sul caso, stando sempre attento a censurare e modificare i nomi e i dati sensibili. La parte iniziale è stata la più complessa proprio per la difficoltà nell'istruire l'IA e nel farle fare quello che mi serviva dal momento che essa più volte deviava dalle mie direttive suggerendomi azioni da intraprendere per migliorare il mio documento ma che esulavano dalle mie competenze e dalle schede che ci erano state fornite per il Role Play. Per fortuna però dopo questa iniziale "resistenza" dell'IA l'ho addestrata a ragionare come volevo io e da quel momento siamo riusciti a sviluppare una strategia molto simile a quella che avevo preventivato all'inizio, con alcune migliori che mi ha suggerito l'IA mentre implementavo nuovi articoli o dettagli nella bozza di documento: alla fine, io elaboravo un documento che completavo con articoli o norme man mano che leggevo i documenti del Role Play che ci erano stati forniti, lo caricavo in Gemini e gli chiedevo di agire sia come mio collaboratore, in quanto non ne avevo di umani, sia alla fine come avversario, in modo da poter sviluppare un documento che potesse già confutare parte delle possibili accuse che gli sarebbero state rivolte. In particolare sulla parte di collaborazione con l'IA mi era venuta più la tentazione di lasciargli elaborare a lui il documento, perchè ogni volta che gli caricavo il mio lui continuava a deviare sulle sue idee e impiegavo molto tempo prezioso per riportarlo sulla mia linea di pensiero e a farlo agire nel modo che volevo io. Per fortuna il continuo dialogo con l'IA mi permetteva al contempo di sviluppare il documento e addestrare l'IA, così per fortuna a un certo punto ha smesso di prendere iniziative troppo distanti dalla mia linea difensiva, facendo invece commenti molto utili e costruttivi che mi hanno permesso di modificare in meglio il documento. Infatti credo che questa modalità di

utilizzo dell'IA sia stata la più proficua perchè permetteva a noi di sviluppare un documento giuridico per conto nostro basandoci su dati reali di un possibile caso reale, e in seguito di migliorarlo e correggerlo con l'IA a seguito di un accurato addestramento di quest'ultima appositamente per questo tipo di interventi. Questo è stato reso possibile sia da un lungo lavoro di stesura del documento e di analisi dei dati presenti nel caso, che ha accresciuto le competenze giuridiche in questo specifico campo, sia dal lavoro altrettanto lungo eseguito sull'IA per addestrarla e istruirla sul caso, ricordandosi sempre di eliminare ogni riferimento a persone o cose presenti nel caso, sia in quello eseguito con l'IA, in cui si è reso necessario dialogare e spesso correggere il tiro del chatbot per sviluppare un elaborato che fosse mio e non frutto esclusivamente delle idee dell'IA. Proprio per questo rigido controllo che ho applicato all'IA essa non ha avuto possibilità di fornirmi informazioni o suggerimenti fuorvianti o errati, in quanto il lavoro è stato improntato in modo rigoroso e molto severo, lasciando ben poca libertà all'IA nello spaziare con le sue idee e mantenendola invece vicino alle mie, fornendomi suggerimenti utili, che tuttavia a volte si sono rivelati errati, come ad esempio una norma che, all'interno di un contesto come quello trattato, sulla base di alcuni dati economici delle aziende le scagionava; questa norma mi era parsa sospetta più che altro perchè troppo specifica per il mio caso, tanto da sembrare fatta apposta: infatti dopo aver eseguito delle ricerche ho concluso che l'IA l'aveva inventata perchè utile nel mio caso. Questo fatto mi ha reso quindi ulteriormente scettico nel successivo utilizzo dell'IA e ho irrigidito ancora i prompt di controllo dei suggerimenti, tanto che nel testo finale l'IA non aveva scritto nessuna norma inesistente e il testo elaborato, seppur raffinato dal linguaggio giuridico più specifico dell'IA, era ancora perfettamente conforme e anzi presentava ancora alcune linee di testo che avevo elaborato io in alcuni prompt successivi che avevo fornito all'IA durante la stesura, come miglioramento del mio testo iniziale. In conclusione, questo progetto è stato molto utile perchè mi ha permesso di sviluppare una competenza maggiore nell'utilizzo specifico dell'IA, in particolare nel format da implementare nei miei prompt affinché essa non esuli dal compito che le è richiesto e fare di testa sua, inventando o deformando fatti o leggi a seconda della richiesta che le viene fatta, e proprio per questo credo che il dialogo con essa sia la migliore opzione che abbiamo: infatti l'educazione di una IA permette di crescerla come vogliamo noi e di farla sviluppare per aiutarci a seconda delle nostre richieste e secondo dei canoni che noi le imponiamo, e questa personale collaborazione può essere possibile solo attraverso il dialogo continuo con essa e il suo continuo addestramento, non attraverso un singolo prompt. L'IA necessita quindi di tempo e

dedizione per crescere e svilupparsi al meglio, non come oracolo perfetto, ma come fedele compagno che ci possa stare accanto aiutandoci quando siamo in difficoltà e anche nella vita di tutti i giorni.

13. L'esperienza di simulazione legale ha rappresentato un'importante occasione formativa, permettendoci di sperimentare concretamente il protocollo “human-first”. Il lavoro ha debuttato con un'accurata pianificazione strategica condotta esclusivamente da me e dai membri della mia squadra, basata sull'analisi autonoma del fascicolo delle indagini. Tale fase preliminare ha permesso di definire la linea difensiva che è rimasta il punto centrale dell'intero progetto; l'interazione successiva con l'Intelligenza Artificiale ha infatti fornito una convalida delle mie intuizioni condivise successivamente con il gruppo di lavoro, senza alterare l'impostazione strategica originaria.

Nonostante la tentazione di ricorrere al “cognitive offloading” per le fasi più onerose della stesura, abbiamo scelto di adottare lo strumento come un “cognitive scaffolding”. L'IA è stata impiegata come controparte critica, al fine di sottoporre la nostra tesi a un rigoroso scrutinio e individuarne eventuali punti di debolezza. Questo metodo di collaborazione ibrida ha sensibilmente rafforzato la nostra capacità di ragionamento giuridico: la necessità di esplicitare gli obiettivi alla macchina ci ha costretti a una riflessione più profonda e a una maggiore chiarezza concettuale.

Al fine di scongiurare il rischio di “automation bias”, abbiamo mantenuto una vigilanza costante, verificando la correttezza di ogni output. Durante le sessioni di lavoro non è stato riscontrato alcun tipo di errore normativo; inoltre, sono stati respinti preventivamente tutti i suggerimenti non coerenti con i fatti documentati nel fascicolo. L'IA non è stata l'autrice dell'atto, compito che è rimasto prerogativa della squadra; la tecnologia è stata utilizzata esclusivamente per una revisione di correttezza formale. Di conseguenza, l'elaborato finale presentato alla Giuria è il risultato di una rielaborazione umana sistematica, volta a garantire precisione strategica e adeguatezza al contesto processuale.

In conclusione, l'esito della simulazione non è scaturito da un singolo input, bensì da un dialogo con il sistema. Questa esperienza ha dimostrato che l'IA non deve essere considerata un “oracolo” dispensatore di soluzioni predefinite, ma uno strumento complesso che esige un elevato grado di competenza e uno spiccato spirito critico per essere governato con efficacia.

- Il blog finale sull'esperienza

Simulare per comprendere: STEPPO Role Play 2026



Mar 9, 2026 | [Game Subcommittee](#), [High School Subcommittee](#)

Author: Francesca Fragassi; Michele Monopoli

Committee: Game Committee, High School Committee

Date: 09/03/2026

Dopo il successo della prima edizione, torna nel 2026 STEPPO Role Play, il progetto didattico promosso dal Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca nell'ambito del percorso formativo dedicato al ruolo della Procura Europea e alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di formazione scuola-lavoro promosse dal Centro, con l'obiettivo di avvicinare gli studenti ai temi dell'integrazione europea, della cooperazione giudiziaria e della lotta alla criminalità economico-finanziaria transfrontaliera.

La seconda edizione del progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso educativo avviato nel 2025. Attraverso una metodologia basata sulla simulazione di casi reali, STEPPO Role Play consente agli studenti di sperimentare in prima persona le dinamiche di un procedimento penale europeo, assumendo ruoli attivi e confrontandosi con professionisti del diritto, magistrati, docenti universitari ed esperti del settore.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che comprendere il funzionamento delle istituzioni europee e dei meccanismi di cooperazione giudiziaria non può limitarsi allo studio teorico. Per questo motivo, il progetto adotta la formula del role play, una simulazione processuale che permette ai partecipanti di analizzare un caso concreto e di comprenderne le implicazioni giuridiche, economiche ed etiche.

In questo contesto, gli studenti vengono coinvolti nella ricostruzione di un'indagine relativa a reati che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione Europea, come frodi, irregolarità nell'utilizzo dei fondi europei o condotte che alterano la libera concorrenza e la lealtà commerciale. Attraverso l'analisi del caso, i partecipanti hanno l'opportunità di comprendere come tali comportamenti non rappresentino soltanto violazioni giuridiche, ma possano compromettere il corretto funzionamento del mercato europeo e incidere direttamente sul bilancio dell'Unione Europea, con conseguenze che ricadono anche sulle opportunità e sul futuro delle giovani generazioni.

Il progetto si articola in tre momenti principali. Nel primo incontro, che si svolge online, i partecipanti vengono suddivisi in squadre composte da studenti liceali, studenti universitari e professionisti del diritto che svolgono il ruolo di caposquadra. Durante questa fase viene presentato il caso oggetto della simulazione e distribuito un fascicolo investigativo contenente gli elementi essenziali dell'indagine: la notizia di reato, documenti probatori e altri materiali utili alla ricostruzione dei fatti.

Questa prima fase è dedicata alla comprensione del contesto giuridico e investigativo e alla definizione delle strategie processuali che ciascuna squadra dovrà sviluppare, suddividendosi tra accusa e difesa. Un elemento centrale della simulazione è la dimensione transnazionale del reato, che consente di comprendere il ruolo della Procura Europea nel coordinare indagini che coinvolgono più Stati membri e nel garantire una risposta efficace alla criminalità economica che supera i confini nazionali.

La seconda fase è dedicata alla preparazione degli atti processuali e introduce un elemento innovativo della nuova edizione: l'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale generativa come supporto all'analisi giuridica. Gli studenti sono chiamati prima a elaborare autonomamente una strategia argomentativa e solo successivamente a confrontarla con l'AI, utilizzata come strumento critico e collaborativo secondo il cosiddetto protocollo "human-first".

Questo approccio consente ai partecipanti di sviluppare capacità di ragionamento giuridico e spirito critico, evitando di delegare alla tecnologia il processo decisionale. L'intelligenza artificiale diventa così una "impalcatura cognitiva", utile per migliorare l'argomentazione e verificare la solidità delle proprie tesi, ma sempre sotto il controllo del giudizio umano e con la supervisione dei professionisti coinvolti nel progetto.

Il percorso si conclude con il terzo incontro, che si svolge in presenza e rappresenta il momento culminante dell'esperienza: la simulazione del dibattimento processuale. Durante questa fase, le squadre presentano alla giuria gli atti elaborati e sostengono le rispettive posizioni attraverso la requisitoria dell'accusa e l'arringa della difesa, mettendo in pratica quanto appreso nelle fasi precedenti.

Oltre alla dimensione strettamente giuridica, STEPPO Role Play 2026 assume un valore formativo più ampio. Il progetto offre infatti agli studenti l'opportunità di riflettere sul significato della cooperazione europea nella lotta alla criminalità, sull'importanza delle istituzioni comuni e sul ruolo fondamentale della Procura Europea nel garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Attraverso il confronto diretto con casi concreti e con professionisti del settore, i partecipanti acquisiscono maggiore consapevolezza delle responsabilità civiche legate alla costruzione di uno spazio europeo fondato sulla legalità, sulla trasparenza e sul rispetto delle regole del mercato.

In questo senso, l'iniziativa rappresenta anche un importante strumento per rafforzare nei giovani il senso di identità e appartenenza alla comunità europea. Comprendere come le istituzioni europee operino per contrastare la criminalità economica e proteggere le risorse comuni significa riconoscere il valore di un progetto politico e culturale fondato su principi democratici, cooperazione tra gli Stati e sviluppo sostenibile.

STEPPO Role Play 2026 si conferma quindi come un laboratorio di cittadinanza europea attiva, capace di coniugare formazione giuridica, innovazione tecnologica e riflessione etica. Grazie alla collaborazione tra università, professionisti e studenti, il progetto contribuisce a formare una nuova generazione di cittadini consapevoli, pronti a difendere i valori della legalità, della responsabilità e della solidarietà che costituiscono il fondamento dell'Unione Europea.

- Il caso del role play 2024-25

Caso: FRODE

Su richiesta dell'Ufficio del Procuratore Europeo Delegato di Palermo è stato eseguito un ordine di congelamento di Euro 226.000 nei confronti di tre agricoltori per sospetta appropriazione indebita di fondi per l'agricoltura e documenti falsi.

In base alle prove raccolte, i sospettati hanno fatto delle false dichiarazioni nel modello di richiesta all'Agenzia AGEA (**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**): Essi hanno dichiarato di essere in possesso di appezzamenti di terreno nella Provincia di Messina e vi è la prova che hanno usato documenti falsi incluso falsi contratti d'affitto stipulati all'uopo.

In questo modo ai sospettati è stata erogata una sovvenzione non dovuta dai fondi per l'agricoltura di Euro 199.000 nel periodo 2018-2022 oltre a 144 sussidi di pagamento per il valore di Euro 27.000.

Su richiesta del PED il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emanato un ordine di congelamento per le somme ricevute. L'ordine è stato eseguito dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina.

Inoltre sono stati sequestrati beni e titoli di pagamento di AGEA per un ammontare di Euro 226.000.

APPROFONDIMENTI E ARTICOLI REATI PREVISTI

L'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA)** è un ente statale italiano che ha compiti di svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione europea ai produttori agricoli.

È stata istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165

Gli agricoltori ricevono pagamenti diretti nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Il fondo finanzia principalmente pagamenti diretti e misure intese a regolare o a sostenere i mercati agricoli.

FONDI UE PER L'AGRICOLTURA: Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finanzia il contributo dell'UE ai programmi di sviluppo rurale.

Truffa Art. 640 C.P.

Appropriazione indebita Art. 646 C.P.

Documenti Falsi Art. 497 bis e ter

Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico Art. 47 d.P.R. 445 del 2000

Sequestro Probatorio: Art. 253 C.P.P.

Ordine di Congelamento Regolamento UE 1805/2018

A conclusione della giornata relatori, studenti e membri della Guardia di Finanza sono stati ospitati presso il centro d'eccellenza Mibtec, per un contatto con la realtà virtuale e le sue innumerevoli e straordinarie applicazioni in vari campi, mentre un altro nutrito gruppo di studenti partecipanti del Programma per le Scuole Superiori PCTO, studenti del primo e secondo anno dell'Università Bicocca e studenti del terzo corso della scuola della Guardia di Finanza si sono cimentati in un "role play".

La Dott.ssa Fabrizia Bemer (chair del Virtual Reality Game Committee) insieme all'Avv. Daniele Luison e Prof. Michele Monopoli dopo avere illustrato un caso reale opportunamente semplificato hanno diviso i partecipanti in gruppi coinvolgendoli in una teatralizzazione del caso. Questa immedesimazione ha portato grandi risultati, perché ha offerto nuove prospettive e spunti di riflessione sull'attività della Procura Europea ed è sicuramente uno spunto utile di buone prassi per meeting più coinvolgenti e utili nell'apprendimento didattico.

"L'Europa non è l'eredità che riceviamo dalle generazioni che ci hanno preceduto. È la responsabilità che assumiamo verso quelle che verranno."